

**GLI ANTIFASCISTI SARDI
DI FRONTE AL TRIBUNALE SPECIALE
A CURA DI ALDO ACCARDO**

**CUEC
EDITRICE**

Il presente lavoro si è avvalso dei
finanziamenti per la ricerca scientifica
(fondi 60%)



**Sotto gli auspici della Regione
autonoma della Sardegna
Assessorato alla Pubblica Istruzione**

©1989 - C.U.E.C. - Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana
via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari - Tel. 070/291201

PREMESSA

La pubblicazione, iniziata nel 1987 — nei numeri 13, 14, 15 di «Quaderni Bolotanesi» — delle sentenze emesse dal *Tribunale Speciale per la difesa dello Stato* contro antifascisti sardi operanti nell'isola o nell'emigrazione è stata accolta con attenzione e curiosità: la novità del materiale, fino ad allora sostanzialmente sconosciuto al grosso pubblico; il carattere dei documenti — voce ufficiale del regime, e, quindi, tanto più agghiacciante nella loro esteriore legalità formale —; la gran mole di informazioni, piccole e grandi, desumibili: tutto ciò ha determinato l'interesse dei lettori. Non bisogna dimenticare che in qualche caso i testi delle sentenze ricostruivano spaccati di vita quotidiana così particolari e minuti da accendere la fantasia del lettore odierno, soprattutto giovane.

Questa accoglienza mi ha quindi convinto dell'opportunità di riproporre in un volume più facilmente accessibile, con una breve introduzione, i testi delle sentenze, ritenendo di fare cosa utile soprattutto per gli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria. Gli studiosi, infatti, possono ora disporre — oltre che dell'ormai classico lavoro di A. Dal Pont, A. Leonetti, P. Maiello, L. Zocchi, *Aula IV. Tutti i processi del Tribunale speciale* (Roma, 1961) — dell'elenco di tutti i provvedimenti emanati dai giudici del *Tribunale speciale*, contenuto nei tre volumi a cura di A. Dal Pont e S. Carolini, *L'Italia dissidente ed antifascista* (Milano, 1980) e nei quattro volumi, a cura degli stessi autori, *L'Italia al confino* (Milano, 1983). Risultano anche estremamente utili i volumi pubblicati a cura dell'Ufficio Storico dello Stato maggiore della Difesa, che riportano anno per anno i dispositivi delle sentenze del *Tribunale speciale per la difesa dello Stato*. La pubblicazione di questa opera tuttavia non è stata ancora conclusa e comunque — per motivi vari — non tutte le sentenze sono state pubblicate integralmente. Di grande importanza, inoltre, per quanto attiene specificamente alla Sardegna, il lavoro di M. Brigaglia, F. Manconi, A. Mattoni e G. Melis, *L'antifascismo in Sardegna* (Cagliari, 1986).

L'interesse per la storia locale è venuto crescendo di anno in anno nelle scuole dell'isola: dai primi passi e dalle prime acquisizioni di carattere prevalentemente metodologico, dopo un intenso impegno di aggiornamento (tuttora in corso e che si spera possa proseguire nelle forme di un rapporto stretto e di confronto reciproco — e non dall'alto e a distanza — tra scuole e Università) i programmi di storia delle scuole della Sardegna hanno visto sempre più allargarsi lo spazio dedicato allo studio delle vicende isolate. Oltre ai problemi di carattere generale che questa aper-

tura comporta — e che non possono certo essere discussi in questa premessa — c'è però una questione che ancora in qualche modo limita l'efficacia *civile* della nuova impostazione: una attenzione forse troppo sbilanciata, un timore a confrontarsi con le vicende della nostra storia più vicina dell'Ottocento e del Novecento. In particolare, appare sempre più ineludibile l'esigenza di poter disporre anche per la Sardegna di una più approfondita ricostruzione del periodo fascista. Ciò sarà possibile, intanto, con la raccolta di tutto il materiale necessario.

Ma c'è qualcosa in più: nel momento in cui pare essere di moda affermare la *modernità* del fascismo dimenticando che il primo ed essenziale carattere del regime fu la soppressione delle libertà politiche, e mentre molti discutono e contestano l'attualità dell'antifascismo, la lettura di questa sentenza può costituire un buon antidoto alle lusinghe di chi non capisce — o non vuole capire — che la democrazia deve essere continuamente difesa. Nel 1918, in un articolo su *Pasquale Villani* nella «Nuova rivista storica», Gaetano Salvemini ammoniva contro i rischi di una storia incapace di coltivare gli ideali della giustizia e della morale: «i giovani non lessero più i libri di storia, in cui nulla li interessava, e rimasero abbandonati nella loro educazione politica alle sole improntitudini dei giornali quotidiani».

Queste sentenze sono una buona, un'ottima lettura per i giovani.

A. A.

Un particolare ringraziamento desidero rivolgere alla cara amica Vincenza Ibba per la cortese liberalità con cui mi ha permesso la consultazione e l'utilizzazione dell'interessante materiale documentario in suo possesso.

Sono grato a Italo Bussa e a Luciano Carta, animatori di «Quaderni Bolognesi», per la gentile concessione a riprodurre i testi pubblicati sulla rivista da loro redatta.

Non tutte le sentenze del Tribunale Speciale riguardanti sardi sono pubblicate in questo volume: ad esempio, è parso inutile ripresentare quella notissima del cosiddetto "processone" contro Antonio Gramsci ed altri.

È opportuno, infine, avvertire che la numerazione delle sentenze può differire in qualche caso da quella contenuta in alcune delle opere che ho citato in premessa: il controllo effettuato sulle fotocopie degli originali e sulla pubblicazione a cura del Ministero della Difesa mi consente, comunque, di sostenere l'esattezza delle indicazioni riportate nel presente volume.

INTRODUZIONE

1) L'attuale dibattito storiografico sul fascismo, che nell'ultimo decennio si è fatto, non solo in Italia, sempre più polemico a motivo soprattutto dell'emergere di interpretazioni troppo scopertamente collegate ad aspetti ed argomenti della più immediata lotta politica, ha certamente modificato molti degli elementi che avevano costituito il giudizio corrente sul ventennio.

Il fatto che alcuni interpreti abbiano addirittura — in maniera più o meno palese — mutato il segno stesso di quel giudizio, da negativo a positivo, ha portato su nuovi terreni la discussione attorno al fascismo e, di conseguenza, anche attorno all'antifascismo.

Premesse della riflessione attuale sono evidenti nel dibattito dei primi anni *settanta* sui caratteri della società italiana tra le due guerre: ristagno o sviluppo? capitalismo italiano come capitalismo «pigro» o sviluppo economico come risultato della «trazione» da parte della domanda internazionale?

Secondo le interpretazioni del primo tipo, le vicende della società italiana sarebbero state contrassegnate da un capitalismo «che punta sull'opportunità storica d'una abbondante offerta di mano d'opera e [...] sul basso costo del lavoro assunto peraltro come dato permanente».

Risultato di queste scelte sarebbe stato, ad iniziare dagli anni *venti*, uno sviluppo economico segnato ininterrottamente da grossi limiti. Altri autori invece hanno affermato «una interpretazione dello sviluppo economico italiano, che a base del *miracolo* e dei processi politico-sociali che l'hanno accompagnato pone la domanda internazionale che *tira*»⁽¹⁾.

Non è certamente questa la sede per entrare nel merito di tali questioni, ad esse occorre però fare riferimento, anche se rapidissimo, per sottolineare come uno degli elementi di novità più significativi ed importanti che scaturisce da questa riflessione storiografica è una nuova collocazione nella storia nazionale della storia del Mezzogiorno e, all'interno di questa, una nuova collocazione delle vicende della Sardegna. Lo studio del fascismo e dell'antifascismo in Sardegna impone — con l'ovvia attenzione a quanto vi è sempre di specifico in tutti i processi storici — un punto di vista nazionale. Impone, cioè, molta cautela nello staccare trop-

⁽¹⁾ G. GIARRIZZO, *Mezzogiorno e fascismo*, in AA.VV. *Mezzogiorno e fascismo. Atti del Convegno nazionale di studi promosso dalla regione Campania*, Napoli, 1978, p. 32.

po semplicisticamente e radicalmente l'isola dal resto del Mezzogiorno. Del resto, anche recentemente è stato fatto notare giustamente come sia necessario sottrarsi «alla soggezione di una lettura isolata del *caso sardo* rinviandolo con maggiore attenzione di quanto finora non si sia fatto, al più generale giudizio sul rapporto tra fascismo e Mezzogiorno» ⁽²⁾.

Molto si è detto è scritto sul Mezzogiorno come conquista tardiva del fascismo (e il discorso è stato vieppiù enfaticizzato a proposito dell'isola). È singolare come su questi temi storiografia conservatrice e polemisti ossequiosi a un malinteso sardismo concordino nell'intonazione vittimista che accolla tutte le colpe del fascismo al Nord, ma se

la tardività della penetrazione fascista nel Mezzogiorno è indubbia [...], ciò non esclude affatto precise responsabilità meridionali nell'avvento del fascismo al potere: semmai [...] rafforza le responsabilità meridionali nell'avvento del fascismo al potere, per la natura più di translocazione del ceto dei notabili che di movimento, bene o male, spontaneo della società che per molti aspetti contraddistinse il fascismo nella restante Italia centro settentrionale ⁽³⁾.

In realtà il fatto che alla vigilia del fascismo il sistema di potere meridionale fosse molto più conservatore di quello del Centro-Nord, rendette meno necessaria una azione violenta del fascismo e ciò consente di affermare che

il fascismo settentrionale fu più autentico e più originale rispetto a quello meridionale, e anche più fisiologico, perché la situazione sociale del Centro-Nord era più avanzata, era meno statica. Di conseguenza va affermato che il fascismo fu meno autentico e meno originale nel Mezzogiorno ⁽⁴⁾.

Anche in Sardegna il fascismo finì per apparire alle classi dirigenti isolane, a quei capi del movimento sardista che vi aderirono, come uno strumento utile alla conservazione del potere: sulla natura *diversa* del regime, sulla sua novità, vi era scetticismo unito alla presunzione di poter continuare a tutto controllare e dirigere. L'opportunismo fu la caratteristica peculiare della politica espressa dalle vecchie classi dirigenti meri-

⁽²⁾ M. BRIGAGLIA, *Alcune ipotesi sull'antifascismo di base in Sardegna*, in «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», Cagliari, 1979, n. 8-10, p. 50.

⁽³⁾ G. GALASSO, *Mezzogiorno e fascismo*, in AA.VV. *Mezzogiorno e fascismo*, cit., p. 22.

⁽⁴⁾ *ivi*, p. 23.

dionali. Certamente questo modo di essere del fascismo nel Meridione e in Sardegna condizionò, per ovvi motivi di azione e reazione, anche i caratteri dell'antifascismo, al cui interno si distinsero sostanzialmente due gruppi, uno di matrice operaia (proveniente da alcune tradizionali zone rosse, vere isole nell'isola), uno di matrice borghese (circoli ristretti soprattutto di liberi professionisti, la cui relativa indipendenza economica consentiva di sfuggire in parte ai condizionamenti del regime). Questa specificità di larghi settori dell'antifascismo isolano è stata confermata da studi abbastanza recenti da cui appare che spesso «l'opposizione borghese, pur nella rigida coerenza della propria astensione dalle pratiche del regime, mantenne oggettivamente vincoli familiari, personali, talvolta clientelari, che si estesero oltre le differenziazioni politiche, e superarono le contrapposizioni di idee»⁽⁵⁾. In questo quadro sarebbe utile continuare a studiare — sulla strada tracciata dagli importanti lavori di Sechi e di Sotgiu⁽⁶⁾ — i modi e i meccanismi attraverso i quali alcuni settori politici legati all'organizzazione ed alla ideologia dal partito sardo d'azione si allearono col regime, mentre altri settori — e altri uomini, basti pensare a Lussu — scelsero la strada dell'opposizione e della militanza antifascista.

È proprio per studiare questo secondo aspetto che può risultare utile la lettura del ricco materiale documentario offerto dalle sentenze.

2) I testi che presentiamo, seguendo la divisione in tre parti già proposta per la pubblicazione su «Quaderni bolotanesi», sono le sentenze emesse dal *Tribunale Speciale* contro antifascisti sardi a partire dal 1927 fino al 1943.

Cos'era il *Tribunale Speciale*? Come era nato e che competenza aveva?

I numerosi attentati del 1926 contro Mussolini avevano offerto al fascismo il pretesto per una serie di provvedimenti volti a cancellare ogni tipo di opposizione. Si trattò di un insieme di leggi — la cui emanazione era cominciata alla fine del 1925 — da cui derivò una profonda modifica dell'assetto costituzionale dell'Italia ereditato dal Risorgimento e consolidato in più di mezzo secolo di vita unitaria. Risultò così accentuato il carattere autoritario e repressivo dello Stato «che in parte preesisteva al fascismo, ma che per più di mezzo secolo era stato temperato dalla prassi

⁽⁵⁾ G. MELIS, *Note sulla storiografia su fascismo e antifascismo in Sardegna*, in «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», cit., p. 293.

⁽⁶⁾ cfr. S. SECHI, *Dopoguerra e fascismo in Sardegna. Il movimento autonomistico nella crisi dello Stato liberale (1918-1926)*, Torino, 1969; e G. SOTGIU, *Cultura e ideologia del primo sardismo*, in «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», cit.

parlamentare, da una certa tradizione di garantismo risalente allo stesso Statuto albertino e dall'esistenza di una pluralità di partiti»⁽⁷⁾.

Tra i nuovi provvedimenti, la legge 25 novembre 1926 n. 2008 divenne uno degli strumenti più efficaci contro ogni sorta di organizzazione antifascista. Questa legge che come molti altri interventi legislativi era stata elaborata e proposta dal Guardasigilli Rocco stabiliva anche la pena di morte per chi attentasse alla vita del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo o cospirasse contro la sicurezza dello Stato; inoltre istituiva (art. 7) il *Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato*. Questo organo si caratterizzava per due aspetti: era composto da ufficiali della milizia e delle forze armate, e contro le sue sentenze non esisteva possibilità di appello.

Benché la legge n. 2008 fosse stata presentata come eccezionale per la durata di cinque anni, in effetti — o attraverso proroghe o con l'inserimento di alcune parti nel codice penale del 1930 — essa restò in vigore fino alla caduta del regime. Il *Tribunale Speciale*, costituito il 4 gennaio del 1927, fin dall'inizio dimostrò grande efficacia nel colpire le organizzazioni antifasciste. Centinaia e centinaia di oppositori al regime — in gran parte comunisti, ma anche numerosi giellisti, anarchici, socialisti — vennero colpiti con provvedimenti di estrema durezza⁽⁸⁾. Le sentenze del *Tribunale Speciale* costituiscono, quindi, un documento di notevole interesse e di grande utilità per la ricostruzione del movimento antifascista in Italia. La fitta rete spionistica e poliziesca del regime fu continuamente impegnata a contrastare un lavoro di organizzazione cospirativa incessante anche nei momenti in cui la dittatura raggiunse i consensi più larghi presso l'opinione pubblica nazionale.

3) Le sentenze che pubblichiamo nella prima parte si riferiscono

⁽⁷⁾ G. CANDELORO, *Storia dell'Italia Moderna*, Milano, 1986, vol. XI, p. 136.

⁽⁸⁾ G. CANDELORO, *Op. cit.*, p. 227; cfr. inoltre A. DAL PONT, A. LEONETTI, P. MAIELLO, L. ZOCCHI, *Aula IV. Tutti i processi del Tribunale speciale fascista*, Roma, 1961; A. DAL PONT e S. CAROLINI, *L'Italia dissidente e antifascista*, Milano, 1983. Per quanto attiene ai gruppi comunisti, cfr. P. SPRIANO, *Storia del Partito comunista italiano*, Torino, 1969, vol. II.

Per quanto attiene alla Sardegna, di grande utilità, per l'accuratezza della ricerca e la ricca documentazione, è la tesi di laurea di VINCENZA IBBA, *Gli antifascisti sardi di fronte al Tribunale speciale*, Università di Cagliari, Facoltà di Lettere, a.a. 1970-71.

Una bibliografia molto ricca sul periodo in esame, sempre per quanto riguarda la Sardegna, si può trovare in M. BRIGAGLIA, F. MANCONI, A. MATTONE e G. MELIS, (a cura di), *L'antifascismo in Sardegna*, Cagliari, 1986.

ad antifascisti sardi che operarono nell'Isola. Si tratta di sei processi, riguardanti, nell'ordine:

- 1) Giovanni Lai (sentenza n. 19, del 27.3.1928);
- 2) Agostino Chironi, Antonio Dore e altri (sentenza n. 156 del 23.12.1928);
- 3) Francesco Fancello e Cesare Pintus (sentenza n. 156 del 27.6.1931);
- 4) un gruppo di comunisti cagliaritani (sentenza n. 75 del 22.10.1937);
- 5) Antonio Tinti, Mario Corona, Silvio Floris, Sebastiano Toscri (sentenza n. 46 del 18.4.1939);
- 6) Salvatore Caput, Giovanni Musu, Andrea Nicoletti (sentenza n. 214 del 29.8.1941).

I provvedimenti coprono, quindi, un arco di tempo abbastanza ampio e tale da consentire alcune riflessioni utili a chi sta avviando lo studio di quel momento storico — nella sua complessità. In questo senso, l'apporto di dati che ci viene dalle sentenze può essere importante, considerato che ancora oggi — nonostante siano state pubblicate negli ultimi anni ricerche di notevole interesse — non disponiamo di un quadro esauriente sul periodo fascista nell'Isola.

La scarsità di studi sulla Sardegna durante il regime costituisce un fenomeno sul quale varrebbe la pena di riflettere, per le complesse questioni che una tale assenza implicitamente pone, e non solo sul piano culturale. Non è senza significato, d'altronde, il fatto che nella non ricchissima — per quantità — produzione storiografica su questo periodo della storia isolana, la gran parte consiste in ricerche sull'antifascismo. Questo indirizzo diverge da quello che nell'attuale storiografia nazionale è sembrato negli ultimi anni affermarsi come il principale filone interpretativo del ventennio, e cioè la sottolineatura degli elementi del «consenso» legata ad una eccessiva enfattizzazione dei presunti aspetti di modernità del regime.

Ciò che manca quasi interamente alla storiografia sarda non è una storia del fascismo quanto una storia della Sardegna nel periodo fascista. Sarebbe necessario invece approfondire gli studi in questa direzione, perché proprio in quegli anni vi furono grandi trasformazioni che furono sia il frutto di tendenze profonde della società isolana, sia il portato dei contemporanei avvenimenti italiani ed europei. Non ha senso, quindi, anche per quegli anni, fantasticare di una Sardegna staccata dal resto del mondo.

La lettura delle sentenze che sono riportate in appendice fornisce utili elementi per confutare in primo luogo una tesi che a lungo è stata soste-

nuta: quella secondo cui in Sardegna «non c'è stato fascismo e, dunque, non c'è stato neanche antifascismo»⁽⁹⁾.

Ma le sentenze sono illuminanti soprattutto per delineare i caratteri di questo antifascismo. Mentre risulta poco convincente l'ipotesi secondo cui l'antifascismo isolano «affonda le sue radici nella civiltà agropastorale e nel tipo di relazione che essa ha storicamente prodotto all'interno della comunità isolana» e l'opinione secondo cui «le posizioni antifasciste... sembrano condivise perché coerenti al più generale modo di atteggiarsi della comunità di villaggio nei confronti degli eventi esterni»⁽¹⁰⁾, dalle sentenze emerge piuttosto il continuo tentativo delle forze antifasciste di ricucire un tessuto cospirativo sulla spinta soprattutto della grande influenza ideologica che comunismo e sardismo continuarono ad esercitare in Sardegna presso i ceti più vari. E, per quanto attiene ai comunisti, non si tratta solo di influenza ideale quanto anche di un rapporto di natura organizzativa col centro nel partito, reso possibile dal fatto che il PCI fu — durante il regime — l'unica forza politica ad operare su tutto il territorio nazionale, con una trama cospirativa di cellule, di sezioni, di giornali clandestini, di opuscoli. Risulta quindi poco convincente l'idea di un antifascismo sardo autonomo e spontaneo, figlio di una astorica e metafisica «identità» isolana.

In realtà, come sempre nel corso di tutta la storia della Sardegna, i momenti di progresso culturale e politico sono il frutto di un rapporto di natura dialettica con le grandi correnti ideali e di pensiero italiane e europee.

Appare, comunque, chiaro dalla stessa lettura dei testi che la preoccupazione del regime nasceva non tanto da episodi tutto sommato di scarso peso, quanto da ciò che questi potevano presupporre. Giovanni Lai venne arrestato a Cagliari il 12 maggio del 1927, quando ormai in Sardegna il fascismo si era affermato, superando i contrasti tra «vecchi» e «nuovi», introducendo elementi di divisione all'interno del Partito Sardo d'Azione e conquistando solidamente il potere. In questa situazione, Lai prese parte con altri al lancio di volantini scritti a mano o a macchina, con parole d'ordine genericamente antifasciste. L'episodio non avrebbe provocato un processo di fronte al Tribunale Speciale, se gli inquirenti non avessero reputato che il fatto nasceva dalla attività di un gruppo comunista.

⁽⁹⁾ M. BRIGAGLIA, G. MELIS, A. MATTONE, *Conferenza-dibattito sull'antifascismo in Sardegna*, Atti del Convegno promosso dall'amministrazione provinciale di Sassari, Sala Sciuti, 9 novembre 1976, p. 2. La citazione è tratta dalla relazione di M. Brigaglia, il quale riporta questa tesi per criticarla.

⁽¹⁰⁾ M. BRIGAGLIA, F. MANCONI, A. MATTONE, G. MELIS, *Op. cit.*, p. XIV.

Nel testo della sentenza, infatti, troviamo scritto che «...le autorità tutorie dell'ordine pubblico di Cagliari si erano preoccupate dell'attività sovversiva che il partito comunista vi andava svolgendo con le segrete riunioni e con la clandestina diffusione del materiale incendiario propagandistico stampato alla macchia. E poiché dopo l'ammonizione al pericoloso capeggiatore locale Manunza, la questura aveva raccolto elementi per poter stabilire che sull'opera criminosa egli era stato sostituito dal Lai, senz'altro procedette a perquisizione domiciliare, all'arresto, e ad indagini investigative accurate»⁽¹¹⁾.

Di queste indagini e delle conseguenti perquisizioni, vengono fornite ampie informazioni. Viene, tra l'altro, riportato l'elenco del materiale di propaganda clandestina comunista, sequestrato a casa di Giovanni Lai: si va dal *Manifesto del partito comunista* a *Domande e risposte* di Stalin, a opere di Engels fino al *Testamento politico* di Serrati. Si tratta di una testimonianza di grande interesse sui testi della formazione ideale, culturale e politica dei comunisti durante la dittatura.

Ma su un altro aspetto della sentenza, e delle indagini, conviene fare una riflessione. (Anche perché si tratta di un atto doveroso nel momento in cui si rende pubblico — seppur a distanza di sessant'anni — questo tipo di documento). C'è, infatti, nella sentenza una componente ideologico-morale che costituisce quasi una ulteriore *prova* della colpevolezza dell'imputato. Come è stato notato, «il giudizio sulla moralità dell'imputato [...] è un supporto per fare apparire più gravi le accuse propriamente politiche...»⁽¹²⁾. Accusare di reati infamanti Giovanni Lai — in modo, tra l'altro, assolutamente falso (come lo stesso Lai ha avuto occasione di dimostrare in seguito, a tutela della propria onorabilità) — costituisce un documento significativo dei metodi attraverso i quali la dittatura cercava di presentare gli oppositori come criminali comuni e individui di nessuna moralità. Un ulteriore elemento, quindi, attraverso il quale il regime cercava di costruirsi il consenso, screditando con ogni mezzo gli oppositori.

C'è una grande differenza tra la sentenza pronunciata contro Giovanni Lai e quella del 1937 contro un gruppo di comunisti cagliaritani: e certamente la diversità di tono non può essere attribuita semplicemente a due diversi collegi giudicanti. Tra il tono duro e retorico della sentenza contro Lai del 1928 e lo stile burocratico e sobrio della sentenza del 1937 c'è una differenza che nasce dai mutamenti intercorsi nella situazione politica interna: si tratta, quindi, di due momenti distinti del fascismo. Nel

⁽¹¹⁾ Sentenza del T. S. n. 19 del 1928.

⁽¹²⁾ V, IBBA, *Op. cit.*, pag. 8.

1928, la lotta contro l'opposizione era particolarmente dura e serrata poiché si trattava di difendere il regime appena affermatosi. Nel 1937, la dittatura era ormai consolidata, grazie ad alcuni vistosi successi politici e militari registrati sul piano interno italiano e su quello internazionale, come i Patti Lateranensi e la «fondazione dell'impero».

La sentenza contro Francesco Fancello, Cesare Pintus e Nello Traquandi indica che i tre erano imputati «per avere in Roma, Cagliari e Firenze ed altrove concertato, fra loro e con altri di attentare all'ordine costituzionale dello Stato dando adesione ed attività alla organizzazione segreta e rivoluzionaria a carattere repubblicano «Giustizia e Libertà», la quale mira a provocare nel regno l'insurrezione armata e la guerra civile».

Dal testo appare il quadro di contatti cospirativi internazionali con personaggi del calibro di Riccardo Bauer, Ernesto Rossi, Emilio Lussu. Emerge chiaramente che «Giustizia e Libertà» in Sardegna si collegava direttamente ad Emilio Lussu e si fondava soprattutto su militanti del vecchio Partito Sardo d'Azione, ma anche su uomini — è il caso di Cesare Pintus, non sardisti, di fede repubblicana, attirati dalla figura ormai leggendaria dell'eroico capitano della Brigata Sassari, che dopo l'avventurosa fuga da Lipari era diventato un personaggio di fama europea.

Dopo il 1930 — secondo quanto è stato recentemente documentato anche attraverso testimonianze orali⁽¹³⁾ — non si può parlare in Sardegna di una azione organizzata di «Giustizia e Libertà», anche se alcuni continuarono a mantenere i contatti con Emilio Lussu. E il caso del pittore Carmelo Floris, mandato al confino per avere incontrato Lussu a Parigi nel 1936⁽¹⁴⁾.

Si può invece parlare di una ripresa del sardismo federalista, con alcuni aspetti e sfumature di socialismo: è il caso di Mario Corona e Silvio Floris. La sentenza del Tribunale Speciale che li condannava era esplicita nell'indicare nell'azione dei due il tentativo continuo — attraverso ogni marchingegno, dall'uso dell'inchiostro simpatico alle crittografie — di mettersi in contatto «col Lussu allo scopo di avere da lui istruzioni e direttive per l'ulteriore attività antifascista da svolgere»⁽¹⁵⁾.

La sentenza è rivolta anche contro un giovane definito erroneamente comunista, Antonio Tinti, che pur essendo in contatto col gruppo «autonomista sardo» di Corona e di Floris, appariva in qualche modo in contatto coll'organizzazione del partito «essendo in possesso delle disposizio-

⁽¹³⁾ Dichiarazione resa all'autore da Giovanni Lai nel giugno 1985.

⁽¹⁴⁾ V. Ibba, *Op. cit.*, p. 49.

⁽¹⁵⁾ Sentenza n. 46 del 1939.

ni originali dattiloscritte della direzione del partito comunista italiano di Parigi» e svolgendo — secondo quanto appurato dalle indagini della polizia — «propaganda particolarmente a Carbonia, raccomandando a tutti l'iscrizione al P.N.F.».

Si tratta, come è evidente, di una informazione di estremo interesse, in quanto rivela quanto fosse articolata e ben radicata la rete clandestina dei comunisti. La scelta *tattica* di consigliare ai propri militanti l'iscrizione nelle organizzazioni fasciste era infatti la conseguenza di un profondo mutamento nella politica dei partiti della III Internazionale, che avevano ormai abbandonato le tesi settarie sul «socialfascismo».

C'è, in sostanza, l'eco della riflessione togliattiana del 1935: le famose *Lezioni sul fascismo* che costituiscono uno dei documenti più importanti sulla elaborazione dei comunisti in preparazione del VII Congresso dell'Internazionale, «un segno concreto — come ha scritto Ragionieri — di quel rinnovamento non solo di orientamento politico, ma anche di analisi e di studio che in quel frangente decisivo della storia d'Europa e del mondo si impose nel movimento comunista».

E quindi degno di rilievo il fatto che l'organizzazione comunista in Sardegna fosse al corrente di questi orientamenti e cercasse di attuarli.

L'ultima sentenza che presentiamo sulla prima parte riguarda un ristretto gruppo di cagliaritani, appartenenti alla piccola borghesia delle professioni, e che manifestarono la loro opposizione al fascismo durante la guerra in un momento di demoralizzazione nazionale. Dal testo emerge uno spaccato dell'Italia antifascista: l'ascolto di *Radio Londra*, le discussioni politiche contro il regime, la composizione di scritti contro Mussolini e, infine, la squallida denuncia anonima.

Il recente lavoro in due volumi di Brigaglia, Manconi, Mattone e Melis — *L'antifascismo in Sardegna* — offre un quadro statistico abbastanza preciso dell'opposizione antifascista nell'isola e delle sue principali componenti sociali, ideali e politiche. Dal testo delle sentenze è possibile però trarre ulteriori elementi di riflessioni e di discussioni su questo periodo della nostra storia.

Come sarà possibile rilevare dalla lettura, appare evidente che la componente politicamente più attiva era senza dubbio quella comunista. Ciò anche per una maggiore e più consapevole attenzione ai problemi della formazione culturale e ideale legata a un programma politico sempre molto ben definito. E questo il senso della grande attenzione che l'attività cospirativa dei comunisti rivolge alla diffusione di quello che i giudici del Tribunale chiamano «materiale rivoluzionario», e cioè testi di dottrina marxista. L'attenzione verso l'approfondimento teorico si legava ad una grande attenzione ai temi dell'organizzazione. Fino al 1926, ad esempio, il parti-

to comunista era organizzato così: due federazioni, a Cagliari e a Sassari; un coordinatore regionale a Cagliari (l'avv. Alberto Figus); inoltre esisteva una fitta trama di sezioni territoriali e di cellule. Il fascismo, attraverso una durissima repressione, colpì gravemente questa organizzazione; ciononostante — molte cellule comuniste rimasero in vita fino alla caduta del regime ⁽¹⁶⁾. Secondo la testimonianza resa a chi scrive, nel 1932, quando Giovanni Lai uscì dal carcere ebbe modo di verificare che i compagni sardi avevano mantenuto i contatti col Centro.

Un altro dato che emerge è la diversa composizione sociale tra il partito comunista e il partito sardo d'azione: nel primo è prevalente la componente operaia, nel secondo quella piccolo borghese. In entrambi non appare certo una forte presenza contadina.

Inoltre l'attività di entrambi i gruppi appare molto limitata: da quanto risulta abbracciò soprattutto le zone di Cagliari e di Sassari. Da ciò fino a sostenere che l'antifascismo sardo è soprattutto fenomeno delle città naturalmente corre molto, anche perché si potrebbe ipotizzare che settori e zone dell' antifascismo non potevano venir controllati dalla polizia. Certo se si pensa, però, all'uso delle denunce anonime per motivi strumentali di ogni genere, l'ipotesi di una polizia poco informata non può essere interamente accettata.

4) I documenti presentati nella seconda parte si riferiscono in gran parte ad antifascisti sardi emigrati che operarono nella penisola. Si tratta, delle sentenze riguardanti, nell'ordine:

- 1) Michele Manconi (n. 4 del 7.2.1927);
- 2) Gavino Pasquale Giordo (n. 18 del 6.6.1927);
- 3) Velio Spano (n. 31 del 12.4.1928);
- 4) Pietro Ariu (n. 99 del 24.9.1928);
- 5) Albino Norfo (n. 26 del 25.5.1930);
- 6) Carlo Marturano (n. 35 del 14.11.1930);
- 7) Pietro Meloni (n. 50 del 15.6.1932);
- 8) Giovanni Carai e Francesco Piredda (n. 15 del 20.3.1935);
- 9) Antonio Carai (n. 16 del 22.3.1935);
- 10) Michele Giua (n. 19 del 28.2.1936);
- 11) Giovanni Fais (n. 36 del 14.6.1937).

In alcuni casi — Manconi, Fais — ci troviamo di fronte a casi di cri-

⁽¹⁶⁾ Dai dati in possesso dell'Archivio del Comitato Regionale sardo del PCI, si ricava che nel 1943 erano ancora esistenti 25 sezioni del partito comunista: Tempio, Olbia, Calangianus, La Maddalena, Sassari, Ittiri e Alghero, in provincia di Sassari; Macomer, Borore, Lanusei, Nuoro, Orotelli e Olzai, in provincia di Nuoro; Cagliari, Igle-

tica al fascismo che non sono espressione di un vero e proprio orientamento politico o di un lavoro organizzato contro il regime. Accanto ad imputati più strettamente *politici*, il *Tribunale Speciale*, infatti, si interessò anche di persone imputate di aver denigrato Mussolini o le istituzioni dello stato fascista, la milizia in particolare. Sebbene fosse evidente la mancanza di una seria motivazione politica, anche in questi casi il Tribunale speciale colpì con durezza.

Proprio per questo aspetto è stato sostenuto che «le frasi scritte nei muri, le parole ingiuriose hanno in realtà un potenziale rivoluzionario pari a quello di chi si forma sui testi dei classici una coscienza antifascista, fermo restando il fatto che quasi sempre frasi e scritte restano isolate, senza un seguito organizzativo, manifestazione di una situazione sociale che non ha i mezzi per esprimersi in modi meno istintivi»⁽¹⁷⁾.

Risulta francamente meno credibile la tesi secondo cui «le condanne inflitte [...] a questi antifascisti istintivi *siano* un segno di debolezza del regime, della sua incapacità a controllare una situazione di base come quella sarda, sempre ricca, a livello spontaneo, di fermenti antistatali»⁽¹⁸⁾. Parlare di debolezza del regime in anni tra il 1927 e il 1937 risulta frutto di uno *scambio*, sempre pericoloso in storiografia, tra *essere* e *dover essere*: un vizio moralistico che rischia di appannare le capacità di giudizio. Ma ancor più fuorviante è insistere sulla mitizzazione di un presunto antifascismo *istintivo* della società sarda, come espressione di uno spontaneo e naturale antistatalismo.

Piuttosto, ben altro emerge dalla sgangherata prosa di sentenze come quella che mandò assolto — dopo un *iter* comunque allucinante — Michele Manconi dall'accusa di aver «fatto l'apologia dell'attentato commesso nello stesso giorno, mediante una bomba, in danno del Capo del Governo S.E. Benito Mussolini, con le seguenti testuali parole *Sarebbe stato meglio che l'avessero ammazzato, che così avrebbero comandato i rossi e la sarebbe andata meglio, al tempo dei rossi si vivrà meglio*», e di aver «offeso il Capo del Governo S.E. Benito Mussolini, con le seguenti espressioni: *Mussolini non sta combinando nulla di buono*». Emerge il quadro di una atmosfera di sospetti, di invidie, di squallide denunce, di insicurezza e di viltà: anche questo fu il fascismo. Una intimidazione continua fondata sul terrore e causa di un profondo avvilitamento morale della nazione, che queste sentenze ci aiutano a ricostruire.

sias, Oristano, Arbus, Villacidro, Guspini, Milis, Quartu S. Elena, Sardara, Sanluri, Seilargius e Monserrato, in provincia di Cagliari.

⁽¹⁷⁾ V. IBBA, *Op. cit.*, pp. 60-61.

⁽¹⁸⁾ *ibidem*.

Per avere un quadro più ricco e preciso — e per l'argomento di cui si tratta, la dovizia dei particolari è essenziale — bisognerebbe raccogliere il materiale pervenuto e prodotto dalle Commissioni provinciali per il confino, dove la natura terroristica del regime si accompagnava alla vigliaccheria morale di chi dava sfogo alle proprie invidie con le delazioni più meschine. Naturalmente la polizia non sempre interveniva: ma quando la denuncia sembrava rivelare l'azione organizzata o la semplice presenza dei comunisti, l'azione investigativa si faceva frenetica. La struttura clandestina dei comunisti faceva paura: il regime avvertiva come quasi tutto l'antifascismo *ancora operante in Italia* fosse di matrice comunista. Ecco il senso dei processi — e delle condanne — contro Pietro Ariu e i suoi compagni, assolti dalle accuse di insurrezione e di guerra civile «per inesistenza di reato», e condannati, però, a pesanti pene detentive per sola «appartenenza al Partito Comunista». Lo stesso successe ad Albino Norfo — condannato una prima volta nel 1930 e successivamente, assieme ad altri sardi, nel 1937.

Ariu, Norfo e molti altri erano emigrati.

I sardi dell'emigrazione processati dal Tribunale speciale sono stati — da quanto risulta — ventitré.

Per quasi tutti non è possibile sapere da quanto tempo fossero fuori dall'Isola: dai testi delle sentenze appare comunque che molti di loro risiedevano in centri operai come Genova, Milano e Torino. Quasi tutti erano legati all'organizzazione comunista, che aveva i propri punti di forza presso la classe operaia delle grandi fabbriche. È questo il caso dei fratelli Carai, accusati di aver svolto attività di propaganda e di aver partecipato alla fondazione e alla attività di *cellula* in fabbrica.

Da Genova a Milano, a Torino, a Firenze — le imputazioni della polizia politica erano sempre le stesse: «diffusione clandestina del giornale Unità»; «partecipazione al partito comunista allo scopo di commettere fatti atti a far insorgere in armi gli abitanti del regno contro i poteri dello stato»; «propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di un partito sciolto per ordine della pubblica autorità»; «partecipazione o propaganda in associazioni comuniste».

Inoltre ci troviamo solitamente di fronte a processi non contro singoli, ma contro dieci, quindici persone imputate di essersi costituite in gruppo e di aver agito all'interno di uno stabilimento o di una fabbrica.

Un caso a parte quello di Velio Spano e di Felicita Ferrero, sua compagna. Un caso a parte anche perché il dirigente comunista venne accusato di aver svolto propaganda sovversiva non solo tra gli operai ma anche presso gli studenti universitari.

Il testo della sentenza è esemplare: da una parte, la meschina e vile trappola ordita dalla polizia di Torino per *incastrare* la Ferrero (attraverso una donna che si finse moglie di un detenuto politico ed ottenne perciò un prestito); dall'altra, la grande dignità umana e morale di Spano che non ebbe paura di ribadire «la fede e le idee comuniste».

I comunisti pagarono duramente per questa attività di propaganda: Carlo Marturano, considerato «pericoloso anche per il suo grado di intelligenza e di cultura essendo studente d'Università» fu condannato a sette anni di reclusione, solo a motivo delle sue idee politiche. «In periodo istruttorio — leggiamo nella sentenza — egli fece spavalde dichiarazioni di fede comunista ed al dibattimento, pur tenendo un contegno deferente e riguardoso, si dimostrò comunista convinto rammaricandosi di aver potuto fare poco per il suo partito perché arrestato».

Quei due aggettivi — deferente e riguardoso — costituiscono la chiave per apprezzare la solidità e la forza di un rigore morale e di una dignità che non hanno bisogno di ricorrere all'insulto — e tanto meno alla violenza — per fare paura all'avversario.

È significativo che in tutti questi processi contro militanti comunisti troviamo, da parte degli imputati, un continuo richiamo — diretto o implicito — ai valori conculcati della legge e del diritto; non troviamo viceversa, condanne per *fatti* di terrorismo o violenza ⁽¹⁹⁾.

Per azioni terroristiche fu invece processato e condannato un gruppo in qualche modo legato a «Giustizia e Libertà». Di questo gruppo — diretto da Domenico Bovone (fucilato per aver compiuto attentati terroristici con bombe, causando anche la morte e il ferimento di alcune persone) — fece parte il sardo Pietro Meloni, che fu accusato di aver preso contatti con Carlo Rosselli ed Emilio Lussu per organizzare attentati terroristici a Roma.

A «Giustizia e Libertà» apparteneva anche Michele Giua, professore universitario a Torino, condannato nel 1936 dopo un processo celebre che coinvolse alcuni noti intellettuali torinesi, da Vittorio Foa, al musicologo Massimo Mila, all'umanista, maestro di generazioni di torinesi, Augusto Monti. Oggi sappiamo che questo processo fu costruito sulla base delle lettere delatorie inviate dallo scrittore Pitigrilli all'OVRA, a cominciare dal 1930 ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁹⁾ Ad esempio, nella sentenza n. 3 del 1929, contro Antonio Piu, troviamo addirittura scritto che il Piu, «comunista tra i più attivi», «fece molti proseliti tra i giovani... svolgendo pericolosa propaganda e manifestando più volte propositi di violenza che, però, non ebbero principio di attuazione».

⁽²⁰⁾ Cfr. DOMENICO ZUZARO, *Lettere di una spia*, Milano, 1977.

In un precedente processo era stato condannato Leone Ginzburg. Michele Giua fu accusato di «avere, precedentemente e fino al maggio 1935, in territorio di Torino, Cuneo, altrove ed in territorio estero, partecipato al movimento rivoluzionario clandestino *Giustizia e Libertà*, mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato, a promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile»⁽²¹⁾.

Il testo della sentenza è estremamente utile per ricostruire analiticamente l'attività giellista nel Piemonte evidenziando la fitta trama di rapporti unitari che il gruppo torinese era riuscito ad ottenere: «dalla centrale dell'associazione in Parigi, il Michele Giua fu incaricato di predisporre e dirigere l'introduzione in Italia di materiale di propaganda in concerto con alcuni elementi del partito comunista»⁽²²⁾.

La condanna inflitta a Giua, Monti, Mila, Foa e a tutti gli altri antifascisti fu particolarmente dura: cinque anni di reclusione per il Monti, quindici per Foa e Giua.

5) Nella terza parte vengono pubblicate altre undici sentenze riguardanti:

- 1) Gesuino Lai (n. 33 del 1934);
- 2) Angelo Lai (n. 9 del 1936);
- 3) Silvio Spano (n. 4 del 1938);
- 4) Deodato Montisci (n. 10 del 1938);
- 5) Sergio Marturano (n. 55 del 1939);
- 6) Augusto Rossino (n. 29 del 1940);
- 7) Augusto Rossino (n. 183 del 1940);
- 8) Maurizio Giordo e Pietro Mulas (n. 199 del 1940);
- 9) Enrico Costa (n. 299 del 1941) contro Enrico Costa;
- 10) Bernardino Maccioni (n. 17 del 1943);
- 11) Giampiero Besson (n. 28 del 1943).

I testi di tutte offrono, con la loro prosa insieme sciatta, burocratica e fredda — anzi, proprio per questo stile «ufficiale», falsamente neutro una immagine della Sardegna e dell'Italia antifasciste dolorosamente vivo e concreto ben più delle pur impressionanti cifre delle statistiche. Secondo i dati del recente volume su *L'antifascismo in Sardegna* «i sardi giudica-

⁽²¹⁾ Sentenza n. 19 del 1936.

⁽²²⁾ *Ibidem*.

ti dal Tribunale Speciale furono 210, di cui 44 condannati per un totale di 223 anni e un mese di carcere. Ma Michele Schirru fu condannato a morte, e Pietro Meloni all'ergastolo. I sardi giudicati dal Tribunale Speciale sono il 3,2 per cento dei 6,495 imputati portati davanti al Tribunale»⁽²³⁾.

Come è confermato anche dai documenti pubblicati nella I e II parte, un insieme considerevole dei provvedimenti riguardava attività antifascista svolta da sardi nei luoghi di emigrazione in collegamento soprattutto con nuclei operai di fabbriche del nord Italia; gli episodi più importanti di antifascismo isolano — legati quasi esclusivamente all'iniziativa di gruppi comunisti e sardisti — ebbero per ambito quasi sempre la città di Cagliari.

D'altronde, dopo l'affermarsi definitivo del fascismo, assieme alla presenza sardista, il solo partito comunista era riuscito a fare sentire la propria influenza in modo continuo sia pure debole. I testi che pubblichiamo confermano questa continuità dell'attività clandestina del partito comunista in Sardegna e la forte influenza ideale che il comunismo aveva soprattutto negli ambienti operai. Che l'attività antifascista fosse frutto quasi interamente dell'organizzazione comunista, e derivasse, cioè, dal collegamento di elementi locali col centro del partito, trova conferma nel fatto che nel corso del conflitto mondiale, dopo i primi rovesci, soprattutto dopo i dolorosi bombardamenti su Cagliari, alla diminuzione del consenso non corrispose un accentuarsi dell'attività antifascista: prova evidente di come su questa attività pesassero le difficoltà di collegamenti con i centri dell'opposizione al regime.

Le sentenze che presentiamo nella terza parte si riferiscono quasi tutte a sardi emigrati accusati di associazione sovversiva a carattere comunista e di propaganda contro il regime. È questo il caso di Armando Gentiluomo, meccanico tornitore, facente parte di una cellula dello stabilimento «Cipriani e Baccani», che imputato di aver svolto propaganda comunista anche presso studenti venne condannato a 4 anni di carcere; e di Sergio Marturano (fratello di Carlo, già condannato dal Tribunale Speciale), imputato di associazione sovversiva nel milanese e di rapporti col centro comunista di Parigi. Maurizio Giordo e Pietro Mulas facevano parte di un gruppo formato da operai, tipografi, meccanici e ingegneri, che operava a Torino e in Piemonte in contatto con esponenti del partito comunista in esilio in Francia: questo gruppo, dice il testo della sentenza «curò la

(23) M. BRIGAGLIA, F. MANCONI, A. MATTONE, G. MELIS (a cura di), *L'antifascismo in Sardegna*, vol. I, p. 292.

propaganda mediante raggruppamento e contatti di *compagni* di sicura e provata fede, e la costituzione di *quadri* che avrebbero dovuto maggiormente intensificare il movimento sovversivo, approfittando della occasione della nostra entrata in guerra». È significativo che il testo della sentenza sottolinei che «si era altresì formata una piccola biblioteca di libri che venivano fatti circolare fra aderenti alla organizzazione per poter in tal modo perfezionare la cultura sulle idee comuniste».

Più interessante e complessa la vicenda per la quale fu condannato all'ergastolo Augusto Rossino, disegnatore capo presso le «Officine reggiane» di Reggio Emilia. Dal testo della sentenza appare ancora una volta il legame del gruppo locale col «centro comunista di Parigi» per la preparazione — nel periodo conclusivo della guerra civile spagnola — di atti di sabotaggio contro le navi in partenza dal porto di La Spezia verso la Spagna. I componenti del gruppo, di cui faceva parte il Rossino, avevano avuto frequenti contatti con la Francia: in questo contesto si sarebbe sviluppato un tentativo di spionaggio industriale-militare: «Su incarico del Rossino — troviamo raccontato nella sentenza — Muratori Spartaco nel novembre 1937 portò a Parigi, consegnandoli al Berti:

- a) lo schizzo di un nuovo caccia e quello di un aerobomba in costruzione presso le officine reggiane di Reggio Emilia;
- b) dati sulla qualità delle maestranze e sulla produzione di aerei del detto stabilimento;
- c) una cartolina panoramica delle cennate officine».

Certo è che anche questo gruppo si sarebbe contraddistinto per l'attività di propaganda con la diffusione di copie de «L'Unità» e di «Lo Stato operaio». L'elemento più importante che emerge dalla sentenza è il fatto che essa evidenzia il grado di consapevolezza, particolarmente presente nei gruppi comunisti, dell'aggravarsi dei rapporti internazionali e della necessità quindi di iniziare ad operare anche all'interno di fronte ad un conflitto che appariva oramai imminente ed inevitabile. La coscienza dell'approssimarsi della guerra spiega i tentativi di indebolire il regime anche sotto il profilo della preparazione bellica. Ma questa consapevolezza non sarebbe potuta essere così matura e non avrebbe potuto trovare alcuno sbocco operativo al di fuori di una rete organizzativa e di saldi legami con una direzione politica in esilio.

Di scarso rilievo, e comunque sicuramente di minore significato politico, gli episodi sardi: espressione del «mugugno» antistatuale o, nel caso di Bernardino Maccioni (di cui è tra l'altro discutibile lo stesso inserimento tra gli antifascisti) di squallide beghe di paese. Di qualche interesse, tuttavia, l'episodio del gruppo di cagliaritari sorpreso all'ascolto di ra-

dio Londra. In effetti le difficoltà sempre maggiori di collegamenti, di «contatti» con i centri dell'emigrazione antifascista all'estero finirono col condizionare e col limitare fortemente nell'isola ogni attività contro il regime. Sorprende meno, allora, che ad una evidente diminuzione del prestigio e del consenso del fascismo — di cui sono rivelatori episodi come quello di Giampiero Besson — non si accompagni una iniziativa politica organizzata.

DOCUMENTI

Sentenza contro Lai Giovanni

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 Novembre 1926 n. 2008 composto dagli Ill.mi Signori:

Generale Ciacci Grande ufficiale Augusto, Generale di Divisione, Presidente; Avvocato Lanari cav. ufficiale Pietro, Giudice Relatore; Alfaro comm. Alfredo, Console M.V.S.N., Giudice; Rombaldi cav. Alberto, Console M.V.S.N., Giudice; Ventura cav. Alberto, Console M.V.S.N., Giudice; De Martini cav. Uff.le Vittorio, Console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro: Lai Giovanni di Federigo e di Rundini-Commiss Aurelia nato il 21 Settembre 1904 in Pirri, domiciliato in Cagliari; detenuto; imputato:

a) del delitto previsto e punito dall'articolo 3 p.p. della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 della stessa legge e precisamente alle ipotesi degli art.li 120, 252 Cod. Pen. richiamate in detto art.lo per avere in Cagliari successivamente al 25 Novembre 1926 fino alla data del suo arresto e anteriormente anche alla data predetta con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa di concerto con i dirigenti del partito comunista ed in esecuzione delle loro direttive stabilite mediante organizzazione clandestina delle masse operaie di quella zona di commettere atti tendenti a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile;

b) del delitto di che all'art.lo 3 parte seconda legge 25 Novembre 1926 n. 2008 in relazione all'art.lo 2 stessa legge e precisamente alle ipotesi degli art.li 120 e 252 C.P. in esso art.lo richiamato per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di che al precedente capo di imputazione in Cagliari istigate persone rimaste sconosciute a commettere atti tendenti a far insorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile mediante la clandestina diffusione di stampe promananti da partiti ed organizzazioni sovversive disciolte per ordine dell'autorità ed aventi per fine ultimo il violento sovvertimento dei Poteri dello Stato.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe col suo difensore la parola;

il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalla emergenze [ill.] del pubblico dibattimento si è potuto assodare in fatto ed in diritto che le autorità tutorie dell'ordine pubblico di Cagliari si erano preoccupate della attività sovversiva che in partito comunista vi andava svolgendo con le segrete riunioni e con la clandestina diffusione del materiale incendiario propagandistico stampato alla macchia. E poiché dopo l'ammonizione al pericoloso capeggiatore locale Manunza, la questura aveva raccolti elementi per poter stabilire che nell'opera criminosa egli era

stato sostituito dal Lai, senz'altro procedette a perquisizione domiciliare, all'arresto, e ad indagini investigative accurate.

Così gli si sequestrarono sei esemplari, domande e risposte di Stalin; dieci esemplari di un manifesto del partito comunista; tre esemplari della azione del capitalismo di Carlo Marx; tredici esemplari della situazione del partito socialista; due esemplari della evoluzione del socialismo; dieci esemplari della alleanza degli operai contadini; quindici esemplari dei fondamenti 'del comunismo di Enzeles (*sic*); sei esemplari del testamento politico di Serrati; diciotto copie fotografiche di Serrati. Interrogato sul possesso di tale materiale affermò dal 1924 al 1925 se lo procurò direttamente dalla Direzione del giornale «L'Unità» e che nell'interesse del partito talvolta ebbe a distribuire delle copie a compagni di fede.

Confessò di essere stato comunista, ma di non essere più iscritto. Dalle testimoniali emerse si statui che il Lai conviveva con una donna di facili costumi, chiamata da lui per compagna di fede, dopo essere stato cacciato dalla casa paterna per avere percosso ripetutamente i vecchi genitori (¹). Che era stato, in precedenza, licenziato dalla Ditta Clavot perché professava anche in pubblico idee sovversive: passando a prestare servizio presso la Ditta Caredda. Che il Serra confermò di avere visto l'imputato a scrivere sopra una lavagna, nel retrobottega, le frasi che potevano essere lette dalla bottega, W Lenin; Viva la rivoluzione; Viva il Comunismo; e non ricorda da chi poscia furono cancellate le parole, pur avendo opposto rifiuto il Lai.

Dichiarò altresì che, un giorno, l'imputato lo invitò a togliersi il distintivo «tricolore» in quanto avrebbe dovuto invece sostituirlo con quello «rosso». Tali circostanze furono pure confermate da Loi Beniamino.

Che il Commissario di P.S. Vargiu e gli agenti Pettinau, Saba ed Angioi affermarono che dopo l'ammonizione al capeggiatore Manunza, l'opera criminosa sovversiva doveva essere esplicita dal Lai, in modo segreto; e che quando fu arrestato tenne contegno provocante e scorretto dichiarando che si fregava di essere arrestato perché sapeva di difendere così il suo ideale, e soggiungendo che del resto anche Mussolini era stato in carcere ecc.

Non v'è dubbio pertanto che dalla esposta narrativa è provato che il Lai, in perfetto coordinamento con altri compagni di fede rimasti sconosciuti e seguendo le norme dei dirigenti centrali del partito comunista, andava svolgendo attività sovversiva: con le segrete riunioni e con le clandestine diffusioni del materiale propagandistico stampato alla macchia rendendosi colpevole dei delitti di cui agli art. 2, 3 p.p. e cap. della legge 25 Novembre 1926 n. 2008 in relazione agli art. 120-252 C.P.: in quanto nella fattispecie della azione criminosa esplicita si concretano tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica dei reati ascrittigli. Ossia concertando egli mirava di minare le patrie istituzioni, facendo insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile.

Incitando altresì il proletariato a commettere tali delitti mediante diffusione di materiale incendiario stampato alla macchia.

Perciò il Collegio ritiene di irrogare la pena di anni 5 di reclusione per la cospirazione e pure anni 5 della stessa pena per il secondo reato: Ed operato il cumulo giuridico delle due pene, a sensi e per gli effetti dell'art. 68 C.P., complessivamente lo condanna ad anni 7 e mesi sei di reclusione: con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; oltre alle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge.

P.Q.M.

visti gli art. 2, 3 p.p. 3 cap. della legge 25 Novembre 1926 n. 2008; 31.28. 31.39. 68 C.P.P.;

Dichiara Lai colpevole dei delitti ascrittigli ed operato il cumulo giuridico delle due pene complessivamente lo condanna ad anni 7 e mesi sei di reclusione: con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; oltre alle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge.

Roma, 27.3.1927 - Anno VI

(seguono firme collegio giudicante)

(¹) Alla caduta del fascismo, il Lai ha potuto provare la falsità di queste accuse: esse sono indicative dei metodi usati dal fascismo contro gli avversari politici.

Sentenza contro Allegri Robertino Luigi e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 25 Novembre 1926, composto dagli Ill.mi Signori:

Trigoni-Casanova Cav. Uff. Avv. Antonino, Console Gen. M.V.S.N., Presidente; Buccafurri Cav. Giacomo, Avvocato, Giudice relatore; De Martini Cav. Uff. Vittorio, Console M.V.S.N., Giudice supplente; Bambaldi Comm. Giuseppe, Console M.V.S.N., Giudice Supplente; Sgarzi Cav. Giovanni, Console M.V.S.N., Giudice supplente; Sgarzi Cav. Giovanni, Console M.V.S.N., Giudice supplente; Gauttieri Conte Filippo, Console M.V.S.N., Giudice supplente; Pasqualucci Comm. Renato, Console M.V.S.N., Giudice supplente; de Castris Alfredo, Cancelliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

- 1) Allegri Robertino Luigi di Giuseppe e di Magri Luigia, verniciatore, nato il 15 febbraio 1906 a Fiesse, incensurato; detenuto dal 21.4.1928;
- 2) Macchi Macchiavello di Adolfo e fu Stage Merofo, fabbro, nato a Colle Salvetti il 20.8.1892, censurato, detenuto dal 6.5.1928;
- 3) Amoretti Giuseppe di Gaspere e di Magier Carolina, giornalista, nato a S. Remo il 26.6.1902, incensurato, detenuto dall'11.5.1928;
- 4) Battistini Agostino fu Natale e di Gazzocci Alba, calzolaio, nato a Cesena il 12.8.1905, incensurato, detenuto dal 6.5.1928;
- 5) Bellanti Ranieri di Romeo e di Iorio Maddalena, pittore, nato a Pievevortina il 25.5.1908, incensurato, detenuto dal 2.5.1928.
- 6) Bevilacqua Angelo fu Nicola e di Baricelle Rachele, contadino, nato a Genzano di Roma il 5.8.1896. incensurato, detenuto dal 9.5.1928;

7) Bessone Anna di Lorenzo e di Caristade Fortunata, donna di casa, nata a Tirano (Sondrio) il 6.6.1899, incensurata, detenuta dal 7.5.1928;

8) Cesaroni Orlando di Vincenzo e fu Galli Angela, Muratore, nato a Genzano di Roma il 20.12.1897, censurato, detenuto dal 9.5.1928;

9) Ciarniello Enrico di Domenico e di Santucci Filomena, falegname, nato a Roma il 12.2.1908, incensurato, detenuto dal 2.5.1928;

10) Chironi Giovanni Agostino di Giovanni e di Marchi Geltrude, tipografo, nato a Nuoro il 9.3.1902, incensurato, detenuto dal 2.5.1928;

11) Gabrielli Ariosto di Luigi e di Monaco Elena, muratore, nato a Roma il 29.10.1907, incensurato, detenuto dal 2.5.1928;

12) Nuccitelli Fernando di Rocco e di Ruteri Annunziata, pittore, nato a Roma il 19.1.1903, incensurato, detenuto dall'8.5.1928;

13) Pini Renato di Tommaso e di Orsoni Teresa, nato a Bologna il 23.8.1903, incensurato, detenuto dall'8.5.1928;

14) Quaglieri Giovanni di Paolo e di Vignati Virginia, manovale, nato a Roma il 13.6.1879, censurato, detenuto dal 7.5.1928;

15) Savi Leandro di Arduino e di Natali Maria, tipografo, nato a Roma il 29.7.1904, incensurato, detenuto dal 7.5.1928;

16) Ferrara Vincenzo di Cataldo e di Latartina Lucia, meccanico, nato a Corato il 13.5.1898, incensurato, detenuto dal 1° 6.1928;

17) Pontoni Bruno di Giuseppe e di Fioseffa Petrani, ingegnere, nato a Trieste il 20.8.1900, censurato, detenuto dal 1° 6.1928;

18) Dore Antonio di Francesco e fu Giannichedda Maria, studente, nato a Orune il 17.12.1906, incensurato, detenuto dal 22.6.1928;

imputati:

a) l'Allegri, l'Amoretti, la Bessone, il Chironi del delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere in Roma ed altrove, in epoca imprecisata, ma anteriore e prossima al maggio 1928 ricostituito gruppi del partito comunista già disciolti per ordine della pubblica Autorità;

b) gli altri del delitto di cui al capo I del predetto articolo di legge per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del disciolto partito comunista;

c) l'Allegri inoltre del delitto di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925 n. 2260 per avere, il 4 maggio 1928 offeso il Capo del Governo disegnando sulle mura di una cella delle Carceri Giudiziarie di Terni ove era rinchiuso, l'effigie di S.E. Mussolini scrivendo a tergo la parola «Boia»;

d) il Nuccitelli, l'Amoretti, la Bessone inoltre del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P.C. per avere, sempre nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera a) dell'imputazione, fatto uso di passaporto e carta d'identità contraffatta;

e) tutti infine, del delitto di cui all'ultimo capo della citata legge 25 Novembre 1926 n. 2008, per avere sempre nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera a), fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto partito comunista cercando gregari e diffondendo clandestinamente fogli del partito stampati alla macchia.

Coll'aggravante della recidiva per il Quaglieri (art. 80 C.P.).

In pubblica udienza. Udita la lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto aper ultimi la parola. In fatto ed in diritto è risultato quanto appresso.

Dopo l'arresto del funzionario del partito Comunista, Codrè Carlo, e dei suoi collaboratori, avvenuto in Roma nel settembre 1927-V non si notarono più in Roma e provincia, segni manifesti di attività comunista.

Se non che verso la metà di gennaio 1928-VI furono trovate sparse in diversi punti della Capitale copie del giornale «Unità», stampato alla macchia, che rivelò la ripresa dell'attività comunista.

Fu quindi esercitata una speciale vigilanza sugl'individui conosciuti quali sovversivi, ed il maresciallo di P.S. Cav. Quagliotti ebbe a constatare che il comunista Chironi Agostino aveva frequenti abboccamenti con un giovane sconosciuto sul piazzale Flaminio ed in altre località.

Pedinato il detto giovane si è accertato che egli abitava in via del Boschetto n. 65 e che spesso s'incontrava al «Caffè degli amici» in Piazza Vittorio Emanuele con i giovani comunisti Nuccitelli Fernando e Savi Leandro. Il Chironi fu anche notato sul Piazzale Flaminio in compagnia di una giovane donna la quale dopo che discorreva misteriosamente con lui si allontanava.

Il detto maresciallo Quagliotti aveva inoltre notato che la bottega del comunista Macchi Macchiavello, fabbro, era frequentata da persone sospette, fra le quali identificò tale Bevilacqua Angelo di Genzano.

Nel prosieguo delle indagini gli è risultato che a Roma si era costituito il Comitato Federale per gli adulti, e che di esso facevano parte Chironi Agostino, Macchi Macchiavello, e Cesaroni Orlando; e che si era altresì costituita la Federazione giovanile comunista di cui facevano parte Savi e Leandro, Nuccitelli Fernando e Ciarniello Enrico.

Gli è risultato inoltre che il giovane che spesso si abboccava col Chironi sul piazzale Flaminio, e che abitava in via del Boschetto, n. 65 era un emissario del partito comunista conosciuto con lo pseudonimo di *Gianni*.

E la giovane donna che era stata notata col Chironi anche sul Piazzale Flaminio si recava spesso nell'abitazione del Gianni in via del Boschetto n. 65, e fu vista anche uscire dallo stabile in via Panisperno n. 37.

La vigilanza veniva quindi continuata attorno a costoro per raccogliere elementi che potessero portare allo scoprimento della organizzazione.

Il 18 marzo 1928-VI in occasione dell'anniversario della Comune di Parigi vi fu in Roma una diffusione di manifestini, ma non si poterono identificare gli autori.

Verso la seconda metà di aprile 1928-VI l'emissario Gianni fu perduto di vista dalla P.S.

Chiese informazioni di lui nello stabile di via del Boschetto n. 65 si seppe che egli si era qualificato per Allegri Roberto.

Eseguita una perquisizione nella sua stanza fu trovata una valigia chiusa contenente documenti di propaganda, una macchina cilostile ed altro materiale comunista.

Dall'esame di detti documenti si è rilevato che una parte provenivano dall'Ufficio Centrale del partito comunista, ed il resto apparteneva a qualche funzionario del partito.

Fu diramato alle varie Questure del Regno un telegramma circolare per il rintraccio dell'Allegri, e si ebbe notizia che egli era stato arrestato a Terni il 21 aprile 1928-VI.

Il suo arresto era avvenuto nelle seguenti circostanze.

Egli il mattino del 21 aprile trovandosi in Terni si presentò nella bottega dei fratelli Garofoli chiedendo notizie di Angelo Garofoli.

Costui era stato arrestato in data 22 gennaio 1928-VI perché appartenente ad una sezione comunista di Terni, e trovavasi in atto detenuto; ma del suo arresto l'Allegri non aveva notizia.

I germani Garofoli non volendo rivelare ad uno sconosciuto la detenzione del proprio fratello Angelo dissero che egli si trovava fuori Terni per ragioni di lavoro.

Ed allora l'Allegri li incaricò di salutarlo a nome di Gianni perché egli avrebbe compreso chi era.

I fratelli Garofoli insospettiti dal contegno dello sconosciuto, ed addolorati com'erano per la disavventura che era toccata al proprio fratello, per non andare incontro a responsabilità ne informarono l'Autorità di P.S. la quale rintracciò subito lo sconosciuto e lo trasse in arresto.

Perquisito sulla persona fu trovato in possesso di due pezzi di cartolina illustrata che teneva nel portafoglio in mezzo ad altre carte ed a lire 1.492,00 che gli furono sequestrate.

Sottoposto ad interrogatorio si mantenne reticente, e poi diede spiegazioni mendaci sulla sua presenza in Terni.

Ma a chiarire la sua posizione giunse il telegramma circolare della questura di Roma per il suo rintraccio quale funzionario del partito comunista.

La Questura di Roma avuta notizia del suo arresto chiese a quella di Terni la sua traduzione. E l'Allegri prima di lasciare la cella nella quale si trovava rinchiuso, disegnò su di una parete l'effigie di S.E. il Capo del Governo scrivendovi vicino per due volte la parola *boia*.

Tradotto a Roma vi giunse il 5 maggio 1928-VI.

Il maresciallo Cav. Quagliotti che proseguiva intanto nelle indagini in Roma procedeva il giorno 6 maggio all'arresto di Macchi Macchiavello e di Battistini Augusto mentre confabulavano insieme nella bottega di esso Macchi.

Nella perquisizione il Macchi fu trovato in possesso di lire 300,00 e di un foglio di giornale riproducente il monumento di Lenin.

Il Battistini venne trovato in possesso di un taccuino con annotazioni di appuntamenti avuti con persone, e l'ultimo era sotto la data 6 maggio 1928, ore 10,30, che corrispondeva precisamente all'ora in cui fu trovato nella bottega del Macchi.

La mattina del 7 maggio venivano arrestati Nuccitelli Fernando e Savi Leandro; verso le ore 15 dello stesso giorno veniva arrestata quella giovane donna che era stata vista più volte con l'Allegri.

Il suo arresto ebbe luogo mentre scendeva le scale dello stabile di via Panisperno n. 37, e portava con sé due valigie ed una piccola macchina per scrivere. Accompagnata in Questura fu identificata per Bessone Anna. Furono aperte in sua presenza le due valigie, ed in esse furono trovati importanti documenti del partito comunista, materiale di propaganda, un passaporto svizzero intestato a Lorenzetti Aldo, una carta d'identità intestata Bianchi Vincenzo, lire 10.200,00 in biglietti di Banca, 70 franchi svizzeri in carta, ed altri 30 franchi in moneta metallica. Il detto materiale apparteneva all'ufficio 3° (De) che aveva giurisdizione sull'Italia Centrale, meridionale ed insulare, e consisteva in rendiconti, relazioni, istruzioni, corrispondenza, e materiale di propaganda che sono elencati a vol. 8° f. 7 r. a f. II. In seguito venivano arrestati Chironi Agostino, Ciarniello Enrico, Bevilacqua Angelo e Cesaroni Augusto.

Nel prosieguo delle indagini si veniva a sapere inoltre che l'Allegri era anche in relazione con tale Pini Renato al quale dal carcere aveva tentato di far pervenire a mezzo di altro detenuto la notizia del suo arresto, con l'incarico di ritirare quanto si trovava nella sua stanza in via del Boschetto n. 65.

Si veniva inoltre a sapere che Segretario del settore Testaccio era tale Gabrielli Ariosto il quale era in rapporti con Bellanti Daniele, detto Nello.

Fra il materiale sequestrato alla Bessone fu trovata una busta con un frammento di cartolina postale e l'indicazione scritta a lapis, Quaglieri Giovanni - via Roma Libera n. 10 int. 18.

Rintracciato il Quaglieri fu tratto in arresto perché ritenuto fiduciario del partito comunista, e nella perquisizione eseguita in casa sua gli furono trovati vari documenti fra cui un frammento di cartolina postale portante la data 31 gennaio 1928 corrispondente all'altro frammento trovato fra i documenti della Bessone; ed un frammento di cartolina illustrata con la data 20.2.1928; questi frammenti dovevano evidentemente servire come segni di riconoscimento.

Si fecero quindi ricerche per arrestare il Dirigente dell'Ufficio 3° della Centrale comunista che risultava essere Amoretti Giuseppe.

Egli fu trovato ed arrestato la sera dell'11 maggio 1928 in Roma in una camera mobiliata dello stabile n. 6 sul Piazzale Porta Maggiore, che aveva preso in affitto presso la famiglia Fattucci alla quale si era presentato col nome di Dino Prati studente.

Perquisito fu trovato in possesso di un passaporto francese falso al nome di *Mozean Vincent*, e della somma di lire 5.600,00.

Fra i documenti sequestrati alla Bessone si è trovato anche un foglietto sul quale con inchiostro simpatico era scritto il nome Ferrara Vincenzo, e vi era unito un pezzo di carta tagliata da un lato sul quale erano scritte le parole:

del presente buon amico esporrai Bruno.

Fatte le indagini per identificare il Ferrara è risultato che egli risiedeva a Corato suo paese di origine.

Eseguita una perquisizione nella sua abitazione si è rinvenuto un altro pezzo di carta tagliato da un lato su cui erano scritte le seguenti parole:

il latore è un mio amico al quale tuoi desideri.

le quali completano il testo del biglietto sequestrato alla Bessone.

Fu trovata inoltre in casa del Ferrara una lettera di contenuto sovversivo, ed una cartolina a firma Bruno, il cui carattere era identico a quello del biglietto.

Interrogato il Ferrara sulla provenienza del biglietto dichiarò di averlo ricevuto per posta da tale Pantoni Bruno, disegnatore tecnico residente a Torino, il quale lo avvertiva che si sarebbe recato da lui un individuo che per farsi riconoscere avrebbe esibito l'altra metà del biglietto.

Fatte indagini per rintracciare il Pantoni è risultato che egli risiedeva a Trieste, suo luogo di nascita, e che era addetto come ingegnere elettrotecnico presso il locale «Cantiere San Marco». Il Pantoni fu quindi tratto in arresto e tradotto a Roma. La perquisizione eseguita in sua casa ha portato al sequestro di stampe che sono descritte a vol. 29 f. 4. Egli ha riconosciuto per suo il pezzo di carta sequestrato al Ferrara, ed ha confermato di averglielo mandato per posta perché servisse di riconoscimento di un tale che gli avrebbe portato dei libri.

Fra i documenti sequestrati alla Bessone furono rinvenuti alcuni fogli a ciclostile intestati «Sardegna» nonché una relazione scritta a mano sulla situazione della detta Isola.

Le indagini esperite per identificare l'autore di tali scritti a firma *Nereo*, fecero conoscere che esso era un giovane studente sardo che si chiamava Dore.

Intensificate le indagini egli venne identificato per Dore Antonio studente, residente a Cagliari, e la cui famiglia è domiciliata in Roma via Gioacchino Belli.

Da alcuni autografi del detto Dore sequestrati in casa del di lui padre a Roma, è risultato che la calligrafia era identica a quella della relazione sulla Sardegna rinvenuta

fra i documenti dell'Ufficio 3° della Centrale del partito comunista, e perciò fu richiesta la Questura di Cagliari perché procedesse al suo arresto ed a perquisizione nella sua abitazione.

La perquisizione portò al rinvenimento di due poligrafi ed accessori, nonché di libri di contenuto sovversivo.

Esaminati tali pubblicazioni si rinvennero fra le pagine di uno di essi due pezzi di cartolina illustrata tagliata da un lato a linea spezzata, e che si ritenne costituissero segni di riconoscimento (vol. 32 f. 2).

Interrogato il Dore sul possesso dei poligrafi disse in primo tempo che appartenevano a suo padre; successivamente disse che li aveva egli acquistati per pubblicare un giornale intitolato «Il Satiro» da servire per gli studenti.

Il Dore fu tradotto a Roma, e quando fu alla presenza del maresciallo Cav. Quagliotti, fu da questi riconosciuto per quel giovane studente che egli aveva veduto più volte nei primi del 1927 confabulare col giovane comunista Ciarniello Enrico, e che poi era stato da lui perduto di vista.

Raccolti questi elementi a carico degli individui fin qui nominati, essi furono denunziati in stato di arresto all'Autorità Giudiziaria, la quale in esito alle risultanze della istruttoria li ha rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti.

All'odierno dibattimento l'imputato Allegri ha dichiarato che egli per il fatto delle offese al Capo del Governo è stato già giudicato dal Tribunale di Terni e condannato con sentenza in data 22 agosto-VI a sei mesi di reclusione ed a lire 500 di multa.

Assunte telegraficamente informazioni al riguardo presso la Regia Procura di Terni è risultata vera la dichiarazione dell'Allegri, per cui non resta che dichiarare non luogo a procedimento penale in ordine alle offese al Capo del Governo, per sussistenza di precedente giudicato.

Quanto alle altre imputazioni l'Allegri ha confermato di essere comunista, e di essere venuto a Roma per lavorare per il partito. Ha dichiarato che fu l'Amoretti a farlo venire in Roma da Milano con l'incarico di fittare una stanza e tenere con sé una valigia per custodire il materiale di propaganda. Che a Roma venne una prima volta nel gennaio 1928, e poi vi tornò stabilmente il 9 febbraio 1928. Che egli era stipendiato dall'Amoretti con lire mille al mese oltre il rimborso delle spese cui andava incontro. Che il suo lavoro consisteva nel trasmettere al Comitato Federale le disposizioni che gli venivano date da Amoretti a mezzo della sua compagna Bessone Anna. Che allo stesso Comitato portava il materiale di propaganda; e dai membri del Comitato stesso riceveva tutte le informazioni che dovevano essere portate all'Amoretti. Che per incarico di costui si recò più volte a Genzano per trovare Bevilacqua Angelo; ed una volta andò anche a Firenze, ed un'altra a Napoli, per trovare compagni di fede. Che il 21 aprile andò a Terni, sempre per incarico dell'Amoretti, per mettersi a contatto con tale Garofoli Angelo al quale avrebbe dovuto consegnare un pezzo di cartolina che doveva servire come segno di riconoscimento tra lui e l'Amoretti per un convegno che si sarebbe dovuto tenere fra loro; ma che non ha potuto assolvere l'incarico perché a Terni fu arrestato.

Dalle stesse dichiarazioni dell'Allegri emerge quindi la prova dei fatti che gli sono attribuiti e cioè di riorganizzazione del partito comunista e di propaganda; pertanto deve essere ritenuto colpevole dei detti reati previsti e puniti rispettivamente dalla prima parte dell'art. 4 della legge 25 novembre 1926 n. 2008 e dal secondo capoverso dello stesso articolo.

Quanto alla somma rinvenutagli addosso al momento del suo arresto non può dubiarsi che essa sia di provenienza delittuosa e destinata allo svolgimento della sua attività comunista.

L'imputato Amoretti Giuseppe ha confermato i suoi interrogatorii dichiarando di essere stato mandato a Roma dal partito comunista per assumere la direzione dell'Ufficio 3° il quale, dopo la caduta dei Segretarii e dei numeri, fu istituito per occuparsi nuovamente di organizzazione, di propaganda e di agitazione nell'Italia Centrale, meridionale, ed insulare.

Che detto ufficio era rappresentato da lui soltanto; e che con lui collaborava la Bessone con lo pseudonimo di Miele o di Enea, e l'Allegri con lo pseudonimo di Gianni.

Ha soggiunto che egli era stipendiato dal partito con lire 1.275 mensili oltre le spese, e che il danaro sequestrato a lui ed alla Bessone apparteneva all'Ufficio 3°, meno una piccola parte che costituiva i loro assegni personali.

Oltre che dal suo interrogatorio anche dal materiale sequestrato rilevasi l'attività dell'Amoretti quale organizzatore e propagandista.

Dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che l'Amoretti era l'organizzatore di tutti i canali comunisti verificatisi nell'Italia Centrale ed insulare dal gennaio al maggio 1928.

Egli ha anche confessato di aver fatto uso di passaporto falso e di carta d'identità falsa per svolgere la sua attività nell'interesse del partito.

E pertanto dalle sue stesse dichiarazioni emerge la prova dei fatti che a lui sono attribuiti e che rivestono rispettivamente i caratteri del reato di ricostituzione del partito comunista a senso dell'art. 4 p.p. della citata legge 25.11.1926 n. 2008; del reato di propaganda sovversiva a senso del 2° capoverso dello stesso articolo 4; e del reato di uso sciente di documento falso a senso dell'art. 285 n. 3 Cod. Pen.

L'imputata Bessone Anna ha dichiarato di essere comunista e di aver preso parte all'attività svolta dall'Amoretti facendo quanto ha potuto per la organizzazione e per la propaganda a favore del suo partito.

Ha altresì confessato di aver fatto uso di falso passaporto e di falsa carta d'identità; e che il danaro sequestrato le apparteneva all'Ufficio 3°.

Dal rapporto della Questura di Roma risulta che essa era la principale coadiutrice dell'Amoretti, e dai documenti sequestrati emerge quanta attività svolgeva per la propaganda e per la riorganizzazione del partito.

Allo svolgimento di questa attività essa era portata oltre che dai suoi sentimenti comunisti anche dalla passione verso l'Amoretti del quale era divenuta l'amante seguendo dappertutto, e lo dimostra l'episodio del tentato suicidio da lei commesso in carcere in seguito alla notizia che le era stato rifiutato il consenso di celebrare il matrimonio in carcere con l'Amoretti. Anche nei suoi riguardi deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti che le sono attribuiti e che rivestono rispettivamente i caratteri dei reati previsti e puniti dall'art. 4 p.p. e secondo capov. della citata legge, e dall'art. 285 n. 3 Cod. Pen.

L'imputato Chironi Giovanni ha confermato la dichiarazione fatta davanti al Giudice Istruttore da cui risulta che egli ha confessato la sua fede comunista ed ha dichiarato apertamente di essersi occupato della organizzazione del partito comunista e della propaganda delle idee comuniste.

Dalla deposizione del maresciallo Quagliotti è risultato che il Chironi ha costituito il Comitato Federale degli adulti di cui egli era il capo.

E dal rapporto dei Carabinieri di Cagliari risulta che fin dai primi anni della sua giovinezza militò nel partito socialista, ed in seguito in quello Sardista che era di opposizione al Fascismo.

Risulta altresì che venne scacciato dalla Direzione delle ferrovie complementari per i suoi sentimenti ostili all'attuale Regime.

La prova dei fatti che gli sono attribuiti è quindi pienamente raggiunta, e pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione del partito comunista e di propaganda sovversiva a senso della prima parte e del 2° capov. dell'art. 4 della Legge suindicata.

L'imputato Bevilacqua Angelo ha dichiarato che l'Allegri nel gennaio 1928 andò a trovarlo a Genzano e lo incaricò di costituire una Sezione comunista offrendogli danari per tale costituzione. Ha soggiunto che egli promise all'Allegri di fare dei tentativi, ma poi non fece nulla.

Invece nei suoi interrogatori davanti alla P.S. e davanti a G.I. ha confessato di avere effettivamente organizzato a Genzano una Sezione che contava una trentina d'iscritti e che egli ne era il Segretario. Ed ha soggiunto che per la ricostituzione della Sezione ebbe danari che risultavano dai rendiconti di febbraio e di marzo che egli ha consegnato all'Allegri. Ha confessato altresì che nel partito era conosciuto con lo pseudonimo Ezellino.

La sua attività di organizzatore e di propagandista è confermata anche dal rapporto dei Carabinieri in atti. Pertanto deve ritenere raggiunta la prova dei fatti che gli sono ascritti e che rivestono rispettivamente i caratteri dei reati di organizzazione del partito comunista e di propaganda sovversiva a senso della prima parte e del secondo capoverso dell'art. 4 della Legge 25.11.1926 n. 2008.

L'imputato Macchi Macchiavello ha dichiarato che non faceva parte del Federale e che la relazione a firma *Saltapicchio* trovata fra i documenti sequestrati alla Bessone è di suo pugno, ma si riferisce ad un periodo di tempo anteriore al maggio 1925. Ha soggiunto che dopo tale periodo egli non fece più parte del partito comunista.

Dall'interrogatorio da lui reso davanti alla P.S. e davanti al Giudice istruttore risulta invece che per incarico del Chironi, detto Giorgione, egli ha svolto un lavoro per la riorganizzazione del partito comunista in Roma ed ha compilato anche le relazioni che ha consegnato al detto Chironi. Che una di queste relazioni è proprio quella rinvenuta fra i documenti sequestrati dalla Bessone a firma *Saltapicchio* sotto la data 7 aprile 1928, come pure sue sono le altre due relazioni sequestrate alla Bressone sul movimento sindacale in Toscana.

E dai rapporti delle Autorità di P.S. risulta che egli è pericolosissimo comunista, propagandista, ed il più attivo ed influente membro del Comitato Federale adulto di Roma che manteneva i collegamenti in Toscana e nei castelli romani.

Al momento dell'arresto gli furono trovate in dosso lire 300 che si ha motivo di ritenere siano di provenienza delittuosa e destinate allo svolgimento dell'attività comunista.

Anche nei riguardi del Macchi deve quindi ritenere raggiunta la prova dei reati che a lui si attribuiscono, e cioè appartenenza al partito comunista e di propaganda del detto partito. L'imputato Battistini Agostino ha confessato di far parte del partito comunista e di aver ricevuto nel marzo 1928 dalla Bessone l'incarico di recarsi a Cesena per rintracciare qualche compagno ed invitarlo a riorganizzare colà il partito comunista. Ha soggiunto che dovendosi recare a Cesena per suoi affari ha accettato l'incarico, ma poi non poté fare nulla per la presenza dei fascisti.

Che ciò non pertanto fece una relazione sul movimento comunista di Cesena, non rispondente al vero, ed è quella rinvenuta fra i documenti sequestrati alla Bessone.

Anche davanti al Giudice Istruttore fece le stesse dichiarazioni e disse che non ha timore di manifestare i suoi principii comunisti e di dichiarare di avere svolto attività di propaganda e di organizzazione sino alla data del suo arresto.

Pertanto vi è la prova dei fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati di appartenenza al partito comunista a senso del primo capov. dell'art. 4 della citata legge; di propaganda sovversiva a senso del secondo capov. dello stesso articolo 4.

L'imputato Nuccitelli Fernando ha confermato le dichiarazioni fatte in periodo istruttorio, e cioè che nel settembre 1927 ebbe l'incarico di funzionario del partito comunista per Roma e per l'Italia Centrale, e gli fu fatta la tessera ferroviaria che gli venne sequestrata nella perquisizione.

Che per tale incarico era stipendiato con lire 1.275 mensili oltre le spese, e poi non potendo continuare per motivi di famiglia venne esonerato.

Che nel dicembre 1927 l'Allegri, detto Gianni, lo invitò di recarsi in Svizzera per assistere ad una conferenza ed avendo egli accettato fu provvisto di un passaporto falso con la sua fotografia ed intestato al nome di Camerati Lino, e gli furono anche date lire 800.

E così verso l'8 o il 9 gennaio partì per la Svizzera e si recò a Zurigo dove assistette alla conferenza e gli furono anche pagate le spese di alloggio e di vitto.

Che ritornato in Italia fu incaricato dal Gianni di lavorare per il partito fuori Roma; ma dopo 4 o 5 settimane venne esonerato dall'incarico.

Ha confessato inoltre che prima del suo arresto si recò effettivamente varie volte al Caffè degli amici in Piazza Vittorio Emanuele per i collegamenti col Gianni.

Dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che il Nuccitelli alla data del suo arresto era membro del Federale giovanile e che è stato sempre attivista propagandista.

Pertanto ritenere raggiunta la prova dei reati di appartenenza al partito comunista e di propaganda sovversiva, e di uso sciente di passaporto falso che gli sono attribuiti, e di tali reati deve essere ritenuto colpevole a senso del primo e del secondo capov. dell'art. 4 della Legge 25.11.1926 n. 2008, e dell'art. 285 n. 3 Cod. Pen.

L'imputato Salvi Leandro ha confermato al dibattimento la sua fede comunista e le dichiarazioni fatte in periodo istruttorio da cui risulta che egli milita da circa tre anni nel partito giovanile comunista e da circa un anno faceva parte del Comitato Federale Giovanile della Sezione di Roma con lo pseudonimo Dino.

Che ai primi del 1928 si presentò a lui l'Allegri, conosciuto col nome di Gianni, e gli raccomandò la organizzazione giovanile e la attività nella propaganda. E egli promise di fare del suo meglio, ed in seguito consegnò al Gianni una relazione sull'andamento dello Stabilimento Poligrafico a firma Miro.

Dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che egli era il Segretario del Federale Giovanile comunista, ed il membro più attivo e più a contatto con l'Allegri.

Egli deve pertanto essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al partito comunista e di propaganda sovversiva che gli sono ascritti a norma del primo e del secondo capoverso dell'art. 4 della citata legge.

L'imputato Ciarniello Enrico ha confermato le dichiarazioni fatte in periodo istruttorio.

Da esse risulta che egli ha confessato la sua fede comunista e le sue relazioni con i suoi compagni di fede Nuccitelli, Savi ed Allegri, e che quest'ultimo nei loro incontri, che avvenivano settimanalmente in varie località, raccomandava a lui ed agli altri due suddetti compagni, la organizzazione dei giovani comunisti, e la propaganda mediante distribuzione di stampati che venivano ad essi consegnati.

Dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che il Ciarniello era membro del Federale Giovanile comunista, fervente propagandista, e segretario di cellula, e che varie volte fu fermato dagli agenti del quartiere Trionfale per misure di P.S.

Pertanto vi sono elementi più che sufficienti di prova della sua appartenenza al partito comunista, e della sua attività per la propaganda; ed in conseguenza deve essere ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dal primo e secondo capoverso dell'art. 4 della citata legge 25 novembre 1926 n. 2008.

L'imputato Bellanti Daniele ha negato di essere comunista; però in periodo istruttorio ha dichiarato di professare principii comunisti e di aver avuto rapporti con l'Allegri il quale lo incaricò di andare a Terni per trovare qualche compagno e prendere collegamento con i comunisti locali.

Ha anche confessato di aver accettato l'incarico, di aver avuto lire 120,00 per il viaggio e di essersi recato effettivamente a Terni, ma di non aver visto nessuno, e di essersi quindi recato a Ferentillo per visitare la nonna.

I suoi rapporti col *Gianni*, l'incarico accettato per Terni dimostrano la sua appartenenza al partito comunista.

Difatti dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta fervente comunista ed attivo membro della federazione giovanile comunista di Roma.

Egli quindi deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al ricostituito partito comunista a senso del primo capov. dell'art. 4 della legge 25 novembre 1926 n. 2008.

Però non è rimasta bene accertata la sua attività in ordine alla propaganda, e da tale accusa deve essere prosciolto per insufficienza di prove.

L'imputato Cesaroni Orlando ha dichiarato d'essere stato iscritto al partito socialista sino al 1921, e da quell'epoca di non essersi più occupato di politica. Invece è risultato che egli era in rapporti con Allegri, con Bevilacqua e con Bellanti; e costoro lo hanno indicato come compagno di fede appartenente al Federale.

Anche dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che era membro del Federale adulto, e nella perquisizione fu trovato in possesso di un bracciale rosso, distintivo del partito, e di opuscoli sovversivi.

Non vi ha quindi dubbio sulla sua appartenenza al ricostituito partito comunista, e perciò deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal primo capoverso dell'art. 4 della citata legge 25 novembre 1926 n. 2008.

Non sono emersi però elementi sufficienti a suo carico in ordine all'accusa di propaganda, e da tale reato deve perciò essere prosciolto per insufficienza di prove.

L'imputato Quaglieri Giovanni ha confermato al dibattimento i suoi interrogatori scritti.

L'imputato osserva però che mentre davanti alla P.S. aveva detto di essere di fede comunista e di appartenere al partito comunista, invece davanti al Giudice Istruttore ha tergiversato dicendo che intendeva riferirsi al tempo in cui ha appartenuto al partito comunista. Fra i documenti sequestrati alla Bessone si è trovato un pezzo di cartolina postale sul quale era scritto il suo nome; ed essendo stata eseguita una perquisizione nel domicilio del Quaglieri si è trovato l'altro pezzo di cartolina corrispondente perfettamente a quella sequestrata dalla Bessone e sul quale era scritta la data 31 gennaio 1928.

Si è trovato inoltre in casa del Quaglieri un altro pezzo di cartolina illustrata con la data 20 febbraio 1928.

Evidentemente questi frammenti di cartoline sono i soliti segni di riconoscimento fra gli affiliati del partito comunista; e lo stesso Quaglieri ha dichiarato davanti alla P.S. di averli ricevuti da uno sconosciuto quali segni di riconoscimento.

Dal rapporto delle Autorità di P.S. il Quaglieri risulta fiduciario del partito comunista con l'incarico del collegamento fra gli emissari del partito e la zona in caso di arresto dei dirigenti locali.

Non vi ha quindi dubbio sulla appartenenza del Quaglieri al partito comunista, e pertanto deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal primo capoverso dell'art. 4 della legge più volte citata.

Non essendo rimasta accertata la sua attività anche in ordine alla accusa di propaganda, deve andare proscioltto da tale reato per insufficienza di prove.

L'imputato Ferrara Vincenzo ha dichiarato di non essere comunista e di non essere stato mai iscritto al partito.

Però fra i frammenti sequestrati alla Bessone si è trovato un foglietto sul quale era scritto con inchiostro simpatico il suo nome; ed al foglietto era unito un frammento di carta sul quale come è detto in narrativa erano scritte le parole seguenti:

del presente buon amico esporrai Bruno

Dalle indagini fatte è risultato che il Ferrara era appunto Ferrara Vincenzo di Corato.

E difatti eseguita una perquisizione nella sua abitazione in Corato si è trovato l'altro frammento di carta sul quale erano scritte le seguenti parole:

Il latore è un mio al quale tuoi desideri
che completano il testo del biglietto sequestrato alla Bessone. Questa è la prova più evidente che il Ferrara era in rapporti con l'Ufficio 3° del partito comunista.

In casa sua fu inoltre trovata una cartolina a firma Bruno di carattere identico a quello del frammento del biglietto.

Interrogato il Ferrara disse di aver ricevuto il biglietto per posta circa due mesi avanti da tale Pontoni Bruno disegnatore tecnico da lui conosciuto a Torino che lo avvertiva che si sarebbe presentato a lui un individuo il quale per farsi riconoscere avrebbe esibito l'altra metà del biglietto.

Dal rapporto dei Carabinieri di Corato risulta che il Ferrara è stato sempre un fervente comunista sino alla data del suo arresto. Ed il rinvenimento del foglietto col suo nome e del frammento di carta fra i documenti dell'ufficio 3°, dimostrano appunto la sua appartenenza al ricostituito partito comunista.

Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole del reato di cui al primo capoverso dell'art. 4 della citata legge.

Non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere che egli abbia anche svolto propaganda comunista deve essere proscioltto da tale accusa per insufficienza di prove.

L'imputato Pontoni Bruno ha dichiarato di essere comunista nel suo intimo pensiero, e di avere frequentato a Torino, quando era studente d'ingegneria, giovani delle sue stesse idee fra cui il Ferrara.

Ha dichiarato inoltre che il biglietto sequestrato al Ferrara è suo, e nel negare che esso servisse come segno di riconoscimento per il partito comunista, ha detto di averlo mandato al detto Ferrara perché questi gli chiese dei libri da leggere ed egli glieli mandò a mezzo di un altro studente annunziandolo prima per lettera.

Si osserva che se fosse vera la spiegazione che il Pontoni dà del contenuto del biglietto, dovrebbe risultare chiara ed evidente dal biglietto stesso. Invece il contenuto di esso è troppo sibillino; e quando si pensi che tanto egli quanto il Ferrara sono di sentimenti comunisti e che un frammento del detto biglietto fu trovato fra i documenti dell'ufficio 3° deve si ritenere che ben altro è il significato di quel biglietto, e che esso si riferisce a rapporti di partito che intercedevano fra i due.

Pertanto anche il Pontoni deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al partito comunista a senso del primo capoverso del citato art. 4 della Legge più volte indicata.

Non essendo risultati sufficienti elementi in ordine all'accusa di propaganda a carico del Pontoni, egli deve essere proscioltto da tale reato per insufficienza di prove.

L'imputato Pini Renato ha negato di appartenere al partito comunista, e di aver fatto propaganda.

A suo carico vi è però la circostanza del rinvenimento in casa sua di un biglietto reclame sul cui retro è scritto a lapis: Via dello Statuto, ore 7,30; ed il rinvenimento di un calendarietto tascabile sulla cui copertina si legge il nome del comunista Bellanti e l'indirizzo: via San Venanzio n. 17.

Il Pini ha dichiarato di conoscere il Bellanti perché abitavano entrambi alla Garbatella, e di aver scritto l'indirizzo nella occasione del cambiamento di abitazione del detto Bellanti. Vi è anche la circostanza che l'Allegrì dal carcere ha tentato d'informare il Pini del suo arresto con l'incarico di ritirare tutta la sua roba dalla stanza di via del Boschetto n. 65.

Però questi soli elementi non si ritengono sufficienti per affermare con sicura coscienza l'appartenenza del Pini al partito comunista, e la sua colpevolezza in ordine al reato di propaganda. E perciò da tali accuse deve essere prosciolto per insufficienza di prove.

L'imputato Gabrielli ha anch'egli protestato la sua innocenza dichiarando di non essere iscritto ad alcun partito né di aver fatto propaganda.

È però risultato che egli era amico del Bellanti.

Però questo solo elemento non costituisce prova sufficiente per affermare la sua colpevolezza in ordine ai reati di appartenenza al partito comunista e di propaganda, tanto più che dal rapporto dei carabinieri di Roma risulta che il Gabrielli dopo il marzo 1925, epoca in cui fu fermato perché sorpreso a distribuire manifestini, non diede più motivo a rilievi sulla sua condotta politica.

E pertanto anche egli deve essere prosciolto dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.

L'imputato Dore Antonio ha protestato la sua innocenza dichiarando di non essere comunista, e che la relazione sulla Sardegna, rinvenuta fra i documenti sequestrati alla Bessone, non è di suo pugno.

Ha giustificato il possesso dei due poligrafi dicendo di averli acquistati perché aveva intenzione di pubblicare un giornale per studenti dal titolo «Il Satiro».

Ha soggiunto che egli si è allontanato da Roma il 1° agosto 1927 e si è stabilito prima ad Olzai (Sardegna) luogo di nascita di suo padre, e poi nel dicembre dello stesso anno si è stabilito a Cagliari per ragioni di studii, e vi rimase sino al giorno del suo arresto.

Ha anche detto che durante tale periodo è ritornato a Roma due sole volte all'insaputa della famiglia, l'una nel febbraio e l'altra nel maggio 1928, per rivedere la fidanzata.

Si osserva che la relazione rinvenuta fra i documenti sequestrati alla Bessone, che la perizia grafica ha attribuito al Dore, ed il possesso dei due poligrafi trovati nella sua abitazione a Cagliari, e sui quali ha dato spiegazioni contraddittorie, sono certamente circostanze gravi a suo carico.

Ma vi sono anche altre circostanze che fanno grandemente dubitare delle accuse che a lui sono ascritte. Difatti deve si tener presente:

Che il Dore si è allontanato da Roma il 1° agosto 1927 e si è stabilito in Sardegna dove rimase per ragioni di studio sino alla data del suo arresto.

Che dopo il suo allontanamento dalla Capitale non vi è più ritornato, ed ha fatto due sole brevi apparizioni, l'una nel febbraio e l'altra nel maggio 1928-VI, per visitare la fidanzata ed all'insaputa della famiglia.

Che se egli fosse venuto a Roma per prendere contatti con i sovversivi locali, la sua presenza nella Capitale sarebbe stata certamente notata dal maresciallo Quagliotti,

che lo conosceva di vista, e che proprio in quel periodo di tempo svolgeva attive e diligenti indagini per vigilare l'attività dei comunisti pedinandoli personalmente.

Che d'altra parte non è risultato neppure che il Dore in Sardegna abbia svolto attività sovversiva, anzi i testi dottor Canu, Prof. Flores, e Signora Murgia hanno escluso che egli si sia occupato di politica o che abbia mai manifestato nei suoi discorsi sentimenti sovversivi, ed hanno soggiunto che se ciò egli avesse fatto non sarebbe a loro sfuggito data la intimità di rapporti che intercedevano fra essi ed il Dore.

Queste considerazioni, basate sulle risultanze del dibattimento, ed il contegno remissivo tenuto dal Dore in udienza, hanno ingenerato nella coscienza del Tribunale la perplessità ed il dubbio sulla colpevolezza del detto imputato, per cui si è ritenuto di doverlo prosciogliere per insufficienza di prove, sia in ordine all'accusa di appartenenza al partito comunista sia in ordine a quella di propaganda sovversiva.

Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli imputati ritenuti colpevoli nel modo detto avanti.

Ad Amoretti infligge:

a) per il reato di ricostituzione del partito comunista dieci anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma della parte prima dell'art. 4 della legge 25 novembre 1926 n. 2008, ed aggiunge alla pena della reclusione tre anni di vigilanza speciale;

b) per il reato di propaganda cinque anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici a norma del secondo capov. dello stesso art. 4 della legge citata; ed aggiunge anche tre anni di vigilanza speciale;

c) per il reato di uso sciente di documento falso un anno di reclusione a norma dell'art. 285 n. 3 C.P.

Procedendo quindi al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena di tredici anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale, che è il massimo che si può infliggere per questa pena accessoria a senso dell'art. 28 Cod. Pen.

Ad Allegri Roberto infligge:

a) per il reato di ricostituzione del partito comunista dieci anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli sopra citati;

b) per il reato di propaganda cinque anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza a norma degli art. sopra indicati.

Procedendo quindi al cumulo delle dette pene determina la pena complessiva di dodici anni e sei mesi di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e tre anni di vigilanza speciale.

E perché l'Allegri con sentenza del Tribunale Penale di Terni in data 22 agosto 1928-VI è stato condannato per il reato di offese al capo del Governo, a sei mesi di reclusione ed a lire cinquecento di multa; dovendosi cumulare la detta pena come sopra inflittagli da questo Tribunale, secondo le norme degli art. 68, 74 e 76 Cod. Pen. determina la complessiva pena di dodici anni e nove mesi di reclusione e lire cinquecento di multa, fermi restando la interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

A Bessone Anna infligge:

a) per il reato di ricostituzione del partito comunista sei anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e tre anni di vigilanza speciale;

b) per il reato di propaganda tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale;

c) per il reato di uso sciente di documento falso un anno di reclusione.

Procedendo quindi al cumulo delle pene determina la complessiva pena di otto anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

A ciascuno degli imputati Bevilacqua Angelo e Chironi Giovanni infligge:

a) per il reato di ricostituzione del partito comunista cinque anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

b) per il reato di propaganda quattro anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

E procedendo al cumulo delle pene determina per ciascuno la complessiva pena di sette anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

A ciascuno degli imputati Macchi Macchiavello, e Battistini Agostino infligge:

a) per il reato di appartenenza al partito comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a senso del primo capoverso dell'art. 4 della citata legge, ed aggiunge tre anni di vigilanza speciale;

b) per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del secondo capoverso dello stesso art. 4, ed aggiunge anche tre anni di vigilanza speciale.

Procedendo quindi al cumulo delle pene determina la pena complessiva per ciascuno di quattro anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

A Nuccitelli Fernando infligge:

a) per il reato di appartenenza al partito comunista tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e tre anni di vigilanza speciale;

b) per il reato di propaganda due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale;

c) per il reato di uso sciente di documento falso un anno di reclusione.

E procedendo al cumulo delle pene determina la pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

A Savi Leandro infligge:

a) per il reato di appartenenza al partito comunista tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e tre anni di vigilanza speciale.

Procedendo quindi al cumulo delle pene determina la pena complessiva di quattro anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

A Ciarniello Enrico infligge:

a) per il reato di appartenenza al partito comunista tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale;

b) per il reato di propaganda due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

E poiché dagli atti risulta che il Ciarniello al tempo dei reati era maggiore degli anni diciotto ma minore degli anni ventuno, a suo favore concorre la diminuzione di cui all'art. 56 Cod. Pen.; ed il Tribunale valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della citata legge 25 novembre 1926 n. 2008 diminuisce per ciascuno reato la pena della reclusione alla metà e la riduce rispettivamente ad un anno e sei mesi per l'appartenenza al partito comunista, e ad un anno per la propaganda, e sostituisce alla interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea per la durata di tre anni per il reato di appartenenza al p.c., e per la durata di due anni per il reato di propaganda.

Procedendo quindi al cumulo delle suddette pene a senso degli art. 68 e 74 Cod. Pen. determina la pena complessiva di due anni di reclusione e della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ferma restando la vigilanza speciale per la durata di tre anni aggiunta per il reato di appartenenza, a senso dell'art. 28 C.P.

A ciascuno degl'imputati Cesaroni Orlando, Quaglieri Giovanni, Ferrara Vincenzo e Pontoni Bruno infligge:

per il reato di appartenenza al partito comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed aggiunge tre anni di vigilanza speciale.

A Bellanti Daniele infligge:

per il reato di appartenenza al partito comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

E poiché dagli atti risulta che il Bellanti all'epoca del reato era maggiore degli anni diciotto ma minore degli anni ventuno, a suo favore concorre la diminuzione prevista dall'art. 56 Cod. Pen.; ed il Tribunale valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della citata legge 25 novembre 1926 n. 2008 diminuisce la pena della reclusione alla metà e la determina nella durata di un anno, e sostituisce alla interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea per la durata anche di un anno.

Ritenuto che gl'imputati Pini Renato, Gabrielli Ariosto e Dore Antonio essendo stati prosciolti da ogni accusa devono essere posti in libertà se non detenuti per altra causa a senso dell'art. 486 Cod. Pen. Es.

Ritenuto infine che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1928.

Il Cancelliere
DE CASTRIS

Sentenza contro Fancello Francesco Giuseppe e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 25 Novembre 1926 n. 2008, composto dagli Ill.mi Signori:

Tringali Casanova Comm. Antonio; Lanari Cav. Uff. Piero, Avv., Giudice Relatore; Alfaro Comm. Alfredo, Console M.V.S.N., Giudice; Ventura Cav. Uff. Alberto, Console M.V.S.N., Giudice; Rambaldi Comm. Giuseppe, Console M.V.S.N., Giudice; Sgarzi Cav. Uff. Giovanni, Console M.V.S.N., Giudice; Olivetti Cav. Ivo, Console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) Fancello Francesco-Giuseppe fu Pietro e di Marchi Giovannina, nato a Oristano (Cagliari) il 19 Marzo 1884, domiciliato in Roma, impiegato privato, celibe, incensurato, detenuto dal 2 Novembre 1930;

2) Pintus Cesare di Giuseppe e di Dessì Beatrice, nato a Cagliari il 4 Agosto 1901, ivi domiciliato, Avvocato, celibe, incensurato, detenuto dal 18 Novembre 1930;

3) Traquandi Nello di Francesco e di Biondi Ebide, nato a Firenze l'11 Ottobre 1898, ivi residente, celibe, impiegato ferroviario, incensurato, detenuto dal 30 Ottobre 1930.

Imputati tutti: del delitto di cui all'art. 3 p.p. della legge 25 Novembre 1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120-252 C.P.C.; per avere, in Roma, Cagliari, Firenze ed altrove, nel 1930, concertato, fra loro e con altri, di attentare all'ordine costituzionale dello Stato dando adesione ed attività alla organizzazione segreta e rivoluzionaria — a carattere repubblicano — «Giustizia e Libertà» la quale mira a provocare nel Regno l'insurrezione armata e la guerra civile.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori.

Il Tribunale ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori nonché dalle emergenze orali del dibattimento si è potuto statuire

In fatto ed in diritto: come risulta altresì dalla processura Bauer, Rossi ed altri, costituenti il primo gruppo degli esponenti della segreta organizzazione rivoluzionari «Giustizia e Libertà» che funzionava alle dipendenze del fuoruscitismo francese, = rappresentato da Rosselli, Torchiani, Lussu, Cipriani, Salvemini e Facchinetti =, del pari in Sardegna si andava svolgendo fattiva attività antinazionale.

Fiduciario residente a Roma era il Fancello. Egli confessò di avere fatto parte del partito sardo di azione, fino all'epoca del scioglimento d'autorità, già capeggiato dall'ex deputato «Lussu» fuoruscito.

Da qualche mese aveva ripreso contatto con persone delle quali non volle fare il nome; ed erasi scambiato con loro del materiale propagandistico antifascista. Foglietti stampati con o senza l'intestazione «Giustizia e Libertà», «Becco giallo»; corrispondendo altresì clandestinamente mediante scritti con inchiostro simpatico ed usando pseudonimi.

Però con quali persone il Fancello avesse avuto tali rapporti e con quali finalità criminose egli agisce è offerta prova attraverso il materiale in giudiziale sequestro e rinvenuto al Bauer. E precisamente egli corrispondeva coi maggiori esponenti del movimento «concentrazionista» in Italia ed all'estero: con lo stesso Bauer, Rossi, ecc, tutti del primo gruppo della stessa processura, condannati con sentenza 30 Maggio 1931 = Anno IX =.

E che l'opera fosse fattiva e pericolosa lo dimostra una lettera direttagli da Cagliari il 10 Novembre 1930 a firma «Girolamo» scritta con inchiostro nero comune dal contenuto di carattere famigliare di nessuna importanza. Ma sotto l'azione dei reagenti chimici risultò che dopo le pochissime righe di corrispondenza inconcludente tutto il rimanente spazio libero delle due facciate della carta, conteneva corrispondenza clandestina.

Lo scritto era intestato a «Carciofo» pseudonimo del fuoruscito sardo «Lussu»: di guisa che il Fancello doveva far tenere la lettera di «Girolamo» ai compagni di Milano perché le notizie pervenissero anche ai dirigenti il movimento rivoluzionario all'estero.

Il «Girolamo» identificato nel Pintus di Cagliari, incaricato dal «Lussu» di riorganizzare il partito di azione sardo ed i democratici, scriveva al conterraneo fuoruscito «Carciofo» per avvisarlo che l'attività delittuosa svolta anche in Sardegna procedeva bene ed intensamente. Gli faceva conoscere il nome dei fiduciari suoi collaboratori. Assicurando che dovunque funzionava il collegamento. Nel contempo il Pintus chiedeva di essere messo al corrente di tutto il piano di azione ideato per poterlo sviluppare nella organizzazione sarda. E si dichiarava contrario alle clandestine manifestazioni antifasciste a base di affissioni di manifesti come si era fatto a Sassari, perché in tal modo «si

rischiava di essere fregati». E consigliava il metodo della propaganda spicciola dei fogli da passare di mano in mano.

Il Pintus nel corrispondente coi compagni di fede nel Regno ed all'estero aveva assunto il pseudonimo di «Froid».

Il Traquandi di Firenze, impiegato ferroviario partecipava al movimento sovversivo rivoluzionario «Giustizia e Libertà» quale fiduciario per Firenze.

Egli disse che conobbe il Bauer presentatagli dal Rossi; e da entrambi, rispettivamente noti negli ambienti della «Giustizia e Libertà» per «Accipicchia» e «Burattino», fu premurato di svolgere attività politica antinazionale. Perciò ebbe rapporti con gli stessi Bauer, Rossi e con altri capeggiatori: corrispondendo altresì direttamente con fuorusciti.

Con quest'ultimi si teneva in rapporti scrivendo clandestinamente con inchiostro simpatico avuto a tal uopo dal Rossi: e firmando col pseudonimo di «Satiro» in seguito alle precise istruzioni ricevute dallo stesso Rossi e dal Bauer.

Egli Traquandi aveva conosciuto particolarmente Salvemini, Rosselli ed altri fuorusciti presentato a loro dal Rossi ed aveva avuto occasione di trovarsi sovente assieme a Firenze.

Pregato dal Salvemini gli mandava segretamente notizie di carattere politico.

Da una lettera sequestrata al Bauer e che il Traquandi clandestinamente mandava a Milano ai capeggiatori del movimento, risulta che egli si lagnava di «Burattino» (Rossi) perché a torto lo giudicava sfavorevolmente come «sovversivo».

Infatti diceva: «... ho ricevuto una cartolina di Burattino che mi ha addolorato molto. Mi ha giudicato male. Sono sempre lo stesso, con la stessa fede e con la stessa volontà».

Tutti e tre gli imputati appartenevano alla accennata organizzazione sovversiva rivoluzionaria e come emerge dagli atti processuali i «concentrazionisti» tenevano segrete riunioni fra individui provenienti da diverse correnti politiche; incettavano fondi mediante la emissione ed il rilascio di appositi buoni e tentando perfino la ricostituzione di logge massoniche.

Come appare dai documenti in giudiziale sequestro «Giustizia e Libertà 1929-1930» stampata alla macchia, tutti gli affiliati al movimento concentrazionista rivoluzionario tenevano archiviate le rispettive tessere di partito per creare una unità di azione, non un partito. Tutti uniti in una unica disciplina di ferro, decisi alla audacia ed al sacrificio per la riscossa, per il rovesciamento della dittatura fascista o per la conquista di un regime democratico repubblicano.

Perciò nella «Giustizia e Libertà» repubblicani, socialisti, democratici si battono oggi per la libertà, per la repubblica, per la giustizia sociale; costituendo non più tre espressioni differenti ma un trinomio inscindibile.

Il movimento antinazionale è segreto ma deve diventare popolare.

Gli uomini che ne fanno parte provengono da tutti i partiti, ma sono tutti prima di ogni altra cosa antifascisti.

Hanno un solo programma, la rivoluzione antifascista. E fino a che la rivoluzione antifascista non è avvenuta tutti gli antifascisti, tutti debbono marciare in colonna serrata decisi seriamente ad agire non a parole ma a fatti.

Attraverso la stessa stampa clandestina propagandistica si eccitavano gli animi timorosi degli affiliati con l'obbiettare: «Ma si dice: i "fascisti hanno le armi, noi no"». Non è vero. Solo una piccola minoranza di fascisti tiene in permanenza le armi: la grande maggioranza, se colta di sorpresa, è disarmata. Inoltre gli operai hanno gli strumenti di lavoro che in un corpo a corpo sono preziosi. Poi ci sono le armi dei fascisti si possono facilmente conquistare; ci sono infinite armi nascoste nelle case e sottoterra; poi c'è il

numero: e se i fascisti osassero di tirare sul popolo in rivolta, si scaverebbero la fossa con le loro mani».

Di conseguenza le confessioni sia pure talvolta attenuate dei giudicabili attraverso la numerosa corrispondenza clandestina con inchiostro simpatico nonché la stampa sobillatrice, dimostrano la vera grave portata delle direttive impartite dal fuoriuscitismo francese per un'azione violenta da svolgere in Italia per abbattere il governo, per creare la guerra civile mediante la rivolta armata, per costituire un governo provvisorio e convocare contro la volontà della Corona la costituente. I capeggiatori del movimento nel Regno erano riusciti perfino ad invitare alla rivolta il sergente aviatore Rizzoli, del primo gruppo della terza squadra, che facendo uso dell'apparecchio militare avrebbe dovuto fare espatriare clandestinamente in Francia il proprio padre e fratello [...] e volando poscia su Roma [...] avrebbe dovuto gettare materiale rivoluzionario propagandistico importato da lui dalla Corsica fuggendo ad operazione compiuta in Francia e consegnando l'apparecchio militare allo straniero. Infine gli imputati non si erano peritati di approntare delle bombe anche sperimentate in una campagna con materiale esplodente incendiario venuto da oltre frontiera con sistema ad orologeria che avrebbero dovuto esplodere contemporaneamente in vari uffici statali di Milano. Pertanto [...] il Collegio ebbe la prova che i giudicabili erano organizzati nella concentrazione «Giustizia e Libertà» e come tali erano in concerto coi capeggiatori del movimento rivoluzionario per commettere i reati di cui agli articoli 120 e 252 C.P.C. Di conseguenza si erano resi colpevoli del delitto di cui all'articolo 3 della legge 25 novembre 1926 n. 2008, in relazione all'articolo 2 stessa legge e dagli articoli 120 e 252 C.P.C. in quanto nella fattispecie dell'attività [...] da loro svolta si vengono a ravvisare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica del reato ad essi ascritto. Esaminate e vagliate tutte le circostanze raccolte dall'orale dibattito, tenuti presenti gli ottimi precedenti militari di guerra degli imputati il tribunale è d'avviso di irrogare le seguenti pene: a Fancello ed a Pintus anni 10 ciascuno, a Tarquandi anni 7. Tutti alla reclusione coll'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di pubblica sicurezza ed al pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge,

P.Q.M.

visti e applicati gli articoli 3 della legge 25 novembre 1926 n. 2008 in relazione all'articolo 2 della stessa legge [etc.] dichiara Fancello, Pintus e Tarquandi colpevoli del reato loro ascritto e li condanna Fancello e Pintus ad anni 10 Tarquandi ad anni 7. Tutti alla reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con 3 anni di vigilanza speciale di pubblica sicurezza con pagamento in solido delle spese di giustizia oltre ogni altra conseguenziale di legge.

Roma 27 giugno 1931, anno IX

(seguono firme collegio giudicante)

Sentenza contro Norfo Albino e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi Signori: Bevilacqua Gr. Uff. Cesare Federico, Console Generale, Presidente; Presti Comm. Giovanni, V. Avv. Militare, Giudice Relatore; Gangemi Comm. Giovanni, Console M.V.S.N., Giudice; Rossi Comm. Umberto, Console M.V.S.N., Giudice; Galia Comm. Michele, Console M.V.S.N., Giudice; Carusi Gr. Uff. Mario, Console M.V.S.N., Giudice; Leonardi Comm. Nicola, Console M.V.S.N., Giudice; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) Norfo Albino di Antonio e di Serra Giuseppa, nato a Cagliari il 27.2.1902, ivi domiciliato, meccanico, celibe, alfabeto, censurato, detenuto dal 17.3.1937, XV;

2) Bellisai Giorgio di Carlo e di Arrais Annetta, nato a Cagliari il 1° 10.1910, ivi domiciliato, operaio nelle saline, celibe, alfabeto, incensurato, detenuto dal 15 marzo 1937, XV;

3) Busonera Giuseppe di Francesco e di Degioannis Angela, nato a Cagliari il 19.9.1904, macellaio, ivi domiciliato, celibe, alfabeto, incensurato, detenuto dal 16.3.1937;

4) Bruno Antonio fu Giuseppe e fu Sundas Chiara, nato a Cagliari il 16.3.1900, ivi domiciliato, calderaio operaio, coniugato, alfabeto con istruzione elementare; incensurato, detenuto dal 16.3.1937, XV;

5) Calatri Salvatore fu Antonio e di Perniciano Anna Maria, nato a Cagliari il 23.1.1900, ivi domiciliato, calderaio, coniugato, alfabeto, incensurato, detenuto dal 15 marzo 1937, XV;

6) Fois Francesco Maria fu Giovanni e fu Chessa Maria Lucia, nato a Florinas (Sassari) l'8.9.1885, residente a Cagliari, alfabeto, impiegato privato, celibe, invalido di guerra, incensurato, detenuto dal 27 marzo 1937, XV;

7) Lunico Giorgio fu Wassili e fu Donsova Nadesta, nato ad Odessa (Russia) il 23.4.1906, cittadino russo, domiciliato a Cagliari, autista presso il Console francese di Cagliari, incensurato, celibe, alfabeto, detenuto dal 30 marzo 1937, XV;

8) Manunza Carlo di Giuseppe e di Traverso Felicita, nato a Cagliari il 25.1.1898, ivi domiciliato, impiegato privato, celibe, alfabeto, incensurato, detenuto dal 18 marzo 1937, XV;

9) Melis Antonio di Francesco e di Sarais Elvira, nato a Cagliari il 10.9.1905, ivi domiciliato, meccanico in officina, coniugato, incensurato, alfabeto, detenuto dal 26 marzo 1937, XV;

10) Murru Mario di Efisio e di Floris Francesca, nato a Cagliari il 9.11.1904, meccanico, ivi domiciliato, coniugato, alfabeto, incensurato, detenuto dal 16.3.1937;

11) Paluma Giuseppe di Salvatore e di Emblema Vittoria, nato a Cagliari il 29 maggio 1906, ivi domiciliato gassista idraulico, coniugato, alfabeto, incensurato, detenuto dal 15 marzo 1937, XV;

12) Pinna Angelo di Ignazio e di Marras Francesco, nato a Cagliari il 20.10.1900, ivi domiciliato, lavoratore di porto, coniugato, alfabeto, censurato, detenuto dal 16 marzo 1937, XV;

13) Pinna Giovanni di Luigi e di Mascia Francesca, nato a Cagliari il 30.1.1902. per avere partecipato ad associazioni comuniste dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre.

Norfo Albino, Bellisai Giorgio, Busonera Giuseppe, Fois Francesco, Lunico Giorgio, Manunza Carlo, Paluma Giuseppe, Pinna Angelo e Tolu Vittorio, ancora:

b) del delitto di cui agli art. 110-81-272 p.p.C.P. per avere concorso tra loro e con altri — in epoche diverse, ma con unico disegno criminoso — alla propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di diffusione di opuscoli e stampe sovversive;

c) del delitto di cui agli art. 110-270 parte prima ed ultimo capoverso Codice Penale per avere, in concorso tra loro e con altri, organizzato e diretto le associazioni comuniste di cui sopra. Con l'aggravante della recidiva specifica per Norfo Albino e della recidiva generica per Pinna Giovanni (Art. 99 parte prima e capov. 1° ed ultimo C.P.).

In Cagliari e provincia antecedentemente e fino al marzo 1937-XV. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva in fatto ed in diritto:

I prevenuti, a seguito di istruttoria a rito diretto, furono con atto d'accusa del P.M. in data 29 luglio 1937-XV, rinviati a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra in rubrica enunciati.

All'orale dibattimento, per le prove documentali e testimoniali e per le confessioni di parecchi accusati, sono stati accertati i seguenti fatti.

Nell'autunno 1936, il rubricato Lunico, di nazionalità russa ed autista del Console di Francia in Cagliari, di ritorno a Cagliari dalla Corsica, dov'era stato assieme al suo padrone per le ferie, portò *un pacco di stampa di propaganda sovversiva*, per incarico non si è potuto acclarare se del Console di Francia predetto o di un fuoruscito italiano per le discordanti versioni date dal Lunico, e lo consegnò al rubricato Fois, già noto per i suoi precedenti sovversivi.

Il Fois, dopo averne presa visione, fece pervenire le stampe di cui trattasi al rubricato Melis, il quale, a sua volta consegnò alcune delle stampe ricevute a Pinna Angelo. Questi, dopo averle lette, le passò al nominato Tolu, il quale collo stesso intento dei precedenti nominati e cioè a scopo di propaganda sovversiva, distribuì dette stampe ai rubricati Bellisai, Soro Guido e Paluma.

Il Soro Guido passò il giornaleto sovversivo «Per la salvezza dell'Italia, riconciliazione del popolo italiano» al rubricato Murru, il quale, pur essendo tesserato fascista, non solo non disdegnò di riceverlo, ma espresse il proposito di farlo leggere ai suoi compagni in officina. A tal uopo, infatti, lo portò al suo compagno di lavoro rubricato Calatri, il quale lo respinse, dopo averlo in parte letto, pare, ma non è stato chiaramente accertato, perché fosse già in possesso di altro esemplare dello stesso giornaleto. Il Bellisai, che più volte ebbe a ricevere dalla Francia stampe sovversive, e il Paluma consegnarono le stampe avute dal Tolu al Soro Augusto, il quale non fece ulteriore diffusione di esse.

Nella perquisizione operata in casa del Soro Augusto furono sequestrati i seguenti opuscoli sovversivi dai titoli: «Anche tu devi essere un militante comunista»; «La carta della libertà»; «La vittoria del socialismo nell'U.R.S.S.»; «Ai giovani»; «Difendiamo

l'Unione Sovietica» e il giornaleto: «Per la salvezza dell'Italia, riconciliazione del popolo italiano».

Il Soro Augusto aveva avuto dal Paluma anche l'opuscolo del titolo: «La rapida maturazione della crisi rivoluzionaria».

Tali stampe ora citate erano circolate fra i predetti, dall'autunno 1936 al Gennaio 1937. Ma la deleteria opera di propaganda venne esplicata verso altri e da qualcuno anche successivamente. Infatti il Tolu esercitò pressioni di propaganda comunista anche nel marzo 1937 verso tale Dragoni, col quale aveva appuntamento, poi non verificatosi, per la consegna di stampe del genere.

Non vi è dubbio, pertanto, che i ricordati prevenuti, meno il Calatri, siano appartenuti al movimento comunista clandestino cagliaritano, che pur non assurgendo ad attrezzata associazione, raccoglieva un nucleo di partecipi militanti comunisti, il quale svolgeva propaganda, specialmente fra i giovani, propaganda che, sebbene, non intensa, giustamente preoccupò l'arma dei CC.RR. per le ulteriori conseguenze che avrebbero potuto derivarne.

Non è risultato provato pertanto che vi fosse una vera e propria organizzazione o che, comunque, vi fossero dei capi o dei dirigenti, ma semplici gregari e propagandisti che evidentemente dovevano far capo, per le istruzioni all'estero, se dall'estero, come è risultato, ricevevano il materiale per la propaganda.

Il collegio perciò ritiene che Lunico, Fois, Bellisai, Paluma, Pinna Angelo e Tolu debbano essere assolti per non provata reità dal maggiore reato di cui all'art. 270 p.p. C.P. loro ascritto in accusa e debbano invece essere dichiarati responsabili degli altri due reati loro ascritti in rubrica, pur escludendo l'aggravante della continuazione per la propaganda, essendo risultato trattarsi di singoli atti non ripetuti di diffusione di stampe sovversive.

Il collegio ritiene che gli altri nominati, meno il Calatri, e cioè Melis, Murru, Soro Guido e Soro Augusto debbano essere dichiarati responsabili del reato in epigrafe loro addebitato (art. 270, 2° capov. C.P.) e Melis, Murru e Soro Guido anche del reato concorrente di propaganda (art. 272 p.p. C.P.) loro contestato in udienza, ai sensi dell'art. 445 C.P.P., a richiesta del P.M., esclusa, per i motivi dianzi accennati, l'aggravante della continuazione di cui all'art. 81 C.P.

Ritiene invece che il Calatri debba essere assolto per non provata reità dell'imputazione ascrittagli, perché, anche se i suoi precedenti politicamente sospetti e l'asserita dubbia accennata detenzione di un giornaleto sovversivo possono far sorgere dei dubbi sulla sua partecipazione al movimento comunista in crimine, tali elementi non autorizzano ad affermare la sua responsabilità.

I predetti in udienza hanno fatto dichiarazioni di omaggio al Regime fascista e hanno ribadito le dichiarazioni di pentimento e di buoni propositi per l'avvenire fatte in istruttoria.

Quindi il collegio decide, commisurando la pena al fatto e alla pericolosità di ciascuno, di condannare alla reclusione nella misura seguente:

Murru, Fois, Bellisai e Paluma ad anni quattro ciascuno, risultanti dal cumulo di anni due per ciascuno dei due reati loro attribuiti (270, 2° cap. e 272 p.p. C.P.);

Pinna Angelo, Melis e Soro Guido ad anni tre ciascuno risultati dal cumulo di anni 1 pel delitto di cui all'art. 270, 2° cap. C.P. e di anni due pel delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.;

Tolu ad anni due risultanti dal cumulo di un anno per ciascuno dei due reati a lui attribuiti (270, 2° cap. e 272 p.p. C.P.);

Lunico ad anni sette, risultati dal cumulo di anni 2 pel delitto di cui all'art. 270, 2° cap. C.P. e di anni 5 pel delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.;

Soro Augusto ad un anno pel delitto di cui all'art. 270, 2° cap. C.P.

A tutti i condannati incombe l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e a ciascuno l'obbligo personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 488 - 274 C.P.P.). Il Tribunale ritiene sia il caso di dovere ordinare la sottoposizione di Fois, Bellisai, Paluma, Pinna Angelo, Melis, Murru e Soro Guido alla libertà vigilata ai sensi dell'art. 202-203 C.P. in relazione all'art. 133 C.P.

Poiché è risultato che Lunico è cittadino russo, nei suoi riguardi bisogna ordinare l'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 212 C.P.

È risultato altresì che Lunico, Fois, Bellisai, Paluma, Pinna Angelo, Melis, Murru e Soro Guido commisero gli atti di propaganda sovversiva anteriormente al 15 febbraio 1937-XV, pertanto a ciascuno di essi bisognerà condonare condizionalmente anni due della pena loro inflitta per tale delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. ai sensi dell'R.D. 15 febbraio 1937, XV n. 77 (art. 2 e 9).

Busonera, Manunza, Bruno, Pinna Giovanni e Tuveri, perché risultava che essi unitamente ad alcuni degli altri rubricati, si riuniva spesso nel Bar Americano di Cagliari e, con fare apparentemente sospetto in un casotto di proprietà del Manunta lungo la spiaggia di Cagliari.

Le stesse autorità rapportanti però non hanno fornito elementi concreti circa la sostanza e l'indole di tali riunioni.

Gli accusati hanno negato ogni carattere sovversivo di tali riunioni, quando non abbiano escluso di avervi partecipato.

Pur essendo alcuni di essi, come il Manunza, il Norfo, il Busonera e il Pinna, sospetti per i loro precedenti, tuttavia il collegio non può, in mancanza di altri dati idonei, affermare la responsabilità di essi in ordine alle imputazioni loro rubricate, specialmente contro il Manunza e i Tuveri nulla è affiorato che possa riferirsi ad una loro partecipazione ai fatti incriminati.

Ritiene pertanto il collegio opera di giustizia, assolvere gli ultimi due nominati per non aver commesso il fatto e gli altri per non provata reità in ordine alle accuse loro mosse (art. 485 C.P.E.).

In conseguenza bisogna ordinare la scarcerazione di essi e i Calatri, di cui si è detto in precedenza, se non detenuti per altra causa (art. 486 C.P.E.).

Il Relatore
GIOV. PRESTI

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 270 - 2° capv. - 110-272 p.p. 73-229-312 C.P. 445-274-488 C.P.P. 485-486 C.P.E. 2-9 R.D. 15 febbraio 1937-XV n. 77.

dichiara Lunico Giorgio, Fois Francesco Maria, Bellisai Giorgio, Paluma Giuseppe, Pinna Angelo e Tolu Vittorio responsabili dei delitti di cui agli art. 270 — 2° capov. e — esclusa l'aggravante della continuazione — 272 p.p. C.P., assolvendoli per non aver provata reità del delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P.; dichiara Melis Antonio, Murru Mario e Soro Guido responsabili dei delitti di cui agli art. 270 — 2° capv. e — esclusa l'aggravante della continuazione — 272 p.p. C.P.; dichiara Soro Augusto responsabile del reato in epigrafe ascrittogli e cumulate le pene condanna alla reclusione: Lunico ad anni sette, Fois, Bellisai, Paluma e Murru ad anni quattro ciascuno, Pinna Angelo, Melis Antonio e Soro Guido ad anni tre ciascuno, Tolu ad anni due, Soro Augusto ad anni uno; tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva;

ordina che Fois, Bellisai, Pinna, Melis, Murru e Soro Guido siano sottoposti alla libertà vigilata, e che Lunico Giorgio sia espulso dallo Stato quando avrà espiata la pena; dichiara condizionalmente condonati anni due della reclusione rispettivamente inflitta a Lunico, Fois, Bellisai, Paluna, Pinna, Melis, Murru e Soro Guido relativamente alla sola pena inflitta per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.

Assolve per non provata reità Norfo Albino, Busonera Giuseppe, Bruno Antonio, Calatri Salvatore e Pinna Giovanni, e per non aver commesso il fatto Tuveri Enzo e Manunza Carlo da tutti i delitti loro ascritti in epigrafe ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.

Roma, 22 ottobre 1937, XV

(seguono firme collegio giudicante)

Sentenza contro Tinti Antonio e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi Signori:

Le Metre Gr. Uff. Gaetano, Console Gener. f.g.s, Presidente; Lanari Comm. Piero, V. Avv. Militare, Giud. Relatore; Gangemi Comm. Giovanni, Cons. Gener. M.V.S.N., Giudice; Calia, Cav. Uff. Michele, Console M.V.S.N., Giudice; Barbera Comm. Gaspero, Console M.V.S.N, Giudice; Pasqualucci Comm. Renato, Console M.V.S.N., Giudice; Caputi Comm. Pietro, Console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) Tinti Antonio di Giuseppe e di Dessì Maria Teresa, nato a Monserrato (Cagliari) il 9 dicembre 1919, ivi residente, celibe, contadino, alfabeto, incensurato detenuto dal 1° ottobre 1938-XVI;

2) Corona Mario Vincenzo Fedele di Fedele e di Dessì Eleonora, nato a Monserrato (Cagliari) il 19 settembre 1916, ivi residente, celibe, muratore, alfabeto, incensurato, detenuto dal 1° ottobre 1938-XVI;

3) Floris Silvio Manlio Orlando di Silvio e di Calamia Fiorenza, nato a Bolotana (Nuoro) il 20 novembre 1918, domiciliato a Fluminimaggiore (Cagliari) celibe, alfabeto (in atto Radiotelegrafista nella R. Marina-Deposito C.R.E.M. Taranto) incensurato detenuto dal 7 ottobre 1938-XVI;

4) Tosciri Sebastiano di Ignazio e di Sotgiu Giuseppina, nato a Macomer (Nuoro) il 14 novembre 1915 domiciliato a Bosa (Nuoro), celibe, falegname (in atto soldato presso il VI Reggimento Genio in Bologna), alfabeto, censurato, detenuto dal 14 ottobre 1938-XVI.

Imputati tutti;

a) del delitto di cui all'art. 271 capov. I C.P. per avere partecipato ad un'associazione diretta a distruggere il sentimento nazionale;

b) del delitto di cui agli art. 110 e 272 capov. I C.P., per avere, in concorso fra loro, fatto propaganda per distruggere il sentimento nazionale;

Tinti-Corona e Floris, inoltre del delitto di cui agli art. 110 e 271 p.p. C.P., per avere, in concorso fra loro, costituito, organizzato e diretto un'associazione avente lo scopo di distruggere il sentimento nazionale.

Reati commessi in Cagliari ed altrove sino all'ottobre 1938-XVI.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori;

Il Tribunale considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire: in fatto ed in diritto:

I rubricati Tinti Antonio, Corona Mario, Floris Silvio e Tosciri Sebastiano appartenevano a due movimenti sovversivi tra loro collegati in un fronte unico: uno comunista capeggiato dal Tinti, l'altro autonomista sardo, capeggiato dal Corona e dal Floris.

Tutti e tre costoro sono dei fanatici delle proprie idee antinazionali per rendere la Sardegna indipendente dal Regno; atteggiandosi a seguaci dell'ex deputato, fuoruscito, Emilio Lussu (già maggiore esponente del movimento autonomista sardo) e delle sue idee.

Per ciò si erano abbandonati ad una propaganda abbastanza nutrita, contro il fascismo e la sua benefica opera, spicciola per il momento (nell'attesa di avere i mezzi necessari per la intensificazione e lo sviluppo del movimento); esaltando, per contro, le suddette idee «sardiste». A tal uopo avevano escogitato tutti i sistemi ed i mezzi per dare maggiore estensione e sicurezza al movimento, sistemi e mezzi già sperimentati dalle organizzazioni sovversive, quali l'uso di pseudonimi e di scritture segrete o in cifra per la corrispondenza fra di loro, l'invio di lettere in buste portanti la intestazione a stampa di uffici sindacali, per renderne l'arrivo a destinazione sicuro e non sospetto, il recapito della corrispondenza presso terze persone, sempre allo scopo anzidetto, e non si era trascurato anche di ricercare il mezzo più adatto per mettersi a contatto col Lussu, allo scopo di avere da lui istruzioni e direttive per l'ulteriore attività antifascista da svolgere. Il Tinti, dal canto suo, dalle idee piuttosto bolscevizzanti, si era posto a contatto, pur di allacciare, com'era sua aspirazione, rapporti col Lussu, con un elemento comunista, (non potuto identificare) dal quale aveva ricevuto dei fogli di propaganda sovversiva, poi sequestratigli al momento dell'arresto. Né la condizione di militari in servizio è stata di remora al Corona (oggi in congedo illimitato) e al Floris: perché, anzi, proprio durante al loro simultanea degenza all'ospedale militare di Cagliari, nel periodo dicembre 1937-gennaio 1938, ebbero modo di concretare, assieme al Tinti, che spesso vi si recava a visitare il Corona, l'attività da svolgere, propagandando, per di più, e facendo aderire al movimento anche il soldato Tosciri, pure in quel tempo ricoverato nello stesso ospedale. È da rilevare che la sera del 26 settembre 1938-XVI nel cinematografo Olimpia e in qualche via di Cagliari furono lanciati numerosi manifestini stampati con caratteri mobili di gomma intestati al partito sardo d'azione ed incitanti alla rivolta. Le indagini compiute non hanno potuto stabilire con certezza chi siano gli autori della diffusione e chi abbia compilati i manifestini. Tuttavia, tenuto conto di qualche indizio affiorato a carico specie del Tinti, ed inoltre di quanto ha dichiarato il Tosciri, e cioè che il Corona ed il Floris avevano ideato di compilare manifestini antifascisti da attaccare nel cortile dell'ospedale militare e nelle vie di Cagliari, non pare sia da escludersi che i colpevoli siano da cercarsi proprio nel gruppo del Tinti-Corona-Floris.

Sostanzialmente tutti i quattro prevenuti sono confessi: per cui rimane accertato che facevano parte del gruppo autonomista sardo; che rispettivamente, nella corrispondenza clandestina sovversiva, avevano assunto il pseudonimo di «Gordon» noto personaggio sardo liberatore di schiavi; di «Ansicora» (*sic*) noto personaggio sardo che liberò i sardi dagli arabi; di «Lister» comandante una brigata internazionale rossa in Spagna; e di «De Vries»; — che svolgevano propaganda tra i giovani, specie militari, oltre che per staccare la Sardegna dal Regno, anche per denigrare il Regime ed il suo Capo, come risulta dalla corrispondenza in giudiziale sequestro; che il radiotelegrafista della regia marina da guerra, Floris, era stato sollecitato dai compagni di fede, a rubare a bordo della regia nave Giulio Cesare i pezzi necessari per impiantare (in Sardegna) una radio trasmittente clandestina; che il soldato Tosciri aveva avuto un primo incarico, dai compagni Corona e Floris, per affiggere in Cagliari dei manifestini sovversivi e poi, durante la degenza all'ospedale militare, di distribuire stampati antifascisti nelle camerate dello stesso ospedale; che facevano uso di un cifrario segreto che fu spedito, tra gli altri, anche al Floris a Taranto, in una busta intestata al P.N.F. e con l'indirizzo «al Camerata ecc.» in modo da sfuggire ad ogni sospetto; che i dirigenti del gruppo Corona e Floris, si tenevano in stretto contatto per corrispondenza ed anche verbalmente col capo del gruppo comunista di Monserrato, Tinti, per una azione comune contro il fascismo; che il Tinti poi, essendo in possesso delle disposizioni originali dactiloscritte della direzione del partito comunista italiano a Parigi, svolgeva propaganda particolarmente a Carbonia, raccomandando a tutti la iscrizione al P.N.F.

Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che tutti i giudicabili, con altri non potuti individuare, appartenevano ad associazione diretta a distruggere il sentimento nazionale; e che il Tinti, il Corona ed il Floris in concorso fra loro, l'avevano promossa, costituita, organizzata e diretta. Tutti poi in concorso fra loro avevano svolta relativa attività propagandistica. Di conseguenza ognuno si è reso responsabile dei reati ascritti come in rubrica; sussistendono tutti gli estremi; soggettivamente ed oggettivamente considerati, ai sensi e per gli effetti giuridici degli art. 271 cap. I; 110-271 p.p.; e 110-272 capov. I C.P.

Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali nonché le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare dei reati e che gli imputati erano iscritti al P.N.F. provenendo dalle organizzazioni giovanili, a che Floris e Tosciri sono militari ancora in servizio, nei confronti dei quali anche deve essere sostituita la reclusione ordinaria con la militare, per il disposto degli art. 28 C.P. Es. e 27 C.P. militare per la marina; il Collegio ritiene equo irrogare le seguenti pene:

In applicazione dell'art. 110-271 p.p. C.P.: a Tinti, Corona e Floris anni 3 ciascuno;

Ai sensi dell'art. 271 capov. I C.P.: a Tinti, Corona e Floris anni 1 ciascuno; a Tosciri mesi sei.

Ed operato il cumulo della pene complessivamente condannare: Tinti, Corona, Floris ad anni 5 ciascuno; Tosciri ad anni 1.

Tutti alla reclusione; Tinti, Corona, Floris anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; tutti, tranne Tosciri, con al libertà vigilata; tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra consequenziale di legge.

Poiché il Tosciri ed il Floris sono ancora in servizio militare, il primo nell'esercito ed il secondo nella marina, per il disposto degli art. 28 del C.P. Es. e 27 del C.P. militare per la marina, nei confronti di entrambi la reclusione ordinaria viene sostituita con la reclusione militare.

E risultando il Tosciri condannato, condizionalmente, ad anni 2 di reclusione militare con sentenza 16 settembre 1938 del Tribunale Militare di Roma, in applicazione dell'art. 168 C.P. viene revocata la sospensione condizionale ed operato il cumulo delle due pene complessivamente viene condannato ad anni 3 di reclusione militare.

P.Q.M.

visti ed applicati gli art. 110 - 27 p.p.; 271 cap.; 110 - 272 cap. 1; 23.29.73.168.228.229. C.P.; 274.488. C.P.P.; 28 C.P. Es.; 27 C.P. militare per la marina;

Dichiara Tinti, Corona, Floris, Toxiri colpevoli dei reati ad ognuno ascritti, ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Tinti, Corona, Floris ad anni 5 ciascuno; Toxiri ad anni 1.

Tutti alla reclusione; Tinti, Corona, Floris con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti, tranne Toxiri, con la libertà vigilata; tutti col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge, nei confronti di Floris e di Toxiri alla reclusione ordinaria viene sostituita la reclusione militare. Per il disposto dell'art. 168 C.P. viene revocato il beneficio già accordato al Toxiri della condanna condizionale di anni 2 di reclusione militare di Roma con sentenza 16 settembre 1938 a.XVI; ed operato il cumulo delle due pene complessivamente lo condanna ad anni 3 di reclusione militare.

Roma, 18 Aprile 1939, XVII.

(seguono firme collegio giudicante)

Sentenza contro Caput Salvatore e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi Signori:

Le Metre Cav. Gr. Cr. Gaetano, Luog. Gen., Presidente; Lanari Avv. Comm. Piero, R. Avv. Mil., Giudice Relatore; Colizza Comm. Ugo, Cons. Gen., Giudice; Palmentola Comm. Aldo, Console, Giudice; Vedani Dott. Mario, Console, Giudice; Mingoni Dott. Gr. Uff. Mario, Console, Giudice; Leonardi Avv. Comm. Nicola, Console, Giudice.

Ha pronunciato la seguente Sentenza nel procedimento penale a carico di:

1) Caput Salvatore fu Luigi e di Asquer Anna, nato a La Spezia il 10 gennaio 1891 domiciliato a Cagliari, via Lamarmora 129, celibe, laureato in legge, impiegato privato, capitano degli alpini in congedo, decorato della croce di guerra al valor militare, incensurato, detenuto dal 3-5 1°-XIX.

2) Musu Giovanni di Emanuele e di Porcu Carmela, nato a Cagliari il 10 luglio 1908 ivi domiciliato in via Tola n. 16, alfabeto, impiegato privato, coniugato con tre figli, incensurato, detenuto da maggio 1941-XIX;

3) Nicoletti Andrea di Delio e di Caput Ada, nato a Cagliari il 25 febbraio 1905, residente in via Garibaldi n. 51, medico-chirurgo, incensurato, dal 3 maggio 1941-XIX;

Imputati tutti:

a) del delitto di cui all'art. 271 capov. I Codice Penale per avere partecipato ad associazione antifascista che si proponeva di svolgere attività diretta a deprimere il sentimento nazionale;

b) del reato di cui all'art. 8 del R.D. 15-6-1940, 765 in relazione agli art. 20 e 340 della legge da guerra approvata con R.D. 8-7-1938 n. 1415 ch, in possesso di un apparecchio di radioaudizioni, facevano di questo uso per ascoltare stazioni radio nemiche.

In Cagliari, precedentemente e fino al maggio 1941. Il Musu Giovanni ancora;

c) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere, in un giorno imprecisato del febbraio o marzo 1941-XIX, fatto leggere, a persone convenute in casa del coimputato Nicoletti, in Cagliari, una poesia contenente frasi di offesa all'onore ed al prestigio del Capo del Governo-Duce del Fascismo.

In pubblica udienza. Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. Il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle chiare e precise dichiarazioni dei testi e dalle ammissioni degli stessi giudicabili, si è potuto accertare In fatto e in diritto:

Con atto d'accusa 7 agosto 1941-XIX del P.M. di questo Tribunale Speciale, Costa Enrico, Professore insegnante in lingua inglese presso il Convitto Nazionale di Cagliari, Caput Salvatore, dottore in legge, Capitano degli alpini di complemento ed impiegato privato, Musu Giovanni, ragioniere direttore della libreria «il Nuraghe», e Nicoletti Andrea medico chirurgo, erano stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati previsti e puniti dall'art. 271 - I capov. C.P. perché, secondo l'accusa, avrebbero partecipato ad associazione antifascista che si proponeva di svolgere attività diretta a deprimere il sentimento nazionale. E dall'art. 8 R.D. 16 giugno 1940 n. 765 in relazione agli articoli 20 e 340 della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415 perché, in possesso di un apparecchio radioaudizione facevano di questo uso per ascoltare radio nemiche.

Il rubricato Musu poi anche per rispondere del delitto di cui all'art. 282 C.P. perché aveva fatto leggere a persone convenute in casa del coimputato Nicoletti, una poesia contenente frasi di offesa all'onore ed al prestigio del Capo del Governo Duce del Fascismo.

Nei riguardi del Costa con ordinanza odierna di questo Tribunale Speciale venne disposto lo stralcio degli atti ed il rinvio della causa perché trovati ricoverati al manicomio, essendo affetto da agitazione psicomotoria, pericolosa, di guisa che il processo ebbe luogo nei confronti degli altri imputati.

Risultò provato che le consuete famigliari riunioni avvenivano in casa del Dott. Nicoletti e che erano dei parenti ed intimi amici che si incontravano per chiacchierare del più e del meno. Finché, un giorno, essendo caduto il discorso sui fatti delle guerre e sui comunicati allarmistici delle radio nemiche, finirono per ascoltarle. Non contenti di violare in tal modo la legge, cominciarono a manifestarsi le rispettive idee al proposito discutendo gli stessi comunicati inglesi e criticando la politica del Regime.

Come è naturale in simili circostanze, talvolta si accalorarono per cui, probabilmente qualche poco opportuno loro giudizio fu sentito da estranei alle amichevoli riunioni. Tanto che finì per venirne a conoscenza la Questura di Cagliari e venne inviata una lettera anonima al locale Federale.

Per ciò si procedette al loro arresto e nelle perquisizioni domiciliari furono trovati parecchi libri di carattere politico e relativi specificatamente alla evoluzione del liberalismo e sulla democrazia, sullo svolgimento del comunismo ecc.

Il Musu poi nella perquisizione personale venne trovato in possesso di una poesia dattiloscritta, oltraggiosa per il Duce del fascismo e denigratoria per il Regime.

In un primo tempo tutti i rubricati tentarono di negare le accuse ma di poi ammisero che si riunivano per discutere fra loro di politica e per ascoltare la radio Londra.

In una delle riunioni il Musu fece leggere la poesia che comincia con le parole «Noi soli restammo fedeli all'idea» e che termina con le altre «O santo ideale di paci paterne, risplendi, ed il mondo raccendi d'amore».

La poesia, che ha un contenuto di gravissima offesa all'onore ed al prestigio del Capo del Governo Duce del fascismo e di oltraggiosa critica al Regime, secondo una proposta fatta dai presenti alla lettura, avrebbe dovuto essere fatta stampare e distribuire; ma nessuna conclusione venne presa e così fu restituita al Musu che se la mise in tasca e se la tenne tanto che gli fu sequestrata alcuni giorni dopo, all'atto dell'arresto.

Attraverso le dichiarazioni rese dagli stessi giudicabili emerse che i più che si inferveravano nelle dispute erano il Tag. Musu ed il Prof. Costa, i quali si mostravano accaniti avversari della guerra e spesso criticavano gli avvenimenti anche a noi favorevoli.

Dalle testimoniali poi risultò che il padre del dott. Nicoletti non avrebbe desiderate le riunioni tenute dal figlio ed era contrario all'uso della radio, tanto che più volte ebbe a protestare e tagliò perfino i fili della radio.

Non v'è dubbio pertanto che tutti i giudicabili con la loro opera criminosa ebbero a rendersi responsabili del reato previsto e punito dall'art. 8 del R.D. 16 giugno 1940 n. 765 in relazione agli art. 20 e 340 della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415 perché in possesso di un apparecchio di radioaudizione facevano di questo uso per ascoltare stazioni radio nemica.

Il Musu poi si rese colpevole anche del delitto di cui all'art. 282 C.P. perché fece leggere a più persone e durante una delle consuete già precisate riunioni, una poesia contenente frasi di gravissima offesa all'onore ed al prestigio del Capo del Governo Duce del fascismo.

Per quanto concerne invece il reato di cui allo art. 271 capov. I C.P. il Collegio opina che non si siano raccolti elementi sufficienti di reità per poter affermare che appartenevano ad associazione antifascista per cui, prospettandosi l'ipotesi dubitativa, tutti gli imputati devono essere assolti dalla detta imputazione per insufficienza di prove.

Affermata la responsabilità, in ordine ai rispettivi suaccennati reati, del Musu, del Nicoletti e del Caput, il Tribunale, dopo di avere esaminato e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive; considerata la natura particolare dei reati commessi in un momento grave per la Nazione in guerra, è d'avviso d'irrogare le seguenti pene:

Per il disposto dell'art. 282 C.P.: anni cinque al Musu.

In applicazione dell'art. 8 R.D. 16 giugno 1940 n. 765 in relazione agli art. 20 e 340 legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415: mesi sei e L. 2.000 di multa ciascuno, al Musu, Nicoletti e al Caput.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare: Musu Giovanni ad anni cinque, mesi sei e L. 2.000 di multa; Caput Salvatore a mesi sei e L. 2.000 di multa; Nicoletti Andrea a mesi sei e L. 2.000 di multa.

Tutti alla reclusione. Musu anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata.

Tutti col pagamento in solito delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 271 cap. 1, 282 C.P., 8 R.D. 16 giugno 1940 n. 765 in relazione agli art. 20 e 340 legge di guerra approvata con il R.D. 8 luglio 1938 n. 1415; 23.73.29.228.229 C.P.; 274.488 C.P.P.; 485 C.P. Es.; dichiara tutti assolti per insufficienza di prove dal delitto di cui all'art. 271 cap. 1 C.P.; mentre li ritiene colpevoli del reato rispettivamente ascritto e di cui alle lettere b) e c) della rubrica. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Musu Giovanni ad anni 5, mesi 6 e L. 2000 di multa; Caput Salvatore, a mesi 6 e L. 2000 di multa, Nicoletta Andrea, a mesi 6 e L. 2000 di multa.

Tutti alla reclusione. Musu anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata. Tutti col pagamento in solido delle spese di giustizia, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

Roma, 29 Agosto 1941

(seguono le firme del Presidente e dei giudici)

(⁶) Ad esempio, nella sentenza n. 3 del 1929, contro Antonio Piu, troviamo addirittura scritto che il Piu, «comunista tra i più attivi», «fece molti proseliti tra i giovani... svolgendo pericolosa propaganda e manifestando più volte propositi di violenza che, *però*, non ebbero principio di attuazione».

(⁷) Cfr. DOMENICO ZUCARO, *Lettere di una spia*, Milano, 1977.

(⁸) Sentenza n. 19 del 1936. Cfr. *Appendice*.

(⁹) *Ibidem*.

(¹⁰) GAETANO SALVEMINI, *Pasquale Villari*, «Nuova rivista storica», anno II (1918), fasc. 2, p. 114.

DOCUMENTI

Sentenza contro Michelino Manconi

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008 composto dai Signori:

S.E. Carlo Sanna, generale di Corpo d'Armata, Presidente; Cau comm. Lussorio console della M.V.S.N., Giudice; Cristini on. Guido console della M.V.S.N., Giudice; Galamini conte comm. Alberto console della M.V.S.N., Giudice; Mucci comm. Giulio console della M.V.S.N., Giudice; Tringali Casanova cav. uff. Antonino console della M.V.S.N., Giudice; Lanari cav. uff. Pietro, Giudice Relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro Manconi Michelino, d'ignoto e fu Manconi Francesca, nato il 30 settembre 1892 a Bono (Sassari) incensurato, bracciante, detenuto dall'11 settembre 1926, imputato:

a) del delitto previsto dagli art. 247 C.P. cap. 6 e 7 p.p. legge 19 luglio 1894 n. 314 per avere pubblicamente, in Albarese, nel giorno 11 settembre 1926 fatto l'apologia dell'attentato commesso nello stesso giorno, mediante una bomba, in danno del Capo del Governo, S.E. Benito Mussolini con le seguenti testuali parole: «*Sarebbe stato meglio che l'avessero ammazzato che così avrebbero comandato i rossi e la sarebbe andato meglio, al tempo dei rossi si viveva meglio*»;

b) del delitto previsto dall'art. 9 della legge 24.12.1928 n. 2263 per avere, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo offeso il Capo del Governo, S.E. Benito Mussolini, con le seguenti espressioni: «*Mussolini non sta combinando nulla di buono*».

In pubblica udienza sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che col suo difensore ebbe per ultimo la parola;

il Tribunale ritenuto che dall'esame e dalla lettura degli atti istruttori nonché dalle emergenze orali del pubblico dibattimento si è assodato

In fatto ed in diritto: che Manconi Michelino, d'ignoto d'anni 34, incensurato, detenuto dall'11 settembre 1926 è chiamato a rispondere:

a) del delitto previsto dagli art. 247 C.P. cap. 6-7 p.p. legge 19 luglio 1894 n. 314 per aver pubblicamente in Albarese, nel giorno 11 settembre 1926 fatto l'apologia dell'attentato commesso nello stesso giorno mediante una bomba, in danno del Capo del Governo, S.E. Benito Mussolini con le seguenti testuali parole: «Sarebbe stato meglio che l'avessero ammazzato che così avrebbero comandato i rossi e la sarebbe andata meglio; al tempo dei rossi si viveva meglio»;

b) del delitto previsto dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1926 n. 2263 per avere, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo offeso il Capo del Governo, S.E. Benito Mussolini, con le seguenti espressioni: «Mussolini non sta combinando niente di buono».

Che dall'interrogatorio dell'imputato emerge che egli Manconi mai avrebbe parlato col denunciante, pure operaio presso la tenuta Albarese; in quanto questo ultimo, abbandonato il lavoro si era allontanato molto prima di lui. Di conseguenza non avrebbe pronunciato affatto le frasi incriminate: ritenendo, invece, che il Ronchetti per astio, causa un rimprovero di recente fattogli perché in camerata teneva la branda non troppo pulita, abbia organizzata la denuncia.

Tanto più che oltre al rimprovero piuttosto vivace egli era andato a dormire fuori in altro locale. Non appartenne mai a partiti politici, mai essendosi occupato di politica;

Che il Vice Brigadiere dei R.R.C.C. confermò il processo verbale: dichiarando che il bracciante Ronchetti verso le ore 21 del giorno 11 settembre 1926 si era presentato al Comando di Stazione denunciando che il compagno Manconi, mentre fra loro due discutevano sull'attentato, ebbe ad esclamare tutte le frasi riportate in due specificati capi d'imputazione: perciò rintracciò l'imputato e tradottolo in caserma, procedette all'interrogatorio e poscia al confronto fra i due; ricorda che entrambi con energia sostenevano le proprie dichiarazioni: ed il Manconi ripeteva che era vittima di una calunnia, senza però prospettare la benché umana causale: ma tenendo un contegno da uomo che pareva dicesse la verità;

Infine non da giustificare come il denunciante escluda di avere accusato il Manconi anche per le espressioni «Mussolini non sta combinando nulla di buono» perché se riportato nel suo processo verbale vuol dire che a lui furono riferite dal Ronchetti;

Che i braccianti Francia e Morino furono sentiti sulla specifica circostanza dell'incidente determinato dalla branda poco pulita e presunta causale della denuncia. Ma entrambi affermarono di nulla sapere al proposito. Come nulla sapevano delle accuse fatte al Manconi: solo dopo la denuncia sentirono fra i compagni di lavoro che il Ronchetti andava dicendo di avere sentite le frasi pronunciate dal Manconi;

Che non essendosi presentate all'udienza, quantunque regolarmente citato, l'unico teste di accusa e quindi non essendo riuscito di ascoltare dalla sua viva voce la deposizione, sull'accordo delle parti viene data lettura delle deposizioni del Ronchetti rese sia dinanzi al Comando di stazione del R.R.C.C. sia dinanzi al Giudice Rotrullo;

Per cui emerse che egli denunciante sempre, e perfino quando fu messo a confronto col Manconi, confermò di avere sentite le frasi incriminate: escludendo l'incidente per la branda poco pulita.

Il teste però esclude assolutamente di avere denunciate le frasi «Mussolini non sta combinando nulla di buono»: in quanto il Manconi non le ebbe a pronunciare.

Il discorso avvenne fra loro due soli, lungo la strada provinciale a 150 metri dalla dispensa della tenuta Albarese: ed udite le frasi si limitò ad invitare l'imputato a cambiare discorso; e dopo parecchie ore lo denunciò ai R.R.C.C.

Il Ronchetti dichiarò pure di non essere fascista ma si sente oggi vincolato al partito perché al tempo dei rossi soffriva la fame ed ora invece sta bene.

Dalla suesposta narrativa anzitutto è riuscito provato che unico accusatore sarebbe stato il bracciante Ronchetti, il quale trovandosi solo a camminare lungo una strada provinciale, discutendo col Manconi sull'attentato, all'udire le frasi delittuose si sarebbe limitato a dire «è meglio che cambi discorso» e dopo di essersi separato dal compagno, senza incidente alcuno, quattro ore circa di distanza dal fatto si sarebbe presentato ai R.R.C.C. per la denuncia.

Secondo le categoriche affermazioni del Comandante della stazione il Ronchetti avrebbe in modo esplicito accusato il Manconi — anche durante il confronto —;

Però a sua volta l'imputato con energia negava, tenendo un contegno da uomo che parve dicesse la verità e dichiarandosi vittima di calunnia. Tranne che le due contraddittorie recise affermazioni dei due, nessun altro elemento di prova fu possibile raccogliere a carico del Manconi: quantunque, durante il dibattimento, il Tribunale abbia tentato di fare scaturire una qualsiasi precisa circostanza di fatti atta a meglio illuminare il Collegio sull'eventualità che le frasi siano state, o meno, pronunciate dal Manconi, siano anche state raccolte dal Ronchetti in modo esagerato o travisate o siano state magari in definitiva riportate a verbale in modo diverso dall'originaria realtà tanto più quando per la categoria smentita dell'unico denunciante, le espressioni «Mussolini non sta combinando nulla di buono» non dovrebbero essere state proferite dal Manconi ma per equivoco verbalizzate dal Comandante della stazione dei R.R.C.C.

Ed allora se nemmeno dalle orali emergenze processuali fu possibile statuire, in tutta la sua portata giuridica, il «fatto», il quale deve assurgere a configurazione di reato, il Tribunale necessariamente affaccia l'evidente ipotesi del «dubbio». In quanto perfino riuscì provato che le frasi costituivano il capo d'accusa b) e che configurando il delitto prescritto dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1923 n. 2263 offese al Capo del Governo non sarebbero state pronunciate dall'imputato: e nei riguardi della denuncia lo stesso Brigadiere dei R.R.C.C. — che raccolse la denuncia, le dichiarazioni dei due, anche in confronto —, affermò che l'imputato mantenne nelle sue energiche negative, un contegno da uomo che pareva dicesse la verità.

Pertanto considerato che non si sono raggiunte le prove sufficienti a statuire che nella fattispecie vi conoscevano tutti gli elementi subbiettivi ed obbiettivi costituenti la figura giuridica del reato in ordine al primo capo d'accusa e che invece per quanto concerne il secondo capo d'accusa è riuscito provato che il Manconi non ha commesso il fatto: e che conseguentemente dichiarandolo assolto da entrambi i rati ascrittogli, in applicazione dell'art. 421 C.P.P. egli deve essere liberato se non detenuto per altra causa;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 9, ultima parte della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, 6° capoverso e art. 7, prima parte, della legge 19 luglio 1892, n. 314 e 247. Codice Penale e 421 Codice Procedura Penale;

dichiara Manconi Michelino d'ignoti assolto per non aver commesso il fatto in ordine al reato di offese al Capo del Governo e per insufficienza di prove in ordine all'apologia di reati.

Ordina che il Manconi sia scarcerato se non detenuto per altra causa.
Roma, li 7 febbraio 1927, (Anno Quinto)

(seguono le firme del collegio giudicante)

Sentenza contro Gavino Pasquale Giordo e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008 composto dai Signori:

Freri comm. Orlando Gen. di Div., Presidente; Cau comm. Lussorio, console M.V.S.N., Giudice Effett.; Calamini conte comm. Alberto console della M.V.S.N., Giudice Effett.; Tringale Casanova cav. U. Antonino console della M.V.S.N., Giudice Effett.; Alfaro comm. Alfredo console della M.V.S.N., Giudice Supplente; Ventura cav. Alberto console della M.V.S.N., Giudice; Lanari cav. Uff. Pietro Avvocato, Relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) Giordo Gavino Pasquale fu Antonio e fu Maria Piazza, calzolaio, nato il 22 maggio 1886, a Sassari;

2) Della Casa Giuseppe di Angelo e di Beatrice Longhi, marm., nato il 25 maggio 1905 a Genova.

Entrambi detenuti dal 14 marzo 1927, accusati:

a) del delitto di cui all'art. 4 u.p. Legge 25.11.1926 n. 2008, per avere in Genova nella prima metà del marzo 1927 a mezzo della diffusione del giornale comunità «unità» fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione d'un partito sciolto per ordine della pubblica autorità;

b) della contravvenzione agli art. 112-114 e 143 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo distribuito in pubblico le copie del detto periodico senza licenza dell'autorità locale di P.S.

In pubblica udienza, sentito il P.M. e gli imputati che coi loro difensori ebbero per ultimi la parola;

Il Tribunale ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori nonché dalle risultanze orali del pubblico dibattimento si è assodato, in fatto ed in diritto:

Che Giordo Gavino e Della Casa Giuseppe devono rispondere dei delitti:

a) di cui all'art. 4 u.p. Legge 25.11.1926 n. 2008, per avere in Genova nella prima metà del marzo 1927 a mezzo della diffusione del giornale comunista «unità» fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione d'un partito sciolto per ordine della pubblica autorità;

b) della contravvenzione agli art. 112-114 e 143 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo distribuito in pubblico le copie del detto periodico senza licenza dell'autorità locale di P.S.;

Che l'autorità di P.S. di Genova erasi preoccupata dell'attività propagandistica dei comunisti e perciò aveva intensificato le indagini allo scopo di scoprire i detentori ed

i distributori di manifesti, opuscoli e materiale sovversivo in genere stampato alla macchina. Così si riuscì ad individuare il Giordo; il quale aveva ricevuto ben 15 copie, del giornale «l'Unità» del 1927, da distribuire: dal ben noto e pericoloso comunista Della Casa. Procedutosi alla perquisizione personale e domiciliare nulla fu trovato: però il Giordo ammise che il Della Casa, che conosceva il figlio di lui perché già compagno di lavoro, in un pomeriggio festivo lo fermò in Piazza Ponticello: e mentre se ne stava assieme con la famiglia lo invitò a bere un bicchiere di vino; dopo di avergli chiesto notizie del figlio, militare. Durante la conversazione, ed in presenza dei familiari, gli propose di passargli alcune copie di giornali, per leggerle: Infatti le accettò; però le distrusse subito. Identificato il Della Casa, ed arrestato, non negò di avere consegnato al Giordo le 15 copie di giornale «l'Unità»: soggiungendo anche che lo aveva pregato di leggerle e di distribuirle a conoscenti. Precisava inoltre che a sua volta aveva ricevuto le 15 copie da un compagno di fede che conosceva solo per «Pippo»: il quale gli dava convegno tutte le domeniche, come pure ad altri suoi compagni, in via Dante; dove era solito distribuire giornali e manifesti sovversivi;

Che dagli interrogatori degli imputati e dalle testimoniali emersero i fatti come esposti: solo non fu possibile statuire se il Giordo agì o meno in buona o mala fede.

Così il Questore Monaco mentre affermò che il Della Casa è un comunista, propagandista notorio; la cui attività fu specificata da altri comunisti arrestati in precedenza, tanto che in tal modo riuscì ad individuarlo e ad arrestarlo, nei riguardi invece del Giordo, nulla poté dire sui precedenti politici. Inoltre non appena interrogato sui rapporti col Della Casa, spontaneamente narrò come avvenne la consegna delle quindici copie del giornale, e come dopo la consegna, per puro caso, dei giornali sovversivi, abbia proceduto alla totale distruzione: per tema di assumere delle involontarie responsabilità. Il Questore dichiarò pure che per quante accurate indagini si siano fatte non si riuscì ad identificare «Il Pippo»: probabilmente il «corriere» che dava convegno al Della Casa e ad altri compagni di fede per la propaganda e per svolgere attività di partito, in genere.

Dalla suesposta narrativa è emerso che il Della Casa era in rapporti con comunisti rimasti ignoti per esplicitare velenosa e pericolosa opera criminosa. Senza dubbio trattasi di organizzazione cospirativa che esercita propaganda sovversiva fra le masse operaie e contadine: con giornali, opuscoli, stampati in genere pubblicati e divulgati alla macchina. Allo scopo di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato e a mutare violentemente la forma di governo e la costituzione statale. Quindi il Della Casa si è reso colpevole dei delitti ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 3 p.p. della legge 21/11/926 n. 2008 in relazione all'art. 118 n. 3 e 120 C.P. e 4 u. p.p. rimanendovi assorbita la contravvenzione alla legge di P.S. ed in tal senso notificandogli copia della stessa legge 25/11/926, in quanto nella fattispecie delle attività criminose svolte si ravvisassero tutti gli estremi subiettivi ed obiettivi costituenti le configurazioni dei reati dal Collegio ascrittigli. Per il primo delitto equa è la pena di anni cinque di reclusione e di anni due, della stessa pena, per il secondo. Ed operati il cumulo giuridico delle due pene in base all'art. 68 C.P. complessivamente viene stabilita la pena di anni sei di reclusione: con la segregazione cellulare, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.: oltre alle spese di giudizio e a tutte le altre conseguenze di legge.

Nei riguardi del Giordo invece il Tribunale ritiene non siano emersi sufficienti indizi di reità, in quanto non si è raggiunta la prova che nella fattispecie vi concorran gli estremi obbiettivi e subbiettivi atti a commutare la configurazione giuridica dei reati ascrittigli. Perciò in applicazione dell'art. 485 Cod. Pen. lo dichiara assolto per insufficienza di prove: ordinando la scarcerazione se non sia detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visti gli art. 3 p.p. della legge 25/11/1926 n. 2008 in relazione all'art. 118 n. 3 e 4 u. cap. della stessa legge, 13.28.29.39.68 Codice Penale Comune; 485 Cod. Penale,

dichiara Della Casa Giuseppe di Angelo colpevole del delitto di cui l'art. 3 p.p. della legge 25/11/1926 n. 2008 in relazione all'art. 118 n. 3 e 4 u. cap. della stessa legge di P.S. art. 112-114 ed in tal senso modificando i capi d'accusa: E come tale complessivamente lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, con la segregazione cellulare, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S. oltre alle spese di giudizio e a tutte le altre conseguenziali di legge.

Ritiene invece assolto per insufficienza di prove da tutti i reati ascrittigli il Giordo Gavino ed ordina che venga scarcerato se non detenuto per altra causa.

Roma, li 6 Giugno 1927 (Anno Quinto).

(seguono le firme del collegio giudicante)

Sentenza contro Felicità Ferrero e Velio Spano

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008 composto dai Signori:

Ciacchi Augusto, Generale di Divisione, Presidente; Buccafurri Giacomo, Giudice Relatore; Mucci Giulio, Rambaldi Giuseppe, Ventura Alberto, Piroli Alberto, De Martini Vittorio, consoli della M.V.S.N., giudici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro Ferrero Felicità, nata a Torino il 31.12.1900, impiegata; Spano Velio, nato a Teulada (Cagliari) il 15.1.1905, studente in legge. Detenuti; imputati:

1) del delitto di cui alla p.p. art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008, in relazione all'art. 20 C.P., per avere, in Torino, sino al 21.7.1927, partecipato al concerto criminoso, posto in essere dai supremi dirigenti del Partito Comunista, disciolto per ordine dell'autorità e ricostitutosi clandestinamente allo scopo di commettere fatti diretti a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato;

2) del delitto di cui all'art. 4 u.c. legge 25.11.1926 n. 2008, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda sovversiva: la Ferrero distribuendo, per conto del Partito stesso, somme destinate al soccorso delle pretese vittime politiche, lo Spano a voce e mediante diffusione di stampe alla macchia, tra gli operai e gli studenti universitari.

In pubblica udienza, udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Udite le richieste del P.M. Sentiti gli accusati che, con i loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola.

In fatto ed in diritto è risultato quanto appresso.

L'Arma dei Carabinieri Reali di Torino, fin dai primi mesi del 1927 aveva notato una ripresa dell'attività comunista che si andava man mano intensificando e si manifestava mediante tenace e subdola propaganda. Si era avuto sentore che il Partito Comunista aveva ordinato, a tutti i Segretari interregionali, di ricostituire nelle rispettive giurisdizioni un comitato composto di due comunisti e d'un anarchico con l'incarico della diffusione della stampa sovversiva e di procedere all'accertamento delle famiglie più bisognose di comunisti e di anarchici confinati o detenuti allo scopo di far pervenire loro soccorsi variabili dalle lire 150 alle lire 300.

Dalle indagini esperite, risultava che la comunista Ferrero Felicità era incaricata di distribuire i soccorsi alle famiglie delle così dette vittime politiche.

Difatti, si era venuto a sapere che la Ferrero recandosi al carcere per portare cibarie al proprio fidanzato Spano Velio, noto comunista, che stava scontando la pena di due mesi di detenzione per il reato di cui all'art. 112 della legge di P.S., aveva conosciuto tale Perron Maria la quale si lamentava di avere il marito ed il figlio in carcere per reati politici e di versare in tristi condizioni finanziarie, e che la Ferrero, dopo alcuni giorni, le aveva portato lire 150 come sussidio.

L'Arma investigativa, saputo ciò, prima di procedere all'arresto della Ferrero, volle accertare meglio se ed in quale misura costei esercitava tale forma di propaganda, ed un giorno la fece avvicinare da persona confidente, la quale facendole credere di avere il marito detenuto per ragioni politiche nella stessa cella dello Spano, le espose le sue tristi condizioni economiche, e la Ferrero allora le promise che nella settimana ventura le avrebbe dato un sussidio e più di quanto essa poteva immaginare e che avrebbe anche portato da allora in poi maggiori cibarie allo Spano perché ne godesse anche il compagno di cella.

E difatti così fece.

Raggiunta tale prova la Ferrero veniva tratta in arresto, il giorno 15-7-1927, al momento in cui usciva dalle locali carceri.

Nella perquisizione passata al suo domicilio venivano rinvenute alcune lettere del suo fidanzato Spano a lei dirette. In una di queste lettere, senza data, si parla di una riunione di donne che essa avrebbe dovuto tenere la domenica successiva (f. 20 retro) ed in un'altra lettera, anche senza data, lo Spano la richiama ad una più completa adempimento dei suoi doveri di partito (f. 17 atti processuali).

Poiché dalle lettere sequestrate emergeva la fede comunista dello Spano, anch'egli veniva denunciato assieme alla Ferrero all'Autorità Giudiziaria, ed in esito alle risultanze dell'istruttoria entrambi venivano rinviati al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati che sono ascritti in rubrica.

Interrogata, la Ferrero ha dichiarato che non rinnega il suo passato di fede comunista, ma che dopo il 1924 ha cessato ogni attività politica.

Circa il sussidio di lire 150 dato alla Perron Maria ha affermato di avere dato solo lire 50 per impulso di buon cuore, essendosi mossa a pietà di costei che piangeva e si lamentava di avere il marito ed il figlio detenuti per reati politici e di versare perciò in misere condizioni economiche.

Ha confermato di essere stata un giorno fermata sotto il portone di casa sua da una donna la quale le narrò che aveva il marito detenuto per ragioni politiche nella stessa

cella del suo fidanzato, e che essa si è limitata a dirle che non poteva fare altro che portare una maggiore quantità di cibarie al suo fidanzato onde potesse goderne anche il compagno di cella.

La teste Perron ha invece confermato al dibattimento che la Ferrero le diede lire 150 e non 50, e che gliele diede senza avergliele cercate e senza conoscerla personalmente, ma soltanto perché nei giorni precedenti l'aveva vista piangere nell'andare al carcere e lamentarsi di avere il marito ed il figlio detenuti per reati politici e di versare nella miseria.

Dalla deposizione del brigadiere Boldini e del maresciallo Bortolotti è risultato che la Ferrero, quando fu arrestata, negò in primo momento di avere dato denaro alla Perron e che solo quando fu messa a confronto con la detta Perron finì per ammettere di aver dato lire 50 a titolo di prestito.

È risultato altresì dagli stessi testimoni che la Ferrero il 14-7-1927 promise a quella tale donna inviata dal brigadiere Boldini che nella settimana ventura le avrebbe fatto avere più di quanto ella poteva immaginare.

Ora il sussidio dato alla Perron ed il sussidio promesso all'altra donna dimostrano all'evidenza che la Ferrero, alla data del suo arresto, era effettivamente incaricata dal Partito Comunista di portare sussidi alle famiglie dei detenuti politici.

E se si mette in rapporto tale incarico con la sua non rinnegata fede comunista e con i suoi precedenti politici, deve ritenersi che la Ferrero, sino al giorno del suo arresto, faceva parte del ricostituito Partito Comunista.

Il fatto riveste i caratteri del delitto previsto dall'art. 4 cpv. della legge 25-11-1926 n. 2008, e cioè di appartenenza al Partito Comunista, anziché di cospirazione, perché non è risultato che la Ferrero abbia concertato con altri di commettere fatti diretti a provocare la insurrezione contro i Poteri dello Stato.

E, pertanto, la rubrica in ordine al primo capo di accusa a lei ascritto deve essere mutata in tal senso.

Il fatto relativo alla distribuzione dei sussidi alle famiglie dei detenuti politici riveste i caratteri del reato di propaganda sovversiva a senso dell'art. 4 u.c. della citata legge in quanto che è risaputo che tali sussidi provengono dalla organizzazione comunista detta Soccorso Rosso e che tale organizzazione ha per scopo di tener desta la fede nelle idee comuniste e di rappresentare i vantaggi che si traggono dal Partito Comunista.

E nella specie non fa difetto l'estremo della pubblicità quando si consideri che la Ferrero diede alla Perron la somma di lire 150 alla presenza di molte altre persone che in quel momento si trovavano nel cortile del carcere.

L'imputato Spano al dibattimento ha fatto delle dichiarazioni esplicite nel senso che egli militò nel Partito Comunista sino all'epoca della pubblicazione della nuova legge sulla difesa dello Stato e cioè sino ai primi di dicembre 1926, e che fino a tale epoca ha svolto la sua attività disimpegnando l'incarico di organizzare una sezione comunista fra gli studenti universitari.

Che dopo tale epoca, pur conservando la fede e le idee comuniste, ha desistito da ogni attività.

Si osserva che da queste dichiarazioni emerge la prova dell'attività comunista dello Spano, per lo meno sino ai primi di dicembre 1926, e poiché lo scioglimento di tutte le associazioni antinazionali ha avuto luogo ai primi del 1925 e cioè dopo il famoso discorso del Capo del Governo fatto alla Camera dei deputati il 3.1.1925, è evidente che la riorganizzazione a cui ha accennato lo Spano è stata posteriore all'ordine di scioglimento e si è effettuata clandestinamente per il raggiungimento di fini inconfessabili e contrari all'ordine nazionale.

Ed è notorio che le varie organizzazioni del Partito Comunista hanno per scopo di provocare simultaneamente, nelle varie regioni d'Italia, la insurrezione contro i Poteri dello Stato e che svolgono tutta la loro attività per il raggiungimento di tale scopo con mezzi predisposti.

Pertanto, anche a voler ritenere veritiera la dichiarazione dello Spano e cioè che la sua attività organizzativa del Partito Comunista è durata sino alla pubblicazione della nuova legge sulla difesa dello Stato, il fatto riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 134 n. 2 C.P. in relazione all'art. 120 stesso Codice.

Non vi sono elementi certi per ritenere che egli abbia continuato a svolgere la sua attività comunista anche dopo la pubblicazione della legge suddetta, e perciò non può essere ritenuto colpevole di cospirazione a senso dell'art. 3 p.p. della citata legge, ma soltanto a senso dell'art. 134 n. 3 C.P. come è detto avanti e la rubrica deve quindi essere mutata in tal senso.

Non essendo risultato neppure che lo Spano abbia svolto propaganda sovversiva dopo la pubblicazione della legge sulla difesa dello Stato deve essere prosciolto dalla relativa imputazione per insufficienza di prove.

Passando all'applicazione delle pene il Tribunale nei riguardi della Ferrero delibera: per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 4 primo cpv. della legge 25-11-1926 n. 2008, e 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a senso dell'art. 28 C.P.; per il reato di propaganda 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 4 secondo cpv. della citata legge, e 3 anni di vigilanza speciale della P.S.

Procedendo al cumulo giuridico delle dette pene, a senso dell'art. 68 C.P., si perviene alla complessiva pena di 6 anni di reclusione, fermi restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale della P.S.

Nei riguardi dello Spano ritenuto colpevole soltanto di cospirazione a senso dell'art. 134 n. 2 C.P. in relazione all'art. 120 stesso Codice, poiché la pena stabilita da detto articolo va da 2 a 7 anni di detenzione, la determina nella misura di 5 anni e 6 mesi di detenzione. E poiché a senso dell'art. 138 del detto Codice alla pena della detenzione superiore a 5 anni stabilita per i reati previsti nel titolo primo del libro secondo del C.P. può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della P.S., il Tribunale aggiunge alla pena come sopra inflitta allo Spano, anche 3 anni di vigilanza speciale della P.S.

Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 15 - 20 - 28 - 39 - 68 - 134 n. 2 - 138 C.P., nonché l'art. 4 primo e secondo cpv. della legge 25-11-1926 n. 2008, l'art. 417 C.P.P., e l'art. 485 C.P. Esercito.

Dichiara Ferrero Felicita colpevole dei delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda e, mutata in tal senso la rubrica nei suoi riguardi, la condanna alla complessiva pena di 6 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale della P.S.

Dichiara non provata la reità di Spano Velio in ordine al delitto di propaganda e lo assolve da tale imputazione.

Lo ritiene colpevole di cospirazioni limitatamente al periodo anteriore alla legge sulla difesa dello Stato e mutata in tal senso la rubrica nei suoi riguardi lo condanna alla pena di 5 anni e 6 mesi di detenzione ed a 3 anni di vigilanza speciale della P.S.

Condanna infine entrambi gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza di legge.

Roma, 12 aprile 1928, Anno VI.

(seguono le firme del presidente e dei giudici)

Sentenza contro Aldo Magnani... Pietro Ariu e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Buccafurri Giacomo, Giudice Relatore; Mucci Giulio, Rambaldi Giuseppe, Tringali Casanova Antonio, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N., Giudici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

- 1) Magnani Aldo, nato il 24.12.1903 a Correggio (Reggio Emilia), falegname;
- 2) Lucini Virgilio, nato il 6.10.1906 a Milano, tipografo;
- 3) Aliotta Angelo, nato il 23.4.1905 a Caltagirone (Catania), meccanico;
- 4) Fontana Angelo, nato il 25.5.1909 a Milano, operaio;
- 5) Merli Silvio, nato il 17.5.1905 a Milano, fabbro;
- 6) Ghini Vittorio, nato l'8.8.1904 a Bologna, parrucchiere;
- 7) Castelli Annibale, nato il 7.7.1907 a Milano, impiegato privato;
- 9) Ariu Pietro, nato il 16.10.1903 a Guspini (Cagliari), calzolaio;
- 10) Bruschi Giuseppe, nato il 13.9.1909 a Casalpusterlengo (Milano), fattorino;
- 11) Romano Pietro, nato il 21.7.1906 a Caltanissetta, pasticciere;
- 12) Croce Emilio, nato il 5.5.1906 a Milano, carrettiere;
- 13) Leognani Giuseppe, nato il 30.11.1905 a Vasto Marina (Chieti), ferroviere;
- 14) Scaravati Enrico, nato il 26.7.1882 a Settala (Milano), meccanico.

Detenuti dal 23.11.1927; imputati:

1) del delitto previsto e punito dall'art. 3 p.p. legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione al precedente art. 2 stessa legge e limitatamente alle ipotesi degli art. 120-252 C.P. in esso richiamate, per avere in Milano, in periodo di tempo imprecisato ma volgente verso il novembre 1927, concertato e concretato, in ottemperanza ed in esecuzione alle superiori direttive dei dirigenti e dei capi del disciolto Partito Comunista, rimasti sconosciuti, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato;

2) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione al precedente art. 2 stessa legge, sempre limitatamente alle ipotesi degli art. 120-252 C.P. in esso richiamate per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di che al capo precedente di imputazione, con più atti esecutivi della medesima risoluzione crimi-

nosa, incitato con la pubblicità derivante dalla stampa, a commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile.

In pubblica udienza, udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M.. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.

In fatto ed in diritto è risultato quanto appresso.

La sera del 23.11.1927 verso le ore 22 il Commissario di P.S. Dottor Mancarella della R. Questura di Milano, venne a sapere che nella casa del comunista Lucini Virgilio, da tempo pedinato perché sospetto di attività sovversiva, erano convenuti vari giovani comunisti.

Con l'aiuto di alcuni fascisti si recò in detta casa per sorprendere la riunione. Avendo bussato alla porta della stanza dove gli individui ricercati erano riuniti, nessuno ha risposto; ed allora il Commissario decise di usare della violenza e ruppe un vetro di una finestra della stanza. Fu così che coloro, che stavano nell'interno, aprirono la porta dopo di aver smorzato la luce.

Nella stanza furono trovati e tratti in arresto i seguenti individui: Aliotta Angelo, Fontana Angelo, Merli Silvio, Magnani Aldo, Ghini Vittorio e Lucini Virgilio.

La perquisizione eseguita sulla persona degli arrestati riuscì infruttuosa. Perquisito il locale furono rinvenuti sotto la cappa del camino 20 manifestini clandestini, 2 copie del giornale «Unità», ed 1 opuscolo intitolato «I problemi del lavoro» datato 1.10.1927. Inoltre furono trovati per terra pezzi di circolari comuniste dattilografate su carta velina e masticati; ed altri vari pezzi di carta.

Dalle prime indagini esperite e dagli interrogatori degli stessi arrestati è emerso che il Magnani faceva parte del Partito Comunista degli Adulti, e che nello stesso tempo aveva funzioni direttive nella associazione giovanile comunista del 7° settore di Milano (Sempione).

Che il Lucini era capo del suddetto settore; e che Castelli era sottocapo dello stesso settore. Inoltre che appartenevano alle cellule dell'associazione giovanile comunista, oltre quelli arrestati, anche Ariu Pietro, Clivio Dante, Fabbrini Angelo, Bruschi Giuseppe, Romano Pietro e Croce Emilio. E pertanto si procedeva anche all'arresto di costoro.

In casa del Clivio furono sequestrate 12 copie del giornale «Avanguardia»; 1 copia del giornale «Battaglie Sindacali»; ed 1 opuscolo sulla organizzazione delle cellule comuniste. In casa degli altri le perquisizioni riuscirono infruttuose.

Poiché dall'interrogatorio degli arrestati venne a risultare che il Fabbrini ed il Clivio avevano dato giornali clandestini a Leognani Giuseppe ed a Scaratti Enrico anche questi ultimi furono tratti in arresto.

Denunziati tutti gli arrestati all'Autorità Giudiziaria, in esito alle risultanze dell'istruttoria sono stati rinviati al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati a loro ascritti in rubrica.

All'odierno dibattimento è risultato che il Magnani era capozona del Partito Comunista degli Adulti di Milano, e che aveva anche funzioni direttive presso il Gruppo Giovanile Comunista.

Che la riunione tenuta la sera del 23.11.1927 in casa del Lucini era stata indetta appunto dal Magnani il quale aveva incominciato prima a parlare della situazione generale in ordine al ribasso dei prezzi dei generi alimentari, ed alla diminuzione delle paghe; e poi si accingeva a leggere agli intervenuti una circolare ricevuta il giorno avanti da un altro esponente del Partito quando avvenne la sorpresa della P.S.

Egli ha confessato di essere iscritto al Partito Comunista dall'anno precedente, e di essersi occupato di propaganda spicciola. Ha dichiarato inoltre di aver ricevuto da un compagno a nome Mario circolari ed altre stampe; e che quella sera aveva dato appuntamento ai compagni in casa del Lucini per leggere una circolare che aveva appunto ricevuto da Mario. Ha confessato altresì che prima di recarsi al convegno aveva fatto un estratto della circolare e lo aveva dato al Fontana.

Nei riguardi del Lucini è risultato che costui era capo del 7° settore del Partito Giovanile Comunista. E nella perquisizione eseguita in casa sua la sera stessa della sorpresa della riunione furono rinvenuti gli stampati sovversivi di cui è fatto cenno avanti. E altresì risultato che egli aveva provveduto alla distribuzione delle tessere agli affiliati al gruppo giovanile comunista ritirandone il relativo importo per la iscrizione, e che aveva anche riscosso da ciascun associato la quota fissata per il soccorso vittime. È risultato ancora che egli riceveva stampati per la distribuzione ai componenti delle cellule, e che una volta aveva dato un pacco di circa 60 copie del giornale «Unità» al Castelli per la distribuzione.

Nei riguardi di Castelli è risultato che questi era sottocapo del 7° settore del Partito Giovanile Comunista, e che coadiuvava il Lucini nella direzione del movimento giovanile. Per quanto al dibattimento egli si sia mantenuto sulla negativa, pure nel suo interrogatorio davanti alla P.S. ha dichiarato di essere stato nominato dal Lucini sottocapo del 7° settore, e che spesso il Lucini gli portava a casa stampe comuniste per distribuirle ai componenti della cellula, e lo incaricava di riscuotere da costoro anche le quote di contribuzione pro vittime politiche.

Nei riguardi di Aliotta Angelo è risultato che anch'egli prese parte alla riunione indetta dal Magnani in casa del Lucini e fu trovato ed arrestato in detta casa. Egli si è mantenuto sulla negativa dicendo di essersi recato in casa del Lucini per vedere alcune fotografie. Ma a smentire le sue dichiarazioni basta la stessa confessione del Magnani; ed il suo mendacio è la prova della sua appartenenza all'associazione giovanile. A conferma stanno anche i suoi precedenti in quanto che dai rapporti delle Autorità di P.S. risulta che in passato ha sempre professato idee comuniste; che fece parte degli arditi del popolo e che è capace di commettere delitti politici.

Fontana Angelo prese anche egli parte alla riunione tenutasi in casa del Lucini ed al momento della sorpresa gli fu trovato indosso un estratto della circolare comunista che gli era stato dato dal Magnani, ed una copia di detto estratto che egli aveva fatto per suo conto. Nel suo interrogatorio ha confessato di essere di fede comunista, di avere partecipato alla riunione tenutasi in casa del Lucini; e di aver avuto dal Magnani il suddetto estratto della circolare.

Merli Silvio fu anch'egli trovato la sera del 23.11.1927 nella riunione tenutasi in casa del Lucini. Egli ha dichiarato di essere andato per vedere delle fotografie; circostanza rimasta esclusa dalle dichiarazioni del Magnani il quale disse di aver dato appuntamento ai compagni in casa del Lucini per leggere la circolare del Partito. Il solo fatto della partecipazione a quella riunione indetta dal Magnani dimostra che egli faceva parte della organizzazione giovanile comunista capeggiata dal Magnani e dal Lucini. I suoi precedenti quali risultano dai rapporti informativi delle Autorità di P.S. confermano tale convincimento, in quanto che anche in passato apparteneva ad associazioni sovversive. Nella perquisizione domiciliare eseguita in occasione del suo arresto si rinvenne una tessera di riconoscimento quale spedite del giornale «Avanti», ed una cartolina con la fotografia di sette giovani socialisti morti in guerra. Risulta altresì che gode poca stima nella popolazione perché contrario all'ordine nazionale, ed è ritenuto capace di commettere reati politici.

Ghini Vittorio fu anch'egli trovato nella riunione in casa del Lucini. Questo fatto anche nei suoi riguardi è sufficiente elemento di prova della sua appartenenza alla organizzazione giovanile comunista capeggiata da Magnani e da Lucini. Nel suo primo interrogatorio ha confessato che nella riunione si è parlato in merito alla diminuzione delle paghe, al ribasso dei generi, alla disoccupazione e ad altri argomenti di attualità, e che il Magnani dopo ciò si accingeva a leggere una circolare del partito ma non fece in tempo perché vi fu la sorpresa della P.S.

Nei riguardi di Clivio Dante è risultato che egli faceva parte di una cellula. Nella perquisizione domiciliare gli furono trovate 12 copie del giornale comunista «Avanguardia» del settembre 1927; una del giornale «Battaglie Sindacali» agosto-settembre 1927; ed un opuscolo sulla organizzazione delle cellule comuniste. Dal rapporto informativo delle Autorità di P.S. risulta che anche in passato ha professato idee comuniste.

Ariu Pietro è risultato appartenente ad una cellula e come tale è stato indicato dal Castelli e dal Lucini nel loro primo interrogatorio. Egli stesso ha ammesso di aver militato in passato nel Partito Comunista, e ciò risulta anche dai rapporti delle Autorità di P.S..

Nei riguardi di Croce Emilio è risultato che anch'egli appartiene ad una cellula comunista; difatti Castelli e Lucini nei loro primi interrogatorii lo hanno annoverato fra i componenti delle cellule. Egli ha però negato tale appartenenza pur ammettendo di aver militato in passato nel Partito Comunista. Dai rapporti delle Autorità di P.S. risulta che dall'età di 15 anni apparteneva al Partito Comunista, dal quale fu poi espulso per indegnità. Risulta altresì che è convinto delle idee comuniste; e che in questi ultimi tempi ha dimostrato un risveglio dei suoi sentimenti sovversivi.

Bruschi Giuseppe fu indicato come facente parte di una cellula; ma tale appartenenza non è suffragata da altri elementi di prova. La Questura di Milano afferma che non ha precedenti politici. I Carabinieri di Milano lo definiscono onesto lavoratore che non ha mai dato luogo a rimarchi ed è ritenuto incapace a commettere reati politici. Pertanto non vi sono elementi sufficienti per ritenere che anch'egli facesse parte di una cellula come è stato affermato da qualche imputato.

Romano Pietro è stato coinvolto nell'attuale procedimento perché accusato di aver dato una copia del giornale «Unità» al Fontana. Egli ha confessato di averla effettivamente data; ma a sua giustificazione ha detto che il giornale gli fu dato da un tale Salvatore Amico, e che egli non sapendo che farne perché analfabeta, lo diede a sua volta al Fontana senza sapere di che cosa trattasse. Ha soggiunto che tanto suo padre quanto suo fratello sono iscritti al fascio e che perciò egli non può essere un sovversivo. Dai rapporti dei Carabinieri e della Questura di Milano risulta che non ha mai svolto attività sovversiva, che non gode fama di sovversivo e che non è capace di commettere reati politici.

Leognani Giuseppe e Scaravatti Enrico sono stati anche loro coinvolti nell'attuale processo perché accusati di aver ricevuto da Fabbrini e da Clivio giornali sovversivi. Il Leognani ha ammesso di aver ricevuto dal Fabbrini un plico in deposito senza che gli fosse stato detto che cosa contenesse; ed ha soggiunto che il plico è rimasto presso di lui perché il Fabbrini non è più andato a riprenderlo.

Lo Scaravatti ha anch'egli ammesso di aver avuto dal Clivio dei giornali sovversivi per distribuirli, ma ha soggiunto che non li ha distribuiti perché egli non è sovversivo, tanto vero che ha acconsentito che suo figlio entrasse a far parte degli avanguardisti fascisti. In mancanza di altri elementi non si può ritenere che egli facesse parte dell'associazione comunista.

Essendo queste le risultanze del dibattimento nei riguardi di ciascun imputato, il Tribunale ritiene:

1) che tutti gli imputati devono anzitutto andare prosciolti per inesistenza di reato dall'accusa d'istigazione alla insurrezione contro i Poteri dello Stato ed alla guerra civile perché non si ha alcun elemento per ritenere la esistenza di tale reato;

2) che l'accusa di cospirazione per commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile ed far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato, essendo fondata sul solo fatto della appartenenza attiva al partito Comunista, come rilevasi dalla sentenza di rinvio, non riveste i caratteri del detto reato, ma invece quelli del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008, e cioè di appartenenza ad associazioni sovversive ricostituitesi dopo l'ordine di scioglimento e la rubrica devesi mutare in tal senso;

3) che si è raggiunta la prova dell'appartenenza al Partito Comunista solo nei riguardi degli imputati Magnani, Lucini, Castelli, Aliotta, Fontana, Merli, Ghini, Clivio, Ariu e Croce, i quali pertanto devono essere ritenuti colpevoli del detto reato a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge 25.11.1926 n. 2008;

4) che non essendo emerse prove sufficienti per ritenere che anche l'imputato Bruschi Giuseppe appartenga al Partito Comunista, deve andare prosciolto dalla relativa accusa per non provata reità ed essere posto in libertà se non detenuto per altra causa;

5) che non essendo emerso alcun elemento per ritenere che gli imputati Romano Pietro, Leognani Giuseppe e Scaravatti Enrico, dopo l'andata in vigore della legge sulla difesa dello Stato, abbiano fatto parte del Partito Comunista ricostituendosi a Milano dopo l'ordine di scioglimento, essi devono essere prosciolti da tale accusa per inesistenza di reato e posti in libertà se non detenuti per altra causa.

Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli imputati ritenuti colpevoli del reato di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge sulla difesa dello Stato; e prendendo norma da tale articolo infligge:

A Magnani Aldo 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, aggiungendo 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a norma dell'art. 28 C.P..

A ciascuno degli imputati Lucini Virgilio, Castelli Annibale, Aliotta Angelo e Clivio Dante 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e 3 anni di vigilanza speciale della P.S.. E poiché al Castelli ed al Clivio compete la diminuzione della minore età a senso dell'art. 56 C.P. in quanto che al momento del fatto essi erano maggiori degli anni 18 ma minori degli anni 21, il Tribunale, valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della legge sulla difesa dello Stato, diminuisce per ciascuno di loro la pena della reclusione di un terzo riducendola a 2 anni e sostituisce all'interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea per la durata di 2 anni, fermi restando 3 anni di vigilanza speciale.

A ciascuno degli imputati Ghini Vittorio, Ariu Pietro e Croce Emilio 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché ritiene che sia il caso di concedere al Ghini ed all'Ariu le attenuanti generiche a senso dell'art. 59 C.P., valendosi della facoltà data dall'art. 6 della legge sulla difesa dello Stato, diminuisce nei loro riguardi la pena della reclusione alla metà riducendola ad 1 anno, e sostituisce all'interdizione perpetua l'interdizione temporanea per la durata di 1 anno. Ritenuto che alla reclusione per la durata maggiore ad 1 anno può essere aggiunta la vigilanza speciale della P.S. a senso dell'art. 28 C.P., il Tribunale aggiunge alla pena inflitta al Croce anche 3 anni di vigilanza speciale.

Ritenuto infine che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a senso dell'art. 39 C.P.

P.Q.M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13, 20, 28, 39, 56, 59 C.P.; gli art. 4 e 6 della legge 25.11.1926 n. 2008; l'art. 417 C.P.P. e gli art. 485 e 486 C.P. Esercito, dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di tutti gli imputati in ordine al delitto di istigazione alla insurrezione e alla guerra civile per inesistenza di reato.

Ritiene che il fatto attribuito agli imputati nel primo capo d'accusa riveste i caratteri del reato di appartenenza al Partito Comunista anziché del reato di cospirazione e mutato in tal senso la rubrica condanna:

Magnani Aldo a 5 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale.

Lucini Virgilio e Aliotta Angelo ciascuno a 3 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale.

Fontana Angelo col beneficio della minore età ad 1 anno di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per eguale durata.

Merli Silvio a 2 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale.

Ghini Vittorio e Ariu Pietro, col beneficio delle attenuanti generiche, ciascuno ad 1 anno di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per eguale durata.

Castelli Annibale e Clivio Dante, col beneficio della minore età, ciascuno a 2 anni di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per eguale durata ed a 3 anni di vigilanza speciale.

Croce Emilio a 2 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale.

Dichiara infine non luogo a procedimento penale per inesistenza di reato nei riguardi di Romano Pietro, Leognani Giuseppe e Scaravatti Enrico, e per non provata reità nei riguardi di Bruschi Giuseppe ordinando che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.

Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali.
Roma, 24.9.1928 - Anno VI.

(seguono le firme del presidente e dei giudici)

Sentenza contro Natale Premoli... Albino Norfo e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da:

Tringali Casanova Antonino, Generale di Divisione, Presidente; Lanari Piero, Giudice Relatore; Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N., Giudici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

- 1) Premoli Natale, nato il 16.2.1906 a Milano, meccanico;
- 2) Ardizzi Guido, nato il 16.12.1091 a Vicenza, meccanico;

- 3) Obole Vincenzo, nato il 26.4.1895 a Torino, meccanico;
- 4) Pagliarello Enrichetta, nata il 14.2.1893 a Chiavrie (Francia), meccanica;
- 5) Norfo Albino, nato il 28.1.1902 a Cagliari, meccanico;
- 6) Righi Rinaldo, nato il 23.10.1894 a Vercelli, tornitore.

Imputati tutti:

1) dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, fino alla data del loro arresto e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, disciolto per ordine della Pubblica Autorità, per avere ricostituito in Torino detto partito ed infine per avere svolto propaganda a favore dello stesso.

Il Premoli, l'Ardizzi ed il Righi inoltre:

2) del reato di cui all'art. 285 n. 3 C.P., per avere, il primo nel febbraio 1930 e gli altri nel novembre 1929, fatto uso di passaporto falso.

Il Premoli inoltre:

3) del delitto previsto dagli art. 79 e 135 in relazione all'art. 118 n. 3 C.P. e del delitto previsto dagli art. 79 e 247 C.P. ed 1 legge 19.7.1984, n. 315, per avere in Milano, nell'anno 1925 in tempo imprecisato, con più atti esecutivi della stessa risoluzione pubblicamente ed a mezzo della stampa e cioè con la diffusione di giornali, manifesti, proclami, ecc., eccitato a commettere fatti diretti a mutar violentemente la Costituzione dello Stato e la forma di Governo ed incitando alla disobbedienza della legge ed all'odio fra le varie classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

In pubblica udienza sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori.

Il tribunale ritenuto che dalla lettura e dall'esame degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire.

In fatto ed in diritto che gli organi tutori dell'ordine pubblico di Torino avevano accertato che elementi sovversivi avevano ricostituito la federazione comunista. E riunendosi clandestinamente si erano organizzati in modo da svolgere attiva propaganda. Anzi d'accordo con gli organi centrali del Partito Comunista avevano preordinata una manifestazione pro-disoccupati per il giorno 8.3.1930, mediante diffusione di materiale comunista propagandistico stampato alla macchia.

Capeggiatori del movimento federale torinese erano il Curato, il Chiocchia, il Premoli e l'Ardizzi, tutti pericolosi sovversivi.

La Questura invigilando l'azione criminosa dei singoli giudicabili, in data 1.3.1930 riuscì a sorprendere l'Ardizzi e l'Obole mentre assieme tentavano di portare al sicuro dei pacchi di manifesti che già avevano ritirati e che avrebbero dovuto consegnare al Premoli e poscia distribuirli a fedeli compagni di fede incaricati della diffusione per la manifestazione del giorno 8 marzo.

L'Ardizzi teneva in una borsa di pelle nera, che l'imputato Premoli riconobbe per sua, rigonfia, 177 esemplari del giornale comunista «La risaia, marzo 1930», organo del partito, stampato alla macchia, nonché una copia del manifestino dal titolo «Viva la giornata di lotta internazionale dei comunisti»; ed un altro foglio scritto a macchina il cui contenuto si riferiva alla occasione delle nozze di S.A.R. il Principe Ereditario; e un libro intitolato «Litografia».

L'Obole portava un pacco contenente 380 manifesti dal titolo «Viva la giornata di lotta internazionale dei comunisti».

Poiché gli agenti di P.S. erano riusciti a stabilire che entrambi detti imputati avevano avuto continui contatti con altri individui del pari sempre vigilati, così nella notte dello stesso 1° marzo in Zeuman, Comune di Collegno, sorpresero anche il Premoli ed il Chiocchia: però quest'ultimo non fu arrestato perché essendo tutti e due fuggiti, fu

raggiunto e fermato il solo Premoli. Il quale fu trovato in possesso di documenti falsi e precisamente: di una carta di identità con la sua fotografia rilasciata a Milano il 16.4.1927, un certificato penale della Procura del Re di Busto Arsizio ed un congedo militare provvisorio del distretto militare di Milano: tutti documenti intestati a «Zomaroni Luigi di Battista». Teneva anche due biglietti da lire 1.000 italiani.

Tanto l'Obole quanto il Premoli risultano, dai rapporti informativi della Questura, noti ed attivi comunisti.

Il Premoli poi fu denunciato altre volte per reati contro i poteri dello Stato: e nel 1927 fu rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli art. 247 e 135 in relazione al 118 n. 3 C.P. Per sottrarsi all'arresto nello stesso anno emigrò clandestinamente in Francia. Dal partito Comunista francese fu inviato in Russia per frequentare le scuole leniniste. Ritornato in Francia ebbe l'incarico di servire da tramite fra il centro sovversivo di Parigi e la federazione milanese la quale trasmetteva la corrispondenza al suo indirizzo sotto il falso nome di Clerici. Il 3.2.1930 rientrò in Italia con passaporto falso sotto il nome di «Molleni», inviato quale funzionario del Partito Comunista di Parigi per assumere la direzione del movimento organizzativo di Torino e di prendere contatto con Ardizzi e con altri. Secondo le stesse confessioni del Premoli la carta d'identità e tutti gli altri documenti falsi intestati a «Zamaroni» gli furono forniti dal Partito Comunista di Bruxelles.

L'Ardizzi, che risulta pure fattivo sovversivo e che perciò usufruendo di passaporto falso andò a rappresentare assieme al Righi l'organizzazione comunista torinese al congresso di Zurigo, affermò che il materiale propagandistico sequestrato a lui e all'Obole doveva essere consegnato al Premoli perché ne curasse la distribuzione ai compagni di fede incaricati della manifestazione fissata per il giorno 8 marzo. L'Ardizzi era stato avvertito da Parigi che il Premoli aveva l'incarico di riorganizzare la federazione di Torino e arrivando egli Ardizzi avrebbe dovuto dare la propria collaborazione.

Il Righi ammise di essere andato con l'Ardizzi al congresso di Zurigo con passaporto falso, usufruendo di una licenza chiesta per ragioni di famiglia, però tentò di attenuare la gravità dicendo che accettò l'incarico al solo scopo di guadagnare del denaro, trovandosi in misere condizioni economiche ed avendo la moglie inferma.

Venne arrestata la Pagliarello perché fu vista troppo spesso assieme col Premoli e con l'Ardizzi: inoltre si accertò che essa aveva più volte fatto visita a certa Pacella, moglie del condannato Carsano, per consegnarle dei sussidi di lire 100 ciascuno, che il Partito Comunista intendeva fossero inviati al Carsano per mezzo dei familiari.

In seguito a perquisizione domiciliare operata il 3 marzo presso il Norfo furono trovati 65 manifestini gommati con la dicitura: «Vogliamo l'aumento del sussidio a 10 lire al giorno per tutti e per tutto il periodo di disoccupazione, l'affitto gratis pei disoccupati». Cartellini che avrebbero dovuto essere affissi per le vie di Torino, e particolarmente nella officina dell'aeronautica dove egli lavorava, l'8 marzo per la manifestazione sovversiva pro disoccupati. Dalle informazioni della Questura egli è un comunista incaricato della organizzazione di fabbrica, nello stabilimento presso il quale prestava servizio.

Dalla suesposta narrativa è riuscito provato che in Torino si era ricostituito il Partito Comunista, con la fattiva attività a tal uopo svolta dal Premoli e dall'Ardizzi. L'organizzazione sovversiva agiva in quanto collaboravano i compagni di fede iscritti Obole, Righi e Norfo.

Una particolare azione ebbe a svolgere la Pagliarello, a carico della quale se non si sono raccolti elementi sufficienti di reità per statuire che agiva quale iscritta al partito, tuttavia fu possibile accertare che essa andava svolgendo opera propagandistica, specie distribuendo dei sussidi pro «Soccorso Rosso». Oltre che la prova specifica per il

reato di propaganda sovversiva, emerse anche quella della appartenenza al Partito Comunista disciolto d'ordine della Pubblica Autorità.

Invece nei confronti del Righi e del Norfo rimane assodata la appartenenza al partito, e non la propaganda; a carico del Norfo il Collegio ritenne che, se i manifestini dovevano essere diffusi il giorno 8 marzo, ancora non poteva averne divulgati il 3 marzo, nel quale giorno gli furono sequestrati.

Il Premoli, l'Ardizzi ed il Righi per esplicare la rispettiva opera criminosa suaccennata ebbero ad avvalersi di documenti falsi: perciò si resero colpevoli anche del reato previsto e punito dall'art. 285 C.P. Il Premoli infine, come venne confermato alla udienza, si è reso responsabile anche dei delitti continuati di cui agli art. 247, 79 C.P. ed 1 della legge 19.7.1894, n. 315 in relazione all'art. 118 n. 3 C.P., per avere in Milano nell'anno 1925 eseguito con più atti esecutivi della stessa risoluzione pubblicamente ed a mezzo della stampa eccitato a commettere fatti diretti a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma di Governo ed incitando alla disobbedienza della legge ed all'odio fra le classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

Nella fattispecie della azione criminosa svolta da ognuno dei giudicabili si sono integrati tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica dei reati ad ognuno ascritti dal Collegio.

Pertanto, esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali; considerate anche le varie prove a discarico, testimoniali e documentali offerte dalla difesa, il Tribunale è d'avviso di irrogare le seguenti pene (tenendosi conto della minore età del Premoli quando commise i reati nel 1925, per cui deve beneficiare della diminuzione di 1/6 per l'art. 56 C.P.) ai sensi dell'art. 4 p.p. della legge 25.11.1926, n. 2008. Punendosi con tali pene più gravi i reati di cui all'art. 4, I ed u.cpv., in base all'art. 78 C.P.:

— al Premoli anni 6, mesi 11 e giorni 13; comprendendovi anni 2, diminuiti dei benefici di cui agli art. 68-56 C.P., per gli altri 2 reati;

— all'Ardizzi anni 4 e mesi 9: entrambi alla reclusione; compresi anni 3 e mesi 6 diminuiti della metà per il cumulo giuridico pei reati di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv.

Per il disposto dell'art. 4, 1° cpv., legge speciale citata: all'Obole, al Righi, al Norfo anni 2 ciascuno di reclusione.

In applicazione dell'art. 4 u.cpv. citata legge: all'Obole ed alla Pagliarello anni 2 ciascuno di reclusione.

In base all'art. 285 n. 3 C.P.: al Premoli ed all'Ardizzi anni 1 e mesi 6 di reclusione; al Righi anni 1 di reclusione.

Ai sensi degli art. 247-79, ed 1 della legge 19.7.1894, n. 315: al Premoli anni 1 di detenzione aumentato di 1/6 per l'art. 79, diminuito di 1/6 per l'art. 56 e di nuovo aumentato di 1/2 per l'art. 1 citata legge 1894, n. 315; nonché lire 800 di multa aumentate di 1/2 per l'art. 79, diminuite di 1/6 per l'art. 56, e di nuovo aumentate per l'art. 1 legge 1894, n. 315.

Ai sensi dell'art. 135 in relazione al 118 n. 3 C.P.: al Premoli anni 2 e mesi 6 di detenzione, aumentati di 1/6 per l'art. 79 C.P. e diminuiti di 1/6 per l'art. 56; nonché lire 2.400 di multa aumentate di 1/2 per l'art. 79 e diminuite di 1/6 per l'art. 56.

Operato il cumulo giuridico delle pene ai sensi degli art. 68-69 C.P. — ossia aumentando le pene basi di 1/2 delle altre pene se reclusione e previo condono di un anno, di 1/3 se detenzione — complessivamente condanna: Premoli ad anni 9 e lire 4.500 di multa; Ardizzi ad anni 5 e mesi 6; Obole ad anni 3; Righi ad anni 2 e mesi 6; Norfo e Pagliarello ad anni 2; tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.: al pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Dichiara condonati: un anno e l'intera multa di lire 4.500 sulla pena irrogata al Premoli, 9 mesi su quella irrogata all'Ardizzi e mesi 6 su quella irrogata al Righi, in applicazione del R.D. di indulto 1°.1.1930, n. 1; in ordine ai reati di cui agli art. 247-135 in relazione al 118 in favore del Premoli e 285 n. 3 C.P. in favore del Righi e dell'Ardizzi.

Ordina la distruzione del materiale in giudiziale sequestro.

P.Q.M.

Visti gli art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008; 247-135 in relazione all'art. 118, n. 3; 79-285 n. 3, 13, 28, 36,39, 56, 68, 69, 78 C.P.

Dichiara Norfo, Righi, Obole e la Pagliarello assolti per insufficienza di prove in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Norfo e Righi anche dal reato di propaganda di detto partito sovversivo e la Pagliarello, inoltre, di appartenenza al Partito Comunista.

Ritiene Premoli nonché Ardizzi colpevoli dei delitti loro ascritti; Righi e Norfo colpevoli di sola appartenenza al Partito Comunista; la Pagliarello di sola propaganda sovversiva; Obole di appartenenza e propaganda sovversiva; il Premoli, l'Ardizzi ed il Righi del reato di cui all'art. 247 con l'aggravante dell'art. 1 della legge 19.7.1894, n. 315, e all'art. 135 in relazione all'art. 118 n. 3 C.P.

Ed in concorso del beneficio della diminuzione di 1/6 per la minore età in favore del Premoli pei soli reati commessi nel 1925; ed operato il cumulo giuridico delle pene ai sensi degli art. 68-69 C.P. complessivamente condanna: Premoli ad anni 9 e lire 4.500 di multa; Ardizzi ad anni 5 e mesi 6; Obole ad anni 3; Righi ad anni 2 e mesi 6; Norfo e Pagliarello ad anni 2.

Tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; al pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Dichiara condonati: 1 anno e la multa di lire 4.500 sulla pena irrogata al Premoli, 9 mesi su quella irrogata all'Ardizzi e mesi 6 su quella irrogata al Righi, in applicazione del R.D. 1°.1.1930, n. 1, per i reati di cui agli art. 247-285 n. 3 e all'art. 135 in relazione all'art. 118 n. 3 C.P.

Ordina la distruzione del materiale in giudiziale sequestro.

Roma, 25.6.1930 - Anno VIII.

(seguono le firme del presidente e dei giudici)

Sentenza contro Giulio Chiarelli... Carlo Marturano e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composto da:

Ciacci Augusto, Generale di Divisione, Presidente; Buccafurri Giacomo Giudice Relatore; Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Le Metre Gaetano, Olivetti Ivo, Consoli della M.V.S.N., Giudici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

- 1) Chiarelli Giulio, nato il 18.3.1906 a Prata Camporotondo (Sandro), racchettista;
- 2) Arzilli Amedeo, nato il 4.2.1894, stagnaro;
- 3) Bei Amato, nato il 20.2.1906 a Cantiano (Pesaro), asfaltista;
- 4) Colella Antonio, nato il 27.7.1877 a Farindola (Pescara), terrazziere;
- 5) Ceci Rocco, nato il 26.10.1885 a Cerignola (Foggia), calzolaio;
- 6) Izzo Giuseppe, nato il 15.7.1900 a Roma, barbiere;
- 7) Marturano Carlo, nato il 19.7.1908 a Cagliari, studente;
- 8) Mastrocicco Francesco, nato il 17.11.1900 a Ceprano (Frosinone), manovale;
- 9) Perrotta Antonio, nato il 27.9.1906 a Boston (America), stuccatore;
- 10) Ricci Giulio, nato il 7.4.1907 a Roma, verniciatore.

Imputati tutti:

1) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Roma, nel luglio 1930 ed in precedenza, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità;

2) del delitto di cui al 2° cpv. del detto articolo 4 ed all'articolo 4 ed all'articolo 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, del programma e dei metodi di azione di tale partito disciolto mediante il cosiddetto «Soccorso Rosso» e mediante diffusione di stampe sovversive.

Il Chiarelli, inoltre:

3) del delitto di cui alla p.p. dell'articolo 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista;

4) del delitto di cui all'articolo 285 n. 3 C.P. per avere fatto uso sciente di passaporto falso nel giugno 1930 venendo dalla Francia in Italia.

In pubblica udienza udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori, e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola.

In fatto ed in diritto è risultato quanto appreso.

La R. Questura di Roma negli ultimi giorni di luglio 1930 era venuta a sapere che in Roma si trovava un emissario della Centrale Comunista di Parigi per riorganizzare il Partito Comunista degli adulti e la Federazione giovanile.

Risultava, inoltre, che in quei giorni c'era una diffusione di manifestini sovversivi fra gli operai, e che si stavano preparando abbondanti stampe sovversive per diffonderle il 1° agosto, giorno dedicato dal Partito Comunista ad una manifestazione internazionale contro la guerra. Dopo una serie d'indagini e di pedinamenti venivano tratti in arresto gli imputati nominati in rubrica.

Chiarelli Giulio, Perrotta Antonio e Colella Antonio furono arrestati il 27 luglio mentre si trovavano insieme al Viale Giulio Cesare.

Il Chiarelli confessò di essere l'emissario della Centrale Comunista venuto da Parigi per la riorganizzazione del partito a Roma ed altrove. La perquisizione eseguita nella sua abitazione confermò le sue dichiarazioni perché furono trovati numerosi documenti e materiale di propaganda, nonché lire 6.000.

In casa del Perrotta furono trovate numerose copie di un manifestino che era già stato in parte diffuso fra gli operai stuccatori.

Izzo Giuseppe ed Arzilli Amedeo furono arrestati nello stesso giorno 27 luglio in Piazza Indipendenza mentre stavano per allontanarsi con una automobile nella quale

fu trovato un grosso pacco contenente copie dei giornali «Unità» ed «Avanguardia» e di manifestini destinati alla diffusione per il 1° agosto. Sulla persona dell'Izzo fu trovata la somma di lire 2.000 ed una cartolina illustrata di riconoscimento identica ad un'altra trovata fra i documenti sequestrati al Chiarelli.

Bei Amato fu arrestato il 28 luglio perché fra le carte sequestrate al Chiarelli fu trovato un foglio sul quale erano scritte delle indicazioni che si riferivano a lui.

Mastrocicco Francesco fu arrestato il 30 luglio perché dall'interrogatorio del Chiarelli era risultato che in casa sua si era stampato il materiale di propaganda che si doveva diffondere il 1° agosto.

Marturano Carlo fu arrestato il 1° agosto perché era risultato che egli aveva avuto frequenti abboccamenti col Chiarelli e che in casa sua si erano compilati e stampati i manifestini. Nella perquisizione eseguita in casa sua fu trovato molto materiale di propaganda costituito da libri e giornali sovversivi ed una cartolina illustrata con l'effigie dei Principi di Piemonte, identica ad un'altra trovata fra le carte sequestrate al Chiarelli.

Ceci Rocco fu arrestato il 1° agosto perché dall'interrogatorio del Bei era risultato che questi gli aveva dato lire 1.000 per distribuirle fra le famiglie dei condannati e dei confinati politici.

Ricci Giulio fu arrestato il giorno 8 agosto perché era risultato che anch'egli era entrato a far parte della organizzazione comunista ed aveva collaborato e presentato il Perrotta all'Izzo.

Rinviati al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti nella rubrica, si sono avute le seguenti risultanze:

Il Chiarelli, come in periodo istruttorio così anche al dibattimento, ha confessato di aver avuto incarico dalla Centrale Comunista di Parigi di recarsi a Roma per riorganizzare la Federazione Giovanile Comunista romana ed il partito degli adulti con la promessa che in seguito sarebbe stato incaricato anche della organizzazione nella Toscana e nelle Puglie. Che la mattina dell'11 giugno passò la frontiera di Domodossola con passaporto falso intestato al nome di Vuleani Eusebio e venne in Italia. Che il 26 giugno si fermò a Roma e si accinse alla riorganizzazione della federazione degli adulti e della federazione giovanile, alla distribuzione del «Soccorso Rosso», ed al lavoro di agitazione mediante diffusione di stampe comuniste. Che Izzo e Bei avevano l'incarico di trovare compagni adulti e di fare propaganda, e che egli aveva dato lire 2.300 ad Izzo e lire 1.000 a Bei perché le distribuissero alle famiglie dei detenuti e dei confinati politici. Che Perrotta aveva incaricato di trovare giovani, per la federazione giovanile comunista e di fare propaganda. Che Mastrocicco era incaricato della propaganda, ed in casa sua si erano stampati molti giornali e manifestini comunisti. Che Colella aveva l'incarico di cercare compagni e presentarglieli. Che Marturano era già conosciuto dalla Centrale comunista prima che esso Chiarelli venisse a Roma, e che appena vi giunse prese contatto con costui per il lavoro di stampa e di propaganda, e che il manifesto diretto agli stuccatori fu da costui compilato e fu stampato in casa sua. La prova della colpevolezza del Chiarelli in ordine ai reati a lui ascritti è quindi pienamente raggiunta per le sue stesse confessioni, che trovano conferma nelle risultanze della perquisizione in quanto che nella stanza da lui abitata furono trovati: un passaporto ed una carta d'identità falsi; materiale di propaganda comunista; due cartoline illustrate che dovevano servire rispettivamente per il riconoscimento con Izzo e con Marturano; lettere private in cui egli conferma la sua fede comunista; una nota finanziaria da cui risulta il rendiconto delle spese mensili della organizzazione.

Egli, pertanto, deve essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al detto partito e di propaganda a senso dell'art. 4 della

legge 25.11.1926, n. 2008, nonché del reato di uso sciente di documento falso a senso dell'art. 285 n. 3 C.P. Si osserva però che il reato di appartenenza al Partito Comunista rimane assorbito nel reato maggiore di ricostruzione del detto partito per la considerazione più volte espressa da questo Collegio giudicante che chi ricostituisce il Partito Comunista deve per necessità appartenervi.

L'imputato Izzo ha confessato di avere accettato l'invito fattogli dal Chiarelli di collaborare con lui per la ricostituzione del partito e per la propaganda e che quando fu arrestato con l'Arzilli in Piazza Indipendenza stava per consegnare a costui il pacco degli stampati che si trovavano nel taxi per diffonderli. Ha anche confessato che in casa della Cortelli Celestina egli aveva depositato altri pacchi di stampe comuniste per prelevarle al momento opportuno e diffonderle. Ha altresì dichiarato di avere ricevuto dal Chiarelli lire 2.300 per distribuirle alle famiglie dei detenuti e dei confinanti politici. Indosso all'Izzo furono trovate e sequestrate una cartolina illustrata che era servita come mezzo di riconoscimento col Chiarelli, e lire 2.000 che facevano parte della somma da costui ricevuta per il «Soccorso Rosso». Egli, nel confessare la sua colpa in ordine ai fatti gli sono attribuiti, ha dichiarato di essere stato costretto dal bisogno perché era carico di debiti. Ma il teste Commissario Mencuchiuchi ha dichiarato che l'Izzo era già conosciuto dalla Questura per i suoi precedenti comunisti.

In base a tali risultanze si ritiene raggiunta la prova dei fatti attribuiti all'Izzo il quale deve perciò essere dichiarato colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge.

L'imputato Bei ha dichiarato che nei mesi di maggio e giugno 1930 ricevette da Parigi due lettere con le quali lo si avvisava che sarebbe venuto a Roma un individuo incaricato della distribuzione dei sussidi, e che egli avrebbe dovuto rivolgersi alla moglie del confinato politico Bonomo perché gli facesse conoscere persona fidata per tale distribuzione. Ha soggiunto che questo individuo, che poi seppe chiamarsi Chiarelli, si presentò a lui il 10 luglio e gli consegnò lire 1.000 per distribuirle e lo invitò a far parte del comitato per la organizzazione del partito. Che egli accettò l'invito ed il giorno dopo consegnò la somma a Ceci Rocco indicatgli dalla Bonomo. La collaborazione del Bei nell'opera del Chiarelli fu tale che questi lo aveva destinato a capo della federazione degli adulti.

Pertanto anche nei riguardi del Bei è raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti, per cui egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza e di propaganda ascrittigli, a senso del 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della legge citata.

L'imputato Perrotta nei suoi interrogatori scritti ha confessato di aver avuto l'incarico del Chiarelli di trovare giovani per la costituzione della federazione giovanile comunista, e di aver accettato tale incarico. Che quando fu arrestato aveva un appuntamento col Chiarelli al Viale Giulio Cesare per presentargli giovani comunisti del quartiere Trionfale. Al dibattimento il Perrotta ha cercato di attenuare la sua responsabilità, ma ha ammesso in linea di massima che il Chiarelli gli aveva dato incarico di trovare giovani aderenti alla organizzazione, e di diffondere stampe nel quartiere Trionfale. L'attività da lui dimostrata fu tale che il Chiarelli ha dichiarato che lo voleva destinare a capo della federazione giovanile comunista. Nella perquisizione eseguita in casa del Perrotta furono rinvenute molte copie dei giornali «Unità» ed «Avanguardia» e del manifestino diretto agli stuccatori che egli aveva avuto dal Marturano con l'incarico di diffonderli.

Pertanto si deve ritenere raggiunta la prova dei fatti a lui ascritti, ed in conseguenza deve essere dichiarato colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda, a senso del 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge.

L'imputato Colella tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento è stato reticente. Ha confessato di essere iscritto al partito come semplice gregario. La prova della sua partecipazione alla organizzazione comunista emerge altresì dalle dichiarazioni dello stesso Chiarelli, il quale disse di avergli dato l'incarico di cercare aderenti, e che a tale scopo gli aveva dato appuntamento al Viale Giulio Cesare quando furono arrestati entrambi ed il Perrotta.

Pertanto il Colella deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso dell'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008. Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che il Colella abbia anche svolto propaganda, e da tale reato si ritiene di doverlo prosciogliere per insufficienza di prove.

L'imputato Mastrocicco Francesco ha dichiarato al dibattimento di avere soltanto dato il permesso al Chiarelli di fare in casa sua lavoro di stampa, ma non di avere partecipato al detto lavoro perché dormiva. Invece nel suo primo interrogatorio ha confessato che il Chiarelli col suo aiuto stampò in casa sua i giornali «unità» ed «Avanguardia» e che poi gli diede una borsa di pelle per mettere dentro le stampe e portarle ad Izzo, e che egli eseguì l'incarico. Questa confessione trova conferma nelle dichiarazioni del Chiarelli e dell'Izzo.

E pertanto si ha la prova che il Mastrocicco entrò a far parte della organizzazione comunista e concorse alla propaganda col concedere la camera al Chiarelli per la stampa dei giornali, e col portarli all'Izzo perché li diffondesse, per cui egli deve essere ritenuto colpevole dei reati p.p. dal 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008.

L'imputato Marturano ha pienamente confessato di avere coadiuvato il Chiarelli nella organizzazione del partito e nella propaganda dichiarando che egli s'incaricò di compilare il manifestino diretto agli operai stuccatori, e che lo consegnò al Perrotta per la diffusione. Dichiarò inoltre che egli aveva preso contatto con un altro emissario della Centrale Comunista di Parigi prima della venuta del Chiarelli, e che dal detto emissario aveva ricevuto la cartolina di riconoscimento con l'effigie dei Principi di Piemonte per prendere contatto con Chiarelli. Questi ha dichiarato che in casa del Marturano furono stampati manifestini comunisti per la propaganda e che per la sua attività e capacità aveva deciso di porlo a capo della federazione giovanile comunista. Nella perquisizione eseguita in casa del Marturano furono trovati molti libri e giornali di carattere sovversivo. Egli si è rivelato individuo esaltato e pericoloso anche per il suo grado di intelligenza e di cultura essendo studente d'Università. In periodo istruttorio fece spavalde dichiarazioni di fede comunista ed al dibattimento, pur tenendo un contegno deferente e riguardoso, si dimostrò comunista convinto rammaricandosi di aver potuto fare poco per il suo partito perché arrestato.

Pertanto la prova della colpevolezza del Marturano in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista ed al reato di propaganda è pienamente raggiunta.

L'imputato Ceci ha confessato di avere avuto dal Bei lire 1.000 per distribuirle alle famiglie dei detenuti e dei confinati politici, e di avere a sua volta consegnato lire 500 alla moglie del confinato Bonomo e lire 500 alla moglie del confinato Paciletto. Dalle dichiarazioni del Bei è risultato che il Ceci gli fu presentato come persona di fiducia per distribuzione del «Soccorso Rosso». Nella perquisizione eseguita in casa sua furono rinvenute due fotografie dell'ex deputato comunista Di Vittorio.

Da queste risultanze emerge la prova della sua colpevolezza sia in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista, sia in ordine al reato di propaganda a senso del 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge.

L'imputato Ricci ha negato d'aver preso parte alla organizzazione del partito, ma ha confessato di aver fatto conoscere il Perrotta all'Izzo. Ora è risultato che questa pre-

sentazione il Ricci la fece sapendo che in quel tempo l'Izzo si occupava della organizzazione del partito, e lo stesso Perrotta nei suoi interrogatori dichiarò che l'ex confinato politico Ricci un giorno lo invitò di andare in Piazza delle Carrette dove aveva un appuntamento con un individuo che cercava di organizzare il vecchio partito giovanile comunista, e che poi seppe di chiamarsi Izzo.

Questo fatto dimostra che il Ricci era entrato a far parte della nuova organizzazione comunista altrimenti non si sarebbe prestato a procurare adepti, per cui egli deve essere ritenuto colpevole del reato p.p. dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Non sono invece emersi elementi sufficienti per ritenere che il Ricci abbia preso parte anche alla propaganda e da tale reato egli deve andare assolto per insufficienza di prove.

L'imputato Arzilli ha dichiarato di non aver fatto mai parte del Partito Comunista e di non aver mai fatto propaganda. Invece egli nel suo primo interrogatorio ha dichiarato che fu invitato da Izzo a gettare nel quartiere Trionfale stampe comuniste, ma che non poté eseguire l'incarico perché al momento in cui l'Izzo gli consegnava il pacco di stampe che teneva in un taxi in Piazza Indipendenza fu arrestato. Dalle dichiarazioni del Chiarelli è risultato che l'Arzilli ebbe contatti con lui e che anzi fu lui a presentarlo all'Izzo il quale gli diede appuntamento in Piazza Indipendenza per la consegna delle stampe.

Ciò dimostra che l'Arzilli era entrato a far parte della organizzazione comunista e perciò deve essere ritenuto colpevole del reato di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non si è raggiunta però la prova che egli abbia fatto propaganda e da tale reato deve essere prosciolto per insufficienza di prove.

Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene e le determina per ciascun imputato secondo il grado di responsabilità accertato.

Al Chiarelli infligge:

1) per il reato di ricostituzione del Partito Comunista nove anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma della p.p. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Aggiunge alla pena della reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.;

2) per il reato di propaganda cinque anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge, ed aggiunge tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P. sopra citato;

3) per il reato di uso sciente di documenti falsi un anno di reclusione a norma dell'art. 285 n. 3 C.P.

E procedendo al cumulo di dette pene a norma dell'art. 68 C.P., risulta la complessiva pena di dodici anni di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

Al Marturano infligge:

1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista cinque anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1° cpv. dell'art. 4 sopra citato a cui aggiunge tre anni di vigilanza speciale a norma del citato art. 28 C.P.;

2) per il reato di propaganda quattro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. del citato art. 4 della legge suddetta, oltre tre anni di vigilanza speciale a senso dell'art. 28 C.P.

E procedendo al cumulo delle pene suddette a norma dell'art. 68 C.P., risulta la complessiva pena di sette anni di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

A ciascuno degli imputati Izzo, Mastrocicco e Perrotta infligge:

1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista quattro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli sopracitati;

2) per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli più volte citati.

E procedendo al cumulo delle pene suddette, risulta per ciascun imputato la pena complessiva di cinque anni di reclusione, oltre la interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

A ciascuno degli imputati Bei e Ceci infligge:

1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati;

2) per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre tre anni di vigilanza speciale a norma dei citati articoli.

E procedendo al cumulo delle suddette pene, risulta per ciascun imputato la pena complessiva di quattro anni di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.

Al Ricci infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma dei citati articoli.

A ciascuno degli imputati Colella ed Arzilli infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati.

Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P.

Che il danaro e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati perché erano destinati alla consumazione dei reati.

P.Q.M.

Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13-20-28-36-39-68-78-285 n. 3 C.P.; gli art. 4 e 6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008; 485 C.P. Esercito, dichiara: Chiarelli Giulio, Bei Amato, Ceci Rocco, Izzo Giuseppe, Marturano Carlo, Mastrocicco Francesco e Perrotta Antonio colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, ritenendo nei riguardi del Chiarelli assorbito il reato di appartenenza al Partito Comunista nel reato di ricostituzione del detto partito. Arzilli Amedeo, Colella Antonio e Ricci Giulio colpevoli del solo reato di appartenenza al Partito Comunista, e li assolve dal reato di propaganda per insufficienza di prove.

Conseguentemente condanna:

Chiarelli alla complessiva pena di dodici anni di reclusione;

Marturano alla complessiva pena di sette anni di reclusione;

Perrotta, Mastrocicco e Izzo, ciascuno alla complessiva pena di cinque anni di reclusione;

Bei e Ceci, ciascuno alla complessiva pena di quattro anni di reclusione;

Ricci a tre anni di reclusione;

Arzilli e Colella, ciascuno a due anni di reclusione.

Tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di vigilanza speciale ed al pagamento in solido delle spese processuali.

Ordina la confisca delle somme e degli altri oggetti sequestrati.

Roma, 14.11.1930 - Anno VIII.

(seguono le firme del presidente e dei giudici)

Sentenza contro Domenico Bovone... Pietro Meloni e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 Novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill./mi Signori:

S. E. On. Avv. Cristini Cav. di Gr. Cr. Guido, Luogot. Gen, Presidente; Presti Comm. Giovanni, Avvocato, Giudice Relatore; Cau Comm. Lussorio, Rambaldi Comm. Giuseppe, Pasqualucci Comm. Renato, Piroli Comm. Alberto, Oliveti Cav. Uff. Ivo, Consoli della M.V.S.N., Giudici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) Bovone Domenico fu Vincenzo e fu Gatti Marcella, nato a Bosco Marengo (Alessandria) il 13 Dicembre 1903, domiciliato a Genova, celibe, commerciante, incensurato, detenuto dal 5 Settembre 1931;

2) Enza Carlo di Egidio e di Ammoni Ermelinda, (*data e luogo di nascita illeggibili*) coniugato, impiegato privato, censurato, detenuto dal 7 Settembre 1931;

3) Blaha Margherita fu Carlo e di Francesca Ulicnj, nata a Vienna il 27 Febbraio 1909, ivi domiciliata, nubile, ballerina presso la Compagnia «Maresca», residente a Genova, cittadina Austriaca, incensurata, detenuta dal 5 Settembre 1931;

4) Mazzocchi Guido fu Luigi e fu Laurini Luigia, nato a Milano il 26 Febbraio 1877, ivi residente, coniugato, pittore, incensurato, detenuto dal 13 Ottobre 1931;

5) Sandri Faustino fu Evasio e di Miletto Agnese, nato a Villanova Monferrato (Alessandria) il 26 Febbraio 1897, abitante in Imperia (Oneglia) Via G. Berio n. 9, impiegato bancario, celibe, censurato, detenuto dal 1° Dicembre 1931;

6) Meloni Pietro fu Pietro e di Proto Filomena, nato il 1° Giugno 1906 a Cagliari, domiciliato in Roma, impiegato, incensurato, detenuto dal 14 Gennaio 1931;

7) Belloni Ersilio fu Carlo e di Dovera Maria, nato il 10 Luglio 1902 a Milano, ivi domiciliato, meccanico, celibe, censurato, detenuto dal 6 Febbraio 1931;

8) Germani Giuseppe-Mario fu Alessandro e fu Mori Capitolina, nato il 7 settembre 1896 a Ceneselli (Rovigo), domiciliato in Trieste, coniugato, medico chirurgo, (Tenente invalido di Guerra), censurato, detenuto dal 28 Febbraio 1931;

9) Delfini Luigi fu Antonio e di Cenciarelli Eleonora, nato il 19 Luglio 1906 a Velletri, ivi domiciliato, celibe, rappresentante di commercio, incensurato, detenuto dal 2 Marzo 1931.

Imputati i primi cinque del delitto di cui all'articolo 305 in relazione al 285 e il Bovone anche al 280 Codice Penale;

Bovone, Blaha, Mazzocchi e Sandri del delitto di cui agli articoli 110-285 e il Bovone e la Blaha anche all'articolo 81 capoversi primo e secondo Codice Penale;

l'Enza: del delitto di cui agli articoli 63 Codice Penale 1889 — 2 Legge 25 Novembre 1926 n. 2008 in relazione agli articoli I Regio Decreto 12 Dicembre 1926 n. 2062 — Codice Penale 1889 e 2, capoverso 3° Codice Penale;

l'Enza e il Bovone: anche del delitto di cui all'articolo I capoverso Legge 25 Novembre 1926 n. 2008 e all'articolo 2 capoverso 3° Codice Penale.

1) perché — essendosi associati con altri rimasti latitanti — al fine di commettere il delitto di cui all'articolo 285 Codice Penale e il Bovone anche per attentare alla vita del Capo del Governo — commettevano,

a) il Bovone; col concorso della Blaha, ripetutamente e con un medesimo disegno criminoso, in Bologna, Torino e Genova, nella primavera e nell'estate sino al 5 Settembre 1931;

b) l'Enza, in Genova, nella notte sul 27 Giugno 1931;

c) il Mazzocchi il 13 Ottobre 1931 presso Domosossola;

d) il Sandri il 29 e 30 Novembre 1931 in Oneglia, fatti diretti a portare la devastazione e la strage nel territorio dello Stato, mediante ordigni esplosivi ad orologeria, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, ordigni che causarono considerevoli danni ad edifici pubblici e privati, la morte del Brigadiere dei CC.RR. Pala Michele e il grave ferimento del Carabiniere Negri Luigi, di Frassinetti Gino e del Brigadiere di P. S. Marano Felice.

2) il Bovone e l'Enza anche perché l'8 Febbraio 1931, mediante larga diffusione di un ingente numero di stampe clandestine in Genova, facevano l'apologia dell'attentato commesso dal fuoruscito De Rosa contro S.A.R. il nostro Principe Ereditario.

Meloni Pietro, Belloni Ersilio, Germani Giuseppe e Delfini Luigi del delitto previsto dall'articolo 3 Legge 25 Novembre 1926 n. 2008 in relazione agli articoli I capoverso e 2 stessa Legge, 120-252 Codice Penale 1889 e 2 capoverso 3° Codice Penale, per avere, in Parigi ed altrove, in Gennaio e Febbraio 1931 e precedentemente, concertato con altri rimasti latitanti, di attentare alla vita del Capo del Governo e di commettere i fatti di cui agli articoli 120-252 Codice Penale 1889 allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato;

Il Belloni Ersilio anche:

a) del reato di cui all'articolo 285 Codice penale 1889 per falso in carta d'identità;

b) del reato di cui agli articoli 1, 5 e 7 Legge 19 Luglio 1894 n. 314 per avere trasportato ordigni esplosivi;

c) del reato di cui all'articolo 464 n. I Codice Penale per porto di rivoltella senza licenza di P.S. per omessa denuncia della stessa e articolo 9 Legge Tributaria 30 Dicembre 1023 n. 3279 per non aver pagata la relativa tassa.

Il Delfini Luigi anche:

a) del reato di cui all'articolo 464 n. 1 Codice Penale per porto di rivoltella senza licenza dell'Autorità competente; articolo 37 Legge di P.S. per omessa denuncia di armi e articolo 9 Legge Tributaria 30 Dicembre 1923 n. 3279 per non aver pagata la relativa tassa;

b) del reato di cui agli articoli 1, 5 e 7 Legge 19 Luglio 1894 n. 314 per aver trasportato ordigni esplosivi.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva in fatto ed in diritto: la concentrazione antifascista, associazione di senza patria, che, favorita da aiuti stranieri, dall'estero dirige la lotta contro lo Stato italiano per l'abbattimento del Regime Fascista, nella disperazione della propria impotenza, dopo lunghi anni di vani conati, nel 1930 e nel 1931, completò attentati contro il Capo del Governo italiano e azioni terroristiche in varie città d'Italia coll'intento di spargere nel Regno la devastazione e la strage.

Profittò all'uopo della predisposizione di pochi criminali e miserabili e con erogazioni di forti somme e apprestamenti di potenti mezzi micidiali, li spinse col delitto.

Tra l'esecrazione del popolo italiano, infatti, azioni terroristiche, con gravi danni alle persone e alle cose, vennero compiute in alcune tra le maggiori città d'Italia e attentati alla vita del Duce vennero iniziati.

I nostri organi di Polizia, però, riuscirono a identificare mandanti ed esecutori e ad assicurare alla giustizia questi ultimi.

In istruttoria essi resero ampie confessioni, anche con memoriali autografi circostanziati, del loro operato e delle macchinazioni delittuose dei fuorusciti, dei quali fornirono nomi ed estesi e minuziosi particolari che trovarono riscontro nella voluminosa documentazione in sequestro. In udienza, illustrandoli con maggiori e impressionanti dettagli; sicché, anche per le numerose prove testimoniali e documentali e per i referti peritali, è stato accertato quanto segue:

Bovone Domenico, nel 1930 dopo aver dato fondo, in bagordi e costosissime amanti, ai proventi di un suo Molino di Rivarolo, lasciò in asso i creditori e ripartì in Francia. Entrò a far parte in Parigi della concentrazione predetta ed accettò, in primo tempo, la proposta di diffondere in Italia stampe di propaganda di detta associazione.

Rientrato in Italia, nel Gennaio 1931 mise la sua amante Blaha Margherita, al corrente della sua attività delittuosa, e per essa le fece intravedere il miraggio di forti guadagni e di una vita lussuosa.

L'8 febbraio, assieme ad Enza Carlo, diffuse in Genova una grande quantità di copie del libello «Libertà» organo della concentrazione di cui un esemplare è in atti e il cui contenuto è apologetico dell'attentato a S. A. R. il Principe Ereditario, commesso dal concentrazionista De Rosa in Bruxelles.

Stampe simili per oltre un quintale gli giunsero dalla Francia in breve tempo e furono da lui diffuse.

Accettò in seguito l'incarico di confezionare bombe ad alto potenziale e di commettere attentati terroristici secondo gli ordini che da Parigi gli provenivano e nei luoghi volta a volta designati.

Ricavato dalla concentrazione il materiale idoneo, confezionati nel cennato Molino gli ordigni ad orologeria, quattro andò a deporre, colla consapevole assistenza della Blaha, in Bologna, nella notte sul 31 Maggio 1931: una in Via Centotrecento, una in Via Dogali, una in Via Montebello e una in Via Zamboni.

Le bombe, che scoppiarono nelle ore predisposte dal Bovone, causarono la morte del Brigadiere dei CC.RR. Pala Michele, gravi lesioni al Carabiniere Negri Luigi, al viaggiatore di commercio Fassinetti Gino e al Brigadiere di P.S. Marano Felice nonché rilevanti danni materiali ad edifici pubblici e privati.

Altri ordigni come i precedenti confezionò dopo Genova in casa della Blaha e coll'aiuto di costei e, nella notte sul 17 Giugno, coll'assistenza dell'amante, fece esplodere in Torino: uno presso il cancello della Villa del Marchese Ludovico Compans di Brichanteau in Via Galileo Ferraris e gli altri due nel parco del Valentino in prossimità del Corso Vittorio Emanuele II, producendo notevoli danni alle cose.

Altri quattro ordigni, sempre ad orologeria, costruiti nell'abitazione della Blaha e colla di costei collaborazione, fece esplodere, in Genova, nella notte sul 27 Giugno: uno in Piazza Verdi, uno in Via Foscolo presso il Ponte Monumentale, uno in Salita della Torretta, sotto il Ponticello degli ascensori di Castelletto ed il quarto presso il Circolo fascista «Enrico Toti» sito in locali a pianterreno del Palazzo Reale. Due li fece collocare dal nominato Enza e due li appostò egli stesso.

Gravi danni materiali furono accertati.

Altro ordigno identico doveva fare scoppiare il 1° Agosto a Sestri Ponente in occasione del Varo del Transatlantico Rex; ma, non essendo il varo avvenuto nella data prestabilita, l'ordigno fu fatto esplodere dal Bovone nella notte successiva in Salita S. Giovanni di Genova.

Poiché il 5 Agosto una sorella della Blaha venne a coabitare con questa, il Bovone trasportò il materiale necessario nel suo Molino di Rivarolo dove continuò a fabbricare bombe.

Con lettera del 18 Agosto 1931, aveva ricevuto incarico dalla concentrazione di compiere attentati terroristici nelle città di Milano, Trieste, Napoli e Roma. In questa ultima città precisamente nei pressi di Palazzo Reale. (originale al Vol. II del processo).

Il 5 Settembre si predisponavano appunto a partire assieme alla Blaha per Milano (all'uopo aveva trasportato 5 ordigni dal Molino all'abitazione della propria famiglia in Salita oregina 20), quando la Provvidenza Divina troncò ogni possibilità di ulteriori misfatti: uno degli ordigni esplose e produsse al Bovone l'asportazione dell'avambraccio sinistro ed altre gravi lesioni in più parti del corpo e, mentre il Bovone veniva trasportato all'ospedale, un altro ne scoppiava causando la morte di Gatti Marcella, madre del Bovone.

Anche in detta abitazione, i danni causati dagli scoppi furono impressionanti.

Fu, fra l'altro, sequestrato:

in casa e nel Molino del Bovone, ordigni e materiali residui, tra cui 15 orologi identici a quelli contenuti nelle bombe, numerosi detonatori ed altri elementi per espositivi; nelle abitazioni del Bovone e della Blaha, abbondante corrispondenza dalla quale risulta chiaramente come egli agisse dietro ordini ed istruzioni e con i mezzi della concentrazione (lettere originali nel citato Vol. II).

Il Bovone, inoltre, per accordi presi con esponenti di essa associazione di criminali ed in seguito a conferma da parte di costoro del premio di un milione a fatto compiuto, preparava un attentato contro il Capo del Governo e, all'uopo, a metà Luglio s'era portato in Roma ed aveva studiati i consueti itinerari e movimenti del Duce che in foglio, poi sequestratoli, aveva trascritti.

Studiava anche un nuovo tipo di bomba dello stesso sistema, ma di maggiori dimensioni e potenza di quelle da lui già fabbricate e fatte esplodere.

Quali mandanti e rappresentanti della concentrazione ha fatti i nomi di tali Montani e Tonelli ed ha riconosciuto in una fotografia il fuoriuscito Cipriano Facchinetti, all'indirizzo del quale in Parigi è risultato, anche per indicazione della Blaha, mandava la corrispondenza che, per non destare sospetti, faceva, entro buste già preparate, spedire da Vienna dalla famiglia della Blaha. All'indirizzo della quale in Vienna veniva dai mandanti spedita la corrispondenza diretta al Bovone.

La Blaha ha in udienza precisato che se il suo nome era preceduto da «Fraulein» la corrispondenza era destinata a lei medesima; se preceduto da «Signorina» doveva essere fatta proseguire per Genova perché proveniente dalla Francia e diretta dai mandanti al Bovone; se infine, preceduto da «Mademoiselle» dovva essere fatta proseguire, entro le buste già pronte di cui sopra, per Parigi, perché proveniente dal Bovone e diretta al Facchinetti.

La corrispondenza veniva scritta con inchiostro simpatico o con termini convenzionali e firmata con pseudonimi.

La Blaha, che tanta fedele assistenza apprestava all'attentatore in ogni sua manifestazione criminosa, era stata dal Bovone, dopo gli attentati del 27 Giugno di Genova, accompagnata a Parigi e presentata ai mandanti.

Al Bovone furono, secondo sua confessione e documenti in atti, in compenso corrisposte dai mandanti oltre centoventicinquemilire, comprese le spese a piedelista.

Gli era stata inoltre promessa una sistemazione finanziaria: una forte somma (non precisata), sei mila lire mensili e la rappresentanza esclusiva per l'Italia di una ditta jugoslava di legnami.

Oltre a quanto precede è risultato che la Blaha aiutò materialmente il Bovone nella costruzione delle bombe a cui conosceva gli effetti distruttivi e micidiali, tagliando le lancette agli orologi regolatori degli scoppi.

Conosceva la delittuosa origine dei proventi che servivano per la comune vita di piaceri.

Essa ricevette anche direttamente dalla Francia notevoli somme costituenti il compenso delle azioni criminose contro l'Italia che la ospitava.

Ebbe regali di molto valore dal Bovone, col quale, tra un attentato e l'altro, condusse vita lussuosa in rinomati alberghi di varie città d'Italia e in lunghe e frequenti gite automobilistiche.

Anche la sua famiglia in Vienna, presso la quale il Bovone si recò più volte, ebbe sussidi e promesse.

L'Enza, individuo di scarsa moralità e più volte condannato per delitti contro la proprietà, fu ingaggiato dal Bovone affinché concorresse, come, per quanto si è detto, concorse, nella diffusione delle stampe e nella sua attività terroristica, e ne ebbe compensi notevoli, se non lauti come egli sperava e come il Bovone gli aveva promesso. Cinquecento lire inoltre, ricevette direttamente dalla Francia. Quando collocò le due bombe in Genova, egli aveva compreso, come ha dichiarato, che il Bovone era l'autore degli attentati di Bologna, dei quali gli erano note le conseguenze anche letali.

Mazzocchi Guido, sin dall'Ottobre 1930, ad istigazione di Dino Roberto e di Calace Vincenzo (già condannati da questo tribunale) si era reso partecipe di trame delittuose che essi ordivano d'accordo con la concentrazione, e all'uopo si era recato a Parigi ed aveva preso contatto con esponenti di detta associazione precisamente con il nominato Facchinetti Cipriano, con Giopp Giobbe e con Rossetti Raffaele, allo scopo di predisporre un volo su città italiane per spargervi libelli della concentrazione che, come è noto, contengono esaltazioni dei delitti e incitamento alla insurrezione armata.

Nell'ottobre 1931 tornò a Parigi e s'incontrò col Facchinetti, il quale gli chiese le impressioni sugli attentati terroristici predetti e sulla bomba che, nel luglio 1931 — durante la permanenza del Bovone in Roma —, era stata deposta nel Massimo tempio della Cristianità.

Indì il Facchinetti, vinte le riluttanze del Mazzocchi, lo incaricò di portare in Italia, a persona di cui non gli fece il nome, ma di cui gli indicò connotati e recapito, 13 detonatori, 12 ritagli di cordoncino elettrico, un batuffolo di fulmicotone, due grammi di filo di resistenza al mikel croma e un orologio così consegnato che applicato alle bombe per lo scoppio a tempo, queste possono scoppiare anche alla distanza di sei giorni dal collocamento.

Il Mazzocchi, il 13 ottobre u.s., durante il viaggio di ritorno in Italia, nei pressi di Domodossola, fu trovato in possesso di tal pericoloso materiale ed arrestato.

Ha asserito l'imputato che fu tratto in inganno sulla vera natura e sullo scopo d'impiego del materiale che — a suo dire — gli sarebbe stato affidato perché alla persona che avrebbe dovuto essere consegnato avrebbe dovuto servire per il lancio, da apposito apparecchio già pronto in Milano, di manifestini antifascisti.

Il collegio ritiene verosimile l'asserto del Mazzocchi che, se non lo discrimina dalla attività preponderante che ebbe nella associazione incriminata, lascia qualche dubbio

sulla soggettiva conoscenza dei mezzi affidatigli e perciò sul cosciente suo concorso nell'altro reato, quello di attentato; anche perché il collegio tiene conto di quanto gli autorevoli testi Nino Salvaneschi, letterato, Carlo Corrà, pittore, e Felice Cova, medico hanno affermato assicurando di essere egli sempre stato di carattere, timido ed alieno da violenze.

Il Mazzocchi si è dichiarato ripetutamente pentito ed ha avuto accenti di sdegno contro il Facchinetti.

Il bancario Sandri Faustino, impiegato alla Succursale di Oneglia del «Credito Italiano» sin dall'Agosto 1931 si era avvicinato in Nizza ad elementi della Concentrazione ed aveva aderito ai postulati e ai programmi d'azione dell'associazione antitaliana.

Prima s'era trovato con Musso Angelo, al quale, in successivi incontri, aveva dichiarato di essere disposto ad eseguire qualche attentato in Italia. Il Musso all'uopo lo aveva presentato al già nominato Giopp Giobbe, recatosi in Nizza apposta da Parigi, ed a Gessi Giacomo.

Il Giopp — ingegnere — nell'abitazione del Musso, in presenza di questi e del Gessi, dette al Sandri istruzioni pratiche sul modo di costruire gli ordigni e, con fili metallici, un orologio e una pila elettrica, mostrò come si stabilisce il circuito per una bomba ad orologeria.

In altra riunione il Musso gli fece conoscere Alessandro Sillani il quale s'incaricò di procurargli il materiale necessario alla confezione dell'ordigno.

Nell'ultima riunione, tenutasi sempre in Nizza, Giopp, Musso, Gessi, Sillani e Sandri discussero sulla località dove collocare in Italia l'ordigno: la stazione ferroviaria di Milano o di Genova oppure sotto una galleria ferroviaria.

Il materiale occorrente per la confezione dell'ordigno fu portato il 29 novembre dal Musso alla Stazione di San Remo e consegnati al Sandri, il quale spedì le due valigette, in cui il materiale era contenuto, come bagaglio espresso per Oneglia da dove all'arrivo le ritirò e le fece trasportare nella sua abitazione.

Aveva già montato l'ordigno introducendoci gran parte dell'esplosivo ed aveva già inviato il suo amico Piana Gaetano a Milano per cercare il luogo idoneo (un albergo diurno come da sua ultima determinazione) dove fare esplodere l'ordigno, quando il tempestivo intervento della polizia troncò l'ulteriore possibilità del misfatto.

Nell'abitazione del Sandri furono sequestrati: un involucro di lamiera di ferro spessa oltre 5 mm. a forma di cassetta alta cm. 46 con base cm. 16,5 x 20,8, circa 24 di cheddite in 300 cartucce, 8 detonatori, tre orologi per lo scoppio a tempo una pila a secco, pezzi di filo elettrico ed altro; materiale più che sufficiente per confezionare un ordigno di eccezionale potenza, pari a quella di tre proiettili d'artiglieria da 149 messi insieme e capace di devastare un palazzo di alcuni piani (vedi perizia in atti).

Furono pure sequestrati al Sandri, predisposti in una valigetta, titoli e danaro per il complessivo importo di circa 55 mila lire, di cui quasi 23 mila in biglietti di Banca francese.

Il Sandri, che si è dichiarato pentito, ha asserito di essere stato suggestionato dalla propaganda verbale e soprattutto dalla stampa dei fuorusciti.

Meloni Pietro, nell'aprile 1930 prese contatto in Francia con gli esponenti della concentrazione Lussu Emilio e Rosselli Carlo, i quali successivamente gli presentarono i fuorusciti Bibbi Gino e Tarchiani Alberto.

A seguito di precisi accordi con i predetti e della presentazione da costoro fattagli dell'anarchico Belloni Ersilio, che come si dirà, doveva recarsi in Roma per commettere un attentato contro il Capo del Governo e trovare nel Meloni la persona pronta ad ogni aiuto, il Meloni, in un convegno al Ponte di Versailles fornito da Tarchini di stampe

antifasciste (da spedire in Italia ad indirizzi già preparati) d'inchiostro simpatico e di altri mezzi, tornò a Roma.

Pur avendo la propria famiglia presso la quale avrebbe potuto alloggiare, stabilì il suo quartier generale in via del Vantaggio, in questo dovevano far capo i mandatarii della concentrazione per avere dal Meloni i concordati appoggi. Quando fu a posto, il Meloni corrispose a scrittura simpatica col Lussu anche a mezzo della moglie del Rosselli e chiese le somme occorrenti e gli furono inviate.

Il Rosselli lo informò dell'arrivo da Belloni. Le parole di riconoscimento furono stabilite in «cicoria - lattuga». Il 6 febbraio, infatti, si presentò in Via del Vantaggio il Belloni e il 28 dello stesso mese il rubricato Germani con somme destinate al Meloni; ma essendo stato, il Meloni, arrestato precedentemente trovarono in sua vece agenti di polizia che li trassero in arresto.

Vanamente il Meloni eccepisce che scopo a lui noto della venuta del Belloni era l'impianto di una tipografia clandestina per la lotta contro il fascismo: le dichiarazioni del Belloni e il contenuto di una lettera del Rosselli diretta al Meloni (originale in atti Vol. III fog. 14) dimostrano a sufficienza che il Meloni era in perfetto accordo cogli altri per le più gravi azioni delittuose da compiere.

Belloni Ersilio, espatriato nel 1927, si tenne, in Svizzera, Francia e Lussemburgo, in relazione coi pericolosi fuorusciti Gagliardi, Cucci, Berneri, Giretti, Zini, Franzini, Tosca, Pirola, Clerici, Lussu, Tonelli, Bibbi e Fornasori. I nomi e i particolari degli incontri con costoro sono stati riferiti dal Belloni anche in udienza.

Nel giugno 1929 tornò a Parigi e vi frequentò circoli sovversivi e specialmente anarchici.

Il Bibbi, per incarico della concentrazione che a dire del Belloni riceve i mezzi finanziari dalla massoneria ed è formato di professionisti dell'antifascismo, più volte lo istigò a commettere un attentato contro il Capo del Governo, sino a che il Belloni finì per aderire.

All'uopo il Bibbi, come si è detto, lo presentò al Meloni. Gli portò poi tre bombe, ma il Belloni ne ritenne sufficiente una e prese quella mascherata in un termos; gli consegnò tre mila lire e una falsa carta d'identità, che poi il Belloni usò in Italia, lo accompagnò in motocicletta a Basilea, gli facilitò il passaggio in Svizzera e lo indirizzò a Lugano all'avvocato Pacciardi Randolpho (*sic*) che, al corrente dell'impresa doveva provvedere per l'accompagnamento e il clandestino passaggio del Belloni dalla frontiera italo-elvetica.

Il Pacciardi fornì di rivoltella il rubricato Delfini, pronto per la bisogna, lo accoppiò al Belloni e fece varcare ad entrambi clandestinamente il confine mediante contrabbandieri che pagò con L. 700.

La bomba fu portata ora dal Belloni ora dal Delfini cui rimase quando a maggio, ricevute l. 500 dal Belloni, i due si separarono coll'accordo di ritrovarsi in Roma presso la Stazione Centrale.

Il Belloni proseguì per Milano e poi per Roma. Non trovato all'appuntamento il Delfini, si recò, alla ricerca del Meloni, in via del Vantaggio, dove, tratto in arresto, venne trovato in possesso della carta falsa d'identità, di una rivoltella carica e di 24 relative pallottole che aveva, come il Delfini, omesso di denunciare.

Il Belloni, che ha fatta ampia, precisa e dettagliata confessione anche in udienza, ha affermato che fu spinto al delitto perché dagli uomini della concentrazione gli era stato prospettata una situazione caotica di disordine e di torbidi in Italia, situazione che egli controllò non vera trovando invece in Milano e in Roma una vita tranquilla, laboriosa, ordinata e disciplinata.

Poco dopo dalla separazione col Belloni, il Delfini, in Brienno, temendo di essere scoperto da una pattuglia di guardie di finanza poco discosta, avrebbe — a suo dire — buttate nel lago bomba e rivoltella. Le indagini in proposito non diedero esito positivo. Recatosi poscia in Roma ed essendo venuto meno il concertato convegno col Belloni, il Delfini, con telegramma convenzionale inviato da Roma all'Albergo Elios di Lugano — stabilito col Pacciardi — predispose altro appuntamento che ebbe luogo nei pressi del Monumentale di Milano con uno inviato dalla Svizzera il quale fornì al Delfini L. 650 e istruzioni. Dopo che il Delfini tornò in Roma dove venne arrestato il 2 marzo 1931.

Germani Giuseppe, attivo antifascista ebbe sin dal 1930 rapporti specifici con Bauer e Rossi, pericolosi elementi della concentrazione già condannati da questo Tribunale. Recatosi in Francia prese subito contatto coi concentrazionisti Tarchiani, Rosselli e Cianca, dai quali ebbe incarico di venire in Italia per svolgervi manovre antitaliane e per incontrarsi col Meloni, al quale doveva consegnare L. 2.000 fu all'uopo fornito dalle predette parole di riconoscimento nonché di inchiostro simpatico per mantenersi in relazione con gli altri correi operanti in terra straniera.

Venne, infatti in Roma, ma, in Via del Vantaggio, dove s'era recato per espletare l'incarico, fu tratto in arresto mentre consegnava le L. 2.000 a persona ch'egli riteneva fosse il Meloni.

Egli è confesso sulla materialità del fatto.

Durante l'istruttoria scritta si difese affermando che sua prima intenzione nel venire in Italia era quella di far fuggire la vedova Matteotti; in udienza si è limitato ad affermare di essere stato giocato in malo modo dai concentrazionisti. Però, malgrado i suoi buoni precedenti di combattente e di mutilato, non ha fornito alla giustizia la dimostrazione che egli fosse ignaro dei gravi intenti degli altri associati mentre la manifestazione concreta della sua attività antifascista, gli accordi presi con le esponenti della concentrazione, la conoscenza della parola d'ordine e il materiale sequestrato forniscono, invece, la prova che egli si rese volontariamente partecipe dei concerti criminosi di quelli, pur escludendo ch'egli abbia avuta specifica conoscenza dell'attentato al duce che gli altri compottavano.

Dai fatti accertati sopra esposti risalta chiaro che sebbene le azioni delittuose venissero compiute separatamente per un cosiddetto sistema di compartimenti stagni adottato dai mandanti, le azioni stesse avevano unico legame colla concentrazione antifascista che vive con mezzi stranieri e gode evidente tolleranza all'estero; dalla quale associazione gli esecutori traevano direttive, istruzioni e mezzi al comune fine di commettere fatti diretti contro la vita del Capo del Governo o di attentare allo Stato fascista mediante azioni terroristiche nelle maggiori città d'Italia, con ordigni di grande efficacia atti a produrre strage e devastazione come è risultato dai referti peritali e dagli effetti realmente conseguiti dagli scoppi delle bombe di Bologna, Torino e Genova; azioni che, nei disegni dei senza patria, avrebbero dovuto produrre sommosse contro il Regime, ma che nell'animo saldo di tutto il popolo italiano trovarono sdegno ed esecrazione pei vili attentatori. I rubricati commisero i fatti loro addebitati ed accertati con coscienza e volontà, in piena libertà di atti, avendo cognizione esatta della idoneità dei mezzi adoperati, delle conseguenze e dei delittuosi fini da raggiungere.

Solo pel Mazzocchi, per quanto è emerso, non è rimasto provato il dolo in ordine al più grave reato di attentato addebitatogli, potente ritenersi verosimile l'essere egli stato tratto in inganno dal Facchinetti circa la specifica destinazione del materiale affidatogli; pertanto da tale imputazione va assolto.

Negli altri fatti accertati per tutti gli imputati invece il Tribunale ravvisa i termini giuridici di tutti i relativi reati a ciascuno addebitati, ritenendo per Meloni, Belloni e

Delfini l'aggravante di cui alla 1^a parte dell'art. 3 della legge 25 nov. 1926 n. 2008 loro addebitato.

Ritiene, peraltro, che per circostanze soggettive ed oggettive emergenti dall'opera di Enza, Blaha e Sandri, sia il caso di avvalersi per l'Enza della facoltà di cui alla 1^a parte dell'art. 6 della legge ultima citata per lui applicanda; per il Sandri e per la Blaha di applicare la diminuzione di cui all'art. 311 C.P. in ordine ai più gravi reati loro ascritti.

Adeguando le condanne alla gravità dei fatti e alla partecipazione ad essi dei responsabili, al fine supremo della difesa dello Stato, ritiene di applicare le seguenti pene:

1) Bovone Domenico: pena di morte mediante fucilazione nella schiena (art. 285-110-81-305 in relazione ai 285 e 280 C.P. - 3 capov. legge 15 Novembre 1926 n. 2008 in relazione agli art. 1 capov. stessa legge e 2 cap. 3° C.P.).

2) Enza Carlo: anni 30 di reclusione (risultanti dal cumulo, ai sensi dell'art. 68 C.P. 1889, di anni 30 di reclusione per il delitto di cui agli art. 63 C.P. 1889 - 2 - legge 25 Novembre 1926 n. 2008 in relazione agli art. 252 C.P. 1889 - 1 R.D. 12 Dic. 1926 n. 2062 e 2 cap. 3° C.P. di anni 6 per il delitto di cui all'art. 305 in relazione al 285 C.P. e di anni 6 per il delitto di cui al capoverso dell'art. 3 della legge 25 novembre 1926 n. 2008 in rapporto agli art. 1 capov. stessa legge e 2 capov. 3° C.P.);

3) Blaha Margherita: anni 30 di reclusione (risultanti dal cumulo (art. 7378 C.P.) di anni 30 per il delitto di cui agli art. 110-285-81-311 C.P. e di anni 6 per quello di cui all'art. 305 in relaz. al 285 C.P.);

4) Sandri Faustino; anni 30 di reclusione (risultanti dal cumulo (art. 73-78 C.P.) di anni 30 pel delitto di cui agli art. 110-285-311 C.P. e di anni otto pel delitto di cui all'art. 305 in relazione al 285 C.P.);

5) Mazzocchi Guido: anni 10 di reclusione pel delitto di cui all'art. 305 in relazione al 285 C.P.

6) Germani Giuseppe: anni 10 di reclusione pel delitto di cui all'art. 3 p.p. legge 25 novembre 1926 n. 2008 in relazione agli art. 1 capov. e 2 stessa legge 120-252 C.P. 1889 e 2 capov. 3° C.P.;

7) Meloni Pietro: anni 30 di reclusione pel delitto di cui sopra come pel Germani aggravato dalla qualifica di cui allo stesso art. 3;

8) Belloni Ersilio: anni 30 di reclusione (risultanti dal cumulo — art. 68 e segg. C.P. 1889 — di anni 30 pel delitto di cui sopra al Meloni e al Germani, di anni uno pel falso di cui all'art. 285 C.P. 1889, di anni tre per il reato di cui all'art. 435 C.P. — applicato perché più favorevole all'imputato anziché la rubricata legge Crispi 19 luglio 1894 n. 314, di mesi tre di arresto per l'omessa denuncia d'armi e munizioni di cui agli art. 16-37 legge di P.S. 1926 e di mesi 3 di arresto pel porto abusivo di rivoltella di cui all'art. 464 1 C.P. 1889); nonché L. 600 di pena pecuniaria per violazione alle leggi sulle CC.GG. (art. 9 legge tributaria 30 Dic. 1923 n. 3279 e art. 24 R.D. 5 marzo 1926 n. 258);

9) Delfini Luigi: anni 30 di reclusione (risultanti dal cumulo delle singole pene nelle stesse misure di derivazioni del Belloni, meno la sola pena pel falso al Delfini non addebitato) nonché, come pel Bellini, L. 600 di pena pecuniaria.

L'estratto della sentenza va affisso in tutti i comuni del Regno (art. 4 R.D. 12 Dic. 1926 n. 2008).

La straniera Blaha, dopo scontata la pena, va espulsa dal Regno (art. 312 C.P.).

Per tutti i condannati a pene temporanee sono conseguenze di legge: il pagamento in solido delle spese processuali (art. 488 C.P.P.); il pagamento delle spese di custodia preventiva limitato a coloro fra essi che furono arrestati posteriormente al 30 giugno

1931 (art. 274 C.P.P.); pena accessoria per tutti è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 31 C.P. 1889 - 29 C.P.).

Il Tribunale ritiene sia il caso di ordinare che tutti i condannati alla reclusione, anche per la loro pericolosità sociale, siano sottoposti alla libertà vigilata per anni dieci (art. 200-215-228-229 - C.P. 32 C.P. 1889 e disposizioni analoghe del R.D. 28 maggio 1931 n. 621).

Tutto il materiale nonché le somme in sequestro, aventi attinenza coi delitti consumati, vanno confiscati (art. 36 C.P. 1889 - art. 240 C.P.).

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 110, 81, 285, 305, 280, 435, 65, 73, 78, 2, 29, 229, 240, 311, 312 C.P.; 63, 68, 285, 1209, 252, 464, n. 1 C.P. 1889, 2, 3, 6 legge 25 novembre 1926 n. 2008; 1, 4, 8 R.D. 12 dicembre 1926 n. 2062; 16, 37 legge di P.S. 1926 — Leggi vigenti sulle CC.GG. art. 477, 274, 488 C.P.P. 485 C.P.E. il R.D. 28 maggio 1931 n. 601 e la legge 4 giugno 1931 n. 674 — dichiara Enza Carlo, Sandri Faustino, Belloni Ersilio, Delfini Luigi, Meloni Pietro, Blaha Margherita, Germani Giuseppe, responsabili dei reati loro ascritti modificati come sopra e Mazzocchi Guido del delitto di cospirazione, assolvendolo per non provata reità dall'altro addebitatogli, e condanna Enza, Sandri, Belloni, Delfini, Meloni e Blaha a trenta anni ciascuno di reclusione, Germani e Mazzocchi a dieci anni ciascuno della stessa pena; Belloni e Delfini anche a L. 600 ciascuno di pena pecuniaria; tutti alle pene accessorie e conseguenze di legge e a 10 anni ciascuno di libertà vigilata.

Ordina la confisca delle cose in sequestro;

dichiara Bovone Domenico responsabile dei delitti in epigrafe ascrittigli e lo condanna alla pena di morte col mezzo della fucilazione nella schiena;

ordina che un estratto della sentenza sia affisso in tutti i comuni del Regno.

Roma, quindici Giugno Millenovecentotrentadue. Anno Decimo.

(Seguono le firme del Collegio giudicante)

Sentenza contro Leonida Roncagli... Francesco Piredda... Giovanni Carai e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008 composto dai Signori:

Le Metre comm. Gaetano, Console generale, Presidente; Lanari comm. Piero, Avvocato, Giudice relatore; Oliveti comm. Ivo, Console M.V.S.N., Giudice; Gangemi comm. Giovanni, Console M.V.S.N., Giudice; Pasqualucci comm. Renato, Console M.V.S.N., Giudice; Conticelli comm. Giuseppe, Console M.V.S.N., Giudice; Barbera cav. uff. Gaspero, Console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) Roncagli Leonida di Francesco e di Ruvinetti Luigia, nato il 9 marzo 1903 a Molinella (Bologna), senza residenza fissa, meccanico, coniugato, alfabetato, incensurato, detenuto dal 31 marzo 1934;

2) Aglietto Andrea Serafino di Andrea e di Caman Maria, nato l'8 luglio 1888 ad Arenzano (Genova), residente a Savona, meccanico, coniugato, alfabetato, incensurato, detenuto dal 3 aprile 1934;

3) Bevilacqua Angelo fu Incenzo e fu Caffarano Maria, nato il 2 agosto 1893 ad Albissola Superiore (Savona) residente a Savona, siderurgico, coniugato, alfabetato, incensurato, detenuto dal 3 aprile 1934;

4) Botta Armando di Lorenzo e di Berta Maria Isolina, nato l'8 novembre 1909 a Savona, ivi residente, verniciatore, celibe, alfabetato, detenuto dal 17 aprile 1934;

5) Rosso Giovanni di Marco e di Falco Teresa, nato il 2 maggio 1895 in Savona, ivi residente, fuochista, coniugato, alfabetato, incensurato, detenuto dal 3 aprile 1934;

6) Tognelli Fortunato fu Dario e di Briganti Clementina, nato il 28 maggio 1907 a Pistoia, residente in Savona, celibe, elettricista, alfabetato, incensurato, detenuto dal 6 aprile 1934;

7) Aglietto Giovanni Francesco di Andrea e di Bergamasco Vittoria, nato l'11 marzo 1913 a Savona, ivi residente, impiegato, celibe, alfabetato, incensurato, detenuto dall'11 aprile 1934;

8) Pescarmona Ermando Carlo di Pietro e di Bianco Carolina, nato il 19 agosto 1906 a Castiglione d'Asti (Alessandria), residente in Savona, calzolaio, coniugato, alfabetato, incensurato, detenuto dal 9 aprile 1934;

9) Piredda Francesco fu Antonio e di Fonteddu Maria, nato il 23 febbraio 1906 ad Orosei (Nuoro), residente in Savona, coniugato, demolitore navale, alfabetato, censurato, detenuto dal 3 aprile 1934;

10) Viale Giuseppe Giovanni Secondo di Martino e di Genesio Anna, nato il 30 settembre 1898 a Saluzzo (Cuneo), residente in Savona, celibe, alfabetato, meccanico, censurato, detenuto dal 3 aprile 1934;

11) Perosino Giuseppe di Giovanni Domenico e Poggi Maria, nato il 26 gennaio 1899 in Savona, ivi residente, coniugato, manovale, alfabetato, censurato, detenuto dal 23 aprile 1934;

12) Pastore Francesco Giulio Carmelo fu Giuseppe e di Zunini Apollonia, nato il 16 luglio 1901 a Savona, ivi residente, fonditore in metalli, coniugato, alfabetato, censurato, detenuto dal 3 aprile 1934;

13) Toscano Pietro di Michele e di Caprio Angela Nicola, nato il 22 marzo 1903 a Terlizzi (Bari), residente in Savona, muratore, coniugato, alfabetato, incensurato, detenuto dal 3 aprile 1934;

14) Lagorio Giuseppe Agostino fu Gio. Batta e fu Poggi Luigia, nato il 25 settembre 1904 a Savona, ivi residente, meccanico, coniugato, alfabetato, incensurato, detenuto dal 10 aprile 1934.

15) Carai Giovanni Maria fu Giovanni e fu Stara Vincenza, nato il 13 febbraio 1900 ad Orosei (Nuoro), residente in Savona, coniugato, alfabetato, manovale, incensurato, detenuto dal 3 aprile 1934;

16) Cevenini Tonino Alberto Pietro di Giuseppe e di Bizzini Palma, nato il 10 settembre 1903 a Grizzana (Bologna), residente in Savona, carpentiere, coniugato, alfabetato, incensurato, detenuto dal 9 aprile 1934;

17) Lupi Nicolò fu Giovanni e di Calcagno Teresa, nato il 2 marzo 1896 a Savona, ivi residente, manovale, celibe, alfabetato, incensurato, detenuto dal 2 maggio 1934;

18) Rosati Giulio fu Giuseppe e di Fiorini Giustina, nato il 7 marzo 1389 a Chiusi (Siena), residente in Savona, tracciatore meccanico, coniugato, alfabeto, incensurato, detenuto dal 4 aprile 1934, imputati:

a) tutti del reato di cui all'art. 270 capov. 2° Cod. pen. per avere, anteriormente e sino alla seconda metà di aprile 1934-XII in Savona, Genova ed altrove, partecipato ad associazione comunista;

b) tutti — ad eccezione di Rosati, Lupi e Perosino — anche del delitto di cui all'art. 27 p.p.C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo specificato nel precedente capo di imputazione svolta propaganda di detta associazione sovversiva;

c) Roncagli, Rosso, Aglietto Andrea, Bevilacqua, Tognelli e Botta, anche del reato di cui all'art. 270 p.p. Cod. Pen. per avere sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo specificate nel precedente capo d'accusa, organizzato e diretto associazione comunista;

d) Roncagli altresì del delitto di cui agli art. 110, 476 in relazione al 482 C.P. per avere fatto uso di falsi documenti di identità personale alla cui formazione egli aveva concorso.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori.

Il Tribunale considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare in fatto ed in diritto:

Nell'approssimarsi dell'anniversario della fondazione dei fasci di combattimento e della celebrazione del plebiscito elettorale politico, il partito comunista aveva organizzato delle manifestazioni sovversive anche in vari comuni della provincia di Savona; mediante affissione o lancio di stampa sovversiva, nonché con scritte murali.

Una maggiore attività propagandistica veniva svolta nel comune di Vado Ligure, centro operaio di notevole importanza, presso gli stabilimenti industriali «officine meccaniche», «l'Ilva», «Carboni fossili», «Films», ed altri.

Perciò gli organi tutori dell'ordine pubblico procedettero ad indagini ed a pedinamenti riuscendo ad arrestare i capeggiatori del vasto movimento sovversivo che attraverso i soliti emissari del partito provenienti dall'estero muniti di denaro e di valigie a doppio fondo, contenenti falsi documenti di copertura nonché abbondanti stampe clandestine, andavano svolgendo attività criminosa con la cooperazione dei federali, dei capi cellula e dei capi settori.

Dalle chiare e precise esplicite confessioni dei maggiori esponenti della organizzazione comunista confermate all'udienza, dai confronti fra coimputati e dalle testimoniali scaturì la prova delle rispettive responsabilità dei seguenti imputati, costituenti il primo gruppo dei rinviati a giudizio dalla Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale: Roncagli Leonida: comunista schedato, e confinato politico, noto ai compagni di Savona e Genova col pseudonimo di «Livio».

Verso la metà del 1930, — dopo di essere stato 3 anni al confino di polizia per la sua attività sovversiva —, espatriò clandestinamente in Svizzera. E stabilitosi a Basilea prese i contatti con compagni di fede e si iscrisse subito alla locale organizzazione comunista.

Nell'ottobre 1933 munito dei soliti documenti falsi di copertura, — portanti la sua fotografia e la sua firma —, nonché della somma di lire 3500 e di materiale propagandistico, rientrò nel Regno.

E mentre egli negò ogni sua attività di partito svolta fino al marzo 1934, limitandosi ad affermare che egli per incarico della centrale comunista avrebbe dovuto solo sovvenzionare i compagni di fede bisognosi, invece attraverso le confessioni di taluni coim-

putati — specie del Rosso, del Tognelli, del Viale Giuseppe, del Pescarmona e del Piredda — risultò che egli si presentò come funzionario venuto con l'incarico di riorganizzare il partito comunista.

Infatti diede tutta la sua opera nell'eseguire fedelmente il mandato ricevuto, riunendo a tal uopo segretamente e spesso i capi del comitato federale, i capi settore, i capi cellula, ed altresì i semplici gregari.

Provvide anche alla organizzazione della propaganda fornendo, talvolta, egli stesso pacchi di stampe sovversive.

Venuto in Italia da Basilea, come dagli ordini superiori, si presentò a Pescarmona Ermando — calzolaio — usando frasi convenzionali di riconoscimento.

Il Pescarmona gli presentò allora il Tognelli ed il federale Rosso, ed il Piredda; e presso quest'ultimo il Roncagli prese alloggio.

Fino al marzo 1934, epoca del suo arresto, il Roncagli andò in altre città del Regno; e nei vari ritorni a Savona ed a Genova si incontrò sempre coi dirigenti locali e con altri vari elementi del movimento sovversivo. Specie col Rosso, col Piredda, col Tognelli, col Toscano, coll'Aglietto Andrea, col Botta e col Viale Giuseppe; trovando alloggio anche presso quest'ultimo.

Rosso Giovanni, vecchio sovversivo: Fu uno dei federali dell'organizzazione comunista di Savona; e si servì nella fattiva sua opera di direzione particolarmente del Bevilacqua, del Tognelli e dell'Aglietto Andrea.

Sostituì nel 1931 il latitante Rebagliati, che gli ebbe a presentare la sedicenne «Anna», poi individuata, emissaria del partito venuto dalla Francia; ricevendo, da quest'ultima, istruzioni sul «soccorso rosso» pro vittime politiche e dal Rebagliati il fondo di cassa di L. 500. In seguito consegnò ripetutamente alla stessa «Anna» somme raccolte pro soccorso rosso, di volta in volta per l'ammontare di L. 750 circa.

Per mezzo del Pescarmona ebbe contatto con tre funzionari del partito venuti dall'estero, che si facevano riconoscere col pseudonimo «Mari» fra questi il Roncagli detto «Livio».

Nominò Tognelli al posto di Bevilacqua, quale capo settore in una riunione tenuta nella sua abitazione, presenti i vari capi cellula Cevenini Tonino, Toscano, Lagorio e Viale Giovanni.

In seguito affidò al Toscano il compito della distribuzione della stampa ai vari capi cellula, dovendo il Tognelli disimpegnare anche funzioni riorganizzative e direttive.

Venuto a conoscenza che il Botta, di ritorno da Parigi, aveva costituito un comitato autonomo di giovani comunisti ed agiva indipendentemente dalla locale federazione, d'autorità fece passare gli elementi giovanili nel partito degli adulti, sottrandoli così alla direzione del Botta.

Aglietto Andrea, ebbe a ricoprire a Savona cariche comuniste, fino all'avvento fascista.

Nel 1931 divenne membro del comitato federale, assieme al Bevilacqua; ed esplicò particolare attività nel dirigere il movimento sovversivo locale.

Si occupò anche della propaganda, tanto che nel 1933, avvertito dal Rosso che del materiale propagandistico era giunto a Savona, portatovi dai vari funzionari del partito, si recava dal compagno Toscano per prelevare, e di poi ne effettuava la consegna all'altro compagno Pastore che, operatane la riproduzione, restituiva le stampe all'Aglietto che le affidava poi al Toscano per la diffusione.

Bevilacqua Angelo già assessore comunista di Savona fino all'avvento fascista.

Nel dicembre 1933 per disposizione del Rosso venne sostituito da Tognelli nella carica di capo settore; e di poi cessò anche dalle funzioni di capo cellula passate, nel 1934, d'accordo con Rosso, al compagno Cevenini Tonino.

Nella sua qualità di membro del comitato federale fu fattivo collaboratore del Rosso, sia nel dirigere il movimento che nell'opera propagandistica; specie presso lo stabilimento dell'«Ilva».

Sempre d'accordo col Rosso affidò a Pastore incarico della riproduzione degli stampati comunisti per la propaganda.

Per tramite dell'altro compagno Perosino, da lui indotto ad essere di collegamento, fu messo a contatto con due funzionari; e col mezzo di Pescarmona conobbe il Roncagli che, a sua volta, presentò al Rosso.

Nominò capo cellula, nello stabilimento «Ilva», il detto Cevenini Tonino e gli altri compagni Lupi ad Udine; quest'ultimo facente parte del 2° gruppo di imputati.

Tognelli Fortunato: nello stabilimento «Film» di Ferrania ebbe frequenti contatti col compagno Aglietto Giovanni (figlio del già nominato Andrea) e da lui propagandato, finì per aderire alla cellula capeggiata dallo stesso Aglietto Giovanni.

Divenne fattivo collaboratore del Rosso nell'opera di riorganizzazione e direzione del movimento sovversivo sostituendo il Bevilacqua nelle funzioni di capo settore.

Si incontrò sovente perciò con gli emissari del partito, specie col Roncagli, e coi capi cellula; distribuendo parecchie volte, per la diffusione, pacchi di stampe propagandistiche ai capi cellule Lagorio, Viale Giuseppe, Toscano, Viale Giovanni, Cevenini Tonino, Aglietto Giovanni e Dughetti, dai quali ritirò sovente denaro pro soccorso rosso.

Data la complessa attività di partito che doveva svolgere da ultimo per disposizione del Rosso fu sostituito da Toscano, nella carica di distributore della stampa ai vari capi cellula.

Botta Armando: di fede comunista; nell'aprile 1932 espatriò clandestinamente in Francia, munito dal partito di passaporto falso e delle spese di viaggio.

Messosi a contatto con gli esponenti della centrale, mediante uso di frasi convenzionali di riconoscimento, venne ammesso ad un corso di perfezionamento sulla organizzazione comunista.

Nella seconda quindicina del successivo maggio, provvisto del denaro necessario per il rientro clandestino nel Regno, gli venne affidato l'incarico di ritornare a Savona per costituirvi un comitato giovanile autonomo alle dirette dipendenze della centrale comunista.

Ebbe frequenti contatti con l'emissario Roncagli e col Rosso, mettendosi con quest'ultimo in lotta in quanto il Botta, secondo gli ordini superiori, intendeva mantenere autonoma la sua organizzazione giovanile; mentre il Rosso finì per unirla come è stato già detto, alla sua, finché non intervennero le supreme gerarchie del partito a decidere in senso contrario a lui.

Si occupò attivamente dellopera propagandistica, passando stampe sovversive da diffondere anche a Toscano ed a Viale Giuseppe.

Pescarmona Ermando: vecchio sovversivo, tanto che nel luglio 1926 fu condannato dalla Corte di Appello di Genova, per incitamento all'odio di classe in modo pericoloso alla pubblica tranquillità e per avere preso parte ad associazione diretta a commettere delitti di cui agli art. 247 e 251 C.P. 1889.

Servì di collegamento ai vari emissari della centrale venuti dall'estero coi capeggiatori del movimento sovversivo locale. A tal uopo dovevano presentarsi a lui e farsi riconoscere usando frasi convenzionali.

In tal modo ebbe contatti coi 3 già indicati emissari, e particolarmente, poi col Roncagli detto «Livio».

Fu altresì recapitatorio del materiale propagandistico che veniva di volta in volta ritirato dal Tognelli e dagli altri esponenti locali.

Piredda Francesco: risultò che egli apparteneva alla cellula tra operai del porto di Savona, capeggiata dal Viale Giuseppe.

D'ordine del Rosso diede alloggio per circa una settimana, ed in seguito ancora per una giornata, all'emissario del partito Roncagli.

Nella di lui abitazione furono rinvenuti i due clichés, ricevuti dal Roncagli, che servirono poi per la riproduzione del giornaleto comunista «Unità» distribuito dal Toscano ai capi cellula.

Non potendo continuare a dare alloggio al Roncagli, interessò Viale Giuseppe perché lo ospitasse.

Viale Giuseppe: capo della cellula tra operai del porto di Savona; dal settembre 1933 aveva quali suoi gregari il rubricato Perosino ed il già nominato Piredda.

Alloggiò per dieci giorni l'emissario Roncagli e ritirò dai compagni di fede denaro «pro soccorso rosso» passato di volta in volta al Tognelli. Da questi ebbe stampa propagandistica destinata alla diffusione.

Prima di passare alla organizzazione comunista «adulti» aveva appartenuto al gruppo giovanile autonomo diretto dal Botta, dal quale pure aveva avuto stampa per la distribuzione.

Perosino Giuseppe: già diffidato a sensi dell'art. 164 Legge di P.S.

Dal 1933 appartenne alla cellula tra operai del porto, come da esplicite dichiarazioni del Viale Giuseppe, che la capeggiava.

Secondo le affermazioni poi del Bevilacqua egli servì di collegamento fra due degli emissari venuti dall'estero e gli esponenti della organizzazione comunista locale.

Aglietto Giovanni: indotto dal padre aderì al movimento comunista locale divenendo capo cellula nello stabilimento «Film» di Ferrania.

Svolse fattiva attività di partito riuscendo ad iscrivere alla sua cellula, fra gli altri aderenti Tognelli. Dal quale, divenuto prezioso collaboratore del Rosso, ricevette la stampa clandestina che diffuse.

Pastore Francesco: nel marzo 1934 indotto dal Rosso riprodusse in casa sua alcune centinaia del giornaleto l'«Unità» e di un manifestino sovversivo relativo alle imminenti elezioni politiche.

Tutto il materiale lo ebbe da Aglietto Andrea, come da accordi già presi con lo stesso Rosso.

Egli era partecipe del movimento comunista con l'incarico, come è già stato accennato, di provvedere alla riproduzione, ed al recapito, ad altri, del materiale propagandistico.

Toscano Pietro: secondo le informazioni della Questura egli frequentava fin dal 1927 elementi sovversivi perfino condannati dal Tribunale Speciale. Egli però ammise che solo dal 1933 trovandosi col Botta, ebbe modo di scambiare delle idee comuniste; aderendo di poi, a mezzo del Rosso, al movimento comunista e rimanendo alle dipendenze del Tognelli.

Riconobbe di appartenere ad organizzazione comunista e di essere stato depositario della stampa clandestina, di poi diffusa a mezzo dei capi cellula, nonché del materiale per la riproduzione di stampati comunisti.

Lagorio Giuseppe: risultò che era partecipe della organizzazione comunista, disimpegnando funzioni di capo cellula. Tanto che alla metà del 1933 fu convocato in casa

del Rosso con gli altri capi cellula Viale, Cevenini Tonino e Toscano per essere avvertiti che cessavano di essere alle dipendenze di Bevilacqua perché passati a quelle di Tognelli.

Il Lagorio ebbe dall'Udine (che fa parte all'altro gruppo di imputati) stampe comuniste da diffondere; e propagandò il Carai Giovanni a voce e mediante consegna di stampe, ed altresì con richiesta di denaro.

Carai Giovanni: propagandato a voce e con stampe sovversive dal Lagorio finì per essere attratto nella cellula comunista dello stabilimento «Servettaz Pasevi». Divenne poi a sua volta fattivo propagandista distribuendo sovente, per la diffusione, pacchi di stampe clandestine.

Cevenini Tonino: comunista di antica data, come informa la P.S.

Per pressioni del Rosso e del Bevilacqua finì per aderire alla locale organizzazione comunista; servendo di collegamento tra Bevilacqua e Tognelli.

In due volte versò allo stesso Tognelli L. 20, ricevute da Bevilacqua; e dal Tognelli più volte ebbe stampe da diffondere.

Partecipò a riunioni segrete; una volta anche in casa del Rosso, dove si trovava pure il Tognelli ed il Lagorio.

Rosati Giulio: noto alla Questura per le sue idee sovversive, più volte venne fermato per misure preventive di sicurezza e la sua abitazione perquisita.

Da oltre un anno era membro della cellula del Bevilacqua nello stabilimento dell'«Ilva», ed aveva aderito partecipare alla organizzazione comunista locale, perché indotto dallo stesso Bevilacqua, però non ebbe a svolgere attività sovversiva alcuna.

Lupi Nicolò: da circa un anno egli era capo di una delle cellule comuniste nello stabilimento «Ilva». Perciò prese parte a riunioni clandestine indette dal Bevilacqua; d'ordine del quale una volta fece anche invito al Rosati, perché vi intervenisse.

Dalla suesa posta narrativa scaturisce evidente la prova che la centrale del partito comunista aveva mandato dall'estero in Italia degli emissari per riorganizzarvi il movimento comunista.

Fra i funzionari a tal uopo incaricati vi era il Roncagli, pure rientrato nel Regno, munito di denaro, di copioso materiale propagandistico e di falsi documenti di copertura alla cui formazione aveva concorso.

Egli poté riorganizzare l'associazione comunista mediante la fattiva collaborazione dei membri federali e capi settore Rosso, Tognelli, Bevilacqua, Aglietto Andrea e Botta; i quali assieme a lui del pari dirigevano il movimento sovversivo nelle provincie di Savona e di Genova.

Partecipavano a tale associazione sovversiva — oltre ad altri che formano oggetto di successivo dibattimento — il Pescarmona, il Piredda, il Viale Giuseppe, il Perosino, l'Aglietto Giovanni, il Pastore, il Toscano, il Lagorio, il Carai Giovanni, il Cevenini Tonino, il Rosati ed il Lupi. Tutti ad eccezione di Perosino, Rosati e Lupi, ebbero a svolgere altresì attività propagandistica mediante distribuzione di stampa comunista.

Pertanto tutti con la loro opera criminosa si sono resi responsabili dei reati rispettivamente rubricati, previsti e puniti ai sensi degli art. 270 p.p.; 270 capov. 2° e 272 pp. C.P.

Il Roncagli altresì del delitto di cui agli art. 110 - 476 in relazione all'art. 482 C.P., in quanto nella fattispecie si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la ipotesi giuridica dei reati ad ognuno dei giudicabili ascritti.

Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali; considerate le richieste della difesa; tenuta presente la natura particolare dei reati e la pericolosità di taluni imputati; il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene:

in applicazione dell'art. 270 p.p. C.P.: a Roncagli, Rosso e Botta anni 7 ciascuno; ad Aglietto Andrea, Bevilacqua e Tognelli anni 5 ciascuno;

ai sensi dell'art. 270 capov. 2° C.P.: a Roncagli, Rosso, Aglietto Andrea, Bevilacqua, Tognelli, Botta, Pescarmona, Piredda, Viale Giuseppe, Perosino, Pastore, Toscano, Lagorio, Carai, Cevenini e Lupi anni 3 ciascuno; ad Aglietto Giovanni e Rosati anni 2 ciascuno;

in base all'art. 272 p.p. C.P.: a Roncagli, Rosso, Aglietto Andrea, Bevilacqua, Tognelli e Botta anni 2 ciascuno; a Pescarmona, Piredda, Viale Giuseppe, Aglietto Giovanni, Pastore, Toscano, Lagorio, Carai e Cevenini anni 1 ciascuno;

per il disposto dell'art. 110-476 in relazione all'art. 482 C.P.: a Roncagli anni 1 e mesi 6; pena ridotta per la diminuzione di 1/3 di cui all'art. 482 C.P., ad anni I.

Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:

Roncagli ad anni 13; Rosso e Botta ad anni 12 ciascuno; Aglietto Andrea, Bevilacqua e Tognelli ad anni 10 ciascuno; Pescarmona, Piredda, Viale Giuseppe, Pastore, Toscano, Lagorio, Carai e Cevenini ad anni 4 ciascuno; Perosino, Aglietto Giovanni e Lupi ad anni 3 ciascuno; Rosati ad anni 2; - Tutti alla reclusione; Roncagli, Rosso, Aglietto Andrea, Bevilacqua, Tognelli e Botta con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Pescarmona, Piredda, Viale Giuseppe, Perosino, Pastore, Toscano, Lagorio, Carai, Cevenini, e Lupi anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Tutti con la libertà vigilata; col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Applica in favore di tutti il condono condizionale per l'indulto di cui all'art. 1 R.D. 25 Settembre 1934-XII n. 1511; determinando le pene da scontare:

in anni 11 per Roncagli; in anni 10 per Rosso e Botta; in anni 8 per Aglietto Andrea, Bevilacqua, e Tognelli; in anni 2 per Pescarmona, Piredda, Viale Giuseppe, Pastore, Toscano, Lagorio, Carai e Cevenini; in anni per Perosino, Aglietto Giovanni e Lupi.

Ferme restando la interdizione dei pubblici uffici e la libertà vigilata già specificate, nei confronti di tutti; ad eccezione di Rosati per il quale la libertà vigilata, alla quale venne sottoposto, rimane condizionalmente sospesa fino alla estinzione della pena detentiva.

Ordina che il Rosati venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa, perché la pena inflittagli venne per intero condizionalmente sospesa.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270 p.p., Cap. 2°; 272 p.p.; 110.476 in relazione al 482; 23; 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 1 R.D. 25 Settembre 1934 n. 1511; dichiara tutti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti, ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Roncagli ad anni 13; Rosso e Botta ad anni 12 ciascuno; Aglietto Andrea, Bevilacqua e Tognelli ad anni 10 ciascuno; Pescarmona, Piredda, Viale Giuseppe, Pastore, Toscano, Lagorio, Carai, e Cevenini ad anni 4 ciascuno; Perosino, Aglietto Giovanni e Lupi ad anni 3 ciascuno; Rosati ad anni 2; - Tutti alla reclusione; Moncagli, Rosso, Aglietto Andrea, Bevilacqua, Tognelli e Botta con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Pescarmona, Piredda, Viale Giuseppe, Perosino, Pastore, Toscano, Lagorio, Carai, Cevenini, e Lupi anche con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Tutti con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio; col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Applica in favore di tutti il condono condizionale di anni 2 sulla pena complessiva ad

ognuno inflitta per l'indulto di cui all'art. R.D. 25 Settembre 1934 a XII n. 1511; determinando le pene da scontare:

In anni 11 per Roncagli; in anni 10 per Rosso e Botta; in anni 8 per Aglietto Andrea, Bevilacqua e Tognelli; in anni 2 per Pescarmona, Piredda, Viale Giuseppe, Pastore, Toscano, Lagorio, Carai e Cevenini; in anni 1 per Perosino, Aglietto Giovanni e Lupi.

Ferme restando la interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata già specificate nei confronti di tutti; ad eccezione di Rosati per il quale la libertà vigilata, alla quale venne sottoposto, rimane condizionalmente sospesa fino alla estinzione della pena detentiva.

Ordina che il Rosati venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa, perché la pena inflittagli venne per intero condizionalmente sospesa.

Roma li Venti Marzo Milleenovecentotrentacinque a. XIII.

(seguono le firme del presidente e dei giudici)

Sentenza contro Giovanni Ernesto Lorenzo Viale... Antonio Carai e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008 composto dai Signori:

De Metre comm. Gaetano, Console generale, Presidente; Lanari comm. Piero, avvocato, Giudice relatore; Oliveti comm. Ivo, Console M.V.S.N., Giudice; De Martis cav. Uff. G. Batta, Console M.V.S.N., Giudice; Gangemi comm. Giovanni, Console M.V.S.N., Giudice; Conticelli comm. Giuseppe, Console M.V.S.N., Giudice; Barbera cav. uff. Gaspero, Console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

1) Viale Giovanni Ernesto Lorenzo di Martino Felice e di Genesio Anna, nato il 30 maggio 1904 a Cuneo, residente in Savona, saldatore elettrico, celibe, alfabeto, incensurato, detenuto dal 9 maggio 1934;

2) Dughetti Giovanni Domenico Angelo fu Giacomo e di Perata Angela, nato il 25 luglio 1901 a Savona, ivi residente, segnalatore al Porto, celibe, alfabeto, incensurato, detenuto dal 13 aprile 1934;

3) Udine Carlo Corrado fu Stefano di Molinari Caterina, nato il (*data illeggibile*) a Prunetto (Cuneo), residente a Savona, coniugato, manovale, alfabeto incensurato, detenuto dal 9 maggio 1934;

4) Ottolla Giulio di Giovanni e di Orsi Maria, nato il 24 novembre 1912 a Savona, ivi residente, aggiustatore meccanico, alfabeto, celibe, incensurato, detenuto dal 9 maggio 1934;

5) Dotta Roberto fu Alessandro e fu Berarco Maria, nato il 30 Dicembre 1895 a Savona, ivi residente, scaricatore, celibe, alfabeto, incensurato, detenuto dal 3.4.1934;

6) Pompili Quinto di Fedele Pasquino e fu Paolucci Margherita, nato il 1° novembre 1902 a Chiusi (Siena), residente in Savona, fuochista, celibe, alfabeto, censurato, detenuto dal 2 maggio 1934;

7) Persenda Bartolomeo di Andrea e di Barucco Caterina, nato il 14 settembre 1897 a Torre Mondovì (Cuneo), residente a Vado Ligure, magazziniere, coniugato, alfabeto, incensurato, detenuto dal 22 marzo 1934;

8) Balestra Giovanni Pietro di Giuseppe di Gamba Domenica, nato a Priero (Cuneo) il 24 aprile 1901, residente a Vado Ligure, mattonaio, coniugato, alfabeto, incensurato, detenuto dal 21.3.1934;

9) Carai Antonio fu Giovanni e di Istara Vincenza, nato ad Orosei (Nuoro) il 15 settembre 1890, residente a Savona, magazziniere, coniugato, alfabeto, incensurato, detenuto dal 21 marzo 1934;

10) Ugo Pierino fu Luigi e di Bruno Angela, nato il 13 febbraio 1907 a Strevi (Alessandria), residente a Savona, brasatore, celibe, alfabeto, incensurato, detenuto dal 20 marzo 1934; imputati:

a) tutti del reato di cui all'art. 270 capov. 2° Cod. Pen. per avere, anteriormente e sino alla seconda metà di aprile 1934-XII, in Savona, Genova ed altrove partecipato ad associazione comunista.

b) tutti — tranne il Pompili — altresì del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere nelle circostanze di tempo e di luogo specificate svolta propaganda di detta associazione sovversiva.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori;

il Tribunale considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare in fatto ed in diritto che nell'approssimarsi dell'anniversario della fondazione dei fasci di combattimento e della celebrazione del plebiscito elettorale politico, il partito comunista aveva organizzato delle manifestazioni sovversive anche in vari comuni della provincia di Savona; mediante affissione o lancio di stampa sovversiva, nonché con scritte murali.

Una maggiore attività propagandistica veniva svolta nel comune di Vado Ligure, centro operaio di notevole importanza, presso gli stabilimenti industriali «Officine meccaniche», «l'Ilva», «Carboni fossili», «Film», ed altri.

Perciò gli organi tutori dell'ordine pubblico procedettero ad indagini ed a pedinamenti riuscendo ad accertare i capeggiatori del vasto movimento sovversivo che attraverso i soliti emissari del partito provenienti dall'estero muniti di denaro e di valigie a doppio fondo, contenenti falsi documenti di copertura nonché abbondanti stampe clandestine, andavano svolgendo attività criminosa con la cooperazione dei federali, dei capi cellula e dei capi settori.

Dalle chiare e precise esplicite confessioni dei maggiori esponenti della organizzazione comunista confermate pure all'udienza; dai confronti fra coimputati, dalle testimoniali scaturì la prova delle rispettive responsabilità dei seguenti imputati, costituenti il secondo gruppo dei rinviati a giudizio dalla Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale:

Viale Giovanni: partecipe del movimento comunista locale, verso la metà del 1933 ebbe la proposta dall'Aglietto Andrea di sostituirlo nelle funzioni di capo cellula nello stabilimento «Scarpa e Magnoni». Perciò ebbe contatti col Rosso, col Tognelli, già condannati con sentenza del 20 marzo 1935, con l'Ottolia e con altri esponenti del movimento sovversivo, intervenendo con costoro a riunioni clandestine, svolgendo attività propagandistica e ritirando denaro pro soccorso rosso.

Udine Carlo: aderì alla organizzazione comunista indotto dal Bevilacqua, già condannato con sentenza del 20 marzo 1935.

Ebbe rapporti col Lagorio incaricato di consegnargli materiale propagandistico; lo stesso effettuò spesso consegne di stampe clandestine da recapitare al Lagorio ed al Calandrone, latitante, del pari occupati nello stabilimento «Ilva».

Ritirò materiale propagandistico pure dal Dotta Roberto, trovandosi sovente con quest'ultimo e col Dughetti in riunioni clandestine.

D'ordine del Bevilacqua una volta versò allo stesso Dughetti il denaro raccolto fra compagni di fede.

Ottolia Giulio: partecipò alla organizzazione comunista indotto dall'Aglietto Andrea, pure operaio nello stabilimento «Scarpa e Magnoni», che gli affidò il compito della propaganda per fare dei nuovi adepti, cosa che egli fece.

Dughetti Giovanni: si disse comunista e di avere aderito alla organizzazione locale perché indotto dal Rosso; e di avere accettato anche di essere capo cellula tra gli operai del porto. A sua volta indusse il Dotta Roberto a parteciparvi e riscosse del denaro pro soccorso rosso dai compagni di fede; ebbe altresì a ricevere dallo stesso Dotta e dal Tognelli, materiale propagandistico da diffondere.

Interveniva inoltre alle varie riunioni segrete di carattere comunista.

Dotta Roberto: negando di essere capo cellula tra operai del porto e dicendo che lo era invece il Dughetti, confessò che per le insistenze di quest'ultimo accettò di far parte della organizzazione comunista, versando a tale scopo quote di denaro. Disse altresì che ritirò anche denaro da compagni pro soccorso rosso nonché stampe sovversive da passare al capo cellula.

Secondo quanto poi precisò l'Udine, il Dotta per ben due volte gli diede stampe sovversive da passare a Lagorio, come da accordi presi col Bevilacqua, il quale una volta lo aveva accompagnato alla riunione segreta di corso Ricci, dove si trovavano il Dotta, il Dughetti ed altri compagni di fede. In tale riunione fra l'altro venne deciso di indire delle riunioni più frequenti; infatti in seguito si incontrarono alla prima domenica di ogni mese.

Pompili Quinto: vecchio sovversivo, già condannato ad anni 3 di reclusione dal Tribunale Speciale con sentenza 6 marzo 1929 per appartenenza al partito comunista (beneficiario di amnistia) ed assolto per insufficienza di prove dal reato di propaganda. Risultò che apparteneva alla cellula di strada alle dipendenze di Botta, e che intervenne a riunioni clandestine.

Persenda Bartolomeo: operaio dello stabilimento «Carboni fossili» in Savona, fiduciario di categoria dei sindacati fascisti.

Affermò che una sera uscendo dallo stabilimento venne avvicinato da un operaio mai visto prima di allora, il quale attaccando discorso con lui, fra l'altro, gli parlò degli operai che dovrebbero essere tutti solidali fra loro aver avere un equo trattamento adeguato al lavoro che compiono. Che perciò gli propose di accettare dei manifesti propagandistici da distribuire.

Infatti lo sconosciuto in un secondo incontro gli consegnò un pacco di stampe che egli constatò sovversive, avendone lette delle copie.

Avuti contatti con Balestra gli parlò dell'incarico ricevuto dallo sconosciuto e di poi, — come affermarono il Carai e lo stesso Balestra —, nel passargli tale materiale comunista (giornaleto «Unità» e dei manifestini propagandistici per provocare fra l'altro, la formazione dei gruppi operai clandestini del sindacato di classe e la votazione contro la lista elettorale fascista) dispose che lo stesso Balestra, a mezzo del Carai che a tal uopo funzionava di collegamento ne effettuasse la consegna all'Ugo per la diffusione.

Balestra Giovanni: partecipe del movimento comunista ebbe a ricevere dal Persenda il materiale comunista da diffondere, ed altresì, alla presenza del Carai, anche gli ordini di passarlo all'Ugo. Il quale doveva ritirarlo dopo di avere ricevuti a tal uopo analoghi ordini dal Carai.

Carai Antonio: fratello del Carai Giovanni già condannato e faciente parte del primo gruppo. Era attivo gregario propagandista del partito comunista alla dipendenza politica del Lagorio capo della cellula nello stabilimento «Servettas-Bavvi», pure del primo gruppo dei già giudicati e condannati.

Riceveva, eseguendoli, ordini dal Persenda; una volta esempio avvertì l'Ugo di trovarsi in Corso Colombo all'altezza della Chiesa di S. Croce per il ritiro della stampa sovversiva da diffondere.

Ugo Pierino: eseguì l'ordine impartitogli dal Persenda, a mezzo del Carai, di trovarsi all'appuntamento in Corso Colombo. Ed avendovi trovato lo stesso Carai ed il Balestra, ritirò da questi il materiale propagandistico da diffondere.

Egli preso conoscenza del contenuto sovversivo delle stampe avute in consegna togliendone dal pacco alcune copie e leggendole.

Oltre al materiale propagandistico stampato, gli furono sequestrati anche scritti, compilati di sua mano o dattilografati, di carattere comunista; che disse di aver copiato da manifestini sovversivi per esercitarsi nella scrittura.

L'accennata organizzazione stabilita tra i quattro suddetti imputati, tutti operai dello stabilimento «Carboni fossili», per svolgere attività propagandistica mediante la diffusione di materiale clandestino stampato dal Pastore, coi clichés sequestrati al Piredda (entrambi facenti parte del primo gruppo dei già giudicati e condannati) offre la prova che il Persenda, iscritto alle organizzazioni fasciste, era il fattivo fiduciario di categoria nella organizzazione sovversiva, l'Ugo e il Carai erano dei comunisti fattivi gregari.

Dalla suesposta narrazione dei fatti emerge chiaramente che la centrale del partito comunista aveva mandato in Italia «funzionari» e «corrieri» muniti di denaro, di abbondante materiale propagandistico, nonché dei soliti documenti falsi di copertura; con l'incarico di riorganizzare e dirigere associazioni comuniste e di svolgere la relativa propaganda. Infatti nelle provincie di Savona e di Genova erano riusciti a costituire il comitato federale, i capi settore e capi cellula.

Partecipavano al movimento locale sovversivo anche gli iscritti alla organizzazione comunista locale Ugo, Balestra, Carai Antonio, Persenda, Udine, Viale Giovanni, Dughetti, Dotta, Ottolia e Pompili.

Tutti costoro poi, ad eccezione del Pompili, andavano anche svolgendo attività propagandistica comunista; ed in modo particolarmente pericoloso poi, il Persenda.

Pertanto tutti si sono resi responsabili dei reati previsti e puniti dagli art. 270 capov. 2° e 272 p.p. C.P.; il Pompili, già altra volta condannato dal Tribunale Speciale, con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 n. 1 e 2 capov. 2° C.P. - In quanto nella fattispecie della loro attività criminosa si vengono a caratterizzare tutti gli elementi soggettivamente ed oggettivamente considerati che costituiscono la configurazione giuridica dei reati ad ognuno ascritti.

Esaminate e vagliate tutte le circostanze raccolte a dibattimento; tenute presenti tutte le richieste della difesa; tenuta presente la natura particolare del reato e la pericolosità di taluni imputati, il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene:

in base all'art. 270 capov. 2° C.P.: a Viale Giovanni, Dughetti, Udine, Dotta, Pompili, Balestra, Carai Antonio ed Ugo anni 3 ciascuno; a Persenda anni 2; all'Ottolia anni 1.

Per il disposto dell'art. 272 p.p. C.P.: a Persenda anni 5; a Dughetti anni 2; a Viale, Udine, Ottolia, Dotta, Balestra, Carai, Ugo anni 1 ciascuno.

Con l'aggravante di 1/3 della pena irrogata al Pompili perché recidivo ai sensi dell'art. 99 n. 1 e 2 capov. 2° C.P. ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Persenda ad anni 7; Dughetti ad anni 5; Viale, Udine, Dotta, Pompili, Balestra, Carai ed Ugo ad anni 4 ciascuno; Ottolia ad anni 2.

Tutti alla reclusione; Persenda con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; tutti gli altri, ad eccezione dell'Ottolia, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti poi con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio; col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Applica in favore di tutti il condono condizionale di anni 2 sulla pena complessiva inflitta ad ognuno, per l'indulto di cui all'art. 1 R.D. 25 settembre 1934 a.XII n. 1511, determinando le pene da scontare: in anni 5 per Persenda; in anni 3 per Dughetti; in anni 2 per Viale, Udine, Dotta, Pompili, Balestra, Carai, Ugo.

Ferme restando la interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata già specificate per tutti; tranne per Ottolia, nei confronti del quale la libertà vigilata rimane condizionalmente sospesa fino alla estinzione della pena detentiva.

Ordina che l'Ottolia venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa perché la pena complessiva inflitta gli venne per intero condizionalmente condonata.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270 pag. 2; 272 p.p.; 99 n. 1 e 2 e cap. 2°; 23, 29, 73, 228.229. C.P.P.; 1 R.D. 25 Settembre 1934 n. 1511; dichiara tutti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti; però con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 n. 1 e 2 e cap. 2° C.P.; nei confronti del Pompili. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Persenda ad anni 7; Dughetti ad anni 5; Viale, Udine, Dotta, Pompili, Balestra, Carai ed Ugo ad anni 4 ciascuno; Ottolia ad anni 2.

Tutti alla reclusione; Persenda con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; tutti gli altri, ad eccezione dell'Ottolia, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti poi con la libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio; col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Applica in favore di tutti il condono condizionale di anni 2 sulla pena complessiva inflitta ad ognuno, per l'indulto di cui all'art. 1 R.D. 25 settembre 1934 a.XII n. 1511, determinando le pene da scontare:

In anni 5 per Persenda; in anni 3 per Dughetti; in anni 2 per Viale, Udine, Dotta, Pompili, Balestra, Carai, Ugo. Ferme restando la interdizione dai pubblici uffici e la libertà vigilata già specificata per tutti; tranne per Ottolia, nei confronti del quale la libertà vigilata rimane condizionalmente sospesa fino alla estinzione della pena detentiva.

Ordina che l'Ottolia venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa perché la pena complessiva inflitta gli venne per intero condizionalmente condonata.

Roma, 22 marzo 1935, XIII.

(seguono le firme del collegio giudicante)

Sentenza contro Vittorio Ugo Foa*, Michele Giua e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008 composto dai Signori:

S.E. Tringali Casanuova, cav. di Gr. Cr. Antonino, Luog. Gener., Presidente; Presti comm. Giovanni, V. avv. militare, Giudice relatore; Rossi, cav. uff. Umberto, Console M.V.S.N., Giudice; De Martis, cav. uff. Giov. Batta, Console M.V.S.N., Giudice; Mingoni gr. uff. Mario, Console M.V.S.N., Giudice; Pasqualucci comm. Renato, Console M.V.S.N., Giudice; Leonardi cav. uff. Nicola, Console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei procedimenti penali riuniti a carico di:

1) Foa Vittorio Ugo di Ettore e di Della Torre Lelia, nato a Torino il 18 settembre 1910, ivi residente, procuratore legale, laureato in legge, già militare, sottotenente di complemento, incensurato, celibe, detenuto dal 15.5.1935;

2) Giua Michele di Lorenzo e fu Bitti Paolina nato a Castelsardo (Sassari) il 26 aprile 1889 e domiciliato a Torino, professore universitario, ammogliato con figli, già condannato, detenuto dal 15 maggio 1935;

3) Zanetti Piero di Giuseppe e di Emilia De Giacomì, nato a Ivrea il 13 aprile 1899, domiciliato a Torino, avvocato, tenente di complemento, coniugato senza figli, incensurato, detenuto dal 15.6.,1935;

4) Cavallera Vindice di Giuseppe e di Vassallo Annetta, nato a Genova il 9 giugno 1911, domiciliato a Roma, studente in filosofia, già laureato in giurisprudenza, celibe, già allievo ufficiale, incensurato, detenuto dal 16 maggio 1935;

5) Mila Massimo di Pietro di Carena Clelia, nato a Torino il 14 agosto 1910 ed ivi domiciliato, laureato in lettere, celibe, incensurato, detenuto dal 15 maggio 1935;

6) Perelli Alfredo di Giannotto e fu Ravera Giovanna, nato l'11 agosto 1910 a Moncalero (Alessandria), domiciliato a Cuneo, studente in lettere, celibe, non ancora militare, incensurato, detenuto dal 15 maggio 1935;

7) Perelli Giannotto Vittorio fu Stefano e fu Damiani Bartolomea, nato il 9 maggio 1884 a Ovada (Alessandria), domiciliato a Cuneo, ragioniere in servizio presso la R. Prefettura di Cuneo, coniugato, incensurato, detenuto dal 15 maggio 1935;

8) Monti Augusto fu Bartolomeo e fu Berlingieri Luigia, nato a Monastero Bormida (Alessandria) il 29 agosto 1881, domiciliato a Torino, professore di lettere, incensurato, detenuto dal 1° febbraio 1936;

9) Aimo Giuseppe Francesco fu Andrea e fu Borsarelli Catterina, nato il 26 ottobre 1878 a Briaglia (Cuneo), domiciliato a Cuneo, commerciante, alfabeto, già militare, incensurato, coniugato, detenuto dal 15 maggio 1935;

10) Renaudo Maria, maritata Aimo, fu Giovanni e di Barberis Anna, nata a Cuneo il 21 maggio 1893 ed ivi domiciliata, commerciante, alfabeto, incensurata, detenuta dal 15 maggio 1935; imputati:

* Il cognome Foa è scritto sempre, nelle sentenze, Foà.

a) Foa Vittorio, Giua Michele, Zanetti, Cavallera, Mila, Perelli Alfredo, Perelli Giannotto e Monti: del delitto di cui all'art. 305 in relazione agli art. 283, 284 e 286 C.P., per avere, precedentemente e fino al maggio 1935, in territorio di Torino, Cuneo, altrove ed in territorio estero, partecipato al movimento rivoluzionario clandestino «Giustizia e Libertà», mirante a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato, a promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato — con l'aggravante di cui all'ultima parte del citato art. 305 C.P.;

Foa Vittorio, Giua Michele e Zanetti Piero anche coll'aggravante di cui alla prima parte e secondo capoverso dell'art. 305 citato;

b) tutti i predetti inoltre: del delitto di cui all'art. 110, 81 cap. 1° e 2°, 303 p.p. in relazione agli art. 283, 284 e 286, per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in epoca diversa, ma con unica risoluzione criminosa, concorso alla compilazione, alla stampa ed alla diffusione di libelli incitanti a commettere fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, a promuovere una insurrezione armata contro i poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato;

Aimo Giuseppe e Renaudo Maria: del delitto previsto dall'art. 270 cap. 2° C.P. per avere in territorio di Cuneo, fatto parte del partito comunista anteriormente e fino al maggio 1935.

In esito al pubblico dibattimento sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli accusati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva, in fatto ed in diritto:

Alcuni detriti di formazioni politiche, sommerse dalla marcia travolgente del fascismo, avevano riparato in Francia e costituito un gruppo a carattere cospirativo, denominato «Giustizia e Libertà», che, a mezzo di pubblicazioni introdotte clandestinamente in Italia, da alcuni anni ha agitato il suo programma d'azione chiaramente e ripetutamente esposto nei seguenti termini:

a) mutare violentemente la costituzione dello Stato italiano e la formazione del Governo fascista;

b) promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato italiano;

c) suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato italiano.

L'attività di propaganda di tale programma fu accentuata quando sorse l'eventualità di un conflitto italo-etiope per la difesa e l'affermazione della nostra dignità e dei nostri interessi in Africa Orientale.

Da tal gruppo di antitaliani, vilissime falsità, repugnanti e ciniche diffamazioni sono state imbastite, stampate e diffuse contro l'Italia e contro il nostro Esercito, col manifestato intento di incrinare, compromettere e discreditar la nostra preparazione militare e procurare un successo all'Abissinia.

Largo accoglimento e apologistico consenso, tale campagna parricida trovò naturalmente all'Estero in elementi e in giornali interessati.

Anche in Italia era stato notato qualche movimento di riflesso. La nostra Polizia, attraverso pazienti e cauti servizi di osservazione su elementi noti pei loro sentimenti antifascisti, aveva potuto accertare i frequenti convegni, i discreti contatti che fra costoro si svolgevano; ed era riuscita anche a venire in possesso di lettere che intercorrevano fra costoro e i ricordati detriti all'estero e viceversa; lettere contenenti scritture con inchiestro simpatico, le quali dimostravano la delittuosa attività degli uni e degli altri. Pertanto, nella primavera del 1935, procedette a perquisizioni e all'arresto dei responsabili, che, unitamente ad elementi della predetta setta «Giustizia e Libertà» risiedenti in Francia, denunciò a questo Tribunale. A seguito di procedimento a rito formale furono — con-

sentenza della Commissione Istruttoria in data 3 agosto 1935 -XIII — rinviati a giudizio i rubricati (eccetto, per quanto si dirà, Monti Augusto) nonché i latitanti Bava Carlo, Chiaramonte Nicola, Giua Renzo, Garosci Aldo, Levi Mario, Roselli Carlo Alberto e Tortora Michele, relativamente ai quali latitanti si è preliminarmente ordinata la sospensione del procedimento sino a quando essi non perverranno in potere della giustizia, e, a seguito di procedimento a rito diretto, con atto d'accusa del P.M. in data 6 corrente febbraio, fu rinviato a giudizio il Monti predetto; tutti per rispondere dei fatti delittuosi in epigrafe esposti. Già le risultanze istruttorie, per l'abbondante materiale di prova diretta raccolto ed esistente in atti, per dichiarazioni esplicite di taluni degli accusati e per prove testimoniali, indicavano come affiliati alla setta «Giustizia e Libertà» Foa Vittorio, Giua Michele, Mila Massimo, Perelli Alfredo, Perelli Giannotto, Cavallera Vindice e Monti Augusto, e confermavano che ciascuno di essi o con scritti pubblicati sui libelli della setta o adoperandosi per l'introduzione clandestina di stampe nel Regno o ravvivando, con lettere e informazioni menzognere, le aberrazioni del fuoruscismo, aveva concorso, in maniera più o meno intensa, ma, comunque, pericolosa, al rafforzamento e alla divulgazione del criminoso programma sopra precisato. Ma le risultanze dell'orale dibattimento, anche per la confessione dei maggiori responsabili, hanno fornito al collegio la certezza assoluta delle prime emergenze.

La posizione processuale per ciascuno degli accusati è così risultata:

1) Foa Vittorio. Avvocato torinese, dopo ostinati dinieghi predibattimentali, ormai coperto dalle prove scritte e dalle concordi indicazioni di coimputati, in udienza ha confessato di essere affiliato alla setta di cui trattasi e di avere assunto gli pseudonimi prima di «Emiliano» e poi di «Marcello» sotto i quali aveva scritto gli articoli di svolgimento del programma rivoluzionario e antifascista che venivano pubblicati nel periodico e nei quaderni intitolati «Giustizia e Libertà» (vedi raccolta in atti); di avere, previi accordi, corrisposto al fuoruscito predetto Giua Renzo, ora latitante, già beneficiato da indulgenza di questo Tribunale in altro procedimento nel 1932, e di avere corrisposto col Giua anche mediante lettere cifrate e scritte con inchiostro simpatico lettere di cui esistono esemplari in atti, per la decifrazione delle quali non ha voluto fornire elementi idonei; di essersi recato a preordinato convegno col Giua Renzo a Briançon il 17 febbraio 1935-XIII.

Oltre al cospicuo lavoro organizzativo esplicato con i Giua, Renzo e Michele, con Mila, con Ginzburg Leone (altro cospiratore della stessa setta, condannato per analoga attività da questo Tribunale il 6 novembre 1934), il possesso di L. 8000, residuo di L. 40.000 inviategli dal predetto Rosselli per la propaganda, i convegni avuti col Giua Renzo anche nella Costa Azzurra nei mesi di agosto e settembre 1934, dimostrano il ruolo di capo che il Foa esercitava nel gruppo torinese dell'associazione cospirativa di cui trattasi.

Il Foa agiva in istretto collegamento con Giua Michele, padre del fuoruscito Renzo.

2) Giua Michele, già professore universitario di Torino, nelle more istruttorie e solo nei primi del corrente febbraio, in seguito all'arresto del compagno Monti, si decise a confessare, confessione che ha confermata in udienza.

Nell'associazione il Giua Michele aveva assunto lo pseudonimo di Branca. Così corrispondeva col figlio fuoruscito Renzo per questioni relative al movimento cospirativo predetto. Oltre a lettere informative circa il movimento in Italia, delle quali vi sono larghe tracce in atti, mandava anche articoli che venivano pubblicati negli organi già menzionati dalla setta (vedi raccolta in atti).

Dalla centrale dell'associazione in Parigi, il Michele Giua fu incaricato di predisporre e dirigere l'introduzione in Italia di materiale di propaganda in concerto con alcuni elementi del partito comunista.

Presi gli opportuni accordi con il rubricato Monti, fece da questi scrivere una lettera al rubricato Perelli Giannotto, colla quale veniva preannunciata una visita del Giua Michele a Perelli, al fine di assumere informazioni su tale Alietta, individuo prescelto per l'attuazione della clandestina introduzione delle stampe.

Sullo svolgersi dei preliminari con l'Alietta, il Giua Michele informò con esattezza la Centrale di «Giustizia e Libertà» con corrispondenza in simpatico ed a firma «Branca». Il Giua Michele usava anche corrispondenza cifrata.

Il Giua, ammettendo i fatti, eccepisce i suoi meriti scientifici, come anche da un esposto in atti diretto al Duce; ma se ciò potrà, eventualmente, essere valutato in altra, competente, altissima sede, non può essere apprezzato ai fini giuridici da questa giustizia.

Per avviare eventuali sospetti, sia il Foa che il Giua Michele non corrispondevano direttamente colla centrale all'estero della setta e per essa con il Giua Renzo, ma a mezzo del rubricato;

3) Mila Massimo, dottore in lettere, il quale, per essere impiegato dell'U.T.E.T., più agevolmente poteva operare, giusta accordi presi tra il Mila e il Renzo Giua prima che questi espatriasse.

Il Mila, perfettamente conscio del movimento cospirativo cui aveva aderito, aveva assunto nella delittuosa associazione lo pseudonimo di «Pallotta» e concorreva nell'attività anche coll'adottare e collo svelare la scrittura simulata nella corrispondenza. Ebbe a incaricare anche il prevenuto Perelli Alfredo affinché questi assumesse informazioni sul conto dell'Alietta per la nota introduzione di stampe clandestine di propaganda.

Dopo avere alquanto tergiversato, il Mila finì in istruttoria col confessare il suo operato e a fornire elementi su quello dei correi coi quali ebbe rapporti, ciò che ha confermato in udienza, pur dichiarandosi pentito (ciò che peraltro aveva fatto durante istruttoria in un esposto al Capo del Governo) delle sue malefatte e promettendo di mai più ricadere nell'avvenire in manifestazioni ostili, contrarie o dannose al Regime.

4) Perelli Alfredo, studente in lettere. Già nel 1932, aveva da questo Tribunale goduto di un'assoluzione relativa ad un'accusa analoga a quella di cui ora risponde. Ma il Perelli uscito dal carcere continuò i rapporti settarii col Giua Renzo, col rubricato Cavallera, pur essi allora assolti da questo Tribunale nello stesso giudizio, e ne stabilì con altri cospiratori, tra i quali il Mila, collaborando attivamente per «Giustizia e Libertà». Infatti, appena avuto dal Mila l'incarico di assumere le ricordate informazioni sull'Alietta, ne assunse ripetute volte, anche direttamente coll'Alietta, perfettamente consapevole della criminosa introduzione di stampe di cui si è fatto cenno. E dopo, quando il proprio padre Giannotto Perelli, la predetta lettera del coaccusato Monti, gliene spiegò il significato a lui ben noto.

Il Perelli Alfredo, che aveva fatto diffuse confessioni in istruttoria, determinò, in concorso col proprio padre Giannotto, l'arresto del rubricato Zanetti, inducendo in grave errore le autorità procedenti coll'attribuire la lettera, allora non repertata, a Zanetti, fornendo dati che apparvero dettagliati e precisi, anziché al vero autore e cioè al Monti. Solamente nelle more predibattimentali, ad opera di congiunti dei Perelli, la lettera, dimostrativa dell'innocenza dello Zanetti, pervenne in potere di questo Tribunale.

5) Perelli Giannotto, ragioniere in servizio presso la R. Prefettura di Cuneo. Forse era sfuggita perché bene e sapientemente simulata la sua non adesione al Regime fascista. È certo che quando nel gennaio 1935 egli ricevette la più volte ricordata lettera del Monti preannunciatagli la visita del Giua Michele, ebbe dal figlio Alfredo, di cui egli

conosceva i precedenti settarii, le più ampie delucidazioni sullo scopo della visita del Giua e sulla natura della missione che si doveva affidare all'Alietta. Ed egli non solo, almeno come stipendiato dello Stato fascista, non sentì la necessità di respingere l'indegno incarico ma, poiché il Giua non si era presentato, fu sollecito a recarsi da Cuneo a Torino a riferire al Monti le note informazioni. Le quali riferite dal Monti al Giua Michele, da questi, con scrittura simpatica, trasmette alla Centrale di «Giustizia e Libertà» nella lettera del 26 gennaio 1935, dove, infatti, tra l'altro si legge a proposito di tali informazioni: «Il padre di P. sa della cosa ed ha dato informazioni a Veturio». Il Giua non ha saputo dare altre spiegazioni contrastanti con quella ritenuta dal Collegio, in base anche ad altre emergenze processuali, e cioè che la lettera P. non è che l'iniziale del cognome Perelli, e «Veturio» lo pseudonimo di Monti.

Infatti i Perelli, nella firma loro versione avevano attribuito a Zanetti, fra l'altro, anche lo pseudonimo di «Veturio» pseudonimo sotto cui nelle cennate pubblicazioni della setta apparivano articoli antitaliani, e poiché, a dire degli stessi Perelli, tutto ciò che avevano, per salvare il Monti, attribuito a Zanetti, deve invece essere addebitato al Monti, non appare dubbio che nel «Veturio», sia da identificarsi il Monti. Il Perelli Giannotto, pur ammettendo sostanzialmente i fatti, eccepisce la sua non appartenenza all'associazione cospirativa incriminata. Ma il Tribunale ritiene che non occorre la iscrizione matricolare per dimostrare l'appartenenza ad una setta, che per la sua struttura illegale e per la natura delittuosa dei fini da raggiungere deve vivere ed operare all'ombra; è sufficiente che il soggetto colla propria azione cosciente e volontaria all'incremento e all'esplicazione del programma della stessa setta stessa.

Così dicasi di

6) Monti Augusto, professore di lettere in Torino, già noto per la sua avversione al Regime fascista, diede la sua opera, come si è detto, per l'introduzione delle stampe di propaganda di «Giustizia e Libertà» nel Regno. Egli ha negato anche in udienza di aver saputo lo scopo della missione del Giua Michele presso il Perelli Giannotto, al quale, colla nota lettera, l'aveva indirizzato. Ma in ciò è smentito sia dallo stesso Giua Michele sia dal Perelli Giannotto, il quale ha precisato che quando si recò dal Monti, questi manifestò vivo disappunto allorché apprese che Alfredo Perelli s'era direttamente recato dall'Alietta, compromettendo così la serietà e la segretezza delle informazioni.

E ciò sarebbe sufficiente a dimostrare la responsabilità del Monti in ordine agli addebiti contestatigli, quando non soccorresse la maggiore sua attività concorrente nel rafforzamento della estrinsecazione programmatica della specifica associazione a delinquere di cui trattasi, col pubblicare, come sopra è cenno, scritti antitaliani a firma «Veturio» su «Giustizia e Libertà» (vedi raccolta in atti).

Non ha rilievo, ai fini processuali, l'abbondante sua produzione letteraria esibita in udienza dal Monti.

7) Cavallera Vindice, dottore in giurisprudenza. Già, come si disse, nel 1932 assolto da questo Tribunale da analoghe imputazione. Il Cavallera, in questi ultimi anni, seppe insinuarsi nel Gruppo Universitario Fascista, dove, per meglio mascherare il vero suo essere antifascista, esplicò qualche attività apparentemente sincera. Difatti mentre egli era sotto i giurati vincoli del littorio, si teneva in corrispondenza non solo con gli antichi suoi compagni del subito processo, ma allacciava nuove relazioni con altri appartenenti all'estero della setta e accertatamente col predetto Chiaramonte, del quale gli furono sequestrate recenti lettere dal cui tenore emerge incontrastabilmente che il Cavallera era partecipe del movimento cospirativo di cui trattasi. Ma gli fu sequestrato an-

che copioso materiale propagandistico di «Giustizia e Libertà» e la metà di un biglietto da visita, che gli serviva quale segno di riconoscimento per gli emissari della setta che, come egli stesso ha confessato anche in udienza, venivano a trovarlo.

Il Chiaramonte fra l'altro gli scriveva: «Il fascismo si combatte colle armi alla mano...» e lo istigava a «creare organismi viventi», ai fini della lotta contro il Regime, negli ambienti del G.U.F. che il Cavallera frequentava.

Il Cavallera non solo cautelò di segretezza i suoi rapporti delittuosi colla setta, ma, pur protestando, anche in udienza, i suoi incredibili sentimenti fascisti, non ha voluto fare il nome di persone delle quali, evidentemente affiliate alla setta, era riferimento nelle lettere sequestrategli.

Pertanto nei fatti come sopra emersi a carico dei sette ennumerati, il collegio ravvisa gli estremi giuridici dei delitti a ciascuno di essi attribuiti come in rubrica e adeguando le pene alla entità dei fatti da ciascuno commessi, ritiene di dover condannare alla reclusione:

Foa e Giua Michele ad anni quindici ciascuno, risultanti dal cumulo di anni sei per il delitto di cui all'art. 305 p.p. 2° Capov. e u.p. in relazione agli art. 285-284-286 C.P. e di anni nove per il delitto di cui agli art. 110-81 1° e 2° Capov. - 303 p.p. in relazione agli art. 283-284-286 C.P. compreso in un quest'ultima pena un anno per la continuazione di cui all'art. 81-1° e 2° Cap. C.P.;

Cavallera e Perelli Alfredo ad anni 8 ciascuno, risultanti dal cumulo di anni 4 per ciascuno dei due delitti loro addebitati nei Capi a) e b) d'imputazione, compresa nella pena del delitto di cui al Capo b) sei mesi per la continuazione di cui all'art. 81 - 1° e 2° Cap. C.P.;

Mila ad anni 7, risultanti dal cumulo di anni 3 e mesi 6 per ciascuno dei due delitti a lui addebitati ai Capi a) e b) d'imputazione, compresa nella pena del delitto di cui al Capo b) mesi 6 per la continuazione di cui all'art. 81 - 1° e 2° cap. C.P.:

Monti e Perelli Giannotto ad anni cinque e mesi uno ciascuno, risultanti dal cumulo di anni due e giorni 15 pel delitto di cui al Capo a) d'imputazione e di anni 3 e giorni 15 pel delitto di cui al capo b) d'imputazione compresi in quest'ultima pena giorni 15 per la continuazione di cui all'art. 81 - 1° e 2° cap. C.P.

I condannati in solido hanno l'obbligo del pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e ciascuno di essi ha l'obbligo del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274 C.P.P.).

Ai sensi dell'art. 230 n. 1 C.P. Giua e Foa vanno sottoposti alla libertà vigilata. Il Tribunale ritiene che analoga misura di sicurezza, però ai sensi dell'art. 229 C.P., sia da applicarsi a tutti gli altri condannati, ricorrendo pel caso concreto e negli individui di cui trattasi gli elementi di pericolo di cui agli art. 202-203 C.P. in relazione all'esaminato art. 133 stesso codice.

Come si è accennato, per le specifiche e dirette accuse mosse dai Perelli predetti, era stato arrestato, denunziato e poi rinviato a giudizio il rubricato Zanetti, il quale, munito di un ineccepibile passato e di cospicui meriti civili, ha sempre, esasperantemente, protestata la sua innocenza. I Perelli, peraltro, come si è ricordato, nel periodo predibattimentale hanno ritrattate le loro accuse, attribuendo inequivocabilmente al Monti quanto falsamente avevano attribuito allo Zanetti. Né è emerso in giudizio qualche altro serio elemento denotante un qualsiasi comportamento politico punibile da parte dello Zanetti.

Ritiene, pertanto, il collegio che sia opera di giustizia assolvere lo Zanetti dei mos-sigli addebiti, di cui in rubrica, per non aver commesso il fatto (art. 485 C.P.E.).

Erano stati anche arrestati, denunciati e poi rinviati a giudizio i rubricati Aimo Giuseppe e la propria moglie Renando Maria per rispondere di appartenenza all'associazione comunista (art. 270 - 2° cap. C.P.). Essi avrebbero dovuto prepararsi, quali comunisti, all'introduzione del materiale anche comunista di propaganda, di cui dianzi è cenno, in relazione all'accordo intervenuto fra la Centrale di «Giustizia e Libertà» e la Centrale Comunista.

L'Aimo e la Renando hanno sempre negato di avere aderito ad analogo invito avuto a mezzo dell'Alietta, più volte sopra ricordato; e lo stesso Alietta mai parlò di una aperta e completa adesione data in proposito dai due coniugi.

Né, d'altro canto, le lettere sollecitatorie comuniste che provenivano ai coniugi dalla Francia affinché l'Aimo riprendesse l'attività sovversiva, da lunghi anni interrotta, sembrano atte a dimostrare, anche se scritte in simpatico, il rientro dei predetti nell'illegale associazione; ma se mai, come credibilmente sostiene l'Aimo, dimostrano i conati vani del centro comunista acché ciò si avverasse.

Il solo passato, ormai remoto, sovversivo dell'Aimo — la Renando ha sempre energicamente respinto ogni rilievo, anche sul suo passato — non autorizza ad affermare la sua responsabilità in ordine alla mossa imputazione.

Pertanto, essi vanno assolti per non aver commesso il fatto (art. 485 C.P.E.).

Bisogna ordinare la scarcerazione di Zanetti, Aimo e Renando se non detenuti per altra causa (art. 486 C.P.E.).

P.Q.M.

letti ed applicati gli art. 305 in relazione agli art. 283-284 e 286 C.P. 110-81 cap. 1° e 2° - 303 p.p. - 73-229-230 C.P. 274-488 C.P.P. 485-486 C.P.E.

Assolve

Zanetti Piero, Renando Maria e Aimo Giuseppe Francesco per non aver commesso il fatto dalle imputazioni loro scritte in rubrica e ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa;

dichiara Foa Vittorio, Giua Michele, Perelli Alfredo, Cavallera Vindice, Mila Massimo, Monti Augusto e Perelli Giannotto responsabili dei delitti loro ascritti in epigrafe e, cumulate le pene, condanna alla reclusione: Foa e Giua ad anni quindici ciascuno, Perelli Alfredo e Cavallera ad anni otto ciascuno, Mila ad anni sette, Monti e Perelli Giannotti ad anni cinque e un mese ciascuno alle spese di propria custodia preventiva; ordina che tutti i condannati siano sottoposti alla libertà vigilata.

Roma, 28 febbraio 1936, XIV.

(seguono le firme del collegio giudicante)

Sentenza contro Giovanni Fais

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008 composto dai Signori:

Bevilacqua Gr. Uff. Cesare Federico, Console generale, Presidente; Lanari comm. Pietro, V. Avv. Militare, Giudice relatore; Pasqualucci comm. Renato, Console M.V.S.N., Giudice; Mingoni Gr. Uff. Mario, Console M.V.S.N., Giudice; Rossi comm. Umberto, Console M.V.S.N., Giudice; Leonardi comm. Nicola, Console M.V.S.N., Giudice; Carusi Gr. Uff. Mario, Console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di: Fais Giovanni di Giovanni e di Canu Caterina, nato a Nulvi (Sassari) il 16 febbraio 1914, ivi domiciliato, celibe, alfabeto, affittuario conduttore, detenuto dal 3 maggio 1937; imputato:

del delitto di cui all'art. 290 Codice Penale, per avere in Nulvi (Sassari), il 4 febbraio 1937, -XV, vilipeso pubblicamente la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, con l'espressione «Abbasso la Milizia».

In pubblica udienza sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore;

il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire in fatto ed in diritto: la sera del 4 febbraio 1937 nella sede della sezione fascista di Nulvi (Sassari) veniva effettuato un trattenimento danzante, promosso dal direttorio del fascio, a favore delle opere assistenziali; vi erano state inviate pure le camicie nere del luogo.

Verso le ore 24, mentre il trattenimento volgeva alla fine, certi Canu Pasquale e Carrucciu Gavino si misero a scherzare, esibendosi in una lotta sarda, sul tipo di quella greco-romana. Riuscì vittorioso il Carrucciu, che però nell'atterrare il Canu finì per essere trascinato a terra.

Allora intervenne Laino Antonio per aiutare entrambi a rialzarsi; ma l'opera buona di costui fu male interpretata da Farre Antonio e Canu Pietro fratello del Canu Pasquale, i quali tennero nei di lui confronti un contegno provocatorio e minaccioso. Tanto che mentre lo stesso Laino se ne lamentava parlando con le camicie nere Ledda Giuseppe, Serra Gavino e Mara Peppino, il Farre con modi arroganti gli disse fra l'altro: «Fini-scila — sono meglio di te — ti credi di essere più grande della camera», e di poi gli diede un forte pugno su di un occhio, gettandolo a terra.

Per impedire al Farre di colpire ancora il Laino, la camicia nera Serra Gavino afferrò subito il Farre dalle spalle. Mentre si svolgeva questo episodio, da un gruppo di amici del Farre (costituito da Canu Pietro, dall'imputato Fais Giovanni, da Scarpa Giovanni e Casu Giorgio), partì il grido di «abbasso la milizia — milizia di merda»; ma non fu possibile stabilire da chi fossero state proferite tali frasi offensive.

Dopo il grido, i detti compagni del Farre furono subito addosso alla camicia nera Serra, la quale venne immobilizzata dal Canu Pietro; in modo che il Farre rimasto libero si voltò e colpì il Serra con un forte pugno sul viso, producendogli una ecchimosi all'occhio sinistro, guarita in otto giorni.

In difesa del Serra intervennero le camicie nere Ledda Giuseppe e Marra Peppino, per cui fra i due gruppi si venne a collutazione.

Il Fais Giovanni in quell'istante affrontando il Marra gli domandò: «Chi sei tu?» ed alla risposta: «sono un milite ed intervengo a mettere il buon ordine» il Fais aggiunse a voce alta (tanto che fu riconosciuta dai testi Abbozzi Giovanni e Carrucciu Gavino che assieme al Marra Peppino confermarono all'udienza la specifica accusa fatta a carico del Fais) «abbasso la milizia».

Il Marra non potè reagire contro quest'ultimo; perché nella mischia che si stava svolgendo fra i due gruppi, egli venne trascinato in un angolo oscuro e là ripetutamente colpito con pugni.

Per l'intervento pronto ed energico delle camicie nere, ritornò la calma, ed il gruppo dei prepotenti e provocatori precipitosamente si dileguò.

Secondo le affermazioni di taluni testi, specie del Laino il precisato gruppo dei provocatori, prima del grave incidente e prima ancora che venisse gridata la frase offensiva «abbasso la milizia — milizia di merda», aveva preso in mezzo il fascista Bozzo Antonio (camicia nera in borghese mentre le altre camicie nere suaccennate indossavano la divisa della M.V.S.N., in quanto erano nel pomeriggio rientrate a Nulvi provenienti da Roma, ove avevano partecipato alla cerimonia dell'annuale della milizia) e lo prendevano in giro sballottandolo a destra ed a sinistra. Lasciando così supporre che già mirassero a voler provocare le camicie nere.

Dalla suesaposta narrativa emerge ad evidenza che prima che i due gruppi venissero a colluttarsi, furono gridate le accennate gravi frasi offensive contro la milizia; e mentre nessuno dei presenti potè individuare chi fra i provocatori ebbe a proferirle, invece durante la colluttazione attraverso le testimoniali di Marra, Abbozzi e Carrucci riuscì provato che il Fais Giovanni disse a voce alta: «abbasso la milizia», proprio quando la camicia nera Marra, che indossava la divisa di milite, dichiarava al giudicabile che interveniva come milite, per mettere il buon ordine.

Di conseguenza il Fais si è reso responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 290 C.P., in quanto nella fattispecie si vengono ad integrare tutti gli estremi oggettivamente e soggettivamente considerati, costituenti la configurazione giuridica del reato ascrittogli.

Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali e le richieste difensive, tenuto presente che il Fais, iscritto al partito fascista, appartiene ad una famiglia di benemeriti tesserati fascisti; che nel gruppo dei provocatori vi erano anche individui non iscritti al fascio, per cui il Fais può essere stato trascinato a commettere il reato di vilipendio alle forze armate dello Stato; il Collegio ritiene equo di condannarlo alla pena di anni due di reclusione, con le spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Poiché il reato fu commesso il 4 febbraio 1937, ossia prima della promulgazione del R.D. di condono, in applicazione degli art. 2-9 del R.D. 15 febbraio 1937 XV n. 77, è da dichiararsi condizionalmente condonata la intera pena non ostandovi i precedenti penali del Fais.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 290 C.P. 274.488. C.P.P.; 2-9, R.D. 15 febbraio 1937 XV n. 77,

dichiara Fais colpevole del reato assunto e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione; con le spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

In applicazione del R.D. 15 febbraio 1937 XV. n. 77 dichiara condizionalmente condonata la intera pena; ordinando che il Fais venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa.

Roma, 14 giugno 1937, XV.

(seguono le firme del presidente dei giudici)

(²) M. BRIGAGLIA, F. MANCONI, A. MATTONE, G. MELIS (a cura di), *L'antifascismo in Sardegna*, vol. I, p. 292.

(³) *Ivi*, p. XIV.

(⁴) Cfr. A. ACCARDO, *Op. cit.*, II, pp. 320-326.

(⁵) Cfr. *sotto*, documento n. 5.

(⁶) Cfr. A. ACCARDO, *Op. cit.*, I, pp. 108-111.

DOCUMENTI

1) Sentenza contro Lai Gesuino e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto dai Signori:

Le Metre comm. Gaetano, cons. gen., Presidente; Lanari comm. Piero, avvocato, Giudice relatore; Conticelli comm. Giuseppe, console M.V.S.N., Giudice; Mingoni fr. uff. Mario, console M.V.S.N., Giudice; Rossi cav. uff. Umberto, console M.V.S.N., Giudice; Gangemi comm. Giovanni, console M.V.S.N., Giudice; Barbera Cav. uff. Gaspero, console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) Lai Gesuino fu Salvatore e di Piras Giacomina, nato il 12 novembre 1897 a Sassari, residente a Sestri Ponente (Genova), muratore, detenuto dal 27 ottobre 1933;

2) Spalaro Angelo Antonio di Francesco di Magnano Giuseppina, nato il 3 marzo 1891 a Varazze (Savona), residente a Genova Sestri, manovale, detenuto dal 27 ottobre 1933;

3) Scarparo Publio di Antonio e di Gold Rosa, nato il 17 giugno 1905 a Monselice (Padova) residente a Genova, meccanico, detenuto dal 27 ottobre 1933;

4) Massetti Benigno fu Augusto e di Maria Candida Ferrante, nato il 29 giugno 1909 a Viterbo (Roma), residente a Genova, marmista, detenuto dal 27 ottobre 1933;

5) Bazzurro Giovanni di Filippo e di Merlo Rosa, nato il 26 giugno 1914 a Voltri (Genova), ivi residente, tornitore, detenuto dal 31 ottobre 1933;

6) Piombo Giovanni di Giacomo e di Rosa Spinello, nato il 15 ottobre 1906 a Genova, residente a Campo Ligure (Genova), muratore, detenuto dal 31 ottobre 1933;

7) Bugliani Athos fu Egisto e fu Passalacqua Emilia, nato il 24 ottobre 1903 a Marina di Carrara (Massa), residente a Sampierdarena, carpentiere, detenuto dal 1° novembre 1933;

8) Costella Giulio di ignoto e di Costella Angela, nato il 26 luglio 1901 a Genova, ivi residente, navigante, detenuto dal 2 novembre 1933;

9) Iori Germano di Erminio e di Masini Maria, nato il 7 ottobre 1904 a Sampierdarena (Genova), ivi residente, calderaio, detenuto dal 3 novembre 1933;

10) Bordone Luigi di Angelo e fu Zebri Cristina, nato il 18 luglio 1900 a Rivarolo Ligure, ivi residente, meccanico, detenuto dal 3 novembre 1933;

11) Mantovani Aldo di Anselmo e di Barbieri Fedalma, nato il 3 luglio 1905 a Migliarino (Ferrara), residente a Genova, gasista, detenuto dall'8 novembre 1933;

12) Corbino Giovanni fu Claudio e fu Bruzzone Francesca, nato l'11 luglio 1901 a Borzoli (Genova), residente a Genova, brasatore, detenuto dall'8 novembre 1933;

13) Ghirelli Agostino di ignoto e fu Amalia. Ghirelli, nato il 23 agosto 1905 a Bagnolo di Po (Rovigo), residente a Rivarolo Ligure, manovale, detenuto dal 9 novembre 1933;

14) Roffi Olindo Fortunato Agostino fu Silvio e fu Marcacci Adele, nato il 5 ottobre 1908 a Sampierdarena, ivi residente, falegname detenuto dal 10 novembre 1933;

IMPUTATI

a) tutti, ad eccezione del Costella, del delitto di cui all'art. 270 capov. 2° Cod. Pen. per avere fatto parte di associazioni comuniste;

b) Bugliani, Iori dei reati di cui agli art. 270 p.p. e 272 p.p. Cod. Pen. per avere organizzato associazioni comuniste e svolta propaganda a favore delle stesse;

c) Massetti, Scarparo, Bordone, Mantovani, Spadaro e Lai del delitto, di cui all'art. 272 p.p. Cod. Pen. per avere svolta propaganda in favore di dette associazioni;

d) Costella del reato di cui agli art. 110-272 p.p. Cod. Pen. per avere concorso nella propaganda a favore delle associazioni medesime.

Reati commessi nel territorio di Genova, anteriormente e fino al 27 ottobre 1933-XI.

In pubblica udienza sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori,

il Tribunale ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto statuire

in fatto ed in diritto: che verso la fine di aprile 1933 gli organi centrali del partito comunista a mezzo dei soliti suoi emissari, avevano presi contatti con elementi sovversivi di Genova-Sampierdarena, — perfino già condannati ed amnistiati dal Tribunale Speciale —, per riorganizzare una associazione comunista.

Perciò sovente furono tenute clandestine riunioni nella Valpolcevera specie a Sestri Ponente; e passandosi in lettura stampe sovversive importate dall'estero o stampate alla macchia in Pocevera, ogni compagno di fede cercava di fare proseliti in modo particolare nello stabilimento «S. Giorgio» di Sestri Ponente.

Dalle stesse chiare ed esplicite confessioni fatte dai principali colpevoli di tanta deliteria opera criminosa, emersero ad evidenza le singole responsabilità in ordine ai reati rispettivamente rubricati.

Così risultò che:

Bugliani Athos, anche a dibattimento dichiarò spavalidamente di essere comunista dal 1930, membro federale e di assumersi tutta la responsabilità del movimento sovversivo nella Polcevera. Egli fu individuato per lo sconosciuto che portava il lutto al bavero della giacca e parlava con accento toscano; in tal modo indicato dai compagni di fede coi quali il Bugliani svolse attività comunista.

Di ritorno da Tolone (Seyne sur mer), dove era stato 16 mesi per ragioni di lavoro, accordatosi coi sovversivi residenti in Francia e mantenendo a tal uopo con loro i contatti; diede la propria opera per organizzare in Genova Sestri il movimento comunista, specie nell'ambiente operaio.

Perciò ebbe un primo contatto con Scarparo Publio ed a mezzo di questi conobbe il Lai Gesuino ed il Gihirelli Agostino; il Lai poi presentò al Bugliani, sempre a scopo politico, Piombo Giovanni e Spadaro Angelo Antonio.

D'accordo con un funzionario del centro comunista costituì «il comitato federale» e comitati della confederazione del lavoro.

Coi vari compagni locali svolse anche azione propagandistica; distribuendo abbondante stampa sovversiva, che riceveva dai «corrieri» del partito.

Parte di tale materiale venne rinvenuto e sequestrato in casa del Costella Giulio; in quanto quest'ultimo richiesto dall'Iori Germano, suo vecchio amico, gli aveva affittato un locale della propria abitazione. Pur sapendo che l'Iori vi avrebbe portato materiale sovversivo e che vi avrebbe riprodotti stampati comunisti. Infatti lo stesso Costella aiutò l'Iori a nascondere ogni cosa sotto alcune tavole del pavimento.

Il Bugliani aveva ricevuto dal funzionario del centro comunista residente in Francia due clichés dell'«Unità» e due indirizzi per corrispondere coi capi del partito 1°) - M.r Bettini Aristie - 10 Impasse Jadelet - Paris; 2°) - Lemaire - 19 La castraas Amsterdam (Olanda).

Iori Germano, amnistiato nel 1925 dal Tribunale di Genova per furto. Verso la fine del 1932 fu indotto dal Lucarelli Alessandro a dare fattivo lavoro per il partito comunista. Fece parte col Bugliani del Comitato federale; incaricato della organizzazione nella zona di Sampierdarena; mentre il compagno provvedeva nella zona di Rivarolo, Balzanete e Pontedecimo.

Ebbe dal Bugliani il poligrafo usato per la produzione di stampati propagandistici ed uno scontrino per ritirare dal deposito bagagli della Stazione ferroviaria di Sampierdarena una valigia a doppio fondo, contenente copioso materiale sovversivo. Lo stesso Bugliani successivamente gli consegnò altra valigia contenente pure materiale comunista. Egli poi riprodusse a poligrafo parecchie copie di un manifesto contro la riduzione delle paghe che distribuì ai membri del «federale» ed agli operai organizzati diffondendone anche vicino allo stabilimento «Ansaldo»; ed altro manifesto di propaganda riprodusse e distribuì tra i pre-militari. Stampò anche 300 copie dell'«Unità» ed altre centinaia di manifesti denuncianti una pretesa iscrizione forzata degli operai al P.N.F.

I manifesti riprodotti a poligrafo erano scritti di suo pugno, altri gli furono dati dall'emissario e dal Bugliani.

Tra le confessioni rese dall'Iori v'è la dichiarazione che il Bugliani teneva i fondi raccolti pro soccorso rosso.

Massetti Benigno, che si dichiarò di idee comuniste ma non aderente al movimento sovversivo, già condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato ad anni 4 di reclusione per attività sovversiva.

Nel 1930 si rifiutò di associarsi alla domanda di grazia presentata dai suoi genitori. Indotto dallo Scarparo lavorò per il partito comunista propagando il Lai e lo Spadaro da lui poi presentati allo stesso Scarparo.

Ebbe da quest'ultimo a mezzo del Lai parecchio materiale sovversivo da distribuire.

Scarparo Publio, che si dichiara di idee comuniste appartenente ad organizzazioni sovversive, già denunciato al Tribunale Speciale per partecipazione ad associazioni comuniste ed amnistiato nel novembre 1932.

Trovandosi in Francia, nel 1932, per conto del partito, fu informato dai capi del centro che qualora degli emissari fossero venuti in Italia gli si fossero presentati, la parola di presentazione e di riconoscimento sarebbe stata «vengo a nome di Guelfo». Infatti in tal modo conobbe lo sconosciuto individuato poi per il Bugliani.

Da questi ebbe incarico di svolgere attività comunista, specie propagandistica, e di reclutare degli operai da organizzare. Così a sua volta passò l'incarico al Massetti che gli fece conoscere il Lai e lo Spadaro da lui presentati al Bugliani.

Avendo avuto modo di incontrarsi per ragioni politiche col Massetti e col Ghirelli, pure presentò quest'ultimo allo stesso Bugliani.

Bordone Luigi, iniziato nelle teorie sovversive dal Mantovani e dal Lucarelli. Successivamente intervenendo a riunioni clandestine prese contatti col Bugliani ed altresì coll'Iori dal quale ricevette stampe sovversive da distribuire. Passò il denaro raccolto dai compagni «pro soccorso rosso», al Bugliani.

Mantovani Aldo, istigato dal Lucarelli partecipò al locale movimento comunista, a tal uopo presentato al Bugliani, all'Iori e ad altri compagni di fede.

Intervenire a riunioni clandestine, presentò ai capeggiatori della organizzazione il Bordone ed il Corbino, e diffuse materiale sovversivo propagandistico consegnandone un pacco al Bordone.

Spadaro Angelo, nel gennaio 1914 e nel febbraio 1918 condannato a 4 mesi di carcere, e di poi a 2 anni di reclusione militare per insubordinazione; nel 1920, dalla Corte di Appello di Genova a mesi sei di reclusione per furto ed assolto per insufficienza di prove da altro furto qualificato.

Invitato dal Lai aderì al movimento sovversivo formatosi nello stabilimento «S. Giorgio», intervenendo a riunioni segrete. Ebbe stampe sovversive dallo stesso Lai per leggerle e distribuirle; infatti ne diede a Piombo ed a certo Degani; ne affisse una copia in un pubblico orinatoio. Ritirò da alcuni compagni del denaro «pro soccorso rosso» e presentò allo stesso Lai il Piombo.

Lai Gesuino, in seguito alle continue pressioni del Massetti partecipò alla organizzazione comunista locale; iniziando a sua volta lo Spadaro. Presentato dal Massetti, conobbe Scarparo, ed a mezzo di questi, il Bugliani che sovente gli affidava materiale propagandistico da diffondere. Infatti ne passò a Spadaro ed a Massetti.

Piombo Giovanni, influenzato dallo Spadaro aderì alla organizzazione comunista dello stabilimento «S. Giorgio» ebbe dallo Spadaro e dal Lai materiale sovversivo da leggere e da diffondere, fra gli operai di Campo Ligure, che avrebbe distrutto, secondo afferma.

Corbino Giovanni, partecipò alla associazione comunista perché indotto dal Mantovani che lo presentò a tal uopo all'Iori. DA questo ultimo ebbe incarico di costituire una cellula tra gli operai dello stabilimento «Ansaldo» e di distribuire materiale propagandistico. Invece secondo le due dichiarazioni nessuna attività egli avrebbe svolta.

Ghirelli Agostino, aderì al movimento sovversivo in seguito a pressioni esercitate su di lui da Scarparo che perciò lo presentò allo Iori. Fu invitato a svolgere attività propagandistica, ma il Ghirelli afferma di non essersene occupato affatto.

Roffi Olindo, condannato nel 1925 dal Pretore di Sampierdarena a mesi 6 di reclusione con la condizionale a non iscrizione per furto.

Conosciuto per caso il Bugliani fu indotto da questi a partecipare alla organizzazione comunista. Ebbe occasione di conoscere l'Iori; e quantunque istigato da entrambi, secondo lui, non svolse attività alcuna comunista.

Costella Giulio, dati i suoi vecchi rapporti di amicizia con l'Iori, annuì alla di costui richiesta di affittargli un locale della propria abitazione. Pur non avendo aderito alla associazione sovversiva tuttavia concesse l'uso della sua casa per farvi deposito di materiale propagandistico e per stamparvi manifesti clandestini: concorrendo così nell'opera propagandistica.

Inoltre perché detto materiale potesse sfuggire al sopralluogo ed al sequestro da parte dell'autorità di P.S., aiutò il Bugliani a nascondere sotto le tavole del pavimento.

All'udienza nel riconoscere la sua colpa chiese clemenza.

Dalla narrativa suesposta è rimasto provato che gli organi centrali del partito comunista a mezzo soliti suoi emissari avevano presi contatti con elementi sovversivi di Genova-Sampierdarena, perfino già amnistiati o condannati dal Tribunale Speciale, per poter riorganizzare l'associazione sovversiva.

Infatti si dedicarono con efficacia a tale opera i capeggiatori del movimento Bugliani ed Iori, i quali ebbero fra gli aderenti alla organizzazione di Sampierdarena-Sestri, il Massetti, lo Scarparo, il Bordone, il Mantovani, lo Spadaro, il Lai, Piombo, il Bazzurro, il Corbino, il Ghirelli ed il Roffi.

Per svolgere poi attività propagandistica mediante distribuzione di materiale sovversivo stampato alla macchina e mediante altresì raccolta di denaro «pro soccorso rosso» gli stessi Bugliani e Iori si avvalsero della collaborazione del Massetti, dello Scarparo, del Bordone, del Mantovani, dello Spadaro, del Lai e del Costella.

Di conseguenza il Bugliani e l'Iori si sono resi responsabili del reato di cui all'art. 270 p.p. C.P.. Inoltre gli stessi Bugliani ed Iori, Massetti, Scarparo, Bordone, Mantovani, assieme allo Spadaro, al Lai ed al Costella, si sono resi responsabili anche del reato di cui all'art. 272 p.p. C.P.; e tutti costoro, ad eccezione del Costella, assieme al Piombo, al Corbino, al Ghirelli ed al Roffi altresì del reato di cui all'art. 270 capov. 2° C.P.. In quanto nella fattispecie della rispettiva attività criminosa compiuta si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano l'ipotesi giuridica dei reati ad ognuno ascritti.

Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali; tenute presenti le ragioni esposte dalla difesa e le condizioni dei vari imputati; considerata la natura speciale del reato; il collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene:

in applicazione dell'art. 270 p.p. C.P.: a Bugliani anni 10; ad Iori anni 5;

ai sensi dell'art. 270 capoverso 2° C.P.: a Bugliani, Lai, Massetti e Scarparo anni 3 ciascuno; ad Iori, Bordone anni 2 ciascuno; a Spadaro, Mantovani, Piombo, Corbino, Ghirelli e Roffi anni 1 ciascuno;

per il disposto dell'art. 272 p.p. C.P.: a Bugliani, Iori, Lai, Spadaro, Scarparo, Massetti e Bordone anni 3 ciascuno; a Mantovani anni 2; a Costella anni 1.

Tutti alla reclusione; Bugliani ed Iori anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Scarparo, Massetti, Lai, Spadaro e Bordone pure alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti, ad eccezione di Piombo, Corbino, Ghirelli, Roffi e Costella, alla libertà vigilata; al pagamento in solido delle spese di giudizio nonché al pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Era stato denunciato e rinviato a giudizio anche il giovane Bazzurro Giovanni, operaio, perché presentato al Lai aveva avuto rapporti con quest'ultimo, ricevendo dalla stampa da leggere.

Era stato indicato come propagandato che aveva dato la propria adesione pur non svolgendo attività alcuna. Però all'udienza emerse che si era tentato di attrarlo nella organizzazione sovversiva locale ma che egli non aveva aderito.

Oltre a protestare la sua innocenza, scrivendo alla famiglia dal carcere, il Bazzurro fa professione di fede patriottica; affermando di non essere mai venuto meno alle oneste tradizioni, anche politiche di famiglia.

Lo stesso comando dei CC.RR. nel complesso dà le migliori informazioni, assicurando che dagli accertamenti fatti risulta che il Bazzurro mai ebbe a manifestare sentimenti sovversivi parlando con amici.

Di conseguenza il Tribunale ritiene che siano del tutto mancati gli indizi di reità raccolti in un primo tempo a carico del Bazzurro per cui sia necessario dichiararlo assolto per non avere egli commesso il fatto ascrittogli.

Ordinando che venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 270 p.p., 270 cap. 2; 272 p.p.; 23, 29, 73, 228.229 C.P. 274, 488 C.P.P.; 485.486 C.P.E.;

dichiara assolto per non avere commesso il fatto, Bazzurro Giovanni in ordine al reato ascrittogli; ed ordina che gli venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa.

Ritiene tutti gli altri, colpevoli dei reati rispettivamente rubricati; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:

Bugliani ad anni 16; Iori ad anni 10; Lai, Scarparo, Massetti ad anni 6 ciascuno; Bordone ad anni 5; Spadaro ad anni 4; Mantovani ad anni 3; Piombo, Corbino, Ghirelli, Roffi, e Costella ad anni 1 ciascuno. Tutti alla reclusione; Bugliani ed Iori anche con la interdizione perpetua dei pubblici uffici; Scarparo, Massetti, Lai, Spadaro e Bordone pure alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Tutti poi; ad eccezione di Piombo, Corbino, Ghirelli, Roffi e Costella, alla libertà vigilata, tutti infine al pagamento in solido delle spese di giudizio nonché al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Roma li Venti Luglio Millenovecentotrentaquattro a.XII

2) Sentenza contro Lai Angelo

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto dai Signori:

Le Metre gr. uff. Gaetano, cons. gen., Presidente; Lanari comm. Piero, V. avvocato M/re, Giudice relatore; Pasqualucci comm. Renato, console M.V.S.N., Giudice; De Martis cav. uff. G. Batta, console M.V.S.N., Giudice; Gaudio comm. Vincenzo, console M.V.S.N., Giudice; Rossi cav. uff. Umberto, console M.V.S.N., Giudice; Carusi gr. uff. Mario, console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

Lai Angelo di Giuseppe e di Spico Francesca, nato il 10 luglio 1914 ad Iglesias, in atto soldato nel 151° Regg. Fanteria, muratore, detenuto dall'8 settembre 1935-XIII.

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 266 p.p. C.P. per avere in Sagrado l'11 settembre 1935-XIII istigato militari a disobbedire alle leggi scrivendo sui muri della camera di punizione le seguenti frasi: «Fanti, sopportate tutte le torture che vi fanno il giorno della vendetta sta per giungere». «Oggi prigioniero e domani a Gaeta se andiamo in guerra il primo ad uccidere sono gli ufficiali e sottufficiali, che la vendetta la devo fare a costo di darmi la fucilazione». «Fante tu sei il più scarcinato di tutta l'Italia e di tutti i soldati del mondo». «Sia maledetta questa vita militare per quanto vivo è meglio disertare il disegnatore è a Gaeta».

In pubblica udienza sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore.

Il Tribunale considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattito si è statuito in fatto ed in diritto:

il soldato Lai del 2° Btg; del 151° Reggimento, fanteria dislocato a Sagrado, entrato nella camera di punizione ebbe ascrivere sul muro le frasi: «Fanti, sopportate le torture che vi fanno, il giorno della vendetta sta per giungere»; «Oggi prigioniero e domani a Gaeta, se andiamo in guerra il primo ad uccidere sono gli ufficiali e sott'ufficiali che la vendetta la deve fare a costo di darmi la fucilazione»; «Fante tu sei il più scarcinato di tutta l'Italia e di tutti i soldati del mondo»; «Sia maledetta questa vita militare, per quantos criva è meglio disertare il disegnatore è a Gaeta».

Non appena il Lai scontò la punizione ed uscì dalla prigione, le frasi vennero lette dall'Ufficiale di picchetto che per ragioni di servizio vi era entrato. Perciò vennero esplesate immediate indagini per scoprire il colpevole.

E poiché dal giorno 8 al 10 settembre col soldato Lai erano entrati nella prigione, per punizione, anche i fanti Catenacci, Mela e Mugnai, però tutti e tre analfabeti, facile fu stabilire che autore delle scritte murali altri non poteva essere che il Lai; essendo l'unico che sapeva scrivere. Infatti, messo costui alle strette finì per confessarsi autore della sopra trascritta seconda frase, ma negando di esserlo per le altre; quantunque riconoscesse che tutte le frasi risultavano scritte dalla stessa mano.

Dalla concorde testimoniale dei soldati Catenacci, Mela e Mugnai risultò che il Lai scrisse in momenti diversi tutte le frasi incriminate; e che lo stesso Lai, sapendo che i compagni di prigione erano analfabeti, ebbe a leggerle loro non appena scritte.

Di conseguenza non v'è dubbio che il Lai ebbe a istigare militari a disobbedire alle leggi scrivendo sui muri della camera di punizione le già trascritte frasi: trattasi di pubblica istigazione rivolta a giovani compagni di caserma che facilmente suggestionabili sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti in loro sorti a causa della istituzione; determinando in tal modo la possibilità di uno stato d'animo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare e all'osservanza dei doveri militari.

Quindi il Lai si è reso responsabile di una deleteria propaganda presso militari, usando una forma di pubblica istigazione; di guisa che, come gli venne contestata l'aggravante all'udienza, egli, a modifica del capo d'accusa, deve rispondere del reato di cui all'art. 266 p.p. ma cap. 26 P., avendo commesso il fatto pubblicamente.

E non regge la tesi difensiva che nella fattispecie vengono a mancare gli estremi della pubblicità, perché il fatto è avvenuto nella camera di punizione del 2° battaglione del 151 fanteria che, secondo il difensore, non deve essere ritenuto luogo pubblico.

Ma al proposito scrittori del diritto e giurisprudenza affermarono sempre concordi che non solo la caserma è luogo pubblico, bensì ogni parte di essa; quindi non può essere

esclusa la camera di punizione dove, come nella fattispecie, si trovano altri fanti presenti al fatto e dove sempre devono accedere vari militari per ragioni inerenti e conseguenti al proprio servizio militare.

È una pubblicità militare; per cui il fatto diviene percepibile da un numero indeterminato di militari, nulla importando l'impossibilità assoluta o relativa che anche persone estranee alla milizia possano avere tale percezione.

Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali e le richieste difensive, tenuta presente la natura particolare del grave reato commesso da militare; il Collegio condanna il Lai alla pena di anni 5 di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 266 1° p.c. cap. 1, 23, 29.228.2290. P.; 274.488 C.P.P.

Dichiara Lai colpevole del reato ascrittogli però con l'aggravante del 1° CAP. dell'art. 268 C.P. e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Roma li Ventotto Gennaio Millenovecentotrentasei A. XIV.

3) Sentenza contro Abele Michele, Spano Silvio e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi ai Signori:

Bevilacqua Gr. Uff. Cesare Federico, console gener., presidente; Lanari comm. Piero, v. avv. militare, Giud. relatore; Gangemi comm. Giovanni, console generale M.V.S.N., Giud. effettivo; Rossi comm. Umberto, console M.V.S.N., Giud. effettivo suppl.; Barbera comm. Gaspero, console M.V.S.N., Giud. effettivo suppl.; Calia cav. uff. Michele, console M.V.S.N., Giud. effettivo suppl.; Bergamaschi on. cav. uff. Carlo, console M.V.S.N., Giud. effettivo suppl.

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

1) Abele Michele Domenico di Michele e di Volpi Maria nato il 22 maggio 1901 a Casale Monferrato, ivi domiciliato manovale, celibe, analfabeta, censurato, confinato politico nella Colonia di Polizia di Ustica, detenuto dal 22 gennaio 1937-XV-;

2) Barbero Clemente fu Carlo e fu Barra Ludovica, nato il 15 agosto 1879 a Torino, domiciliato a Conzano Monferrato (Alessandria), meccanico, coniugato, alfabeto, censurato, detenuto dal 7 giugno 1937-XV-;

3) Spano Silvio fu Lorenzo e fu Pilo Francesca, nato il 19 giugno 1874 a Castelsar-

do (Sassari), ivi domiciliato, bracciante, vedovo senza figli, alfabeto, censurato, confinato politico nella Colonia di Polizia di Ustica, detenuto dal 22 maggio 1937-XV-.

IMPUTATI TUTTI

a) del delitto di cui agli art. 110 e 282 C.P. per avere, in Ustica, il 20 gennaio 1937-XV-, in concorso fra loro, offeso il prestigio del Capo del Governo, ingiungendo di togliersi e tentando di strappare, poi, a Longo Francesco, un distintivo con l'effigie del Duce che portava all'occhiello, e l'Abele, inoltre, pronunciando le parole: «si levi quella schifosa testa» e il Barbero dicendo a sua volta, che era vergognoso portare l'effigie del Duce fra confinati;

b) del delitto di cui agli art. 56-110-610 p.p. e capoverso e 339 pp. C.P. per avere, nelle circostanze di cui sopra, tentato di costringere, con violenza il Longo Francesco a togliersi il distintivo anzidetto;

c) del reato di cui all'art. 189 capov. 1° T.U. Leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 in relazione al n. 6 dell'art. 186 stesso T.U. per avere contravenuto, coi fatti delle lettere precedenti, agli obblighi del confino cui erano sottoposti.

Il 1°, inoltre, del delitto di cui all'art. 582 in relazione agli art. 585-576 e 61 n. 2 C.P. per avere, allo scopo di eseguire i delitti di cui alle lettere a) e b), cagionate, nelle circostanze predette a Longo Francesco lesioni guarite in giorni otto.

Con l'aggravante per tutt della recidiva ai sensi dell'art. 99 capov. 2° C.P. in relazione ai n. 2 e 3 del capov. 1° stesso articolo per lo Spano ed ai n. 1-2-3 per l'Abele e il Barbero.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola col loro difensore, il Tribunale, ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire, in fatto ed in diritto: la sera del 20 gennaio 1937 nella colonia di confino di Ustica, nel camerone n. 8, avvenne fra i confinati politici Longo Francesco e Abele Michele un litigio con vie di fatto, a seguito di che il primo riportò ad opera dell'altro delle lesioni all'occhio destro ed all'orecchio destro giudicate guaribili ed effettivamente poi guarite in 8 giorni.

L'Abele fu tratto in arresto e denunciato al magistrato ordinario soltanto per contravvenzione agli obblighi di confino e non anche per le lesioni, mancando per il relativo procedimento la querela di parte. Ma nel corso dell'istruttoria si poté accertare che la causale del litigio era d'indole prettamente politica, in quanto particolarmente l'Abele non poteva tollerare che il Longo portasse all'occhiello della giacca un distintivo con l'effigie del Duce.

Dalla stessa istruttoria sembrava, ad onta delle insistenti negative dei giudicabili, che tutti avessero concorso nel reato di offesa al prestigio del Capo del Governo pronunciando le frasi incriminate; ed altresì nel tentativo di costringere, con la violenza, il Longo a togliersi dalla giacca il distintivo anzidetto. Inoltre sembrava che l'Abele allo scopo di eseguire i suddetti delitti avesse cagionate al Longo le già precisate lesioni; imputandolo perciò anche del reato di cui all'art. 582 in relazione agli art. 585-576 e 61 n. 2 C.P.

Ma all'udienza vennero meglio chiarite tutte le circostanze di fatto, specie per opera dei testi Leva e dello stesso Longo (entrambi confinati politici). Il Leva ebbe ad escludere che al Longo sia stata usata violenza perché si togliesse dalla giacca (che non era indossata dalla parte lesa ma si sarebbe trovata deposta sulla branda) il distintivo; affermando pure che le frasi offensive furono proferite dal solo Abele.

Si stabilì infatti che nella sera del 20 gennaio 1937 si trovavano riuniti nel camerone l'Abele coi compagni di confino, Spano Silvio, Barbero Clemente e Garanzini Cesa-

re; e che i primi tre e con maggiore insistenza poi l'Abele, avevano invitato il Longo a togliersi il distintivo, pronunciando l'Abele in quella circostanza le parole: «Si levi quella schifosa testa». E siccome il Longo si rifiutava, rispondendo all'Abele che schifosa non era la testa del Duce ma lui, l'Abele, allora quest'ultimo colpì il Longo con due schiaffi producendogli le lesioni anzidette. Durante il fatto, il Barbero con lo Spano, secondo le loro affermazioni, si sarebbero limitati a consigliare il Longo a non portare l'effigie del Duce in mezzo a loro per evitare litigi fra confinati, mentre il Garanzini aveva impedito al Longo stesso di chiamare in aiuto gli agenti di servizio, tappandogli la bocca con una mano.

Di conseguenza si affaccia l'ipotesi dubitativa nei confronti di tutti i giudicabili per quanto concerne la colpevolezza in ordine del reato di cui agli art. 56-110-610 p.p. e capov. e 339 C.P.; nei confronti di Barbero e di Spano in ordine ai reati previsti e puniti dagli art. 110-282 C.P. e 189 capov. 1° T.U. legge di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 in relazione al n. 6 dell'art. 186 stesso T.U.; ed infine nei confronti dell'Abele in ordine al reato di cui all'art. 582 C.P.; perché sembrerebbe piuttosto che l'imputato avesse schiaffeggiato il Longo per ritorsione alla parola schifoso rivoltagli.

Per cui necessita dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove nei riguardi di Spano e Barbero, da tutti i reati loro ascritti e nei riguardi dell'Abele dal reato di tentativo di violenza privata, e di lesioni personali aggravate.

Invece non v'è dubbio che l'Abele si è reso responsabile di reati di offese al prestigio del Capo del Governo e di contravvenzione agli obblighi di confino.

Pertanto esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive, tenuta presente la natura speciale dei reati e considerato che ad evitare litigi sarebbe stato meglio non permettere che il Longo (pure confinato politico perché aveva calunniosamente accusato, di offese al Duce, un ottimo cittadino fascista) portasse il distintivo; il Collegio è d'avviso di irrogare le pene di anni 4 di reclusione per il disposto dell'art. 282 C.P. e di mesi 6 di arresto. Con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; con la libertà vigilata, con le spese di giudizio e di preventiva custodia oltre ad ogni conseguenziale di legge.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 110, 282, 56, 110, 610, p.p. e cap., 339 p.p.-582 in relazione agli art. 585, 576; 99 cap. 2 C.P. art. 189 cap. 1, in relazione all'art. 186 T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931; 23, 29, 74, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485 C.P. Es.;

dichiara Barbero e Spano assolti per insufficienza di prove in ordine ai reati loro ascritti; e l'Abele dai delitti di cui agli art. 56-110-610 p.p. e cap. 339; 582 in relazione agli art. 585-576 C.P., pure per insufficienza di prove, ordinando che Barbero e Spano vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa;

e ritiene colpevole l'Abele degli altri reati ascrittigli, ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione e mesi 6 di arresti; con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; con la libertà vigilata, con le spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Roma li venti gennaio millenovecentotrentotto XVI.

(seguono le firme del collegio giudicante)

4) Sentenza contro Montisci Deodato

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi ai Signori:

Bevilacqua Gr. Uff. Cesare Federico, console gener., presidente; Lanari comm. Piero, v. avv. militare, Giud. relatore; Mingoni Gr. Uff. Mario, console M.V.S.N., Giud. effettivo; Pasqualucci comm. Renato, console M.V.S.N., Giud. effettivo; Calia cav. uff. Michele, console M.V.S.N., Giud. effettivo; Barbera comm. Gaspero, console M.V.S.N., Giud. effettivo; Suppiy on. comm. Giorgio, console M.V.S.N., Giud. effettivo

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

Montisci o Montixi Deodato di Francesco e di Osanna Grazia, nato a Narcao (Cagliari) il 15 febbraio 1917, ivi domiciliato, marinaio nel C.R.E.M. R.N. «A. Doria», legittimo, celibe, alfabeto, incensurato, nullatenente, detenuto dal 20 maggio 1937-XV-

IMPUTATO

dei delitti di offese all'onore e al prestigio del Capo del Governo (art. 282 C.P.) e di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) per avere il 19 maggio 1937-XV- scritto su una parete del casotto di guardia della R.N. «Andrea Doria», sulla quale era imbarcato come marinaio, le parole: «È meglio vivere un giorno in Russia che 1.000 anni nella brutta regione italiana, dato che viene comandata da quel vigliacco di Mussolini, stupido, assassino, delinquente».

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore, il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto stabilire, in fatto ed in diritto: Montisci o Montixi Deodato, marinaio dal febbraio 1937, nella sera del 18 maggio 1937-XV- trovandosi di servizio ebbe a scrivere a penna su una parete del casotto di guardia della R. Nave «Andrea Doria» sulla quale era imbarcato le parole: «È meglio vivere un giorno in Russia che 1.000 anni nella brutta regione italiana dato che viene comandata da quel vigliacco di Mussolini, stupido, assassino, delinquente».

Il giudicabile nell'ammettere, anche a dibattimento, il fatto cercò di attenuarne la gravità ripetendo quanto aveva già affermato nel suo primo interrogatorio reso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria di Pola. E cioè che era rientrato al corpo da una licenza di 40 giorni (dal 24 marzo al 4 maggio 1937) per la morte del padre, e siccome in quei giorni gli era pervenuta risposta negativa, dal ministero della marina, ad una sua domanda di riduzione di ferma, in un momento di melanconia gli erano venute alla mente le frasi incriminate e subito riprodotte in penna.

Tali frasi erano state dette a lui da uno sconosciuto, incontrato a Muggia e che accompagnandosi con lui aveva svolto della propaganda sovversiva; tentando perfino di indurlo a dattilografare con la macchina del comando, dei manifestini antifascisti.

Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che il Montisci o Montixi scrivendo le suaccennate frasi si è reso colpevole dei delitti di offesa al Duce e di vilipendio alla Nazione italiana, ai sensi degli art. 282 e 291 C.P.; in quanto nella fattispecie dell'azione criminosa compiuta dall'imputato si vengono ad integrare tutti gli estremi, oggettivamente e soggettivamente considerati, costituenti la configurazione giuridica dei reati ascrittigli.

Pertanto considerate e vagliate le emergenze dibattimentali e le richieste difensive; tenuti presenti i buoni precedenti del Montisci o Montixi, che all'udienza ha confermata una sua istanza diretta al Duce manifestando pentimento; il Collegio ritiene di dovergli irrogare le seguenti pene:

per il disposto dell'art. 282 C.P.: anni due di reclusione;

in applicazione dell'art. 291 C.P.: anni due di reclusione.

Ed operato il cumulo delle pene condannarlo ad anni quattro di reclusione, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 282, 291, 23, 73, 228, 229 C.P., 274, 488 C.P.P.; dichiara Montisci o Montixi Deodato colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 4 di reclusione. Con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Roma li ventisette gennaio millenovecentotrent'otto XVI.

(seguono le firme del collegio giudicante)

5) Sentenza contro Marturano Sergio, Giovanni Guido e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi ai Signori:

S. E. Tringali Casanuova cav. di Gr. Cr. Antonino, luogot. gener., presidente; Lanari comm. Piero, v. avv. militare, giudice relatore; Gangemi comm. Giovanni, console gener. M.V.S.N., giudice; Barbera comm. Gaspero, console M.V.S.N., giudice; Leonardini comm. Nicola, console M.V.S.N., giudice; Carusi Gr. Uff. Mario, console M.V.S.N., giudice; Caputi comm. Pietro, console M.V.S.N., giudice

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

1) Marturano Sergio Giovanni Guido di Anselmo e di Pintor Antonietta, nato il 2 giugno 1910 a Cagliari e residente a Milano in via Viganò n. 8, medico-chirurgo, celibe, incensurato, detenuto dal 1° dicembre 1938-XVII;

2) Mauri Vittorio fu Cesare e fu Pirola Rosa, nato a Cavenago Brianza (Milano) il 31 dicembre 1901, residente a Milano via Guglielmo Pepe n. 8, coniugato con un figlio, nichelatore, alfabeto, censurato, detenuto dal 2 dicembre 1938-XV-;

3) Valagussa Giovanni di Paolo e di Uselli Giulia, nato il 16 luglio 1904 a Lomagna (Como) residente a Concorezzo (Cascina Bagordo) (Milano), fabbro, coniugato con un figlio, alfabeto, incensurato, detenuto dal 1° dicembre 1938-XV-;

4) Vergani Ambrogio fu Antonio e fu Villa Giuseppina, nato il 30 maggio 1912 a Vimercate (Milano), ivi domiciliato in via Vittorio Emanuele n. 9, meccanico, celibe, alfabeto, censurato, detenuto dal 6 dicembre 1938-XVII-.

IMPUTATI TUTTI

a) del reato di cui all'art. 270 capov. 2° C.P., per avere, in Milano e provincia, fino al dicembre 1938-XVII-, partecipato ad associazione sovversiva (comunista) diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre;

b) del reato di cui agli art. 110-81-272 p.p. C.P., per avere, in concorso fra loro e con altri, in epoche diverse, ma in esecuzione di un unico disegno criminoso, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva o di altre manifestazioni di partito;

il Marturano ed il Mauri, anche:

c) del reato di cui agli art. 110-270 p.p. C.P. ed ultimo capoverso C.P. per avere concorso, tra loro e con altri, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, all'organizzazione e direzione dell'associazione sovversiva di cui sopra.

Con l'aggravante della recidiva specifica di cui all'art. 99 C.P. per il Mauri e generica di cui allo stesso art. 99 per il Vergani.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori;

il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché delle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire, in fatto ed in diritto:

la R. Questura di Milano aveva notato un certo risveglio, nella clandestina attività sovversiva, in città e provincia ed aveva anche saputo che i maggiori esponenti del movimento comunista avrebbero dovuto tenere una riunione segreta, in casa di un compagno di fede di Vimercate (Milano). Perciò furono intensificate le indagini con opportuni pedinamenti; e dopo speciale servizio di vigilanza si venne ad accertare che il rubricato Marturano, medico chirurgo, fiduciario delle casse mutue malattie dell'industria, residente in Milano, nella sera del 1° dicembre 1938 era arrivato a Vimercate ed avvicinato dal compagno di fede Valagussa (fabbro iscritto ai sindacati fascisti) era stato accompagnato in casa del noto comunista Levati Cesare, resosi latitante.

In seguito ad improvvisa irruzione nella casa di quest'ultimo furono arrestati i detti Marturano e Valagussa, mentre il Levati riuscì a fuggire.

Nella perquisizione personale del Marturano, fra l'altro, venne trovato una copia del giornale comunista «L'Humanité», edito a Parigi.

Sia dinanzi alla Questura che al Giudice Istruttore di questo Tribunale Speciale il Marturano (benché raggiunto dalle prove più evidenti, specie per le chiare e precise accuse dei coimputati pienamente confessi, Valagussa, Mauri, Vergani) si mantenne nella più rigida negativa, tentando di difendersi però in modo puerile; tanto che all'udienza invece finì per fare ampia ammissione dei fatti criminosi contestatigli. E cioè disse che il compagno di fede Mauri (vecchio comunista già condannato da questo Tribunale Speciale con sentenza 13 giugno 1930 per reati della stessa indole), aveva dato incarico a lui ed al Levati di provvedere alla riproduzione di manifestini antifascisti destinati alla

diffusione, in quanto il Valagussa, che ne era stato incaricato in precedenza, aveva data pessima prova. A tal uopo lo stesso Valagussa (che ancora non conosceva personalmente) sempre per incarico del Mauri, la sera del 1° dicembre 1938 si era recato alla stazione tramviaria di Vimercate per riconoscere mediante segni convenzionali (busta, porta carte e giornale in mano), il Marturano e per accompagnarlo in casa Levati, dove avvenne la riproduzione, a mezzo ciclostile, di un manifestino comunista. E mentre i capeggiatori dell'organizzazione sovversiva, Marturano e Mauri, con la collaborazione del Valagussa stavano compiendo tale lavoro, loro necessario per la progettata attività propagandistica da svolgere, vennero sorpresi dalla P.S.

Non meno precisi furono il Mauri ed il Valagussa. Il primo dichiarò di avere ripresa l'opera sua criminosa per istigazione del compagno Ferro Mario, latitante; e che in un primo tempo aveva affidato un ciclostile per riproduzione della stampa clandestina da diffondere, al Valagussa, ma che per la dimostrata imperizia di costui si trovò nella necessità di ricorrere al Marturano ed al Levati, facendo del pari recapitare a quest'ultimo il ciclostile. Il Valagussa, confermando la versione dei fatti narrata dagli altri giudicabili precisò altresì di essere stato attratto al comunismo dal Mauri, il quale lo incaricò perfino di svolgere attività di propaganda fra i compagni di lavoro nello stabilimento Breda.

Da quanto venne suesposto scaturisce evidente la prova che in Milano e provincia si era formata un'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Vi avevano concorso ad organizzarla ed a dirigerla il Marturano ed il Mauri e con costoro vi apparteneva, dando loro pure la propria collaborazione nell'attività propagandistica continuata, il Valagussa.

Di conseguenza tutti e tre si sono resi responsabili dei reati ad ognuno ascritti e che soggettivamente ed oggettivamente si caratterizzano nella configurazione giuridica di cui agli art. 110-270 p.p. ed u. capov.; 270 capov. 2°; 110-81-272 p.p. C.P.; con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 n. 1 nei confronti del Mauri, perché già condannato per reati della stessa indole.

Esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive; tenuta presente la natura particolare dei reati, il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene.

Per il disposto degli art. 110-270 p.p. ed u. capov. C.P., con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 n. 1 C.P. nei confronti del Mauri:

a Mauri anni 8 e mesi 2; a Marturano anni 8.

Ai sensi dell'art. 270 capov. 2° C.P., con l'aggravante suaccennata nei confronti del Mauri:

a Mauri anni 2 e mesi 4; a Marturano e Valagussa, anni 2 ciascuno.

In applicazione degli art. 110-81 e 272 p.p., con l'aggravante suaccennata nei confronti del Mauri:

a Mauri anni 3 e mesi 6, a Marturano anni 4, a Valagussa anni 3.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare: Marturano e Mauri ad anni 14 ciascuno; Valagussa ad anni 5.

Tutti alla reclusione; Mauri, Marturano anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Valagussa anche all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.

Poiché come emerge dagli atti processuali trovansi in giudiziale sequestro del materiale che ebbe diretta attinenza coi reati, necessita ordinare la confisca, in base all'articolo 240 C.P.

Era stato denunciato e rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli articoli 270 capov. 2° e 272 p.p. C.P. anche il rubricato Vergani Ambrogio (cugino del latitante Levati), orfano di guerra, il quale per un complesso di circostanze si trovava nella necessità di frequentare sovente la famiglia del detto suo parente. Poiché un giorno, per la strada e per caso incontrò il Valagussa che approfittando dell'occasione gli ebbe a consegnare un pacco contenente il ciclostile (rinvenuto e sequestrato dalla questura) con preghiera di passarlo al Levati; e poiché, altresì lo stesso Vergani si trovò pure presente, in casa del cugino, quando arrivò il Marturano e quando costui, con gli altri, riprodusse i manifestini sovversivi, si sospettò che egli pure appartenesse all'organizzazione comunista ed avesse svolta relativa attività propagandistica.

Però egli, fin dal suo primo interrogatorio dinanzi alla questura, si mantenne sempre negativo, precisando che il pacco avuto dal Valagussa era chiuso, per cui non poteva sapere cosa contenesse; e che per caso era presente quando giunse in casa del cugino il Marturano col Valagussa. Di conseguenza, assistette alle operazioni compiute dai tre per la riproduzione dei manifestini, rimanendone del tutto estraneo tanto che spontaneamente poté fornire alla questura tutti quegli elementi di accusa, a carico degli altri imputati, necessari a stabilire le rispettive responsabilità. Mentre nessuno degli altri rubricati, mai ebbe ad accennare ad una qualsiasi partecipazione nel movimento del Vergani; sia dinanzi alla questura, al giudice istruttore che all'udienza.

Pertanto il Collegio, affacciandosi l'ipotesi dubitativa, in quanto il Vergani potrebbe anche avere detto il vero nell'affermare la propria innocenza, ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove dai reati ascrittigli, ordinando che egli venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 110-270 p.p. ed u. cap.; 270 cap. 2; 110-81-272 p.p.; 99, 23, 29, 64, 73, 228, 229, 240, C.P.; 274, 488 C.P.P. 485, 486 C.P. Es.;

dichiara Vergani Ambrogio assolto per insufficienza di prove dai reati ascrittigli, ordinando che egli venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa;

e ritiene Marturano, Mauri e Valagussa colpevoli dei delitti ad ognuno rubricati, ed operato il cumulo delle pene complessive condanna Marturano e Mauri ad anni 14 ciascuno; Valagussa ad anni 5. Tutti alla reclusione; Mauri, Marturano anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Valagussa anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di prevendiva custodia oltre ad ogni altra consequenziale di legge [...].

Roma li dodici maggio millenovecento trentanove a. XVII.

(seguono le firme del collegio giudicante)

6) Sentenza contro Muratori Spartaco, Rossino Augusto e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto dagli Ill./mi Signori:

Le Metre comm. Gaetano, cons. gen., Presidente; Milazzo comm. Gioacchino, V. avvocato militare, Giudice Relatore; Calia comm. Michele, console M.V.S.N., Giudice; Mingoni gr. uff. Mario, console M.V.S.N., Giudice; Barbera comm. Gaspero, console M.V.S.N., Giudice; Pasqualucci comm. Renato, console M.V.S.N., Giudice; Caputi comm. Pietro, console M.V.S.N., Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) Muratori Spartaco fu Giovanni e fu Grazioli Lucia, nato il 1° gennaio 1897 a Mantova, domiciliato e residente a Chiavari, coniugato con un figlio, incensurato, ingegnere industriale, detenuto dal 24 aprile 1939-XVII;

2) Bernetti Maria fu Francesco e di Carolina Subani, nata il 14 marzo 1902 a Trieste, ivi domiciliata e residente a Parigi, nubile, alfabetata, censurata, sarta, detenuta dal 22 aprile 1939-XVII;

3) Bissi Giovanni fu Giuseppe e fu Valentini Luigia, nato il 12 marzo 1878 a Ravenna domiciliato a La Spezia e residente a Milano, coniugato con un figlio, alfabetata, incensurato, industriale, detenuto dal 25 maggio 1939-XVII;

4) Duse Gastone di Umberto e di Corubolo Teresa, nato il 26 giugno 1913 a Poiano Maggiore (Vicenza), domiciliato e residente a La Spezia, coniugato con un figlio, professore in lettere, incensurato, detenuto dal 28 aprile 1939-XVII;

5) Franceschino Regina detta «Bragon» di Giovanni Battista e di Molinaro Maria, nata l'11 ottobre 1909 a Forgaria (Udine), ivi domiciliata, nubile, casalinga, alfabetata, incensurata, detenuta dal 28.3.1939;

6) Locori Rolando fu Pietro e di Lupi Marina, nato il 18 luglio 1891 ad Arcola (La Spezia), domiciliato a La Spezia, celibe, alfabetata, tornitore, incensurato, detenuto dal 25 maggio 1939-XVII;

7) Madrignani Ercole fu Luigi e di Neri Elvira, nato il 6 ottobre 1909 in Sarzana, ivi domiciliato e residente, celibe, alfabetata, incensurato, fonditore, detenuto dal 17 giugno 1939-XVII;

8) Melodia Giovanni di Vincenzo e fu Riccelli Alessandra, nato il 18 gennaio 1915 a Messina, domiciliato e residente a Livorno, celibe, alfabetata, incensurato, impiegato privato, detenuto dal 18 maggio 1939-XVII;

9) Michi Massimo Celestino fu Giocondo e di Mencacci Guerrina, nato il 27 aprile 1898 a Massa, ivi domiciliato e residente, celibe, alfabetata, incensurato, muratore, detenuto dal 30.4.1939-XVII;

10) Migliorini Oscar fu Alfredo e di Carassale Angel, nato il 16 gennaio 1897 a Genova, domiciliato e residente a La Spezia, coniugato con due figli, alfabetata, aggiustatore meccanico, incensurato, detenuto dal 25 maggio 1939-XVII;

11) Pascolini Otello fu Silvio e di Gremese Erminia, nato il 21 maggio 1905 a Udine, domiciliato e residente a Lavagna, coniugato con un figlio, alfabetà, aggiustatore meccanico, incensurato, detenuto dal 10 luglio 1939-XVII;

12) Pavinelli Mario di Pietro e di Quaretti Maria Domenica, nato il 14 giugno 1900 a La Spezia, domiciliato e residente a Carrara, coniugato con due figli, alfabetà, commerciante, incensurato, detenuto dal 6 maggio 1939-XVII;

13) Pelacchi Mario fu Armando e di Galli Giuditta nato il 18 ottobre 1902 a Pisa, domiciliato e residente a La Spezia, coniugato con due figli, alfabetà, tornitore meccanico, incensurato, detenuto dal 25 maggio 1939-XVII;

14) Pellegrini Giacomo di Carlo e fu Biasoni Marianna, nato il 12 agosto 1901 in Osoppo (Udine), residente a Parigi, celibe, alfabetà, giornalista, censurato, detenuto dal 6 marzo 1939-XVII;

15) Picedi Dino di Guerrino e di Montali Fortuna, nato l'8 gennaio 1901 in Arcola (La Spezia), ivi domiciliato e residente, coniugato con due figli, alfabetà, operaio, incensurato, detenuto dal 25 maggio 1939-XVII;

16) Poli Agostino detto «Augusto» di Adolfo e di Parducci Corinna, nato il 23 luglio 1894 a Pisa, domiciliato e residente a La Spezia, coniugato con due figli, alfabetà, capo operaio incensurato detenuto dal 25 maggio 1939-XVII;

17) Rossino Augusto di Giuseppe e di Napoleone Maddalena, nato il 28 dicembre 1900 a Carloforte (Cagliari), domiciliato e residente a La Spezia, coniugato con tre figli, alfabetà, disegnatore, capo, incensurato, detenuto dal 30.4.1939;

18) Saccani Alfredo Angelo fu Giacomo e fu Fornaciari Vittoria, nato il 21 maggio 1902 a La Spezia, domiciliato e residente in S. Stefano Magra, coniugato con due figli, alfabetà, elettricista, incensurato, detenuto dal 25 maggio 1939-XVII;

19) Sassano Fidia di Edoardo e di Grandi Clelia, nato il 5 gennaio 1904 a Taranto, domiciliato il 5 gennaio 1904 a Taranto, domiciliato e residente a La Spezia, celibe, alfabetà, impiegato privato, censurato, detenuto dal 1° maggio 1939-XVII;

20) Serbandini Giovanni Maria Augusto di Amedeo e di Bragalini Emma, nato il 16 agosto 1912 a Chiavari, residente a La Spezia coniugato senza figli, laureato in lettere e filosofia — professore in lettere — incensurato, detenuto dal 28 aprile 1939-XVII;

21) Scarazzati Dirce di Mario e di Fortini Maria, nata il 15 dicembre 1920 a Milano, domiciliata e residente in Francia, domestica, nubile, incensurata, detenuta dal 28 marzo 1939-Anno XVII;

22) Tomboletti Giuseppe fu Giovanni e di Castagnali Teresa, nato il 3 agosto 1902 a Cesena, residente a Parigi, coniugato senza figli, muratore, alfabetà, incensurato, detenuto dal 6 marzo 1939-XVII;

23) Torracca Osvaldo fu Vincenzo e di Brusattini Maria, nato il 1° luglio 1899 in La Spezia, ivi domiciliato e residente, coniugato con due figli, alfabetà, fornaio, censurato, detenuto dal 25 maggio 1939-XVII;

24) Vaselli Oreste di Renato e fu Tasselli Ada, nato il 30 giugno 1915 a Pisa, domiciliato e residente a La Spezia, celibe, alfabetà, meccanico, incensurato, detenuto dal 22 maggio 1939-XVII;

25) Vieno Margherita fu Giovanni Battista e fu Bechis Maria, nata il 6 gennaio 1895 a Cambiano (Torino), domiciliata e residente a Parigi, coniugata con due figli, alfabetà, operaia, incensurata, detenuta dal 29 maggio 1939-XVII.

IMPUTATI TUTTI

a) del reato di cui all'art. 270 capov. 2° C.P. per avere fatto parte di un'associazione a carattere comunista diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

b) del reato di cui agli art. 110 e 272 p.p. C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri, fatto propaganda per il sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Bernetti, Franceschino, Muratori, Migliorini Pavinelli, Pellegrini, Rossino, Sassano, Scarazzati, Tombetti e Vieno, anche: del reato di cui agli art. 110 e 270 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, promosso, organizzato e diretto l'associazione a carattere comunista di cui alla lettera a) della rubrica.

Reati commessi in varie località d'Italia e all'estero sino al marzo-maggio 1929-XVII.

Muratori e Rossino, ancora:

a) del delitto di cui agli art. 81-110 e 258 C.P. per essersi, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo proponimento criminoso, procurate, a scopo di spionaggio politico-militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione;

b) del delitto di cui agli art. 81-110 e 262 capov. 2° in relazione alla p.p. C.P., per avere, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo proponimento criminoso, rivelato, a scopo di spionaggio politico-militare, le notizie di cui al precedente capo d'imputazione;

c) del delitto di cui agli art. 110 e 257 p.p. C.P., per essersi in concorso fra loro, procurate, a scopo di spionaggio politico-militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete.

Melodia, Migliorini e Pavinelli, ancora:

a) del delitto di cui agli art. 110-258 C.P. per essersi, in concorso fra loro e con altri, procurate, a scopo di spionaggio politico-militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione;

b) del delitto di cui agli art. 110 e 262 capov. 2° in relazione alla parte prima C.P., per avere, in concorso fra loro e con altri, rivelato, a scopo di spionaggio politico-militare, le notizie di cui al precedente capo d'imputazione. Reati commessi in Italia ed all'estero sino al gennaio 1939-XVII.

Melodia, ancora:

1) del delitto di cui all'art. 278 p.p. C.P. per avere offeso il prestigio di S.M. il Re Imperatore con la frase, riferita al Palazzo Reale di Roma, «tutto l'insieme è piuttosto modesto, seppur armonico per un Re Imperatore» e con l'altra «La Corona d'Albania è assunta da Vittorino il Re senza sconfitte «frasi contenute nel suo diario scritto in Roma sotto le date 19 marzo e 12 aprile 1939-XVII;

2) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso il prestigio del Duce del Fascismo Capo del Governo con le parole: «è in forte declino: è fisicamente invecchiato» e «troppo tirannico» e qualificando i Suoi discorsi, volta a volta, «malfatto, come, appunto, una brutta toppa» inconcludente quanto roboante «insignificante», parole egualmente contenute nel diario di esso Melodia scritto in Roma sotto le date 16 marzo, 14 maggio e 24 settembre 1938-XVI e 31 marzo e 13 aprile 1939-XVII.

Benetti, Pellegrini e Tombetti, inoltre: del delitto di uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 stesso Codice, commesso in varie località d'Italia sino al marzo-aprile 1939-XVII.

Con l'aggravante per Bernetti, Pellegrini, Sassano e Torracca della recidiva ai sensi dell'art. 99 capov. 2° in relazione ai n. 1 e 3 del capov. 1° Cod. Pen.

In esito al dibattimento svoltosi, giusta ordinanza preliminare, a porte chiuse ai sensi degli art. 443 e 551 C.P. Es. in relazione all'art. 423 C.P.P.

Sentito il Pubblico Ministero

Sentiti gli imputati che con i loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola

In fatto ed in diritto, con sentenza della Commissione Istruttoria del 2 febbraio corrente anno gli imputati sopra specificati furono rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere, rispettivamente, dei fatti loro ascritti.

Risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che la Questura di Genova, sin dall'ottobre 1938, aveva avuto ragione di sospettare che l'ingegnere Spartaco Muratori — residente a Chiavari — svolgesse attività antinazionale. Sottoposto ad assidua vigilanza fu possibile rilevare che il Muratori la sera del 7 febbraio 1939 ricevette — in casa propria — la visita di un individuo dal fare molto circospetto, il quale, dopo essere rimasto per circa un'ora, si recò alla stazione ferroviaria e prese posto in un treno in partenza per Genova. Dai pedinamenti che ne seguirono fu possibile precisare che a Genova detta persona aveva contatti con altra persona il cui compagno diede luogo a sospetto.

Il 6 marzo, allo scopo di evitare la fuga, i detti individui furono fermati. Il primo, fu identificato per Tombetti Giuseppe, emissario del Centro di Parigi del Partito comunista. L'altro, per Pellegrini Giacomo, membro della Direzione del Centro stesso.

Entrambi furono trovati in possesso di passaporti, carta di identità ed altri documenti personali falsi. Al Pellegrini furono anche rinvenuti numerosi opuscoli di propaganda comunista, nonché materiale per la stampa di un giornale clandestino e per corrispondenza segreta. Il Tombetti fece subito ampie confessioni, dalle quali si ebbe:

a) la prova dell'attività sovversiva che — da vario tempo — svolgevano Muratori Spartaco e certo Barisoni Giuseppe, i quali erano a contatto — diretto e personale il primo — con Berti Giuseppe, dirigente il centro comunista di Parigi;

b) la conoscenza di utilissime informazioni che condussero all'arresto alla stazione di Ancona, della emissaria comunista Dirce Scarazzati, che ivi attendeva il Tombetti perché dallo stesso doveva ricevere due valigie di stampe comuniste.

L'interrogatorio della Scarazzati portò poi all'arresto, rispettivamente alle stazioni di Mestre e di Milano, delle emissarie Franceschino Regina e Vienco Margherita, le quali avrebbero dovuto ricevere dalla Scarazzati la stampa comunista, della quale quest'ultima era in possesso, per diffonderla.

Ulteriori indagini condussero alla denuncia a questo Tribunale Speciale, oltre che degli individui predetti, degli altri specificati in rubrica (ad eccezione di Pascolini Otello nei confronti del quale fu esteso il procedimento durante l'istruttoria). La istruttoria formale precisò:

1) che nelle provincie di Genova e La Spezia si era costituito da qualche tempo, raggiungendo presto piena efficienza, una associazione comunista in collegamento col centro di Parigi e composta — fra gli altri — dagli attuali imputati. Detta associazione era guidata e potenziata da emissari che si succedevano e dal Muratori.

Quest'ultimo, servendosi del passaporto del quale era munito, spesso si recava a Parigi per riferire e ricevere istruzioni direttamente dal Berti;

2) che l'anzidetta associazione aveva cominciato a propagarsi in altre località e specialmente:

a) a Massa, dove aveva come suo rappresentante Michi Massimo;

b) a Reggio Emilia, ove agiva l'altro imputato Melodia Giovanni.

L'attività della detta associazione non era di solo carattere politico. Le accennate risultanze istruttorie hanno infatti precisato che essa svolgeva pure opera spionistica, mediante il procacciamento di notizie e documenti riguardante la preparazione militare della Nazione; notizie e documenti, che venivano inviate al centro di Parigi per l'ulteriore inoltro.

Gli imputati sopra specificati appartenevano ai gruppi operanti a La Spezia, Chia-

vari, Massa e Reggio Emilia. Altri 16 imputati, appartenenti al gruppo operante a Genova, saranno giudicati con separato giudizio.

Premesso che l'attività spionistica esercitata da alcuni imputati (e precisamente dai nominati Muratori, Berti, Migliorini, Pavinelli, Melodia e Rossino) sarà — per maggiore precisione — trattata separatamente dall'attività di partito dagli stessi svolta, il Collegio, sulla base delle risultanze dibattimentali, le quali — come quelle istruttorie — trovano, la loro principale base nelle stesse confessioni della quasi totalità degli imputati, ritiene provata la responsabilità degli imputati stessi (meno che per Bissi e per Pascolino) in ordine ai reati loro ascritti. Le accennate risultanze hanno infatti provato che:

1. Pellegrini Giacomo (alias Redi) fino all'arresto disimpegnò la carica di membro della direzione del centro comunista di Parigi e di segretario del partito comunista italiano di Parigi. Suo principale compito era quello di organizzare in Italia e diffondere nella stessa stampa comunista.

Col materiale sequestratogli si proponeva la pubblicazione — sembra presso una tipografia di Napoli — di un nuovo giornale di partito: «La voce del popolo». A Genova ha avuto contatti col Tombetti. Ha fatto uso di passaporto e carta di identità falsi.

L'imputato ha confessato gli addebiti sopra cennati. Ha soltanto negato di essere membro della direzione del partito comunista italiano e di avere dato alla Franceschino istruzioni relative all'attività comunista che la stessa avrebbe dovuto svolgere in Italia. Ma tali circostanze, malgrado il diniego dell'imputato, sono rimaste confermate dalle dichiarazioni dei coimputati Tombetti e Franceschino.

2. Tombetti Giuseppe (alias Romeo) fu in casa del Muratori dal quale ricevette relazione del movimento comunista, con particolare all'attività del gruppo genovese. Tali notizie il Tombetti, come da mandato ricevuto dal capo del centro comunista di Parigi Berti Giuseppe fece pervenire al centro, ora cennato. Dal Pellegrini ricevette documenti di copertura. Ha fatto uso di passaporto e altri documenti falsi. Ha sempre confessato gli addebiti mossigli. Ha infatti dichiarato nell'orale dibattimento, come aveva fatto negli interrogatori al Giudice Istruttore, di essere venuto in Italia nel gennaio 1939 per ordine del Berti:

a) Per rispondere contatti col Muratori Spartaco e ritirare dallo stesso una relazione;

b) preparare l'arrivo e la permanenza a Genova di un dirigente del partito comunista; tenersi ai suoi ordini ed aiutarlo.

Ha pure dichiarato:

a) di essersi presentato al Muratori e di essersi fatto conoscere dallo stesso mediante la parola d'ordine (già nota al Muratori e dategli dal Berti): «Saluti da Delta e dal pittore»;

b) di avere scritto sotto dettatura del Muratori una relazione per il detto centro comunista, contenente:

1) le indagini fatte dal Muratori per stabilire le circostanze in cui era stato arrestato a Genova, nei primi del 1937, l'emissario comunista Grassi e una compagna dello stesso;

2) l'appuntamento per un emissario che sarebbe dovuto venire a Genova da Parigi nella seconda metà di aprile, per collegarsi con i nominati Barisone e Remigio;

3) notizie sull'organizzazione comunista di Genova;

c) di avere inviato — a mezzo di un comunista che raggiunse la Francia seguendo la via mare — la detta relazione, nonché un foglio scritto a macchina, datogli pure dal Muratori, e contenente considerazioni sulla politica antiebraica del Regime;

d) di essersi incontrato con Pellegrini Giacomo — dirigente del partito comunista — che era venuto in Italia da Parigi in sostituzione del nominato Massini, che egli attendeva;

e) di avere ricevuto dal Pellegrini comunicazione che lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla stampa in Italia di un giornale comunista, che si sarebbe intitolato «La voce del popolo»;

f) che ricevette incarico dal Pellegrini di provvedere al ritiro delle copie del detto giornale per consegnarle ad una emissaria, la quale si sarebbe trovata alla stazione di Ancona;

g) di avere fatto uso del passaporto falso ed altri documenti di copertura fornitigli dal Berti.

Il Tombetti ha ancora confessato:

a) che gli incontri di La Spezia e Massa — avvenuti nel novembre 1938 tra Bernetti Maria, Michi, Sassano Fidia e Rossini Augusto — furono preparati dal Muratori Spartaco;

b) che a Parigi — nell'ambiente di quel centro comunista — era stato organizzato un centro di attività spionistica, la quale si occupava anche di attentati terroristici;

c) che il Muratori teneva nella propria abitazione una camera a disposizione degli emissari comunisti. Il Tombetti, ha confermato l'esposto presentato al Giudice Istruttore col quale si è dichiarato pentito di aver dato la sua opera al comunismo.

3. Franceschino Regina detta «Bragon» (Alias Passionaria). Ha confessato di essere venuta in Italia — perché mandatavi dal Pellegrini — munita di denaro, di cifrario e di istruzioni sull'uso della scrittura segreta. Che aveva il compito di organizzare la diffusione — specie a mezzo posta — di stampa comunista, e di prendere — a Venezia — contatto con altro elemento (certo Casolati Giacomo) per l'esame della situazione del partito comunista in alcune province del Veneto. Sino all'anno XV fu iscritta al P.N.F..

4. Bernetti Maria (Alias Mara). Ha ampiamente confessato di aver commesso i fatti che le sono ascritti. Ha precisato di essere stata in diretto contatto col centro comunista di Parigi e di essere venuta in Italia, per incarico del centro stesso, tre volte (rispettivamente nel maggio 1938, nel novembre dello stesso anno e il 21 aprile 1939) per svolgere — secondo le istruzioni ricevute — attività organizzativa, mediante creazioni di contatti e di collegamenti. Ha pure confessato che la sua opera era anche diretta ad assumere notizie da comunicare a Parigi e ad introdurre clandestinamente in Italia stampa sovversiva.

Ha pure precisato che la prima volta che venne in Italia si recò a Bergamo per consegnare stampa comunista. La seconda volta, ebbe importanti contatti politici: a Massa, col Michi; a La Spezia, col Sassano Fidia. Nei cennati incontri si attenne alle istruzioni che le erano state date personalmente dal Berti. Ha soggiunto che a La Spezia ebbe pure contatti col Pavinelli, Rossini e Serbandini, presso il quale alloggiò per quattro o cinque giorni.

La terza volta che venne in Italia:

a) avvicinò a Genova il Tombetti (che la Bernetti conosceva da Parigi come Romeo7, al quale consegnò un nuovo passaporto di copertura;

b) si recò a La Spezia per prendere nuovi contatti con Sassano, allo scopo di stabilire la possibilità di trovare un nuovo elemento che potesse collaborare — con lo stesso Sassano — nella distribuzione di due pacchi di stampa sovversiva, che le erano stati forniti dalla direzione del partito comunista e che aveva già introdotto in Italia.

Ha pure ammesso la Bernetti che nei tre viaggi sopra specificati entrò in Italia sot-

to falso nome e mediante uso di passaporto e documenti falsi ricevuti dalla direzione del partito comunista.

5. Scarazzati Dirce (Alias Jannette). Ha pure confessato. Arruolatasi al servizio del partito comunista italiano nel gennaio 1939. Fu inviata in Italia dal Berti (del quale era domestica) con l'incarico:

- a) di incontrarsi col Tombetti, Franceschino e la Vienco;
- b) di organizzare, con gli stessi, la diffusione di stampa sovversiva;
- c) di prendere contatti a Milano con un nuovo elemento (certo Cantaldo). Ricevette dal Berti le somme occorrenti pel viaggio (lire 1200 e 200 franchi francesi).

6. Vienco Margherita (alias Rita). Ha confessato gli addebiti che le vengono mossi. Ha dichiarato che aveva incaricato:

- a) di recarsi a Milano e ritirare — dalla Scarazzati — una valigia contenente stampa sovversiva;
- b) di recarsi a Torino e da ivi spedire stampati sovversivi a cento indirizzi ricevuti a Parigi dal centro comunista;
- c) cercare a Torino un luogo sicuro per depositarvi stampa comunista e impiantarvi una stamperia clandestina;
- d) cercare collaboratori per la stampa comunista e elementi idonei a formare i quadri del soccorso rosso;
- e) cercare a Torino un alloggio sicuro per un emissario del partito proveniente da Parigi. Ha pure dichiarato che prima di partire dalla Francia ricevette duemila lire, un cifrario ed un foglio, scritto in simpatico, nel quale erano le indicazioni di quanto avrebbe dovuto fare in Italia.

7. Migliorini Oscar (già confinato politico). Confessa di aver dato al Vaselli notizie sui fini che il comunismo vuole raggiungere, e di aver fatto leggere — allo stesso Vaselli — un libro riguardante la Russia. nega di aver indotto il Vaselli a far parte del partito comunista, e di avere svolto attività comunista. Le risultanze dibattimentali per le dichiarazioni di Vaselli, Rossino, Melodia e Pavinelli, hanno provato: che l'imputato, oltre ad avere contatti di partito con questi ultimi, esercitò la carica di capo gruppo del soccorso rosso; che lo stesso imputato indusse il Vaselli a far parte del partito comunista e ricevette dal partito stesso una sovvenzione di lire 500.

8. Pavinelli Mario. Ha confessato di avere svolto attività sovversiva e di avere avuto contatti con uno slavo dal quale ebbe istruzioni per lo svolgimento di attività incendiaria. Ha pure confessato:

- a) di avere avuto contatti con Rossini e di avere — unitamente a quest'ultimo — fatto esperimenti per la costruzione di ordigni incendiari su istruzioni ricevute dal detto slavo;
- b) di essersi incontrato a La Spezia con una emissaria su invito del Rossino;
- c) di avere versato soccorso rosso;
- d) di avere ricevuto dallo slavo somme e materiale necessario per la preparazione di ordigni incendiari;
- e) di essersi recato a Firenze per incarico del Rossino, dal quale ricevette lire 500 per rimborso spese;
- f) di essersi recato a Milano per rendere conto allo slavo degli esperimenti incendiari fatti. Ha pure dichiarato che suo compito era quello di preparare i mezzi incendiari e tenerli a disposizione del Rossino.

9) Rossino Augusto. Ha confessato di avere creato ed organizzato il soccorso rosso, dividendo la zona di La Spezia in cinque gruppi; di aver preso parte col Pavinelli agli esperimenti relativi alla costruzione di ordigni incendiari e di avere versato a que-

st'ultimo lire 500, per rimborso spese; di avere avuto contatti di partito con la Bernetti, con Sassano, Serbandini e, unitamente a Migliorini, con una emissaria della quale non ha precisato il nome; di avere avuto pure contatti con lo slavo che aveva dato al Pavinelli le note istruzioni sulla confezione dei cennati ordigni, i quali dovevano servire per compiere attentati incendiari su navi in partenza dall'Italia per la Spagna Nazionale; di essersi recato a Parigi ove, dal Muratori, gli fu presentato il Berti, col quale prese accordi di partito.

Pavinelli, Bernetti, Sassano, Muratori, Serbandini confermano le dichiarazioni rese dal Rossino.

10. Sassano Fidia (alias il giapponese). Confermando le dichiarazioni rese in istruttoria ha ammesso di avere avuto rapporti epistolari con Mosca, ma soltanto per ragioni inerenti alla sua qualità di pubblicista.

Ha ammesso di avere avuto rapporti con Rossino, ma come amico di famiglia. Ha confessato di essersi messo in relazione con la emissaria Bernetti Maria (in seguito a sollecitazione fattagli da Rossino), alla quale consegnò — perché la portasse a Parigi — una relazione riguardante le constatazioni che lo stesso aveva fatto sulla vita che conducevano a Civitavecchia gli internati politici. Ha pure confessato di avere ricevuto, dalla detta emissaria, una copia de «L'Unità» e de «Lo Stato operaio». Ha negato di avere passato al Rossino, due numeri del primo giornale ed un numero del secondo. Nei confronti dell'imputato di che trattasi: Rossino ha confermato che presentò al Sassano certo Matrignani perché lo mettesse a contatto con la zona di Sarzana; Tombetti ha dichiarato che fu progettato un incontro tra Massini, del centro comunista di Parigi, e il Sassano; la Bernetti Maria ha affermato di avere avuto a La Spezia contatti col Sassano Fidia, come da istruzioni avute personalmente dal Berti. Dalle ora cennate dichiarazioni dei nominati Rossino, Tombetti e Bernetti ritiene il Collegio che risultano provati gli addebiti attribuiti al Sassano Fidia col capo di accusa che specificatamente lo riguarda. Il Sassano è stato già condannato dal Tribunale Speciale nel 1928.

11. Muratori Spartaco (alias Chiari). Anche nell'orale dibattimento si è mantenuto sostanzialmente confesso. Pur con qualche inattendibile giustificazione ha infatti ammesso di essere stato, a Parigi, più volte a contatto personale col Berti, al quale riferì a voce o per iscritto sul movimento comunista in Italia, ove era a contatto — fra gli altri — con Rossino, Barisone, Podestà, Duse, Serbandini, e Pascolini.

Le risultanze dibattimentali — per le dichiarazioni di Tombetti, Rossino, Bernetti e Michi — hanno provato che il Muratori aveva la carica di fiduciario coperto del centro comunista di Parigi e che vasta ed attiva fu la sua opera nell'organizzazione e nella direzione della associazione che forma oggetto del presente giudizio.

È risultato infatti provato:

1) che il Tombetti prese contatti col Muratori — per incarico del Berti — (capo del centro comunista di Parigi) per ritirare dallo stesso una relazione riguardante l'attività del partito comunista; relazione, che il Tombetti scrisse sotto dettatura del Muratori e inviò al centro comunista di Parigi;

2) che il Muratori organizzò gli incontri di La Spezia e di Massa, avvenuti nel novembre 1928 tra Bernetti Maria, Michi, Sassano Fidia e Rossino;

3) che Muratori teneva nella propria abitazione una camera a disposizione degli emissari comunisti, con i quali era sempre in relazione;

4) che a Parigi il Muratori, oltre che col Berti, era in relazione di partito con i nominati Ugolini, Cenni, Varni e Canepa;

5) che Muratori a Parigi presentò al Berti, Rossino e Duse il cui viaggio fu finanziato dallo stesso Muratori.

12. Melodia Giovanni. È stato sostanzialmente confessò. A mezzo del Vaselli conobbe gli appartenenti al gruppo comunista di La Spezia. Scrisse, nel marzo del 1939, un articolo dal titolo «La libertà» che culminava con la visione della distruzione di Roma; nell'ottobre 1938, altro scritto, progettando la distruzione degli attuali ordinamenti. Ha confessato di avere svolto attività comunista in unione col Vaselli e che ebbe contatti di partito con Migliorini e Pavinelli. Ha pure confessato di essere autore di frasi offensive per il Re Imperatore e per il Capo del Governo da lui scritte sotto le date 19 marzo e 12 aprile 1939 — durante il servizio militare — nel suo diario, nel quale sfogava la sua biliosa fobia contro la Nazione e il Regime.

Di S.M. egli scrisse, fra l'altro, in tono sarcastico, che «la Corona d'Albania è assunta da Vittorino il Re senza sconfitte». E poi, riferendosi al palazzo Reale di Roma, «tutto l'insieme è piuttosto modesto seppur armonico per un Re Imperatore!». Per il Duce, che «è troppo tirannico» è inforte declino e fisicamente invecchiato. Qualifica poi ciascuno dei suoi discorsi «malfatto, come appunto, una brutta tappa» «inconcludente quanto robuante», «insignificante».

Dette parole scrisse nel cennato diario sotto le date 16 marzo, 14 maggio e 24 settembre 1938-XVI e 31 marzo, 13 aprile 1939.

Il Melodia è stato poi così cinico da scrivere per il popolo italiano, del quale egli è indegno di appartenere, frasi volgari ed offensive.

13. Vaselli Oreste. Ha confessato di essere entrato nel partito comunista per tramite di Migliorini nel luglio 1937. Trasferitosi a Reggio Emilia fu — dal Melodia — messo a contatto con l'associazione. Versò soccorso rosso. Iscritto al fascio giovanile.

14. Michi Massimo (comunista schedato e già confinato politico). Ha dichiarato che nel dicembre 1938 fu avvicinato a Massa Carrara dalla Bernetti, la quale si fece conoscere mediante segni convenzionali e di una parola d'ordine da lui nota. Ha confessato di avere ricevuto dalla detta emissaria stampa di partito ed incarico di procurare un alloggio sicuro per un funzionario del partito comunista che sarebbe arrivato a Massa per svolgere attività organizzativa. La Bernetti conferma le ammissioni fatte dal Michi.

15. Serbandini Giovanni Maria Augusto. Ha ammesso di avere avuto contatti con Muratori, Rossino e Sassano. Ha però negato di essersi comunque intrattenuto con gli stessi su questioni di carattere politiche. Ha confessato di avere dato — su richiesta del Rossino — alloggio, per cinque o sei giorni, alla Bernetti, ma ha negato che avesse notizia al momento della concessione della qualità di emissario del partito comunista della stessa. Le risultanze processuali — per dichiarazioni della Bernetti, del Rossino e del Sassano — hanno però provato che il Serbandini diede alloggio alla Bernetti, conoscendo la qualità di emissaria della medesima.

Le accennate risultanze hanno pure provato che il Serbandini consentì che la Bernetti presiedesse — in casa sua e in sua presenza — una riunione di partito, alla quale presero parte elementi notoriamente sovversivi, quale il Sassano Fidia, già condannato da questo Tribunale Speciale.

Come si è già detto le risultanze dibattimentali hanno provato, con elementi certi, che il Serbandini diede alloggio alla Bernetti, conoscendo la qualità di emissaria della stessa. Si soggiunge che se un dubbio vi fosse stato sulla valutazione delle accennate risultanze, sarebbe bastato per tranquillizzare il Collegio il ricordo del contegno tenuto dal Serbandini nell'orale dibattimento; contegno profondamente diverso da chi è condotto sul banco degli accusati da un triste e fatale equivoco; così come egli avrebbe voluto far credere con la sua discolpa. Il vero è che il Serbandini, dimentico dei suoi particolari doveri di iscritto al P.N.F., ritenne — per fini personali — di potere rivolgere il suo ingegno e la sua cultura a vantaggio di un partito che aveva giurato di combattere.

Né l'episodio ora cennato può essere inquadrato — per la sua gravità e per l'indiscutibile discernimento dell'imputato nel quadro di quelle stranezze che il teste a discolpa Ugo Betti ha rappresentato al Collegio.

L'aver dato ospitalità ad uno scrittore che si trovava in misere condizioni, o l'aver donato per strada le proprie scarpe ad un individuo che ne era sprovvisto, sono fatti che possono fatti rispecchiare la sensibilità dell'animo del Serbandini, ma non possono comunque giustificare l'attività delittuosa dallo stesso svolta; non possono giustificare il suo connubio con i cennati elementi del partito comunista.

16. Duse Gastone. Ha dichiarato di essersi recato a Parigi, per ragioni professionali; di avere scritto per incarico di Ugolini (del quale egli ha affermato di sconoscere la qualità di fuoruscito) articoli da pubblicare su «La voce degli italiani».

Quanto all'articolo «sorte del giovane Italiano» ha affermato che lo scritto da lui inviato non conteneva le espressioni antifasciste che nell'articolo stesso si leggono; espressioni, che — secondo l'imputato — sarebbero state interpolate dall'Ugolini.

Il Collegio, ritiene che le ipotesi prospettate a sua discolpa dall'imputato sono smentite dalle risultanze dibattimentali, le quali, confermando quelle istruttorie, hanno provato — per le dichiarazioni rese da Muratori, Rossino e Sassano — che il Duse si recò a Parigi, ricevendone i mezzi finanziari dal Muratori; che a Parigi ebbe contatti di partito con Berti, Ugolini e con i coniugi Cenni-Varni; che l'articolo «sorte del giovane italiano», pubblicato sull'antifascista «La voce degli italiani», fu scritto dal Duse così come è pubblicato. Che pertanto sono da attribuirsi interamente allo stesso imputato le vili menzogne che nell'articolo stesso si leggono.

Una diversa conclusione sarebbe in profondo contrasto oltre che con le cennate risultanze istruttorie e dibattimentali, con la osservazione — invero ovvia — che considerato il colore politico del giornale sul quale l'articolo avrebbe dovuto essere pubblicato, nonché la qualità di fuoruscito del richiedente dell'articolo stesso — al Duse l'uno e l'altro ben nati — non sarebbe possibile immaginare che l'imputato abbia inviato all'Ugolini, per la pubblicazione su un giornale di carattere spiccatamente anti-fascista, un articolo aderente al Regime, così come il Duse ha creduto di poter far credere. Del resto, a maggior conforto della cennata convinzione del Collegio, basterebbe rilevare che lo scritto appare un tutto unico ed armonico, che esclude l'avvenuta interpolazione per opera di persone diverse dal Duse, che ne è stato l'autore. Lo stesso imputato del resto non ha saputo, nell'orale dibattimento, precisare quali sarebbero state le fasi introdotte dall'Ugolini. Si è solo limitato a rilevare che in tutto l'articolo vi è una parola che non coincide colla sua forma letteraria di scrittura.

17. Torracca Osvaldo; 18. Poli Agostino; 19. Pelacchi Mario; 20. Picedi Dino; 21. Locori Rolando; 22. Saccani Alfredo; 23. Madrignani Ercole: alle dipendenze di Rossino, presero particolarmente parte attiva nella raccolta e nella erogazione del soccorso rosso.

Saccani, Torracca e Pelacchi sono confessi. Ammettono di aver versato e raccolte somme pro-soccorso rosso e di avere erogato sussidi alle famiglie dei detenuti politici.

Torracca è stato condannato nel 1928 da questo Tribunale Speciale per attività comunista e nel 1929 dal magistrato ordinario per offese al Duce; Pelacchi nel 1934 assolto per insufficienza di prove dalla Commissione Istruttoria di questo Tribunale. Poli ammette di avere versato — due o tre volte — somma pro-soccorso rosso; di avere avuto rapporti di partito col Rossino.

Locori confessa di avere versato a Pelacchi somme pro-soccorso rosso. Ammette che, in previsione della guerra, ebbe contatto con Pelacchi, Poli, Rossino ed altri, ma unicamente per discutere sulla situazione. Risulta infatti dalle accennate risultanze di-

battimentali che il Picedi versò al Rossino somme pro-soccorso rosso; che lo stesso imputato raccolse fondi per sussidiare le famiglie dei detenuti politici di Arcola.

Il Madrignani risulta essere l'esponente di Sarzana dove raccoglieva i fondi pro soccorso rosso. Fu a contatto con Rossino e Sassano.

24. Bissi Giovanni. Confessa di avere versato a Rossino somme per venire in aiuto di casi pietosi. Ha ammesso di avere, rare volte, conversato col Rossino e con altri, trattando argomenti del tutto leciti.

Le risultanze dibattimentali hanno provato, per la dichiarazione dei testi escussi, che effettivamente il Bissi veniva sempre in aiuto di quanti a lui rivolgevano; che tale suo sistema può fare apparire veritiera l'affermazione dello stesso, che cioè le somme versate al Rossino non ebbero carattere di soccorso rosso, ma di pubblica beneficenza. Quanto alle conversazioni avute col Rossino e con altri, le cennate risultanze non hanno fornito sufficienti elementi di prova a carico del Bissi. Se infatti è vero che taluno degli imputati ha dichiarato che i discorsi del Bissi non erano di carattere fascista, sembra al Collegio che non possa escludersi la ipotesi che — considerate la profonda diversità di cultura del Bissi rispetto a quella delle persone con le quali egli era uso intrattenersi — l'imputato sia stato frainteso.

Tale convincimento il Collegio si è formato dall'esame di alcuni scritti del Bissi.

25. Pascolini Otello. È negativo. Le circostanze che il suo nominativo era conosciuto dal Berti e che quest'ultimo incaricò Muratori di chiedergli i particolari dell'arresto dei funzionari comunisti Grassi Luigi e Secco Maddalena, non sembrano al Collegio elementi decisivi per affermare la responsabilità dell'imputato di che trattasi. Posto infatti che il Grassi e la Secco abitarono in casa della madre del Pascolini, non è da escludersi la ipotesi che il Berti conoscesse il nome di quest'ultimo unicamente per tale circostanza e non perché avesse rapporti di partito con lo stesso.

Precisata — come sopra esposta — la responsabilità di ciascuno degli imputati in ordine ai reati riguardanti l'attività di partito dagli stessi esercitata (pel Melodia anche per i delitti di offesa al Re e al Duce), il Tribunale è passato ad esaminare la posizione dei nominati Muratori, Berti, Migliorini, Pavinelli, Melodia e Rossino intorno all'attività spionistica che — come si è già fatto cenno — gli stessi hanno svolto.

Risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio che Muratori Spartaco nel novembre 1937 — su incarico del Rossino — portò a Parigi, consegnandoli a Berti:

a) lo schizzo di un nuovo caccia e quello di un aerobomba in costruzione presso le officine reggiane di Reggio Emilia;

b) dati sulla qualità delle maestranze e sulla produzione di aerei del detto stabilimento;

c) una cartolina panoramica delle cennate officine;

d) che detto materiale Rossino lo aveva avuto da Melodia, tramite Pavinelli.

Il Muratori, nel suo interrogatorio reso alla polizia in data 20 maggio 1939, dichiarò: «contrariamente alle recise negative da me opposte nel verbale del 14 corrente, ammetto che Rossino, in epoca posteriore di poco al settembre-ottobre 1937, mi consegnò, nel mio studio di Chiavari, due o tre foglietti contenenti dati sulla produzione di aerei delle officine meccaniche di Reggio Emilia; dati sulla forza delle maestranze; uno schizzo di aerocaccia di nuovo modello con qualche caratteristica; dati su una aerobomba e qualche altra cosa insignificante, affinché io recapitassi, per conto del Rossino, detto materiale al Berti, a Parigi». «Ammetto di avere consegnato personalmente detto materiale o al Berti o al Canepa Vincenzo perché lo recapitasse al Berti».

Nello stesso interrogatorio il Muratori pure confessò: che nel dicembre 1938 il Rossino gli portò a Chiavari una copia (non ricorda se cianografica o se schizzo) di una val-

vola di rapido sfogo per tubi lancia siluri; che il Rossino illustrò detta valvola con qualche figura fatta a mano libera — su foglietto a parte; che in detta occasione il Rossino gli fece uno schizzo approssimativo della conformazione di un piccolissimo sommergibile.

Del materiale ora detto il Muratori affermò di avere portato a Parigi, e di averlo personalmente consegnato al Berti, soltanto lo schizzo della valvola di rapido sfogo della quale si è fatto cenno e non anche quello del sommergibile.

Lo stesso imputato in data 19 giugno 1939-XVII (un mese dopo della data della dichiarazione sopra ricordata) scrisse al Procuratore Generale presso questo Tribunale Speciale, ritrattando quanto aveva dichiarato nel suo interrogatorio del 20 maggio, assumendo pretese pressioni ricevute per sottoscriverlo.

Intanto nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di questo Tribunale l'11 luglio 1939-XVII lo stesso imputato, in evidente contrasto con la ritrattazione della quale si è fatto cenno, dichiarò che effettivamente il Rossino lo pregò di portare a qualcuno del partito comunista a Parigi:

- 1) un foglietto con disegno a lapis di un aeroplano;
- 2) un disegno sommario di una aerobomba;
- 3) una cartolina illustrata con veduta panoramica degli stabilimenti delle officine reggiane;
- 4) alcuni dati molto schematici sulle maestranze delle reggiane.

Del detto materiale il Muratori — stando alla dichiarazione dello stesso — avrebbe consegnato al centro comunista di Parigi soltanto la cartolina panoramica. Il resto, lo avrebbe distrutto o perché importante (come i dati sulle maestranze) o perché di non rilevante valore.

Nell'accennato interrogatorio giudiziale dell'11 luglio 1939 il Muratori ha ancora dichiarato che nel dicembre 1938 il Rossino gli portò una copia cianografica di una valvola per lancia siluri, perché la portasse in Francia.

Nell'ora cennata circostanza il Rossino gli riferì che a La Spezia si trovava in arsenale un piccolo sottomarino, del quale gli tracciò la sagoma.

Dei detti disegni (valvola e sottomarino) recandosi a Parigi consegnò al Berti soltanto il primo, ritenendo si trattasse di un congegno di invenzione del Rossino.

Nell'interrogatorio reso il 28 luglio 1939, conferma la circostanza ora cennata e, quanto al disegno del sommergibile, assume di averlo distrutto prima della partenza per la Francia.

Nell'orale dibattimento il Muratori ha essenzialmente confermato le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore, delle quali si è fatto sopra cenno. Ma il Collegio, per le ammissioni fatte dallo stesso imputato nel suo interrogatorio alla polizia e per le dichiarazioni rese dal coimputato Rossino, si è formato il convincimento che il Muratori portò a Parigi, consegnandole al Berti:

- a) le notizie relative alla produzione degli aerei e al personale degli stabilimenti delle officine reggiane, nonché una cartolina panoramica delle officine stesse;
- b) uno schizzo di aerocaccia di nuovo modello;
- c) uno schizzo relativo ad una aerobomba;
- d) un disegno di valvola di rapido sfogo dei tubi lancia siluri.

Il Rossino, confermando gli interrogatori precedentemente resi, ha nell'orale dibattimento dichiarato che trovandosi a Parigi fu invitato da persone appartenenti ad un comitato pro-Spagna rossa di fornire loro notizie di carattere militare. Che servendosi di un sistema segreto, suggeritogli dalle dette persone, comunicò — a Bruxelles — due lettere, con le quali diede notizia delle intensificate spedizioni di mezzi militari alla Spagna Nazionale.

Che, tramite Migliorini e Pavinelli, ricevette dal Melodia:

- a) dati che lo stesso Rossino aveva richiesto relativi alla produzione, la forza delle maestranze occupate nelle officine reggiane;
- b) notizie sui tipi di aerei costruiti, in quel periodo, nel detto stabilimento;
- c) una cartolina raffigurante lo stabilimento sopra cennato;
- d) appunti sulle caratteristiche di un nuovo apparecchio da caccia consistenti: nelle sole dimensioni di ingombro; nella velocità presunta; nella postazione di quattro mitragliere alle ali; un piccolo schizzo illustrativo del cennato apparecchio; un disegno di aerobomba.

Ha ancora dichiarato il Rossino che detto materiale consegnò al Muratori, affinché lo portasse in Francia, al partito comunista.

Altro disegno, consistente in una copia cianografica di una valvola di rapido sfogo d'aria dei tubi di lancio dei sommergibili, fu pure consegnato dal Rossino al Muratori perché lo portasse in Francia.

A quest'ultimo il Rossino — come l'ora detto imputato ha confessato — consegnò ancora «uno schizzo illustrativo della esistenza in arsenale di un piccolo sommergibile», del quale diede notizie riguardanti la forma, le dimensioni e l'armamento. Ha ancora dichiarato il Rossino che dei cennati disegni il Muratori trasse copia su carta trasparente ed ha espresso la convinzione che quelli relativi alla valvola lancia siluri ed al sommergibile furono dal Muratori effettivamente portati al partito comunista. Tale convinzione ha affermato di essersela formata perché il Muratori, quando ritornò alla Francia, gli disse: «a proposito di “quei foglietti” ti raccomando di non starmi a dare più di questi incarichi, perché mi hanno procurato forti batticuori».

Delle accennate risultanze sembra al Collegio provata la responsabilità degli imputati Rossino e Muratori, relativamente alla consegna al centro comunista di Parigi di tutto quanto il materiale consegnato dal Rossino al Muratori, ad eccezione del disegno del sommergibile per i motivi esposti nella sentenza di rinvio a giudizio e che indussero la Commissione Istruttoria a non rinviare gli imputati ora cennati per quest'ultimo fatto.

Il Rossino deve anche rispondere per le comunicazioni dallo stesso fatte al comitato pro Spagna rossa, e in ordine alle quali ha pure confessato.

Pavinelli ha confessato di avere fornito al Rossino gli schizzi e le notizie relative alle maestranze, alla produzione e costruzione di nuovi apparecchi bellici datagli dal Melodia. Ha precisato che detto materiale egli chiese a quest'ultimo per incarico del Rossino.

Quanto agli schizzi relativi ad un aeroplano e all'aerobomba, il Pavinelli afferma che gli schizzi stessi erano stati in precedenza preparati dal Melodia. Afferma ancora che quest'ultimo, nel consegnargli gli schizzi dei quali si è fatto cenno, aggiunse a voce dati relativi all'armamento e alla velocità dell'aereo.

Migliorini avvicinò, tramite Vaselli, il Melodia. Fu a sollecitare quest'ultimo perché fornisse notizie militari relativi alla produzione e alle maestranze delle officine reggiane. Per incarico del Rossino ed a fine spionistico presentò Pavinelli al Melodia. EE reticente. La responsabilità dello stesso — in ordine ai fatti sopra specificati — risulta dalle deposizioni del Vaselli, il quale ha dichiarato: «il Migliorini... mi disse subito di fornire dati sull'attività delle officine reggiane dicendo che in tal modo potevo rendermi utile alla causa antifascista».

L'accennata responsabilità risulta pure dalle dichiarazioni di Pavinelli e Melodia.

Melodia confessa di aver dato a Pavinelli su sollecitazioni dello stesso e del Migliorini:

a) i dati sulle maestranze nelle officine reggiane e sulla produzione delle officine stesse;

b) gli schizzi sul nuovo caccia e sull'aerobomba;

c) la cartolina panoramica del detto stabilimento.

Il Melodia anche nel dibattimento ha tentato di attenuare la sua responsabilità, affermando di aver dato volutamente notizie e schizzi inesatti. Ma tale giustificazione è stata smentita dal Pavinelli, il quale ha confermato che le notizie gli furono date dal Melodia dopo che lo stesso — attenendosi all'invito che lo stesso Pavinelli gli aveva rivolto per incarico di Rossino — le notizie stesse aveva controllato.

Ciò posto il Collegio ritenuto che quanto è rimasto provato a carico degli imputati, circa l'attività sovversiva propriamente detta e l'uso di documenti di copertura, costituisce i delitti a ciascuno di essi attribuiti come in rubrica. Per quanto riguarda l'attività spionistica, il perito tecnico-militare del ramo marina ha opinato, ed in piena rispondenza alle norme di legge, che la notizia sull'esistenza dei piccoli sommergibili e lo schizzo con i dati e caratteristiche relativi sono esatti ed hanno carattere eccezionalmente segreto. Sicché il Rossino deve rispondere del reato previsto dall'artic. 257 p.p. C.P.

Secondo il detto perito, l'aggravante della compromissione della preparazione ed efficienza bellica dello Stato sussisterebbe soltanto se le notizie e lo schizzo fossero stati portati a conoscenza di una potenza straniera interessata, il che, come si è già visto, non si è riusciti a provare. Per concorso nello stesso delitto di cui all'articolo 257 p.p. è stato rinviato a giudizio anche il Muratori. Ma poiché le risultanze dibattimentali non hanno fornito sufficienti elementi di prova a carico di quest'ultimo in ordine al delitto di chi trattasi, così Muratori deve, pel reato stesso, essere assolto per insufficienza di prove. Le notizie contenute nel disegno della valvola di rapido sfogo d'aria dei tubi lancia siluri e quelle altre sulla partenza di navi portanti materiale bellico per la Spagna Nazionale sono, invece, a giudizio del perito, sempre basate sulla legge (paragrafi 5 e 8 allegato R.D. 28/9/1934 n. 1728), di carattere divulgabile.

Per le prime il Rossino e il Muratori, concorrenti nel procacciamento e nella divulgazione, debbono rispondere ai sensi degli art. 258 p.p. C.P. e 262 capov. 2° ipotesi prima in relazione alla p.p. C.P.; per le altre, è solo il Rossino a doverne rispondere.

Per quanto concerne le notizie e gli schizzi procurati dal Melodia, il perito aeronautico, dato atto della nessuna importanza della cartolina panoramica delle officine reggiane, ha riconosciuto carattere di non divulgabilità ai dati sulle maestranze e sulla produzione di aerei, e difatti tali notizie sono comprese nei paragrafi 7 ed 8 dell'allegato al citato R.D. 28.9.1934 n. 1728, corrispondenti ai paragrafi 46 e 48 delle disposizioni speciali per l'aeronautica. Per gli schizzi del caccia e dell'aerobomba il perito, premesso che qualsiasi notizia esatta su tali apparecchi sarebbe egualmente non divulgabile per precetto di legge (ed infatti rientrerebbe nel paragrafo 10 dell'allegato predetto, corrispondenti ai paragrafi 1 e 7 delle norme per l'aeronautica), ha giudicato che le riproduzioni degli schizzi fatte dal Rossino e dal Muratori non contengono, per la loro inesattezza, dati di qualche valore ai fini della riservatezza. Ora è evidente — come osserva nella sua requisitoria il P.M. — che una riproduzione avente una tale origine, e cioè fatta da imputati durante l'istruttoria a loro carico, a richiesta dell'Istruttore, non può essere esatta: non è possibile chiedere agli imputati di creare essi stessi delle prove a loro carico, quando invece hanno l'interesse opposto, di ridurre, cioè, al nulla l'importanza delle notizie da essi procuratesi e poi rivelate. Sicché nessuna meraviglia che il perito si sia trovato di fronte e degli schizzi assai lontani dal vero. Supplisce, però, ad una tale deficienza, la esauriente dimostrazione, già data, della reale esattezza delle no-

tizie procuratesi dal Melodia, e contenute nei due schizzi; notizie, che sono, come si è visto, di carattere non divulgabile.

E, pertanto, per esse — come per i dati sulle maestranze e sulla produzione di aerei — il Melodia deve rispondere penalmente ai sensi degli art. 258 p.p. e 262 cap. 2° ipotesi prima in relazione alla prima parte C.P., in concorso con Migliorini, Pavinelli, Rossino e Muratori che sono stati i suoi compartecipi nel procacciamento e nella conseguente rivelazione. E poiché il Collegio ritiene che i vari delitti di procacciamento e rivelazione di notizie non divulgabili commessi da Muratori e Rossino sono legati dal medesimo proponimento criminoso, siccome fatti esecutivi, scaglionati nel tempo, di un vero e proprio programma spionistico, ai tre imputati vanno essi addebitati come unico delitto continuato, per ciascuna delle due ipotesi di procacciamento e rivelazione. Ritenuto che il Melodia si è reso anche responsabile dei reati di offese a S.M. il Re Imperatore e al Duce del Fascismo Capo del Governo — ai sensi degli art. 278 p.p. e 282 C.P.

Ritenuto che nei fatti come sono rimasti provati si riscontrano gli elementi costitutivi dei reati rispettivamente ascritti agli imputati, meno che: per Bissi e Pascolini per tutti i reati agli stessi addebitati; per Muratori, pel reato di cui all'art. 110, 257 p.p. C.P.; per Tombetti, pel reato di cui all'art. 489, in relazione agli art. 477 e 482 C.P..

Ritenuto che Bissi, Pascolini debbono essere assolti per insufficienza di prove dai reati loro ascritti; che Muratori deve pure essere assolto per insufficienza di prove dal reato di cui agli art. 110, 257 p.p. C.P.; che nei confronti di Tombetti deve dichiararsi non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 489 C.P. in relazione agli art. 477 e 482 C.P., perché il reato stesso è estinto per effetto dell'amnistia di cui all'art. 1 del R.D. 24 febbraio 1940-XVIII n. 56.

Ritenuto che nei confronti di Bernetti Maria, Pellegrini Giacomo, Sassano Fidia, Torracca Osvaldo non può applicarsi il beneficio del condono di cui al citato R.D. 24 febbraio 1940 — XVIII n. 56, perché ostano i loro precedenti penali.

Ritenuto che a carico di Bernetti, Pellegrini, Sassano e Torracca ricorre l'aggravante della recidiva come agli stessi contestata.

Il Collegio, dopo aver preso in attento esame le singole istanze difensive, passando all'applicazione delle pene, ritiene sia rispondente a giustizia fissarle nella seguente misura:

1. Muratori Spartaco: anni trenta di reclusione, quale cumulo, a sensi dell'art. 78 C.P. delle pene di anni trenta di reclusione inflitte per i reati di cui agli art. 81, 110, 258; 81, 110, 262 cap. 2° in relazione alla prima parte (per i quali fissa, rispettivamente, le pene in anni dodici ed anni diciotto di reclusione) ed anni venti di reclusione per i reati di cui agli art. 270 cap. 2°; 110, 272 p.p.; 110, 270 p.p. C.P. (per i quali fissa rispettivamente le pene in anni tre, cinque e dodici di reclusione).

Pel Muratori non deve farsi luogo all'applicazione del condono di cui al R.D. 24 febbraio 1940-XVIII n. 56, perché tutta la pena di anni trenta di reclusione fissata in concreto si riferisce a reati esclusi dell'anzidetto beneficio.

2. Rossino Augusto: alla pena dell'ergastolo, quale cumulo delle pene di anni tre pel reato di cui all'art. 270 cap. 2°; anni cinque pel reato di cui agli art. 110, 272 p.p.; anni dodici pel reato di cui agli art. 110, 270 p.p.; anni trenta pel reato di cui agli art. 81, 110, 258 p.p.; anni trenta pel reato di cui agli art. 81, 110, 262 cap. 2° in relazione alla p.p.; anni ventiquattro per il reato di cui agli art. 110, 257 p.p. C.P..

3. Melodia Giovanni: anni trenta di reclusione quale cumulo delle pene di anni uno di reclusione per ciascuno dei reati di cui agli art. 270 cap. 2°, 110, 272 p.p. e 282 C.P.; anni due pel reato di cui all'art. 278 p.p.; anni dieci di reclusione pel reato di cui agli art. 110, 258 p.p. e anni quindici pel reato di cui agli art. 110, 262 cap. 2° in relazione alla prima parte.

4. Migliorini Oscar; 5. Pavinelli Mario: ciascuno ad anni trenta di reclusione, quale cumulo a sensi dell'art. 78 C.P.; di anni venticinque di reclusione per i reati di cui agli art. 110, 258 p.p. e 110, 262 cap. 2° in relazione alla p.p. C.P. (per i quali fissa, rispettivamente le pene in anni dieci di reclusione ed anni quindici della stessa pena), ed anni sette di reclusione per i reati di cui agli art. 270 cap. 2°, 110, 272 p.p. e 110, 270 p.p. (per i quali fissa, rispettivamente, le pene della reclusione in anni uno, anni uno ed anni cinque).

Il Collegio ritiene equo applicare il condono, di cui al R.D. 24 febbraio 1940-XVIII n. 56, sulla pena di anni trenta di reclusione fissata in concreto perché, applicando il Sovrano beneficio prima del cumulo delle anzidette pene, Migliorini e Pavinelli non godrebbero del detto beneficio, per quanto una parte dei reati dagli stessi commessi non ne sia esclusa.

6. Pellegrini Giacomo: anni venti di reclusione quale cumulo delle pene di anni tre pel reato di cui all'art. 270 cap. 2°; anni cinque di reclusione pel reato di cui agli art. 110, 272 p.p.; anni undici di reclusione pel reato di cui agli art. 110, 270 p.p. e anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 489 in relazione agli art. 477 e 482 C.P.

7. Bernetti Maria: anni sedici di reclusione, quale cumulo di anni uno di reclusione per ciascuno dei reati di cui agli art. 270 cap. 2° e 489 in relazione agli art. 477 e 482 C.P.; anni due di reclusione pel reato di cui all'art. 110, 272 p.p. C.P. e anni dodici di reclusione pel reato di cui agli art. 110, 270 p.p. C.P.

8. Sassano Fidia: anni dodici di reclusione, quale cumulo di anni due pel reato di cui all'art. 270 cap. 2° C.P.; anni tre pel reato di cui agli art. 110, 272 p.p. C.P. e anni sette pel reato di cui agli art. 110, 270 p.p. C.P.

9. Franceschino Regina; 10. Scarazzati Dirce; 11. Vieno Margherita: ciascuno ad anni otto di reclusione quale cumulo di anni due di reclusione per ciascuno dei reati di cui agli art. 270 cap. 2° e 110, 272 p.p. C.P. ed anni quattro di reclusione pel reato di cui agli art. 110, 270 p.p. C.P.

12. Torracca Osvaldo ad anni sette di reclusione, quale cumulo di anni tre di reclusione pel reato di cui all'art. 270 cap. 2° ed anni quattro di reclusione pel reato di cui agli art. 110, 272 p.p. C.P.

13. Michi Massimo: ad anni sei di reclusione, quale cumulo di anni due di reclusione pel reato di cui all'art. 270 cap. 2° e anni quattro di reclusione pel reato di cui agli art. 110, 272, p.p. C.P.

14. Duse Gastone; 15. Serbandini Giovanni; 16. Picedi Dino, ciascuno ad anni quattro di reclusione, quale cumulo di anni due per ciascuno dei reati di cui agli art. 270 cap. 2° e 110, 272 p.p. C.P.

17. Saccani Alfredo; 18. Pelacchi Mario, ciascuno ad anni tre di reclusione quale cumulo di anni uno di reclusione pel reato di cui all'art. 270 cap. 2° e anni due pel reato di cui agli art. 110, 272 p.p. C.P.

19. Locori Rolando; 20. Madrignani Ercole; 21. Poli Agostino; 22. Vaselli Oreste, ciascuno ad anni due di reclusione quale cumulo di anni uno di reclusione per ciascuno dei due reati di cui agli art. 270 cap. 2° e 110, 272 p.p. C.P.

23. Tombetti Giuseppe, ad anni sette di reclusione quale cumulo di anni uno di reclusione pel reato di cui all'art. 270 cap. 2° C.P., anni due di reclusione pel reato di cui all'art. 110, 272 p.p. ed anni quattro di reclusione pel reato di cui agli art. 110, 270 p.p. C.P.

Ritenuto che consegue *ope legis* la interdizione perpetua dai pubblici uffici alle pene inflitte a Muratori Spartaco, Bernetti Maria, Melodia Giovanni, Migliorini Oscar, Pavinelli Mario, Pellegrini Giacomo, Rossino Augusto e Sessano Fidia; che consegue

la interdizione temporanea alle pene inflitte a Franceschino Regina, Michi Massimo, Scarazzati Dirce, Tombetti Giuseppe e Torracca Osvaldo.

Ritenuto che tutti gli imputati, ad eccezione di Bissi Giovanni e Pascolini Otello, debbono essere condannati al pagamento in solido delle spese del processo e alla spesa pel mantenimento durante la custodia.

Ritenuto che appare opportuno sottoporre tutti i condannati — ad eccezione di Rossino Austo, Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste — alla libertà vigilata.

Ritenuto che delle pene della reclusione inflitte a tutti gli imputati — ad eccezione di Bernetti Maria, Pellegrini Giacomo, Sassano Fidia, Torracca Osvaldo (per i quali, come si è detto, ostano i precedenti penali) Muratori Spartaco, Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste — devono dichiararsi condonati condizionalmente due anni, a sensi dell'art. 2 del R.D. 24 febbraio 1940-XVIII n. 56.

Ritenuto che a termine dello stesso decreto n. 56 devono pure dichiararsi condonate condizionalmente:

a) le pene inflitte a Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste;

b) la interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta a Franceschino Regina, Michi Massimo, Scarazzati Dirce e Tombetti Giuseppe.

Ritenuto che nei confronti di Vaselli Oreste deve sostituirsi la pena in reclusione militare per egual tempo, trattandosi di militare in servizio.

Ritenuto che per Bissi Giovanni, Pascolini Otello, Locori Rolando, Madrignani Ercole, Poli Agostino e Vaselli Oreste deve ordinarsi che siano posti in libertà se non detenuti per altra causa; che occorre provvedere alla confisca degli oggetti posti in giudiziale sequestro costituenti corpi di reato.

P.Q.M.

Visti gli art. 3 legge 4 giugno 1931 n. 674 e art. 1 R.D. L. 15 dicembre 1936 n. 2136, 81, 270 p.p. e cap. 28; 110, 272 p.p., 258, 262 cap. 2° in relazione alla p.p., 36, 489 in relazione agli art. 477 e 482, 257 p.p. 278 p.p., 282, 99 cap. 2° in relazione ai n. 1 e 3 cap. 1°, 229, 230, 240; 29, 73, 78 C.P.; 479, 488, 274 C.P.P.; 28 C.P.Es.; R.D. 24 febbraio 1940-XVIII n. 56, art. 1, 2, 3

Dichiara Muratori Spartaco responsabile dei reati ascrittigli ad eccezione del delitto di cui agli articoli 110, 257 p.p. C.P. e lo condanna complessivamente alla pena di anni trenta di reclusione.

Dichiara tutti gli altri imputati — ad eccezione di Trombetti Giuseppe, Bissi Giovanni e Pascolini Otello — rispettivamente responsabili dei reati loro ascritti e — con l'aggravante della recidiva (come contestata) per Bernetti Maria, Pellegrini Giacomo, Sassano Fidia e Torracca Osvaldo — condanna: Rossino Augusto alla pena dell'ergastolo; Melodia Giovanni, Migliorini Oscar e Pavinelli Mario ciascuno ad anni trenta di reclusione; Pellegrini Giacomo ad anni venti di reclusione; Bernetti Maria ad anni sedici di reclusione; Sassano Fidia ad anni dodici di reclusione; Franceschino Regina, Scarazzati Dirce, Vieno Margherita ciascuno ad anni otto di reclusione; Torracca Osvaldo ad anni sette di reclusione; Michi Massimo ad anni sei di reclusione; Duse Gastone, Serbadini Giovanni e Picedi Dino ciascuno ad anni quattro di reclusione; Saccani Alfredo e Pelacchi Mario ad anni tre di reclusione; Locori Rolando, Madrignani Ercole, Pelacchi Mario, Poli Agostino e Vaselli Oreste ciascuno ad anni due di reclusione.

Dichiara Tombetti Giuseppe responsabile dei reati di cui agli art. 270 cap. 2°, 110, 272 p.p. e 270 p.p. e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

Roma due marzo millenovecentoquaranta-XVIII

seguono le firme del collegio giudicante

7) Sentenza contro Gianassi Mario, Gentiluomo Armando e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi ai Signori:

Bevilacqua avv. Gr. Uff. Cesare Federico, luog. gen., presidente; Lanari avv. comm. Pietro, R. avv. militare, giudice relatore; Rossi comm. Umberto, cons. gen., giudice; Calia comm. dott. Michele, console, giudice; Caputi comm. dott. Pietro, console, giudice; Barbera comm. dott. Gaspero, console, giudice; Leonardi comm. avv. Nicola, console, giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

1) Gianassi Mario di Emilio e fu Sitrialli Maria Giulia, nato a Firenze il 29/7/1917, ivi residente in via Ponte di Mezzo n. 112, meccanico, incensurato, detenuto dal 30 maggio 1940 XVIII;

2) Bertini Vinicio di Emilio e di Banchetti Albertina, nato a Sesto Fiorentino il 20 dicembre 1921, abitante in Peretola (Firenze) via di Peretola numero 318, meccanico, incensurato, detenuto dal 3 giugno 1940 XVIII;

3) Biagini Giuliano di Gino e di Celide Mongatti, nato a Barberino di Mugello il 28/3/1921, abitante a Firenze in via delle Montalve n. 7, meccanico, incensurato, detenuto dal 30 maggio 1940 XVIII;

4) Boldrini Igino fu Enrico e di Falaschi Massimina, nato ad Empoli (Firenze) il 22/12/1903, residente a Firenze in via Taddeo Alderotti 40, incensurato, detenuto dal 30 maggio 1940;

5) Borghesi Fernando di Arturo e di Mariotti Giulia, nato a Galluzzo (Firenze) il 22/6/1904, incensurato, abitante in Firenze via Romana n. 133, verniciatore, detenuto dal 6/6/1940;

6) Chiti Mario di Carlo e fu Vori Pia, nato a Firenze il 1°/12/1907, ivi residente in via del Campuccio n. 8, meccanico, incensurato, detenuto dal 3 giugno 1940 XVIII;

7) Filippetti Ilio di Arrigo e di Leonardi Antonia, nato a Livorno il 10/3/1921, residente a Firenze in via Peretola 70, tornitore, incensurato, detenuto dal 3 giugno 1940 XVIII;

8) Gentiluomo Armando di Giacomo e di Fazi Zaira, nato a La Maddalena il 24/4/1920, domiciliato a Firenze in via Paisiello 78, meccanico, incensurato, detenuto dal 7 giugno 1940 XVIII;

9) Gigli Pietro di Ruggero e di Paoletti Teresa, nato a Calenzano il 22/12/1920, residente a Settimello 131, meccanico, incensurato, detenuto dal 30 maggio 1940 XVIII;

10) Morrocchi Silvano di G. Battista e di Lapini Angiola, nato a S. Casciano in Val di Pesa il 19/2/1921, residente a Firenze in via Lungarno del Tempio n. 6, meccanico, incensurato, detenuto dal 6 giugno 1940 XVIII;

11) Papi Giovanni fu Torello e di Nuti Amelia, nato a Firenze l'11/2/1908, residente a Prato, via Pomeria 22, muratore, incensurato, detenuto dal 31 maggio 1940 XVIII;

12) Peruzzi Iliano di Giuseppe e di Biondi Maria, nato ad Empoli il 26/3/1920, ivi domiciliato e già residente a Firenze in via Taddeo Alderotti n. 40, meccanico, incensurato, detenuto dal 6 giugno 1940 XVIII;

13) Poli Eugenio fu Alberto e di Tempestini Annita, nato a Firenze il 20/3/1917, ivi abitante in via Benedetto Dei int. 6, meccanico, censurato, detenuto dal 30 maggio 1940 XVIII;

14) Pratesi Filiberto di Angelo e di Dini Palmira, nato a Fiesole il 18/2/1921, residente a Firenze via Gino da Pistoia n. 31, meccanico, incensurato, detenuto dal 3 giugno 1940 XVIII;

15) Scorsipa Rindo di Eugenio e di Piatti Adele, nato a Firenze il 26/9/1907, pellettiere, incensurato, detenuto dall'11 giugno 1940 XVIII.

IMPUTATI TUTTI

1) del delitto di cui all'art. 270 capov. 2° C.P. per avere fatto parte di un'associazione diretta a sovvenire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato;

2) del delitto di cui agli art. 81-272 p.p. C.P. per avere, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato;

Gianassi, Biagini, Poli, inoltre:

3) del delitto di cui agli art. 110-270 p.p. C.P. per avere, in concorso tra di loro, promosso, costituito, organizzato e diretto l'associazione sovversiva di cui al n. 1.

Con l'aggravante della recidiva per Poli di cui all'art. 99 n. 2 C.P. In Firenze e dintorni, dal 1938 fino all'epoca dei rispettivi arresti.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori, il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si venne ad accertare, in fatto ed in diritto:

La maggior parte dei rubricati erano operai dello stabilimento «Cipriani e Baccani» di Rifredi, che assieme ad altri compagni di fede si erano organizzati e tenevano segrete riunioni per un continuo scambio di idee antifasciste, per raccogliere fondi «pro soccorso rosso», per diffondere stampa comunista e per fare sempre più nuovi proseliti.

Attraverso la completa confessione dei capeggiatori del movimento, le parziali ammissioni di taluni gregari, nonché attraverso le testimoniali risultò che si erano costituiti dei gruppi comunisti di 3 o 5 elementi: ed i maggiori responsabili erano Gianassi Mario, Poli Eugenio, Chiti Mario, Biagini Giuliano e Borghesi Fernando, non meno attivi gregari emersero il Gentiluomo Armando, Gigli Pietro, Scorsipa Rindo e Peruzzi Iliano. Una certa opera sovversiva svolsero del pari Bertini Vinicio, Filippetti Ilio e Pratesi Fili-

berto. Fra gli appartenenti all'associazione vi figurarono anche Papi Giovanni e Boldrini Igino.

Mentre meglio precisati i fatti all'udienza non si raccolsero elementi sufficienti di reità a carico del giudicabile Morrocchi Silvano: in quanto potrebbe anche rispondere al vero l'affermazione dell'imputato di non avere mai fatto parte dell'organizzazione, che richiesto una volta di dare qualche lira per assistere la famiglia povera di un detenuto, si lasciò commuovere e ne fece versamento: ma quando gli fu precisato che il denaro invece veniva spedito direttamente ad un detenuto politico, allora si rifiutò recisamente. Circostanze non solo sempre affermate dal Morrocchi sia dinanzi alla questura, al giudice istruttore ed a dibattimento, ma concordemente sempre ripetute dagli altri coimputati.

Di conseguenza nei confronti del Morrocchi deve dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove dai reati ascrittigli e di cui agli art. 270 capov. 2 e 272 p.p. C.P.: ordinandosi che egli venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa.

Mancarono pure elementi sufficienti di reità a carico:

a) del Biagini, per quanto riguarda il delitto previsto e punito dall'art. 270 p.p. C.P., non essendo risultato che egli veramente esercitasse funzioni direttive od organizzative od avesse svolta opera di ricostituzione;

b) del Boldrini e del Papi, in ordine al delitto di propaganda sovversiva; per cui tutti e tre i giudicabili devono essere assolti dalla detta rispettiva imputazione, per insufficienza di prove.

Le singole responsabilità dei vari condannati vennero precisate come in appresso:

— Gianassi Mario, meccanico tornitore, iscritto alla G.I.L., verso la fine del 1938 ebbe occasione di incontrarsi col coimputato Poli e di scambiare delle idee sovversive; ed avendo potuto sapere, dallo stesso Poli, che a Firenze c'erano dei compagni di fede che stavano ricostituendo le file del partito comunista e che era sua intenzione, di formare un gruppo anche a Rifredi, senz'altro aderì. A tal uopo il Gianassi parlò al Biagini, Gigli ed al Gentiluomo, e dopo fattiva propaganda, ottenne che costoro partecipassero all'organizzazione, costituendosi in piccoli gruppi.

Al dire del Gianassi avevano aderito, per primi, al movimento dando la propria attiva collaborazione i rubricati Papi, Peruzzi, Boldrini, Chiti. Quest'ultimo passò allo stesso Gianassi un quaderno contenente, scritto a penna, un discorso di Lenin;

— Poli Eugenio, della classe 1917, meccanico, già condannato nel 1936 per rapina e dedito al vagabondaggio; nipote del pericoloso sovversivo Gemmi Giuseppe in espiazione di pena, perché condannato a dieci anni di reclusione da questo Tribunale Speciale nel 1939.

Incontratosi col Gianassi, dopo uno scambio di programmatiche idee, di comune accordo, entrambi stabilirono di costituire un'organizzazione, a gruppi, antifascista nella zona di Rifredi.

Perciò egli diede tutta la sua fattiva opera deleteria anche propagandistica assieme agli altri capi del movimento, a tal uopo intervenendo a riunioni clandestine e presentando compagni di fede.

A sua volta ebbe a ricevere in lettura da Gentiluomo il libro «Tallone di ferro»;

— Biagini Giuliano, meccanico, appartenente alla G.I.L., propagandato da Gianassi, a voce ed attraverso stampa sovversiva (a sua volta passata a Chiti), divenne comunista aderendo all'associazione e divenendone fattivo propagandista. Tanto da riuscire ad ottenere l'adesione al movimento di Chiti, Filippetti, Bertini e Pratesi. Con costoro talvolta tenne segrete riunioni per svolgere la propaganda e per ritirare quote quindicinali «pro soccorso rosso», che versava a Chiti;

— Gigli Pietro, meccanico, iscritto alle organizzazioni giovanili della G.I.L., indiziato della continua propaganda di Gianassi finì per aderire al movimento e a dare la sua cooperazione. Incaricato di svolgere attività di partito a sua volta propagandò Papi e lo presentò al Gianassi. Versò quote quindicinali pro soccorso rosso;

— Boldrini Igino, operaio della «Montecatini»: alle contestazioni fattegli si mantenne sempre negativo. Ammise di avere avuto rapporti con vari coimputati; escludendo che avessero carattere politico.

Però a suo carico stanno le chiare, precise, concordi accuse di Biagini, Gianassi e Poli: risultando che egli faceva parte del movimento; tanto che una volta, fra compagni di fede ebbe a magnificare le gesta dei comunisti empolesi;

— Papi Giovanni, muratore, indotto da Gigli, a voce e con pubblicazioni antifasciste, aderì all'organizzazione, trovandosi con compagni per svolgere attività sovversiva. Ebbe incarico da Gianassi e Poli di costituire un gruppo a Campi Bisenzio: ma non se ne occupò affatto; e Gigli gli passò in lettura un libro sovversivo;

— Peruzzi Iliano, meccanico, iscritto alla G.I.L., soldato di leva: propagandato dal Biagini diede la propria adesione e collaborazione al movimento. A tal uopo presentò Boldrini al Poli, al Gianassi e corrispose quote quindicinali di L. 2 per il soccorso rosso; in favore di un detenuto politico;

— Gentiluomo Armando, meccanico tornitore, soldato di leva; trovandosi con Chiti, Biagini e Gianassi ed altri compagni ebbe modo di scambiare delle idee antifasciste e propagandato da costoro finì per aderire all'organizzazione locale. Ebbe incarico dal Gianassi di svolgere attività per costituire un gruppo e infatti ne parlò a certi Falchi Eligio e Roval Luciano, studenti senza però riuscirvi. In tale occasione precisò a costoro che a Firenze si era costituita un'organizzazione rossa per abbattere il fascismo. Versò a Chiti del denaro, proprio e ritirato da vari compagni, «pro soccorso rosso»; ricevendo invece da lui del materiale propagandistico;

— Chiti Mario, meccanico, ex guardia di finanza, iscritto al P.N.F.: incontrandosi sovente coi compagni di fede e di lavoro, Gianassi e Biagini, ebbe modo di scambiare delle idee comuniste e di accettare di far parte del movimento sovversivo locale svolgendo efficace attività. Ritirò da vari compagni dei contributi quindicinali pro soccorso rosso (precisando che servivano ad un detenuto politico) versandoli al Borghesi; dal quale ricevette tavolta, stampa comunista che passò poi al Gianassi ed al Biagini;

— Borghesi Fernando, verniciatore imbianchino, già ammonito politico nel 1938, noto fra i compagni di fede col pseudonimo di «Chiri»: parlando di antifascismo col Chiti (dopo che entrambi avevano aderito all'organizzazione) diede a costui incarico di svolgere attività, consegnandoli a tal uopo stampa sovversiva (fra cui un libro sul quale aveva scritto dei brani di contenuto sovversivo) ed affidando altresì la raccolta dei fondi «pro soccorso rosso» precisando che il denaro doveva essere inviato al detenuto politico Censimenti. Ebbe contatti di carattere politico particolarmente anche col Gianassi e col Biagini;

— Scorpisa Rindo, pellettieri, incontrandosi talvolta al caffè «Pieri» col Chiti e col Borghesi, trattò argomenti politici antifascisti; ed avendo, egli pure, aderito al movimento locale, contribuì con versamenti settimanali, consegnati al Borghesi, «pro soccorso rosso», dandogli anche del denaro ritirato dal Gianassi. Di poi, a sua volta, per incarico dello stesso Borghesi, raccolse dai compagni le quote quindicinali da inviare ad un detenuto politico;

— Filippetti Ilio, tornitore, iscritto alla G.I.L. iniziato dal Chiti aderì all'organizzazione sovversiva, incontrandosi perciò anche col Biagini. Richiesto, fino al maggio 1940, versò a quest'ultimo contributi «pro soccorso rosso», per un detenuto politico;

— Bertini Vinicio, meccanico, iscritto alla G.I.L. e Pratesi Filiberto, meccanico pure appartenente alla G.I.L.; propagandati da Biagini parteciparono al movimento sovversivo locale. Richiesti gli versarono, fino al maggio 194, contributi quindicinali «pro soccorso rosso»; in favore di un detenuto politico.

Da quanto viene suesposto scaturisce evidente la prova che ad opera dei rubricati Gianassi e Poli era stata, in concorso fra loro, promossa, costituita ed organizzata in territorio di Firenze un'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Con costoro vi appartenevano tutti gli altri rubricati ad eccezione dell'assolto per insufficienza di prove, Morrocchi; e tutti, poi, ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove, Morrocchi, Papi e Boldrini, svolgevano relativa opera continuata propagandistica: rendendosi così rispettivamente responsabili dei reati di cui agli art. 110, 270 p.p.; 270 capov. 2°; 81, 272 p.p. C.P.; con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 n. 2 C.P. nei confronti del Poli.

Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive, tenuto presente la natura particolare dei reati, il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene.

Per il disposto degli art. 110, 270 p.p. con l'aggravante della recidiva nei confronti del Poli:

Gianassi ad anni cinque e Poli ad anni 5 e mesi 2.

Ai sensi dell'art. 270 capov. 2° con l'aggravante della recidiva nei confronti del Poli:

Chiti ad anni due e mesi sei; Biagini, Boldrini, Borghesi, Gentiluomo, Gigli, Scorsipa, Peruzzi e Papi ad anni due ciascuno. Poli ad anni uno e mesi due; Gianassi, Bertini, Filippetti e Pratesi ad anni uno.

In base agli art. 81, 272 p.p. con l'aggravante della recidiva nei confronti del Poli:

Chiti ad anni 5 e mesi 6; Biagini e Borghesi ad anni 4 ciascuno; Gianassi, Gentiluomo, Gigli, Scorsipa e Peruzzi ad anni due ciascuno; Poli ad anni 1 e mesi 8; Bertini, Filippetti e Pratesi ad anni 1 e mesi 1 ciascuno.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna:

Gianassi, Poli e Chiti ad anni 8 ciascuno; Biagini e Borghesi ad anni 6 ciascuno; Gentiluomo, Gigli, Scorsipa e Peruzzi ad anni 4 ciascuno; Bertini, Filippetti e Pratesi ad anni 2 e mesi uno; Boldrini e Papi ad anni 2 ciascuno; Gianassi, Poli e Chiti anche con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, Biagini e Borghesi anche con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti con libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni conseguenziale di legge.

Poiché all'udienza si poté statuire che l'attività propagandistica svolta dai condannati Poli, Gentiluomo, Gigli e Peruzzi ebbe a cessare prima della promulgazione del R.D. di condono del 24 febbraio 1940 - XVIII, in applicazione degli art. 2-4 di tale decreto devesi dichiarare condizionalmente condonati anni 2 sulla pena complessiva inflitta a Poli, Gentiluomo, Gigli e Peruzzi in ordine al reato di propaganda; determinando la pena da scontare in anni 6 per Poli; anni 2 per Gentiluomo, Gigli e Peruzzi.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 110-270 p.p.; 270 cap. 2; 81-272 p.p.; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485, 486 C.P. Es.; 2-4 R.D. 24 febbraio 1940 XVIII;

dichiara tutti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti — ad eccezione degli assolti per insufficienza di prove dai reati: Biagini, di cui all'art. 270 p.p., Boldrini e Papi

di cui all'art. 272 p.p. C.P. e Morrocchi da entrambi i delitti, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa —;

ed operato il cumulo delle pene amplessivamente condanna Gianassi, Poli e Chiti ad anni 8 ciascuno; Biagini e Borghesi ad anni 6 ciascuno; Gentiluomo, Gigli, Scorsipa e Peruzzi ad anni 4 ciascuno; Bertini, Filippetti e Pratesi ad anni 2 e mesi 1 ciascuno; Boldrini e Papi ad anni 2 ciascuno [...]

In applicazione degli art. 2-R.D. 24 febbraio 1940, dichiara condizionalmente condonati anni 2 sulla pena complessiva inflitta a Pli, Gentiluomo, Gigli e Peruzzi in ordine al reato di propaganda determinando la pena da scontare in anni 6 per Poli; anni 2 per Gentiluomo, Gigli e Peruzzi.

Roma, li venti novembre millenovecentoquaranta XIX.

(seguono le firme del collegio giudicante)

8) Sentenza contro Bellone Sergio Giampietro, Giordo Maurizio Mulas Pietro Maria e altri

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi ai Signori:

Conticelli Gr. Uff. Giuseppe, luogot. gener., presidente; Lanari comm. Piero, R. avvocato militare, giudice relatore; Rossi comm. Umberto, con. gen. M.V.S.N., giudice; Cisotti comm. Carlo, con. gen. M.S.V.N., giudice; Calia comm. Michele, console M.S.V.N., giudice; Colizza comm. Ugo, console M.S.V.N., giudice; Carusi Gr. Uff. Mario, console M.S.V.N., giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

1) Bellone Sergio Giampietro di Giuseppe e di Allegri Caterina, nato a Milano il 6/2/1915, abitante a Torino in corso Regina Elena n. 27, ingegnere, detenuto dal 5 luglio 1940;

2) Angelucci Mario fu Vincenzo e fu Lattarini Luisa, nato a Spello (Perugia) il 3/1/1903, abitante in Ivrea, in via Corte d'Assisi n. 8, meccanico, detenuto dal 26/6/1940;

3) Barberis Teresio di Francesco e di Demarchi Orsola, nato a Torino il 9/3/1912, ivi abitante in Corso Sempione 108, meccanico, detenuto dal 7 luglio 1940;

4) Basaglia Filiberto fu Quintino e di Michelini Zita, nato a Ficarolo (Rovigo) l'11/11/1915, abitante a Torino in corso Regina Margherita n. 225, meccanico, detenuto dal 19 luglio 1940;

5) Berzano Alessandro di Ettore e di Ferrero Giuseppina, nato a Torino il 10/7/1915, ivi abitante in via Federico Campana n. 26, meccanico, detenuto dal 3 luglio 1940;

6) Biancolli Bruno fu Pietro e fu Ferrari Cesira, nato a Ferrara il 7/10/1896, abitante a Torino in piazza Emanuele Filiberto n. 14, meccanico, detenuto dal 15/7/1940;

7) Cappelli Andrea di Ellero e di Cristofani Norina, nato a Galeata (Forlì) il 24 agosto 1918, abitante a Torino, aviere in servizio presso il campo di aviazione di Grosseto, detenuto dall'11/7/1940;

8) Caporali Ugo fu Leopoldo e di Barbini Domenica, nato a Castiglione Fiorentino il 14/7/1904, abitante a Venaria Reale (Torino) in viale Buridani 30, operaio, detenuto dal 7/7/1940;

9) Capra Giacinto di Pietro e di Corino Palmira, nato a Torino il 18/4/1914, ivi abitante in via Ormea 17, ferratore, detenuto dal 15 luglio 1940;

10) Carnino Firmino fu Teobaldo e fu Ostorero Marianna, nato ad Avigliana (Torino) il 27/9/1892, abitante a Torino in via Salabertano 1 bis, meccanico, detenuto dal 23 luglio 1940;

11) Cicognani Lorenzo di Giuseppe e di Raineri Maddalena, nato a Torino il 15/7/1910, ivi abitante in corso Regina Elena 27, meccanico, detenuto dal 16/7/1940;

12) Darchini Amedeo fu Marco e fu Benini Rosa, nato ad Imola (Bologna) il 22/9/1909, abitante a Torino in corso Belgio 46, infermiere detenuto dal 21/6/1940;

13) Fantini Adolfo fu Filippo e di Simoni Giuseppina, nato a Luz de Foro (Brasile) l'11 febbraio 1905, abitante a Torino in via Desana 6, decoratore, detenuto dal 15 luglio 1940;

14) Filiberto Umberto fu Carlo e fu Vigolungo Angela, nato a Neviglie (Cuneo) l'11 maggio 1893, abitante a Torino in via Giannone 5, meccanico, detenuto dal 15 luglio 1940;

15) Galeotti Idamo fu Ruggero e di Cerreti Rosa, nato a Santa Sofia (Forlì) il 4/10/1907, abitante a Torino in via Principe d'Acaia 23, negoziante, detenuto dal 25/6/1940;

16) Guerra Giuseppe di Domenico e fu Mongilardi Tersilia, nato a Torino il 7/8/1910, ivi abitante in via Reggio 17, meccanico, detenuto dal 28/6/1940;

17) Graziano Mario fu Secondo e di Cossetta Rosa, nato ad Asti il 29/6/1903, abitante a Torino in via Lauro Rossi 12, siderurgico, detenuto dal 23/7/1940;

18) Giono Ugo fu Pietro e fu Salino Ines, nato a Cavaglia (Vercelli), il 23/12/1910, abitante a Settimo Torinese via Alfieri 3, detenuto dal 24 giugno 1940;

19) Girardin Agostino fu Antonio e fu Marzari Angela, nato a Piovene-Rocchette (Vicenza) il 2/12/1907, abitante a Venaria Reale (Torino) in via Trucchi 5, falegname, detenuto dal 7 luglio 1940;

20) Giordo Maurizio fu Gavino e di Cossu Giuseppina, nato a Portotorres (Sassari) il 6/9/1903, abitante a Torino, in via Fratelli Calandra 26, meccanico, detenuto dal 24/6/1940;

21) Gozzelino Renato di Ernesto e di Valle Emilia nato a Torino il 19/7/1920, ivi abitante in via Tarino 4 bis, compositore tipografico, detenuto dal 17/7/1940;

22) Marchino Giuseppe fu Angelo e di Viola Santina, nato a Robbio Lomellina (Pavia) il 27/2/1913, abitante a Torino in via Vanchiglia 24, meccanico, detenuto dal 14/7/1940;

23) Milanese Terzilio fu Domenico e di Mengozzi Maddalena, nato a Galeata (Forlì) il 26/5/1914, abitante a Torino in via Cesare Balbo 35, aiuto motorista, detenuto dal 2 luglio 1940;

24) Mulas Pietro Maria fu Giovanni e fu Casu Corinna, nato a Sassari l'8/5/1907, domiciliato a Roma in via dei Pellegrino n. 46, manovale, detenuto dal 5/7/1940;

25) Negrini Aurelio fu Giacomo e fu Lombardi Maria, nato a Montieri (Grosseto) il 2 dicembre 1898, abitante a Venaria Reale (Torino), in via Nazario Sauro 37, operaio, detenuto dal 7/7/1940;

26) Palandella Francesco fu Giuseppe e di Moro Maria Angela, nato a Robbio Lomellina (Pavia) il 21 gennaio 1900, abitante a Torino in via Fontanesi 23, meccanico, detenuto dal 15 luglio 1940;

27) Pampuro Cesare di Giacomo e di Accomazzo Giuseppina, nato a Torino il 10/9/1909, ivi abitante in via Cottolengo 45, meccanico, detenuto dal 15/7/1940;

28) Ravetto Pietro Ugolino fu Pietro e fu Paris Angela, nato a Bussoleno (Torino) il 23/4/1900, abitante a Bussoleno, in via S. Lorenzo 6, meccanico, detenuto dal 24 giugno 1940;

29) Regazzo Guido di Antonio e fu Foco Antonia, nato a Padova il 3/10/1910, abitante a Torino in corso Giulio Cesare n. 25, meccanico, detenuto dal 24 giugno 1940;

30) Rossi Giuseppe fu Pietro e di Broda Cristina, nato a Valmacca (Alessandria) il 12/7/1900, abitante a Torino in via Varazze 4, tramviere, detenuto dal 17/7/1940;

31) Rovelli Amleto fu Giuseppe e di Mugnai Zelinda, nato a Montieri (Grosseto) il 21/8/1901, abitante a Venaria Reale (Torino) in via Saccarelli 31, operaio tessile, detenuto dal 7 luglio 1940;

32) Serafino Taddeo fu Luigi e fu Barberis Maddalena, nato a Druento (Torino) il 14 marzo 1889, ivi abitante in via Castello 5, muratore, detenuto dal 26 luglio 1940;

33) Siviero Luigi fu Dante e fu Marzola Gioconda, nato a Bottrighe (Rovigo) il 18 ottobre 1894, abitante a Venaria Reale (Torino) in via Case Snia 36, operaio detenuto dal 24/6/1940;

34) Sticca Luigi di Michele e di Binello Maria, nato ad Antignano d'Asti il 3 febbraio 1901, abitante a Torino in via della Rocca 28, cameriere, detenuto dal 15 luglio 1940;

35) Sclaverano Pietro, detto Nino fu Cesare e di Bodoira Teresa, nato a Torino il 26 aprile 1916, ivi abitante in via Gustavo Doglia 36, operaio detenuto dal 15 luglio 1940;

36) Tagini Mario di Antonio e di Falciolo Giulia, nato a Belgirate (Novara) il 25 luglio 1907, abitante a Torino in via Fratelli Calandra 26, meccanico, detenuto dal 15 luglio 1940;

37) Vighetto Oreste di Amedeo e fu Ala Maria, nato a Bussolene (Torino) il 22/10/1898, abitante a Torino in Strada di Chieri 67, manovale, detenuto dal 23 luglio 1940;

38) Zambon Bruno di Natale e di Favaro Enrica, nato a Treviso il 19/1/1910, abitante a Torino in via Mongrando 43, meccanico, detenuto dal 24/6/1940;

39) Zambon Luigi di Natale e di Favaro Enrica, nato a Treviso il 21/6/1913, abitante a Torino in via Mongrando 43, falegname, detenuto dal 28 giugno 1940;

40) Zampetti Natale di Marino e di Bianchini Maria, nato ad Ascoli Piceno il 23/12/1907, abitante a Torino in corso Sempione 136, meccanico, detenuto dal 15 luglio 1940;

41) Torretta Federico di Antonio e di Delmastro Francesca, nato il 25/6/1890 a Buttigliera d'Asti, residente a Torino in piazza Medici, latitante.

IMPUTATI

1) Tutti:

a) del reato di cui all'art. 270 capov. 2° C.P. per avere partecipato ad un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici dello Stato;

b) del reato di cui all'art. 272 p.p. in relazione all'art. 110 stesso Codice per avere, in concorso fra loro, fatto propaganda in favore della predetta associazione sovversiva;

2) il Bellone, il Ravetto, il Giordo, inoltre: del reato di cui all'art. 270 p.p. in relazione all'articolo 110 stesso Codice per avere in concorso fra loro, promossa, costituita ed organizzata e diretta l'associazione di cui alla lettera a);

3) Zambon Luigi, inoltre: del reato di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere, nell'agosto 1940, scritto con un chiodo sulla porta della cella e sulla faccia interna di un paravento di un cesso (nelle carceri giudiziarie di Torino, ov'era detenuto) le parole: «viva il comunismo, viva Carlo Mars, Engels», ed altre simili;

4) Torretta, ancora: del reato di cui all'art. 158 T.U. leggi di P.S. per essere espatriato clandestinamente per motivi politici.

Giordo, Tagini nonché Filiberto dell'aggravante prevista e punita dall'art. 99 C.P.

Reati commessi in Torino e Piemonte, anteriormente al luglio 1940 XVIII.

In pubblica udienza, sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimo ebbero la parola coi loro difensori, il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali e dalle emergenze dell'orale dibattimento, nonché ed in modo particolare attraverso le chiare, precise, concordi confessioni dei maggiori esponenti del movimento sovversivo, attraverso le esplicite ammissioni della maggior parte dei giudicabili, ed infine attraverso le concordi testimoniali, si è potuto accertare, in fatto ed in diritto:

Si era costituita a Torino e funzionava in piena efficienza, un'organizzazione comunista, tra l'agosto e settembre 1939, ad opera dei rubricati Ravetto, Giordo e Darchini sotto la direzione e l'iniziativa del coimputato Bellone. E per consiglio di quest'ultimo fu ridotta al minimo la propaganda scritta, onde evitare possibili arresti; mentre invece si curò la propaganda mediante raggruppamento e contatti di «compagni» di sicura e provata fede, e la costituzione di «quadri» che avrebbero dovuto maggiormente intensificare il movimento sovversivo, approfittando dell'occasione della nostra entrata in guerra; come viene dimostrato dalla stessa corrispondenza scambiata fra taluni giudicabili e che trovosi in giudiziale sequestro.

Si era altresì formata una piccola biblioteca di libri che venivano fatti circolare fra aderenti all'organizzazione per poter in tal modo perfezionare la cultura sulle idee comuniste. Si raccoglievano fondi pro soccorso rosso; e fra «compagni» si faceva uso di pseudonimi, per evitare quanto più possibile la propria identificazione.

Il detto Bellone Sergio (noto nell'ambiente sovversivo per «Pacifico»), ingegnere, è iscritto al P.N.F. ed al G.U.F.; all'atto dell'arresto si trovava al campo di Gavirate, quale allievo ufficiale di complemento del genio.

Conosciuto il coimputato Ravetto (operaio meccanico) ebbe modo di scambiare delle idee politiche e saputo che egli pure aveva tendenze sovversive, che conosceva parecchi operai simpatizzanti per il movimento comunista, concordò di mantenere contatti fra loro di carattere politico e di dare la rispettiva collaborazione nell'attività organizzativa e propagandistica. Lo stesso Ravetto a tal uopo gli presentò altri due preziosi collaboratori, il Giordo ed il Darchini.

Sempre per svolgere la sua opera di partito ebbe contatti del pari coi «compagni» Berzano, Regazzo e Cicognani (il portinaio del palazzo abitato dalla di lui famiglia).

Nel complesso il Bellone confessò di avere dato la sua opera di intellettuale e di tecnico, in concorso con quella del Ravetto, del Giordo e del Darchini, a favore dell'organizzazione comunista di Torino, avendo aderito al relativo movimento. Tanto che durante il servizio militare al campo di Gavirate, nel luglio 1940, scrisse due cartoline (dal contenuto segreto convenzionale e firmate col pseudonimo di Pacifico) al giudicabile Dar-

chini, dirette all'Ospedale civile di Torino, ma che furono da detto ente consegnate alla questura, in quanto il Darchini era già stato arrestato.

Altra volta gli scrisse precisando che occorreva tenersi pronti ad ogni evento, volendo intendere che era imminente lo scoppio della guerra che poteva apportare grandiosi avvenimenti e capovolgimenti; mentre nelle citate due cartoline, fra l'altro, gli partecipava che essendo malato il capo dell'organizzazione (Ravetto) le funzioni erano state assunte dal collaboratore Giordo.

Ravetto Pietro Ugolino (conosciuto dai compagni di fede per «Tranquillo»), vecchio comunista, tanto che nel 1920, '21 e '22 collaborò nel giornale comunista l'«ordine nuovo»; assolto nel 1922 dalla corte di assise di Torino dall'imputazione di incitamento all'odio di classe; nel 1923 esonerato dalle Ferrovie dello Stato; ora meccanico presso la S.A. Ambra di Torino.

Sotto le direttive del Bellone iniziò il lavoro di riorganizzazione del partito comunista a Torino, riuscendo a collegare parecchi compagni.

Quando il Bellone partì per il servizio militare rimase il capo, disimpegnando le funzioni con la collaborazione di Giordo e mantenendo i rapporti epistolari con lo stesso Bellone.

Attraverso il materiale rinvenutogli e sequestratogli e particolarmente da un grafico da lui compilato con indicazioni convenzionali, fu accertato che l'organizzazione consisteva di dieci nuclei principali, dei quali vennero identificati 8 capi («Tranquillo» Ravetto; Cicogna o Cicognani; «Serafino Druent» Serafino Taddeo; «Gig operaio» Siviero Luigi; «Settimo op» Giono Ugo; «Regazzo operaio» Regazzo Guido; «Dar Amedeo» Darchini Amedeo; «Sandro operaio», Berzano Alessandro).

Raccolse fondi pro soccorso rosso; fece proseliti distribuendo le cariche generiche dell'organizzazione; diffuse materiale propagandistico e diede denaro al Darchini per potersi recare a Milano e prendere i contatti col locale movimento sovversivo.

Darchini Amedeo: fattorino all'Ospedale civile delle Molinette. Amnistiato nel 1932 da questo Tribunale Speciale dall'accusa di appartenenza ad associazione sovversiva e di relativa attività propagandistica.

Ammise di essersi incontrato a scopo politico col Ravetto e col Bellone e di aver data la propria cooperazione organizzativa e propagandistica; disimpegnando a tal uopo la carica di capo nucleo. Perciò ebbe contatti anche con vari compagni di fede, fra i quali con Siviero capo nucleo per Venaria Reale, con Regazzo Guido capo nucleo per la Fiat e Zambon Bruno.

Ebbe a riprodurre, a mezzo di macchina da scrivere e di ciclostile dell'ospedale, circa 200 copie dei due deleteri libelli sovversivi in giudiziale sequestro, consegnate in gran parte al coimputato Torretta.

Andò a Milano per prendere contatto con l'organizzazione antifascista locale, per incarico del Ravetto; e tenne particolare corrispondenza epistolare di carattere politico con Bellone, col Siviero, e col Cappelli Andrea.

Giordo Maurizio: meccanico, vecchio comunista, condannato nel 1932 per violenza. Propagandato dal Ravetto finì per aderire al movimento e per divenire prezioso di lui collaboratore nelle funzioni organizzative e direttive.

Infatti con la sua attività propagandistica riuscì a fare proseliti, ad esempio il Mulas, il Berzano, lo Sclaverano; prese parte a riunioni clandestine, provvide alla raccolta di fondi pro vittime politiche e diffuse materiale sovversivo.

Regazzo Guido: meccanico, vecchio comunista, già condannato nel 1928 per offese al Capo del Governo ed assolto per insufficienza di prove, nel 1932, da questo Tribunale Speciale per reati politici.

Sollecitato dal Ravetto aderì all'organizzazione disimpegnando la carica di capo nucleo per la Fiat; avendo a tal uopo contatti coi capi e coi vari compagni di fede del suo gruppo e svolgendo opera propagandistica.

Siviero Luigi: operaio. Fu in Francia dal 1930 al 1932, venendo nel 1931 segnalato dalle autorità nostre consolari, come un iscritto al partito comunista di Lione; nel 1937 fu licenziato dalla Snia Viscosa per la sua pericolosità sovversiva.

Insistentemente invitato dal Darchini aderì al movimento, accettando la carica di capo nucleo per Venaria Reale.

Al suo gruppo appartenevano anche Girardin, Caporali e Giono. Ebbe rapporti coi capeggiatori e coi compagni di gruppo, svolgendo opera propagandistica.

Giono Ugo: elettricista, vecchio comunista, amnistiato nel 1932 dal questo Tribunale Speciale, sollecitato dal Siviero prese parte all'organizzazione e nominato, da Ravetto, capo nucleo di Settimo. Perciò ebbe contatti coi capeggiatori e con vari altri compagni, svolgendo attività propagandistica.

Regazzo Alessandro: meccanico, iscritto al P.N.F., già segnalato alla Questura per un simpatizzante sovversivo che aveva raccolto fondi pro soccorso rosso, all'epoca della guerra in Spagna.

Propagandato dal Giordo aderì all'organizzazione ed incaricato dal Ravetto svolse propaganda ottenendo a sua volta l'adesione di Biancolli, Zampetti, Pampuro, Sticca, Capra e Palandrella. Raccolse fondi pro soccorso rosso e diffuse materiale sovversivo.

Cicognani Lorenzo, meccanico, propagandato, a voce e per mezzo di libelli dal Ravetto prese parte al movimento, disimpegnando le funzioni di capo nucleo. Di conseguenza svolgendo attività propagandistica ebbe contatti coi capeggiatori e coi vari compagni di nucleo. Ricevette dal Bellone molti libri antifascisti da tenere in sicuro nascondiglio; e qualcuno talvolta ne consegnò al Ravetto. Al suo gruppo appartenevano Carnino, Graziano e Righetto.

Serafino Taddeo, muratore. Secondo le dichiarazioni del Siviero e del Ravetto egli apparteneva al movimento con funzioni di capo nucleo. Però, a suo carico, non emersero prove sufficienti di reità in ordine al reato contestatogli di propaganda sovversiva.

Zambon Bruno: meccanico. Iniziato dal Darchini a voce e per mezzo di stampa sovversiva e dei libelli aderì al movimento divenendo capo nucleo di Vanchiglia; svolse, a sua volta, attività propagandistica, tanto che riuscì a fare dei proseliti, fra i quali Gozzelino, Guerra ed il fratello Luigi.

Zambon Luigi: falegname. Propagandato dal fratello Bruno prese parte all'organizzazione, coadiuvando, quale vice capo nucleo, nell'opera sovversiva propagandistica il detto fratello. Egli inoltre in data 28 giugno 1940 mentre si trovava detenuto nelle carceri di Torino ebbe a scrivere frasi di contenuto sovversivo apponendo la propria firma con la dichiarazione di «comunista».

Guerra Giuseppe: meccanico. Per opera del Bruno Zambon finì per aderire al movimento comunista. Conobbe perciò anche Darchini e da entrambi ebbe istruzioni per svolgere attività propagandistica e per far proseliti, con relativa stampa sovversiva, che diffuse.

Gozzelino Renato, compositore tipografico, iscritto alla G.I.L. e soldato al 5° Artiglieria. Sollecitato dai fratelli Zambon prese parte all'organizzazione; perciò ebbe contatti anche col Darchini, che lo incitò a svolgere attività propagandistica. Però non fu possibile accertare se o meno abbia esplicata opera criminosa di propaganda. Trovandosi in servizio militare a Venaria Reale, per mezzo dello Zambon Luigi prese contatto col locale vice capo nucleo comunista (Girardin); passando dal gruppo di Vanchiglia a quello di Venaria Reale.

Girardin Agostino, falegname. Propagandato con insistenza dal Siviero finì per partecipare al movimento, coadiuvando il capo nucleo di Venaria Reale, Siviero, nell'attività sovversiva propagandistica; ricevette dallo stesso Siviero copia del libello «Contrattacco». Funzionò da vice capo nucleo coadiuvando il Siviero.

Marchino Giuseppe, meccanico; orfano di guerra ed iscritto al P.N.F. propagandato a voce e per mezzo di libri sovversivi, aderì all'organizzazione. Versò denaro pro soccorso rosso al Berzano che gli passò manifestini antifascisti da diffondere.

Fantini Adolfo, decoratore; egli pure propagandato dal Berzano aderì al movimento sovversivo, a tal uopo incontrandosi con compagni di fede e col capeggiatore Giordo. Anche nei suoi confronti c'erano prove sufficienti per statuire che svolse anche attività propagandistica.

Pampuro Cesare, meccanico. Alle insistenze del Berzano partecipò all'organizzazione comunista, intervenendo a riunioni fra compagni. Secondo Berzano fece degli aderenti, e versò denaro pro soccorso rosso.

Sticca Luigi, cameriere, propagandato dal Berzano aderì al movimento, perciò si incontrò coi compagni del nucleo. Una volta versò denaro allo stesso Berzano pro soccorso rosso, ed altra volta ritirò da lui un libro sovversivo da leggere e da fare circolare. Nominato dal Berzano capo nucleo svolse attività propagandistica per fare proseliti.

Biancolli Bruno, meccanico egli pure alle insistenze del Berzano finì per partecipare all'organizzazione comunista, trovandosi a tal uopo con gli altri compagni del nucleo. A scopo propagandistico ricevette dei manifestini sovversivi, dal Berzano al quale invece versò denaro pro soccorso rosso; avendone anche raccolto dai compagni di fede.

Palandella Francesco, meccanico al tempo delle organizzazioni rosse in Italia, fu membro del sindacato metallurgico e partecipò alle occupazioni delle officine della Fiat. Invitato dal Berzano aderì al movimento, divenendo collaboratore nell'opera propagandistica dello stesso Berzano.

A costui versò denaro pro soccorso rosso, ricevendo invece manifestini da diffondere.

Zampetti Natale, Filiberto Umberto, meccanici e Capra Giacinto, ferratore: sollecitati con insistenza dal Berzano parteciparono all'organizzazione ricevendo dallo stesso Berzano manifestini sovversivi. Tranne che a carico del Capra, per gli altri due giudicabili risultò che anche versarono denaro pro soccorso rosso e svolsero attività propagandistica.

Sclaverano Pietro, operaio, soldato di artiglieria. Propagandato a voce ed a mezzo di libri sovversivi, dal Giordo aderì all'organizzazione. Ebbe perciò contatti con vari compagni del nucleo Giordo, versando a quest'ultimo denaro pro soccorso rosso.

Lo stesso Giordo lo incitò a fare opera propagandistica presso i soldati tanto che, al proposito, lo Sclaverano scrivendogli disse fra l'altro: «C'è l'amico Basaglia e con lui cercheremo di fare tutto il possibile.

Mulas Pietro, manovale, nel 1931 segnalato dalla divisione della Polizia politica del Ministero, come accanito antifascista, che non faceva mistero delle sue idee anarchiche.

Convinto dal cognato Giordo aderì al movimento comunista. Ebbe libri sovversivi dallo stesso Giordo. Trasferitosi nel 1939 a Roma, nel 25 marzo e 26 marzo 1940 scrisse al cognato per informarlo, con frasi convenzionali, che a Roma non riusciva a combinare nulla nel campo politico antifascista, e chiedendo notizie sul movimento torinese ed altresì istruzioni sul da fare. Pure a suo carico non si poté accertare che esplicò opera criminosa propagandistica.

Carnino Firmino. Meccanico, già di idee socialiste, si stabilì nel 1928 a Torino proveniente da Lione (Francia). Indotto da Cicognani aderì al movimento comunista, prendendo perciò contatti specialmente col Ravetto: tanto che figura nel di costui grafi-

co alla riga 32, indicato «Carnino»; sostituì Cicognani nelle funzioni di capo nucleo quando costui fu richiamato alle armi. Appartenne al nucleo Cicognani, dandogli la propria collaborazione, quale vice capo nucleo.

Graziano Mario, siderurgico. Presentato dal compagno Vighetto, al Ravetto, dopo vari incontri con costui che lo propagandò, finì per aderire al movimento comunista. Infatti egli è registrato nel grafico alla riga 33 ed indicato «Mario».

Vighetto Oreste, manovale. Insistentemente propagandato dal Ravetto finì per partecipare all'organizzazione; tanto che figura nel grafico alla riga 34, indicato «Vighetti». Svolse attività propagandistica.

Tagini Mario, meccanico tornitore. Invitato con insistenza da Ravetto, ed in seguito a propaganda fattagli, aderì al movimento. Ebbe un manifesto sovversivo che passò a Berzano; versò denaro pro soccorso rosso. Egli pure trovavasi registrato nel grafico alla riga 10, precisato «Tagini», gli sequestrarono dei libri sovversivi.

Angelucci Mario, meccanico, già condannato da questo Tribunale Speciale, nel 1927, ad anni sei e mesi dieci, per attività sovversiva.

Presentato a Darchini, da Siviero e da Giono, come un buon compagno di fede, fece parte del movimento; perciò si incontrò sovente coi vari aderenti. A suo carico non sono emersi elementi sufficienti di reità in ordine all'attività propagandistica.

Cappelli Andrea, infermiere, iscritto al P.N.F., proveniente dalle organizzazioni giovanili, avere in servizio all'aeroporto di Grosseto, trasferitovi da Guidonia per la sua condotta politica. Propagandato aderì al movimento tanto è vero che figura nel grafico del Ravetto. Prese parte alle riunioni coi vari compagni di fede e tenne corrispondenza particolarmente col Darchini, scambiando frasi metaforiche di carattere politico-sovversive.

Sia a voce che per lettera si «esprimeva in modo assai spinto e compromettente», tanto che più volte venne redarguito ed invitato alla prudenza dallo stesso Darchini. Non fu possibile però statuire se in realtà ebbe, o meno, a svolgere attività propagandistica.

Milanesi Terzilio, motorista. Trovandosi coi vari compagni di fede aveva finito per aderire all'organizzazione sovversiva. Infatti se ne ha la prova attraverso la corrispondenza metaforica avuta col Cappelli; dal quale venne perfino incaricato di tenere contatti di carattere politico, col capeggiatore del movimento, Darchini. Anche nei suoi confronti mancarono prove sufficienti per affermare che svolse attività propagandistica.

Torretta Federico, detto «Maestro», insegnante, latitante, vecchio sovversivo, tanto che nel 1926 il R. Provveditore agli studi di Asti lo trasferì per punizione. Nel 1931 implicato nella riorganizzazione del partito comunista in Alessandria, fu mandato al confino per 5 anni. Durante la sua permanenza a Lipari nel 1932 fu denunciato al Tribunale Speciale perché ritenuto responsabile di aver tentato di ricostruire, fra i confinati, il partito comunista. In istruttoria fu prosciolto per insufficienza di prove.

Presi contatti col Galeotti si fece presentare al Darchini per fargli dattilografare i libelli sovversivi (in copie allegati agli atti processuali) nella maggior parte da lui ritirati.

Espatriato clandestinamente in Francia, si mantenne in corrispondenza politica col Galeotti; informando costui che un emissario del centro sarebbe venuto in Italia e che si sarebbe altresì incontrato col Galeotti. Infine avvertiva costui di evitare i contatti col Darchini perché il centro comunista lo riteneva un «provocatore».

Dalla suesaposta narrativa emerge ad evidenza che a Torino si era costituita un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici dello Stato. I capeggiatori organizzatori e direttore erano in concorso fra loro, il Bellone, il Ravetto, il Giordo e il Darchini. Con costoro tutti gli altri suaccennati coimputati partecipavano alla detta associazione sovversiva; svolgendosi tutti (tranne gli assolti per in-

sufficienza di prove Angelucci, Cappelli, Capra, Fantini, Gozzelino, Milanese, Mulas e Serafino), sempre in concorso fra loro, attività propagandistica. Di conseguenza tutti si sono resi rispettivamente responsabili dei reati di cui agli art. 110, 270 p.p.; 270 capov.; 110, 272 p.p. e 272 p.p. C.P., come [...] rubricati.

Il Torretta poi essendosi espatriato clandestinamente in Francia per motivi politici, si è reso colpevole anche del reato previsto dall'art. 158 p.p. leggi di P.S. 1931; e lo Zambon Luigi poiché mentre stava in carcere detenuto ebbe a scrivere frasi sovversive si rese così colpevole di altro delitto di propaganda. Nei confronti poi del Giordo, del Tagini e del Filiberto devesi applicare l'aggravante della recidiva generica; e per l'Angelucci l'aggravante di cui all'art. 99 n. 2 C.P.

Considerate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali nonché le richieste difensive tenuta presente la natura speciale dei reati, commessi perfino da iscritti dal P.N.F. in momenti particolari per la Nazione; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene:

Per il disposto degli art. 110, 270 p.p. C.P.: a Bellone e Ravetto anni 7 ciascuno; a Darchini anni 6; a Giordo anni 5 e mesi 6.

In applicazione dell'art. 270 capov. 2° C.P.: a Bellone, Ravetto, Archini, Berzano, Cicognani, Torretta, Siviero, Zambon Bruno e Luigi, anni 2 e ciascuno; ad Angelucci, anni 1 e mesi 6; a Giordo, anni 1 e mesi 3; a Cappelli, Capra, Filiberto, Gozzelino, Serafino e Tagini, anni 1 e mesi 2 ciascuno; Biancolli, Carnino, Fantini, Guerra, Graziano, Giono, Girardin, Marchino, Milanese, Mulas, Palandella, Pampuro, Sticca, Sclaverano, Vighetto e Zampetti ad anni 1 ciascuno.

Ai sensi degli art. 110, 272 p.p. C.P.: a Bellone, Ravetto, Berzano e Torretta, anni 5 ciascuno; a Cicognani, Siviero, Zambon Bruno, anni 4 ciascuno; a Giono e Regazzo, anni 3 ciascuno; a Darchini, Carnino, Guerra, Girardin, Palandella, Sticca, Sclaverano e Zambon Luigi, anni 2 ciascuno; a Tagini, anni 1 e mesi 10; a Giordo, anni 1 e mesi 3; a Filiberto, anni 1 e mesi 2; a Biancolli, Graziano, Marchino, Pampuro, Vighetto, Zampetti, anni 1 ciascuno.

In base all'art. 272 p.p. C.P.: a Zambon Luigi, anni 2.

Per il disposto dell'art. 158 T.U.L. di P.S. 1931: anni 2 e L. 20.000 di multa.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna: Bellone e Ravetto, ad anni 14 ciascuno; Darchini, ad anni 10; Torretta, ad anni 9 e L. 20.000 di multa; Giordo, ad anni 8; Berzano, ad anni 7; Cicognani, Siviero, Zambon Luigi, Zambon Bruno, ad anni 6 ciascuno; Regazzo, ad anni 5; Giono, ad anni 4; Carnino, Guerra, Girardin, Palandella, Sticca, Sclaverano, Tagini, ad anni 3 ciascuno; Filiberto, ad anni 2 e mesi 4; Biancolli, Graziano, Marchino, Pampuro, Vighetto, Zampetti, anni 2 ciascuno; Angelucci, anni 1 e mesi 6; Cappelli, Capra, Gozzelino, Serafino, anni 1 e mesi 2 ciascuno; Fantini, Mulas, Milanese, ad anni 1 ciascuno.

Tutti alla reclusione; Bellone, Ravetto, Darchini, Giordo, Torretta, Berzano anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Cicognani, Siviero, Zambon Luigi e Bruno; Regazzo e Giono anche all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti, ad eccezione di Fantini, Mulas, Milanese anche alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

Erano stati rinviati a giudizio anche i coimputati Barberis, Basaglia, Caporali, Negri, Rossi, Rovelli e Galeotti, per rispondere dei reati di cui agli art. 270 capov. 2 e 272 p.p. C.P. A dibattimento non si raccolsero elementi sufficienti per statuire che realmente tutti (ad eccezione del Galeotti nei confronti del quale emerse che durante la guerra perdette tutto il suo patrimonio in A.O. nell'impresa dei trasporti gestita con pericolo della vita e che di recente fu investito da un camion riportando grandi lesioni

alla testa che lo resero in condizioni fisico-psichiche anormali, per cui può anche darsi che egli abbia agito senza la capacità di intendere e di volere e conseguentemente è d'uopo assolverlo per insufficienza di prove in ordine al dolo) appartenevano ad associazione sovversiva e svolsero relativa attività propagandistica; pertanto tutti i suddetti vengono assolti dalle imputazioni ascritte per insufficienza di prove, ordinandosi che siano immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 110-270 cap. 2; 110-272 p.p.; 99; 23, 29, 73, 229 C.P.; 158; leggi di P.S. 1931; 274, 488, C.P.P.; 485, 486, 510 C.P.S.

Dichiarata la contumacia di Torretta; ritiene tutti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti, con l'aggravante di cui all'art. 99/2 nei confronti di Angelucci, ad accezione degli assolti per insufficienza di prove:

a) Barberis, Basaglia, Caporali, Galeotti, Negrini, Rossi e Rovelli da entrambe le imputazioni ordinando che vengano immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa;

b) Angelucci, Cappelli, Capra, Fantini, Gozzelino, Milanesi, Mulas e Serafino del solo reato di propaganda.

Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:

Bellone e Ravetto, ad anni 14 ciascuno; Darchini, ad anni 10; Torretta, ad anni 9 e L. 20.000 di multa; Giordo, ad anni 8; Berzano, ad anni 7; Cicognani, Siviero, Zambon Luigi, Zambon Bruno, ad anni 6 ciascuno; Regazzo, ad anni 5; Giono, ad anni 4; Carnino, Guerra, Girardin, Palandella, Sticca, Sclaverano, Tagini, ad anni 3 ciascuno; Filiberto, ad anni 2 e mesi 4; Biancolli, Graziano, Marchino, Pampuro, Vighetto, Zampetti, ad anni 2 ciascuno; Angelucci, anni 1 e mesi 6; Cappelli, Capra, Gozzelino, Serafino, ad anni 1 e mesi 2 ciascuno; Fantini, Mulas, Milanesi, ad anni 1 ciascuno.

Tutti alla reclusione; Bellone, Ravetto, Darchini, Giordo, Torretta, Berzano, anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici [...].

Roma, 13 dicembre millenovecentoquaranta.

(seguono le firme del collegio giudicante)

9) Sentenza contro Costa Enrico

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto degli Ill.mi ai Signori:

Le Metre cav. Gr. Cr. Gaetano, luogot. gener., presidente; Presti dott. comm. Giovanni, proc. mil. del Re Imperatore, giudice relatore; Gangemi Gr. Uff. Giovanni, console gener., giudice; Vedani dott. Cav. Uff. Mario, console, giudice; Rosa Uliana comm. Riccardo, console, giudice; D'Alessandro comm. Italo, console, giudice; Colizza comm. Ugo, console, giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

Costa Enrico di Guido e di Siotto Evelina, nato a Cagliari il 12 maggio 1909, insegnante, domiciliato in Cagliari, in via Pessina n. 9, coniugato con un figlio, incensurato, detenuto dal 3 maggio 1941 - XIX.

IMPUTATO

a) del delitto di cui all'art. 271 capov. 1° C.P. per avere partecipato ad associazione antifascista che si proponeva di svolgere attività diretta a deprimere il sentimento Nazionale;

b) del reato di cui all'art. 8 del R.D. 16/6(1940 n. 765 in relazione agli art. 20 e 340 della legge di guerra approvata con R.D. 8/7/1938 n. 1415 perché in possesso di un apparecchio di radio-audizione, faceva di questa uso per ascoltare stazioni radio nemiche. In Cagliari, precedentemente e fino al maggio 1941.

In esito al pubblico dibattimento, dopo aver ascoltato il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato che, col suo difensore, ha per ultimo avuto la parola osserva, in fatto ed in diritto:

Con sentenza della Commissione Istruttoria in data 7 agosto u.s., il prevenuto era stato rinviato a giudizio, assieme ad altri tre imputati, per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati. Però, in seguito a nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia, il 27 luglio u.s. il Costa era stato ricoverato nel locale ospedale Provinciale di S. Maria della Pietà perché affetto da agitazione psico-motoria.

Poiché il Costa non venne ritenuto in grado di comparire all'udienza del 29 agosto u.s., fu dal Tribunale, in quell'udienza, ordinato lo stralcio degli atti relativi al Costa.

Il dibattimento ebbe luogo nei confronti degli altri tre imputati, i quali furono assolti per insufficienza di prove dal reato di cui alla lettera a) della rubrica (art. 271 capov. 1° C.P.) e condannati per il reato di audizione di radio nemiche di cui alla lettera b) della rubrica.

All'odierno dibattimento, fissato su richiesta del P.M. in seguito a comunicazione del Direttore del predetto Ospedale che il Costa era in grado di presentarsi all'udienza, il Costa, conformemente a quanto aveva deposto nell'istruttoria scritta, ha respinto i mossigli addebiti.

Ma chiare ed inequivoche sono emerse le risultanze — come appare anche dalla sentenza del 29 agosto u.s. contro i tre coimputati per le ammissioni di costoro e per le precise dichiarazioni dei testi — che il Costa partecipò, con gli altri, in casa del dott. Andrea Nicoletti — già con gli altri condannato con detta sentenza — all'audizione di radio nemiche, in Cagliari, nelle circostanze di tempo in accusa precisate.

Mentre non sono emerse prove sufficienti — come appare anche nella cennata sentenza — circa la partecipazione del Costa all'associazione antifascista di cui alla lettera a) della rubrica.

Prescindendo da ogni considerazione circa l'efficienza psichica del Costa in ordine ad un trattamento legale — mancando elementi accertati in atti, specialmente riferibili all'epoca dei fatti — è certo che il Costa risulta soggetto facilmente suggestionabile. In considerazione di ciò, il Collegio, pur affermando la responsabilità del Costa in ordine al reato di audizione di radio clandestina, ritiene di dover fissare la pena in minore misura di quella inflitta agli altri e di condannarlo, in concreto, a mesi tre di reclusione e a L. 1.000 di multa nonché al conseguente pagamento delle spese processuali e di cu-

stodia preventiva (art. 274, 488 C.P.P.) e di assolverlo per insufficienza di prove dal reato di cui alla lettera *a*) dell'accusa (479 C.P.P.).

Poiché la predetta pena restrittiva risulta scontata col preventivo sofferto, il Collegio ritiene di dovere ordinare la scarcerazione del Costa se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 8 R.D. 16/6/1940, n. 765, in relazione agli art. 20 e 340 della legge di guerra approvata con R.D. 8/7/1938 n. 1415, 274, 488, 477 C.P.P.

Dichiara Costa Enrico responsabile del reato di audizione di radio nemica di cui alla lettera *b*) dell'accusa e la condanna a mesi tre di reclusione e a lire mille di multa nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva;

assolve il Costa per insufficienza di prove dal reato di appartenenza ad associazione antifascista di cui alla lettera *a*) dell'accusa;

ordina la scarcerazione del Costa, se non detenuto per altra causa, avendo espiata la pena col preventivo sofferto.

Roma, quattordici novembre millenovecentoquarantuno, anno ventesimo dell'Era fascista.

(seguono le firme del collegio giudicante)

10) Sentenza contro Maccioni Bernardino

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto dagli Illustrissimi Signori:

Griffini dott. comm. Mario, cons. gen., Presidente; Presti dott. comm. Giovanni, Proc. mil. del Re Imp., Giudice relatore; Palmeri comm. Gaetano, console, Giudice; Caputi comm. Pietro, console, Giudice; Alvisi comm. Alessandro, console, Giudice; Vedani comm. Mario, console, Giudice; Pompili cav. uff. Torello, console, Giudice., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) Maccioni Bernardino fu Antioco e di Pinna Antonia, nato il 14 marzo 1894 a Fluminimaggiore (Cagliari), coniugato con prole, alfabeto, incensurato, perito minero, detenuto dal 2 maggio 1942 - XX.

IMPUTATO

a) del reato di cui all'art. 265 C.P. per avere, in tempo di guerra, comunicato e diffuso voci e notizie false e tendenziose, tali da destare pubblico allarme, deprimere lo spirito pubblico e menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico e svolto attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, dicendo, fra l'altro, che la guerra

era cosa insensata e che non l'avremmo potuta vincere perché l'Inghilterra e l'America avevano i denari ed i mezzi per sopraffarci, augurandosi lo sbarco degli inglesi in Sardegna, affermando, ancora che i tedeschi avrebbero occupato Roma ed assoggettato l'Italia, che il Duce aveva fatto divulgare che non gli importava se tutta la popolazione civile fosse morta di fame perché egli pensava solo ai soldati, tenendo, inoltre, un contegno ostruzionistico quando, nella sua qualità di capo del comune di Fluminimaggiore, si trattava di adottare provvedimenti per assicurare il fabbisogno alimentare della popolazione;

b) e c - dei reati di cui agli articoli 80 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G. e 297 C.P., per aver detto, fra l'altro che Mussolini ed Hitler erano due farabutti, insensati e avidi di comandare, e che il Duce aveva di recente gozzovigliato in un albergo di Milano con donne di malaffare;

d) del reato di cui agli art. 82 C.P.M.P. e 47 C.P.M.G. per avere vilipeso il Partito Nazionale Fascista dicendo, fra l'altro che era un'accozzaglia di delinquenti, che aveva pochi mesi di vita.

Reati commessi in Fluminimaggiore (Cagliari) sino agli ultimi di aprile 1942 -.

In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo la parola, osserva

IN FATTO ED IN DIRITTO:

A seguito d'istruttoria a rito sommario, con atto d'accusa del P.M. in data 5 dicembre u.s., il Maccioni fu rinviato a giudizio per rispondere dei fatti delittuosi sopra, in epigrafe, enunciati.

All'odierno dibattimento, l'imputato ha energicamente negato — come, peraltro, aveva fatto in istruttoria anche nei suoi lunghi memoriali — ogni addebito.

Dai numerosi testimoni escussi e dall'esame delle informazioni e dei documenti in atti, si è potuto assodare quanto segue.

Dopo varie peregrinazioni in province dell'Italia settentrionale ed anche all'estero, per ragioni della sua professione di perito minerario, il Maccioni che frattanto aveva realizzato notevoli guadagni, nel 1941 e successivamente aveva ricoperto la carica di Commissario Prefettizio prima e di Podestà poi di Fluminimaggiore suo paese nativo. O per invidiuzze locali del patrimonio di cui godeva e dell'estimazione in cui era tenuto dalle Autorità provinciali, o, molto più verosimilmente, per la energica impazialità che usava con tutti i suoi amministratori non esclusi i maggiorenti, fra i quali il Parroco, il Segretario Comunale e il sanitario, s'era creato attorno a lui un'atmosfera arroventata di malumore e di ostilità. Si aggiunga che nel paese sopravviveva, malgrado l'opera risanatrice del fascismo, qualche incrostazione delle vecchie camerille personali che in tempi ormai remoti esistevano specialmente nei piccoli paesi e non soltanto della Sardegna, e si avrà un quadro completo della situazione viziata e corrotta nella quale parroco, sanitario, segretario Comunale, donnicciuole facilmente suggestionabili e qualche amministrato di equivoci precedenti che dal Maccioni non aveva ottenuto impiego ad altro, furono sentiti dall'Ispettore Gen. di P.S. Fabbris Dino, addetto all'O.V.R.A., che in Fluminimaggiore s'era recato, a seguito d'istanze dei predetti, per condurre a carico del Maccioni un'inchiesta, sboccata poi nella denuncia che ha tratto il Maccioni davanti a questa giustizia per rispondere dei fatti a lui attribuiti nei capi d'imputazione.

Il Maccioni, che è anche ufficiale di complemento dell'Esercito e della Milizia, risulta di buoni precedenti in genere e specialmente fascisti.

Il principale accusatore, parroco Canetto Antonio, non si è presentato in udienza, asserendo indisposizione fisica; gli altri hanno deposto confermando, con attenuazioni

e contraddizioni, le accuse, che sono apparse espressioni di evidente concerto e, al vaglio d'un obbiettivo controllo critico, inattendibili perché contrastanti con la logica, col buon senso e coi precedenti di ottimo cittadino, padre di famiglia e fascista del Maccioni.

Hanno deposto in favore del Maccioni, i testi Console M.V.S.N. Petrone Gioacchino e il Maresciallo dei CC.RR. Saran Alberico, i quali hanno illustrato la situazione e le persone locali di cui dianzi è cenno nei termini sopra esposti. Il Petrone ha anche riferito dell'esito di una inchiesta da lui esperita sul luogo in qualità di superiore gerarchico nella Milizia del Maccioni. Anche il teste d'accusa Franceschi Ottorino, già segretario politico del luogo, attenuando le sue precedenti dichiarazioni, ha confermato quanto hanno deposto il Petrone e il Saran sulla situazione locale e sulle persone, dichiarandosi lieto di essersi allontanato da Fluminimaggiore in cui la vita, per le beghe, era diventata impossibile.

Ritiene, pertanto, il Collegio provvedimento di giustizia dovere assolvere il Maccioni dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto e di doverne ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Letto ed applicato l'art. 479 C.P. assolve Maccioni Bernardino dai reati in rubrica ascrittigli per non aver commesso il fatto e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Roma, lì 13 gennaio 1942. (Anno Ventunesimo)

(seguono le firme del collegio giudicante)

11) Sentenza contro Besson Giampiero

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 7 Legge 25 novembre 1926 n. 2008, composto dagli Ill./mi Signori:

Le Metre cav. di Gr. Cr. Gaetano, luog. Gen., Presidente; Lanari avv. comm. Piero, proc. mil. del Re Imp., Giudice relatore; Rossi gr. uff. Umberto, console gen., Giudice; Semandini comm. Tommaso, console, Giudice; Rosa Uliana comm. Riccardo, console, Giudice; Pompili cav. uff. Torello console, Giudice; Perillo cav. uff. Emilio, console, Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

Besson Giampiero di Attilio e di Zedda Giuseppina, nato il 24 dicembre 1922 a Cagliari, ivi residente, celibe, studente, alfabeta incensurato, detenuto dal 28 settembre 1942-XX.

IMPUTATO

a) del delitto di offesa al capo del Governo (art. 282 C.P.), per avere — in Cagliari il 24 settembre 1942-XX — offeso l'onore ed il prestigio del Capo del Governo, pronunciando dinanzi all'effigie del medesimo insulti ed invettive volgari;

b) del delitto di disfattismo politico (art. 265 C.P.), per avere — in Cagliari il 24 settembre 1942-XX — Pronunciate frasi atte a deprimere lo spirito pubblico e a menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico e svolto attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

In Pubblica udienza sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore

Il Tribunale considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento, specie dalle dichiarazioni del giudicabile e dei testi, si è potuto statuire

in fatto ed in diritto: con atto d'accusa 30 dicembre 1942 il P.M. di questo Tribunale Speciale rinviava a giudizio il rubricato Besson Giampiero per rispondere dei reati di offesa al Capo del Governo e di disfattismo politico, di cui agli art. 282, 265 C.P.. In quanto risultava dagli accertamenti fatti, quanto venne confermato a dibattimento. E cioè il Besson, studente universitario, nonché vice addetto sindacale e membro del direttorio del G.U.F. di Cagliari, in data 24 settembre 1942-XX, in una sala dello stesso G.U.F., alla presenza di numerosi studenti ebbe a pronunciare, in dialetto sardo, volgarî invettive dinanzi ad un ritratto del Duce.

Egli, additando l'immagine del Capo del Governo, avrebbe detto tra l'altro: «Il Duce è una gran faccia di cazzo; figlio di puttana; lui se ne frega della guerra perché ben pasciuto; io muoio di fame; anche quel figlio di puttana e gran cornuto di suo genero Galeazzo Ciano se ne frega; loro stanno mettendo da parte milioni e noi moriamo di fame; noi consumiamo le reni; quando finisce questa etc.». Invitato a desistere, il Besson, continuò invece a dar sfogo ai propri sentimenti antifascisti.

Il Besson pur ammettendo il fatto tentò di giustificarsi dichiarando di aver pronunciato le frasi surriportate per ischerzo, trovandosi ad imitare in dialetto il linguaggio di donne del popolo, infastidite nel far le file per il prelevamento dei generi razionati.

I testi hanno, infatti, dichiarato che il Besson profferì le frasi anzidette all'improvviso, senza che alcunché ne avesse data occasione, contrariamente a quanto egli ha asserito, che cioè si trovava a fare delle caricature umoristiche e che poco prima aveva imitato il linguaggio di un venditore ambulante.

Il teste Tola, anch'egli sardo e quindi in grado di comprendere perfettamente il gergo del Besson, ha escluso che costui parlasse per ischerzo, esprimendo anzi il convincimento che egli agisse nell'intento preordinato di manifestare pubblicamente i suoi sentimenti antifascisti, tantopiù che, invitato a desistere, continuò, invece, ad esprimersi col medesimo linguaggio oltraggioso.

Di tali sentimenti fanno prova le amicizie contratte dal Besson tra elementi notoriamente contrari al Regime, nonché segnalazioni pervenute alla Regia Questura, che ritenne conseguentemente opportuno sottoporre il Besson a particolare sorveglianza.

Ma, anche ammessa l'ipotesi dello scherzo, non potrebbe ugualmente escludersi la responsabilità del Besson, poiché non è ammissibile che egli, investito di cariche politiche, potesse eccitare lo scherno dei suoi ascoltatori sugli ideali da lui professati, senza avere intimamente tradito la propria fede.

La sussistenza dell'elemento intenzionale risulta pertanto pienamente provata, per cui non v'è dubbio che il giudicabile si è reso colpevole dei reati a lui ascritti come in rubrica.

Accertata ed affermata la responsabilità penale del Besson;
 esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali, specie le richieste difensive;
 considerata la natura particolare dei reati commessi in momenti difficili per la Na-
 zione in guerra;

il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene:

Per il disposto dell'art. 282 C.P.: anni tre; ai sensi dell'art. 265 C.P.: anni 7.

Ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condannare ad
 anni dieci di reclusione il Besson. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con
 la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia. Oltre
 ad ogni altra conseguenza di legge.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli art. 282, 265, 23, 73, 228, 229, C.P. 274, 488 C.P.P.

Dichiara Besson colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene com-
 plessivamente lo condanna ad anni 10 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai
 pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e di preven-
 tiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenza di legge.

Roma ventidue gennaio millenovecentoquarantatre-XXI

seguono le firme del collegio giudicante

Finito di stampare nel marzo 1990
presso la Litografia Coop. C.U.E.C.
Via Tolmino, 33 - 09100 Cagliari
Tel. 070/28 22 49